



FLM FEDERAZIONE
LAVORATORI
MILITARI

“Servire et Propugnare”

STATUTO

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

INDICE

PRINCIPI ISPIRATORI

IL GIURAMENTO	Pag. 10
ARTICOLO 18 DELLA COSTITUZIONE	Pag. 10
ARTICOLO 39 DELLA COSTITUZIONE	Pag. 10
ARTICOLO 40 DELLA COSTITUZIONE	Pag. 10
ARTICOLO 52 DELLA COSTITUZIONE	Pag. 10
ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE	Pag. 11
ARTICOLO 98 DELLA COSTITUZIONE	Pag. 11
ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE	Pag. 11
ARTICOLO 11	Pag. 11
DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (CEDU)	
ARTICOLO 14	Pag. 12
DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (CEDU)	
ARTICOLO 53	Pag. 12
DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (CEDU)	
ARTICOLO 5 PARTE I	Pag. 12
DELLA CARTA SOCIALE EUROPEA	
ARTICOLO 6 PARTE I	Pag. 13
DELLA CARTA SOCIALE EUROPEA	
ARTICOLO G DELLA PARTE V	Pag. 13
DELLA CARTA SOCIALE EUROPEA	
SENTENZA N. 120/2018 (ECLI:IT: COST: 2018:120)	Pag. 14

TITOLO I

PRINCIPI COSTITUTIVI E FONDAMENTALI

Articolo 1	COSTITUZIONE	Pag. 15
Articolo 2	SEDE	Pag. 15
Articolo 3	DENOMINAZIONE	Pag. 15
Articolo 4	DURATA DELLA FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI	Pag. 16

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Articolo 5	PRINCIPI FONDAMENTALI	Pag. 16
Articolo 6	FINALITÀ, SCOPI E OBIETTIVI	Pag. 17
Articolo 7	DEMOCRAZIA INTERNA ED UNITÀ SINDACALE	Pag. 24
Articolo 8	DEFINIZIONE DELLA DEMOCRAZIA	Pag. 28
Articolo 9	LOGO, SIMBOLI, DIZIONE, TESSERE, DISTINTIVI E MOTTO (ARALDICA)	Pag. 29
Articolo 10	OBBLIGHI DI TRASPARENZA CONTABILE, DOCUMENTALE E COMPORTAMENTALE	Pag. 31
Articolo 11	POLITICA SINDACALE	Pag. 32
Articolo 12	RAPPRESENTANZA SINDACALE	Pag. 33
Articolo 13	TOTALE E COSTANTE LEALTÀ VERSO I PROPRI ISCRITTI.	Pag. 33
Articolo 14	ISCRIZIONE, ADESIONE E COOPERAZIONE	Pag. 34
Articolo 15	SOCI/ISCRITTI E QUOTA DI ISCRIZIONE O ASSOCIAZIONE	Pag. 36
Articolo 16	RAPPORTI FRA LA FEDERAZIONE E LE ASSOCIAZIONI E LE ORGANIZZAZIONI ADERENTI O APPARTENENTI	Pag. 38

TITOLO II

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Articolo 17	CONTRIBUTI SINDACALI, QUOTE ASSOCIATIVE E PATRIMONIO	Pag. 43
Articolo 18	LE ENTRATE	Pag. 45
Articolo 19	LE USCITE	Pag. 45
Articolo 20	OBBLIGAZIONI	Pag. 46
Articolo 21	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	Pag. 46
Articolo 22	AUTONOMIA GIURIDICA E AMMINISTRATIVA	Pag. 47
Articolo 23	FONDO COMUNE NAZIONALE - INTERREGIONALE – REGIONALE – PROVINCIALE	Pag. 48
Articolo 24	ATTIVITÀ DI SERVIZIO E STRUMENTALI	Pag. 48
Articolo 25	SOLIDARIETÀ	Pag. 50
Articolo 26	TESSERAMENTO E TESSERE	Pag. 51
Articolo 27	RECESSO, ESCLUSIONE, DISAFFILIAZIONE, RADIAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI ADERENTI	Pag. 52

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

TITOLO III

DIRITTI, DOVERI, OBBLIGHI E DIVIETI

Articolo 28	DIRITTI DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI	Pag. 54
Articolo 29	DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI/ORGANIZZAZIONI ADERENTI	Pag. 56
Articolo 30	DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI, SOCI, ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI APPARTENENTI ALLA FLM	Pag. 57
Articolo 31	DIVIETO DI CORRENTI E SCHIERAMENTI IDEOLOGICI INTERNI	Pag. 58
Articolo 32	DOVERI DEGLI ISCRITTI, SOCI, ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI SINDACALI ADERENTI ALLA FLM	Pag. 59

TITOLO IV

DISCIPLINA E CONTROLLO

Articolo 33	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI SANZIONATORI	Pag. 60
Articolo 34	TIPI DI SANZIONI	Pag. 62
Articolo 35	PERDITA QUALITÀ DI ISCRITTO/SOCIO	Pag. 64
Articolo 36	SOSPENSIONE CAUTELARE	Pag. 67
Articolo 37	TERMINI	Pag. 67
Articolo 38	COLLEGIO ARBITRALE	Pag. 68
Articolo 39	MODALITÀ E TERMINI DI INSTAURAZIONE DELLA PROCEDURA ARBITRALE	Pag. 68
Articolo 40	RIAMMISSIONE NELLA FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI	Pag. 69

TITOLO V

ORGANI, STRUTTURE, FORME ORGANIZZATIVE E ENTI DELLA FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Articolo 41	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	Pag. 70
Articolo 42	STRUTTURA LOCALE FLM	Pag. 71
Articolo 43	IL COORDINAMENTO LOCALE FLM	Pag. 71
Articolo 44	L'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI	Pag. 72
Articolo 45	LA SEGRETERIA LOCALE FLM	Pag. 73
Articolo 46	IL/LA SEGRETARIO/A LOCALE FLM	Pag. 74
Articolo 47	STRUTTURA PROVINCIALE, CONGRESSO, ORGANI E COORDINAMENTI	Pag. 76

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Articolo 48	IL CONGRESSO PROVINCIALE	Pag. 77
Articolo 49	DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO PROVINCIALE	Pag. 80
Articolo 50	CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE	Pag. 80
Articolo 51	SEGRETERIA GENERALE PROVINCIALE	Pag. 85
Articolo 52	SEGRETARIO/A GENERALE PROVINCIALE	Pag. 92
Articolo 53	VICE SEGRETARI/E GENERALI PROVINCIALI	Pag. 95
Articolo 54	SEGRETARIO/A PROVINCIALE FLM	Pag. 96
Articolo 55	VICE SEGRETARIO/A PROVINCIALE	Pag. 97
Articolo 56	SEGRETARIO/A GENERALE AMMINISTRATIVO/A PROVINCIALE DI COORDINAMENTO /SETTORE/ COMPARTO (TESORIERE PROVINCIALE E TESORIERE GENERALE PROVINCIALE	Pag. 98
Articolo 57	UFFICIO ISPETTORI PROVINCIALI	Pag. 102
Articolo 58	COMITATO DI GARANZIA PROVINCIALE	Pag. 104
Articolo 59	COLLEGIO PROVINCIALE DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI	Pag. 106
Articolo 60	COLLEGIO PROVINCIALE DEI PROBIVIRI	Pag. 108
Articolo 61	TERMINI	Pag. 110
Articolo 62	STRUTTURA REGIONALE, CONGRESSO ED ORGANI	Pag. 111
Articolo 63	IL CONGRESSO REGIONALE	Pag. 111
Articolo 64	DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO REGIONALE	Pag. 114
Articolo 65	CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE	Pag. 115
Articolo 66	SEGRETERIA GENERALE REGIONALE	Pag. 119
Articolo 67	SEGRETARIO/A GENERALE REGIONALE	Pag. 126
Articolo 68	VICE SEGRETARI/E GENERALI REGIONALI	Pag. 129
Articolo 69	SEGRETARIO/A REGIONALE FLM	Pag. 130
Articolo 70	VICE SEGRETARIO/A REGIONALE	Pag. 131
Articolo 71	SEGRETARIO/A GENERALE AMMINISTRATIVO/A PROVINCIALE DI COORDINAMENTO/SETTORE/ COMPARTO (TESORIERE REGIONALE E TESORIERE GENERALE REGIONALE	Pag. 132
Articolo 72	UFFICIO ISPETTORI REGIONALI	Pag. 136
Articolo 73	COMITATO DI GARANZIA REGIONALE	Pag. 138
Articolo 74	COLLEGIO REGIONALE DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI	Pag. 139

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Articolo 75	COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI	Pag. 141
Articolo 76	TERMINI	Pag. 144
Articolo 77	STRUTTURA INTERREGIONALE, CONGRESSO ED ORGANI	Pag. 144
Articolo 78	IL CONGRESSO INTERREGIONALE	Pag. 145
Articolo 79	DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO INTERREGIONALE	Pag. 148
Articolo 80	CONSIGLIO DIRETTIVO INTERREGIONALE	Pag. 149
Articolo 81	SEGRETERIA GENERALE INTERREGIONALE	Pag. 153
Articolo 82	SEGRETARIO/A GENERALE INTERREGIONALE	Pag. 160
Articolo 83	VICE SEGRETARI/E GENERALI INTERREGIONALI	Pag. 163
Articolo 84	SEGRETARIO/A INTERREGIONALE FLM	Pag. 163
Articolo 85	VICE SEGRETARIO/A INTERREGIONALE	Pag. 165
Articolo 86	SEGRETARIO/A GENERALE AMMINISTRATIVO/A INTERREGIONALE DI COORDINAMENTO/SETTORE/COMPARTO (TESORIERE INTERREGIONALE E TESORIERE GENERALE INTERREGIONALE)	Pag. 165
Articolo 87	UFFICIO ISPETTORI INTERREGIONALI	Pag. 169
Articolo 88	COMITATO DI GARANZIA INTERREGIONALE	Pag. 171
Articolo 89	COLLEGIO INTERREGIONALE DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI	Pag. 173
Articolo 90	COLLEGIO INTERREGIONALE DEI PROBIVIRI	Pag. 175
Articolo 91	TERMINI	Pag. 177
Articolo 92	STRUTTURA CENTRALE FLM, CONGRESSO ED ORGANI	Pag. 178
Articolo 93	IL CONGRESSO NAZIONALE	Pag. 179
Articolo 94	DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO NAZIONALE	Pag. 181
Articolo 95	CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE	Pag. 182
Articolo 96	SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE	Pag. 188
Articolo 97	SEGRETARIO/A GENERALE NAZIONALE	Pag. 195
Articolo 98	VICE SEGRETARI/E GENERALI NAZIONALI	Pag. 198
Articolo 99	SEGRETARIO NAZIONALE FLM	Pag. 199
Articolo 100	VICE SEGRETARIO/A NAZIONALE	Pag. 200
Articolo 101	PRESIDENTE ONORARIO	Pag. 201
Articolo 102	LA CONSULTA	Pag. 201

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Articolo 103	SEGRETARIO/A AMMINISTRATIVO/A NAZIONALE DI COORDINAMENTO/SETTORE/COMPARTO (TESORIERE NAZIONALE E TESORIERE GENERALE NAZIONALE)	Pag. 202
Articolo 104	UFFICIO ISPETTORI NAZIONALI	Pag. 206
Articolo 105	COMITATO DI GARANZIA NAZIONALE	Pag. 208
Articolo 106	COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI	Pag. 210
Articolo 107	COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI	Pag. 211
Articolo 108	TERMINI	Pag. 214
Articolo 109	COORDINAMENTI FLM DI SETTORE/COMPARTO	Pag. 214
Articolo 110	COORDINAMENTO FLM ESERCITO	Pag. 217
Articolo 111	COORDINAMENTO FLM AERONAUTICA	Pag. 218
Articolo 112	COORDINAMENTO FLM MARINA	Pag. 219
Articolo 113	COORDINAMENTO FLM CAPITANERIE DI PORTO	Pag. 220
Articolo 114	COORDINAMENTO FLM GUARDIA COSTIERA	Pag. 221
Articolo 115	COORDINAMENTO FLM CARABINIERI	Pag. 222
Articolo 116	COORDINAMENTO FLM CARABINIERI FORESTALI	Pag. 223
Articolo 117	COORDINAMENTO FLM GUARDIA DI FINANZA	Pag. 224
Articolo 118	COORDINAMENTO FLM FORZE SPECIALI E ANFIBIE	Pag. 225
Articolo 119	COORDINAMENTO FLM SANITÀ MILITARE	Pag. 227
Articolo 120	COORDINAMENTO FLM ORDINARIATO MILITARE	Pag. 228
Articolo 121	COORDINAMENTO FLM MUSICANTI	Pag. 229
Articolo 122	COORDINAMENTO FLM RUOLO D'ONORE	Pag. 230
Articolo 123	COORDINAMENTO FLM MAGISTRATURA MILITARE E PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO PRESSO GLI ISTITUTI DI PENA MILITARI	Pag. 231
Articolo 124	COORDINAMENTO FLM PERSONALE IN QUIESCENZA	Pag. 232
Articolo 125	COORDINAMENTO FLM <i>GENDER EQUALITY</i>	Pag. 233
Articolo 126	COORDINAMENTO FLM FAMILIARI DEL PERSONALE MILITARE " <i>FAMILY SUPPORT</i> "	Pag. 237
Articolo 127	UFFICIO INORMAZIONE COMUNICAZIONE E TECNOLOGIA (ICT)	Pag. 238
Articolo 128	CENTRO STUDI	Pag. 239
Articolo 129	ENTI DELLA FEDERAZIONE	Pag. 240
Articolo 130	ISTITUZIONE E SCOPI DEGLI ENTI DELLA FEDERAZIONE	Pag. 240
Articolo 131	LE STRUTTURE DI SERVIZIO DELLA FLM	Pag. 241

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Articolo 132	STRUTTURE SINDACALI ALL'ESTERO	Pag. 242
Articolo 133	RAPPORTO CON I COORDINAMENTI DI SETTORE, I COORDINAMENTI DI COMPARTO, I COORDINAMENTI DI AREA NEGOZIALE, I COORDINAMENTI DI AREE PROFESSIONALI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI ADERENTI.	Pag. 243

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 134	COLLEGIALITÀ DELLE SCELTE E DELLE DECISIONI	Pag. 246
Articolo 135	SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI	Pag. 246
Articolo 136	GESTIONE STRAORDINARIA	Pag. 247
Articolo 137	COMMISSARIO STRAORDINARIO (<i>AD ACTA</i>)	Pag. 247
Articolo 138	COSTITUZIONE NUOVA STRUTTURA	Pag. 248
Articolo 139	NORME DI COMPORTAMENTO DEI DIRIGENTI SINDACALI	Pag. 249
Articolo 140	CUMULO DI CARICHE	Pag. 250
Articolo 141	INCOMPATIBILITÀ	Pag. 250
Articolo 142	DECADENZA PER GRAVI MOTIVI	Pag. 252
Articolo 143	IMPEDIMENTO	Pag. 252
Articolo 144	STAMPA	Pag. 253
Articolo 145	REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE ONLINE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO	Pag. 253
Articolo 146	NULLITÀ DEL CONGRESSO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI ADERENTI O APPARTENENTI	Pag. 254
Articolo 147	DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI SINDACALI (TUTOR)	Pag. 255
Articolo 148	CARICHE SINDACALI	Pag. 255
Articolo 149	REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO	Pag. 255
Articolo 150	REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA FEDERAZIONE	Pag. 256
Articolo 151	TUTELA LEGALE	Pag. 256
Articolo 152	CLAUSOLA ARBITRALE	Pag. 256
Articolo 153	EFFICACIA DELLE NORME	Pag. 257
Articolo 154	DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 258

PRINCIPI ISPIRATORI

La **Federazione Lavoratori Militari**, fonda le sue radici sui seguenti principi fondamentali “**inviolabili e irrinunciabili**”:

Il Giuramento

« Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina e onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni »

Art. 18 della Costituzione

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [cfr. artt. [19](#), [20](#), [39](#), [49](#)].

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 39 della Costituzione

L'organizzazione sindacale è libera [cfr. art. [18](#)].

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40 della Costituzione

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 52 della Costituzione

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Articolo 97 della Costituzione

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico [2 d.lgs. 165/01 s.m. ...].

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [95 c.3...], in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari [19 d.lgs 165\01 s.m. ...]

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge [51 c.1 ...].

Articolo 98 della Costituzione

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero[cfr. art. [49](#)¹].

Articolo 117 della Costituzione

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [[70 e segg](#)².] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Articolo 11

della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU)

(Libertà di riunione e di associazione)

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte

¹ Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

² La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

Articolo 14

della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU)

(Divieto di discriminazione)

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

Articolo 53

della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU)

(Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti.)

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte contraente o in base a ogni altro accordo al quale essa partecipi.

Articolo 5 Parte I

della Carta Sociale Europea

(Diritti sindacali)

Tutti i lavoratori e datori di lavoro hanno diritto di associarsi liberamente in seno ad organizzazioni nazionali o internazionali per la tutela dei loro interessi economici e sociali.

Per garantire o promuovere la libertà dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire organizzazioni locali, nazionali o internazionali per la protezione dei loro interessi economici e sociali ed aderire a queste organizzazioni, le Parti s'impegnano affinché la legislazione nazionale non pregiudichi questa libertà né sia applicata in modo da pregiudicarla. La misura in cui le garanzie previste nel presente articolo si applicheranno alla polizia sarà determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale. Il principio dell'applicazione di queste garanzie ai membri delle forze armate e la misura in cui sono applicate a questa categoria di persone è parimenti determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Articolo 6 Parte I della Carta Sociale Europea

(Diritto di negoziazione collettiva)

Tutti i lavoratori e datori di lavoro hanno diritto di negoziare collettivamente.

Per garantire l'effettivo esercizio del diritto di negoziazione collettiva, le Parti s'impegnano:

- 1. a favorire consultazioni paritetiche tra lavoratori e datori di lavoro;*
- 2. a promuovere, qualora ciò sia necessario ed utile, le procedure di negoziazione volontaria tra i datori di lavoro e le organizzazioni di datori di lavoro da un lato e le organizzazioni di lavoratori d'altro lato, per disciplinare con convenzioni collettive le condizioni di lavoro;*
- 3. a favorire l'istituzione e l'utilizzazione di adeguate procedure di conciliazione e di arbitrato volontario per la soluzione delle vertenze di lavoro;*

e riconoscono:

- 4. il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro d'intraprendere azioni collettive in caso di conflitti d'interesse, compreso il diritto di sciopero, fatti salvi gli obblighi eventualmente derivanti dalle convenzioni collettive in vigore.*

Articolo G della Parte V della Carta Sociale Europea

(Restrizioni)

- 1. I diritti ed i principi enunciati nella parte I, quando saranno effettivamente attuati, e l'esercizio effettivo di tali diritti e principi come previsto nella parte II, non potranno essere oggetto di restrizioni o di limitazioni non specificate nelle parti I e II ad eccezione di quelle stabilite dalla legge e che sono necessarie, in una società democratica, per garantire il rispetto dei diritti e delle libertà altrui o per proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o il buon costume.*
- 2. Le restrizioni apportate, in virtù della presente Carta, ai diritti ed agli obblighi ivi riconosciuti possono essere applicate solo per gli scopi per i quali sono stati previste.*

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Sentenza 120/2018 (ECLI:IT: COST: 2018:120)

**Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA
INCIDENTALE**

Udienza Pubblica del 10/04/2018; Decisione del 11/04/2018

Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018 n. 25

Norme impugnate: Art. 1475, c. 2°, del decreto legislativo 15/03/2010, n. 66.

Atti decisi: ord. 111 e 198/2017

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 (Codice dell'Ordinamento Militare), [...] «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali».

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

TITOLO I PRINCIPI COSTITUTIVI

Articolo 1 COSTITUZIONE

1. Il giorno () del mese di () nell'anno (2020) si costituisce giuridicamente l'Associazione professionale militare a carattere sindacale denominata **Federazione Lavoratori Militari**.
2. Essa è costituita, diretta e rappresentata - senza distinzione di sesso, etnia, fede religiosa, idea politica, categoria, qualifica, funzione, ordine, ruolo e grado - da tutto il personale militare, in servizio a tempo indeterminato e determinato, dal personale in ausiliaria, appartenente alle Forze Armate, e ai Corpi di Polizia ad Ordinamento Militare. In attesa dell'opportuno intervento³ legislativo, non sono, allo stato attuale, possibili adesioni da parte di altro personale militare che non siano appartenenti alle FF.AA. o a Corpi di Polizia ad Ordinamento militare.
3. Essa è regolata e disciplinata dal presente Statuto e per quanto ivi non previsto, dal vigente Codice Civile.

Articolo 2 SEDE

La Sede Legale, Centrale, Organizzativa e di Rappresentanza della Segreteria Generale Nazionale della Federazione Lavoratori Militari, sono elette temporaneamente in Roma, Via Aniene n. 14 e "potranno essere variate, senza modificazione statutaria" in base a motivate esigenze di varia natura, con voto a maggioranza della Segreteria Generale Nazionale, su proposta del Legale Rappresentante della Federazione Lavoratori Militari.

Articolo 3 DENOMINAZIONE

La Federazione Lavoratori Militari, d'ora in poi denominata anche Federazione, F.L.M., FLM, Associazione, Sindacato, è un'Organizzazione nazionale ovvero europea e internazionale, sindacale, autonoma, professionale, militare.

³ L'attuale normativa (Circolari Ministeriali) per le Associazioni sindacali militari, non prevedono inclusione del personale appartenente ai Corpi Ausiliari militari, in congedo, riserva (anche selezionata) e quiescenza. Questo Statuto si autoregolamerà senza per questo creare modifica statutaria, nell'ipotesi in cui la futura Legge sui sindacati militari, riconosca anche al sopra citato personale, il diritto di poter essere rappresentato dai sindacati militari.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Articolo 4

DURATA DELLA FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

La durata della Federazione Lavoratori Militari è illimitata.

Articolo 5

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La Federazione dei Lavoratori Militari fonda le sue basi:
 - a) nell'obbedienza al Giuramento di Fedeltà alla Repubblica italiana, prestato da ogni militare, di ogni ordine, rango, ruolo, categoria, contratto e grado;
 - b) nel rispetto ed osservanza della Costituzione italiana e delle Leggi dello Stato;
 - c) nell'inderogabile e doverosa tutela dei diritti, degli interessi e delle libertà del militare;
 - d) nel pieno rispetto dell'etica militare e dei relativi codici, denunciando *ipso facto*, alle Autorità competenti, qualsiasi comportamento e/o atteggiamento, anche aleatorio, teso a ledere/compromettere/vilipendere, la difesa e la protezione dell'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la sicurezza nazionale, la salute pubblica, il buon costume, la cultura, la disciplina e i valori dell'uniforme, l'onore, l'identità militare, le istituzioni, l'immagine delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia ad ordinamento militare e la libertà personale;
 - e) nell'ottemperanza a quanto deciso dalla Corte Costituzionale italiana con sentenza n. 120/2018, e all'art. 1478 comma 7 e 8 del Codice dell'Ordinamento Militare (COM) relativamente agli ambiti delle competenze del Sindacato. In particolare, in attesa dell'intervento del Legislatore per l'indispensabile quanto specifica disciplina legislativa, sono escluse dalle competenze, le materie attinenti a ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico-operativo, rapporto gerarchico-funzionale e impiego del personale;
 - f) nel divieto di esercizio del diritto di sciopero di cui all'art. 40 della Costituzione italiana;
 - g) nel divieto di partecipazione alle competizioni politiche/amministrative;
 - h) in attesa dell'intervento del Legislatore in materia di sindacati militari, i finanziamenti della FLM, provengono esclusivamente dai contributi associativi degli iscritti per il tramite della delega stipendiale⁴.
2. La F.L.M., si riconosce e ispira, senza soluzione di continuità, ai principi di democrazia, pluralismo, uguaglianza e giustizia sociale stabiliti:
 - a) nella Costituzione della Repubblica italiana e nelle Leggi dello Stato italiano;

⁴ Questo Statuto si autoregolamerà nel caso vengano previste dalla futura novella sui sindacati militari, altre ovvero diverse fonti/forme di finanziamento, oltre quella prevista attualmente senza per questo creare modifica statutaria.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- b) nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU);
 - c) nella Carta Sociale Europea;
 - d) in tutti i trattati internazionali dei Diritti e delle Libertà dell'Uomo e del lavoro, attualmente in vigore e di quelli di futura concezione e adozione.
3. La FLM si impegna nella costruzione e nel rafforzamento a livello nazionale, europeo ed internazionale di un soggetto unitario Federale ovvero Confederale militare, con una forte dimensione sociale, adoperandosi per la definizione di politiche e di azioni coordinate nei diversi paesi, finalizzate alla contrattazione sindacale militare sovranazionale, alla definizione della legislazione sociale militare nazionale, europea ed internazionale per la difesa dei diritti e degli interessi del personale militare, al superamento dei particolarismi militari nazionali, europei ed internazionali, all'integrazione militare nazionale, europea ed internazionale ed al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso.
 4. La FLM promuove con ogni mezzo il principio della non discriminazione fra i sessi e promuove le pari opportunità e l'uguaglianza di genere, di sviluppo di carriera e professionale, tutelando, nelle forme e con le procedure più adeguate, il diritto di tutte le lavoratrici ed i lavoratori militari in servizio e/o ausiliaria, a rapporti corretti e imparziali, specie in riferimento all'eventualità di molestie e ricatti sessuali.
 5. La FLM considera la pace tra i popoli bene supremo dell'umanità.
 6. La Federazione Lavoratori Militari è una Organizzazione intercategoriale, rappresentativa delle lavoratrici e dei lavoratori militari in servizio e/o ausiliaria, appartenenti alle Forze Armate italiane, Corpi di Polizia ad Ordinamento Militare italiani.
 7. La Federazione Lavoratori Militari ha come obiettivo ispiratore fondamentale, l'essere il più grande e rappresentativo sindacato militare, professionale e autonomo delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia ad ordinamento militare, rappresentando e tutelando gli interessi e le richieste di ogni singola donna e uomo militare, senza scopo di lucro e senza distinzione alcuna di sesso, razza, religione, opinione politica, ruolo, ordine, grado, specializzazione, qualifica e contratto; stringendo in un unico e volontario vincolo sindacale, tutte le lavoratrici e i lavoratori militari.

Articolo 6

FINALITÀ, SCOPI E OBIETTIVI

1. Il nuovo Sindacato militare sorge per stringere in un unico solidale e volontario vincolo sindacale, tutte le lavoratrici ed i lavoratori militari italiani in servizio a tempo

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

indeterminato e determinato e in ausiliaria, appartenenti alle Forze Armate e Corpi di Polizia a ordinamento militare⁵.

2. La FLM, tutela e difende gli interessi professionali, giuridici, economici e morali, individuali e collettivi di tutte le lavoratrici e i lavoratori militari in servizio e/o ausiliaria da essa rappresentati, in ambito nazionale, europeo ed internazionale.
3. La FLM afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana, prim'ancora di lavoratrice o lavoratore militare, come condizione primaria di vera giustizia sociale.
4. La Federazione opera al fine di perseguire, avvalendosi di ogni strumento idoneo, la tutela e la rappresentanza sindacale delle lavoratrici e dei lavoratori militari iscritti ovvero associati nonché di fornire agli stessi servizi di carattere assistenziale, legale sociale e ricreativo ovvero di beni e servizi; in tale quadro, senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi delle FF.AA., dei Corpi di polizia ad ordinamento militare, intende:
 - a) organizzare, rappresentare, curare e tutelare, con un'azione costante ispirata ai principi etico-sociali della Carta Costituzionale italiana, della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU), della Carta Sociale Europea, dei Trattati Internazionali sulla Libertà e Difesa dei Diritti dell'Uomo e in ultimo ma non meno importante al proprio Codice Etico, i legittimi interessi economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali ed assistenziali dei suoi iscritti. A tal fine ricerca, nei limiti della assoluta autonomia decisionale dei propri organismi statutari, il confronto con le componenti politiche e sociali, enti, associazioni, organizzazioni, altre sigle sindacali del Comparto Difesa e non, che esercitano le rispettive attività nel rispetto delle Leggi dello Stato italiano;
 - b) perseguire la più ampia tutela – da attuarsi in ogni sede competente ed attraverso tutti gli strumenti consentiti dalla Legge – degli interessi dei propri iscritti, mediante la tutela sociale quali cittadini della Repubblica titolari di tutti i diritti democratici in essa contemplati nonché professionisti della Difesa e della Sicurezza, dotati di unica e specifica competenza, elevata professionalità ed esclusive responsabilità con funzioni e mansioni particolarmente gravose ed usuranti;
 - c) rappresentare gli interessi e i diritti legittimi di tutte le lavoratrici e i lavoratori militari in servizio e/o ausiliaria, in tutti gli organismi e le sedi in cui sia richiesta e prevista una rappresentanza, anche tramite la costituzione di parte civile e la rappresentanza nei giudizi che coinvolgono gli interessi delle Forze Armate italiane, dei Corpi di Polizia ad ordinamento militare;

⁵ Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- d) salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia decisionale del Sindacato da qualsiasi condizionamento esterno o estraneo ai legittimi interessi del personale rappresentato;
- e) promuovere iniziative ed azioni di solidarietà, anche mediante iniziative congiunte con altre associazioni militari e non, comunque finalizzate a concretizzare miglioramenti dei trattamenti giuridici ed economici del personale militare, nonché a migliorarne le condizioni di servizio, la tutela della dignità professionale, personale e della salute;
- f) favorire la solidarietà, l'etica professionale, l'esaltazione della professionalità tra le lavoratrici e i lavoratori militari, la trasparenza amministrativa e la cura del benessere del personale da parte dell'Amministrazione;
- g) sostenere e inoltrare ai competenti soggetti amministrativi, le istanze economiche e rivendicative del personale militare, nonché dei/delle coniugi, conviventi, vedove, figli e orfani delle lavoratrici e dei lavoratori militari tramite l'istituzione, con la propria struttura federale a tutti i livelli di rappresentanza⁶, partendo dal livello provinciale e fino a quello nazionale, di un Coordinamento di Supporto alle Famiglie del personale militare che si trovino nelle condizioni di vedere i propri coniugi, trasferiti, impiegati in missioni prolungate sul territorio nazionale ed internazionale (art. 43 del presente Statuto);
- h) operare affinché il trattamento pensionistico sia adeguato alle necessità dei tempi e con il reale allineamento al trattamento economico del personale in attività di servizio;
- i) perseguire una linea di condotta che miri alla elevazione della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori militari, in armonia con il pluralismo sindacale;
- j) rimanere svincolata da qualsiasi ingerenza di partiti politici e di ogni altra espressione di potere;
- k) espletare azioni dirette a potenziare e adeguare alle esigenze della collettività, le Forze Armate italiane e i Corpi di Polizia ad ordinamento militare;
- l) assicurare che le proprie strutture organizzative siano sempre più consolidate, secondo un unico e coerente indirizzo di politica sindacale a cui tutte, dovranno uniformarsi, ferma restandone l'autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria, purchè in linea con le politiche sindacali emanate dalla Segreteria Generale Nazionale;

⁶ In attesa della novella del Legislatore che disciplinerà i sindacati militari, attraverso i Coordinamenti individuati *ad hoc*, diretti dal solo personale militare in servizio e/o ausiliaria.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- m) assumere e sollecitare iniziative assistenziali, cooperativistiche, previdenziali, patronali e di ogni altro genere, comunque articolate, utili al/la singolo/a ed alla/le categoria/e;
- n) promuovere ed organizzare manifestazioni ed attività promozionali varie, ivi comprese cattedre itineranti presso gli Istituti scolastici militari e civili di ogni ordine e grado, al fine di valorizzare l'importanza dello strumento militare al servizio della collettività quale garante della sicurezza per un ordinamento democratico, moderno, fondato sulla giustizia, sulla libertà e sulla piena valorizzazione del lavoro militare;
- o) garantire che gli appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi di Polizia ad ordinamento militare, abbiano una sempre più elevata qualificazione professionale, ricercando impostazioni e soluzioni per la tutela contrattuale dei lavoratori e delle lavoratrici militari in servizio e/o ausiliaria, in un quadro di reali pari opportunità tra i sessi;
- p) affermare il ruolo fondamentale ed insostituibile del Sindacato di ispirazione Federale ovvero Confederale militare anche nell'ottica della costituzione di un soggetto giuridico sindacale militare europeo ovvero internazionale;
- q) sviluppare un'azione sindacale volta a sensibilizzare ed informare le lavoratrici e i lavoratori militari in servizio e/o ausiliaria e l'opinione pubblica dei problemi delle categorie e dell'azione che conduce l'organizzazione stessa;
- r) promuovere ed instaurare rapporti di natura programmatica con le altre Organizzazioni Sindacali militari e delle Forze di Polizia a Ordinamento Civile in ambito nazionale, europeo ed internazionale, al fine di favorire un processo di democratizzazione e di riforma degli apparati dello Stato, in prospettiva delle sempre maggiori esigenze di sicurezza e difesa della collettività, per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
- s) promuovere iniziative di politica legislativa, culturali e sociali in favore delle lavoratrici e lavoratori militari in servizio e/o in ausiliaria;
- t) perseguire le finalità sindacali avvalendosi dei mezzi consentiti dalla Costituzione Repubblicana;
- u) garantire il pieno rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori militari in servizio e/o ausiliaria, nel quadro di un più generale avanzamento dei diritti civili e sindacali di tutti gli appartenenti alle Forze Armate e Corpi di Polizia ad ordinamento militare;

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- v) realizzare più avanzate condizioni di vita e di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori militari in servizio e/o ausiliaria, sul piano normativo, economico, delle pari opportunità professionali e delle politiche di genere;
- w) promuovere la formazione permanente delle lavoratrici e dei lavoratori militari in servizio e/o ausiliaria, da considerare quale risorsa strategica per l'accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione delle Forze Armate italiane e Corpi di Polizia a Ordinamento Militare;
- x) rilanciare il più ampio processo di democratizzazione e di riforma nell'ambito dei comparti Difesa e Sicurezza;
- y) fornire assistenza alle lavoratrici e ai lavoratori militari in servizio e/o ausiliaria nelle controversie derivanti dai rapporti di lavoro e nella tutela dei diritti sindacali;
- z) sviluppare nel Paese un ampio dibattito intorno ai temi della difesa e della sicurezza, della legalità, della lotta alle mafie, del modello delle Forze Armate anche attraverso il sostegno sinergico con le Forze di Polizia ad ordinamento civile, che contribuisca ad accrescere il livello di partecipazione democratica dei cittadini affinché l'esplicazione del concetto di sicurezza e difesa partecipata si realizzi attraverso l'individuazione di nuove ed efficaci strategie di sicurezza pubblica ed ordine pubblico;
- aa) salvaguardare il prestigio professionale delle categorie militari, attuando iniziative atte a migliorarne le condizioni lavorative, la posizione contrattuale e fiscale, la dignità professionale e l'immagine civile;
- bb) svolgere ogni attività direttamente o indirettamente riconducibile alla assistenza sociale, socio-sanitaria, fiscale e consumeristica, alla previdenza, al tempo libero dei soci; per tali attività e per quelle comunque strumentali al raggiungimento degli scopi statutari di cui sopra la Federazione può servirsi di agenti terzi anche aventi personalità giuridica, organizzando viaggi e soggiorni turistici per gli iscritti;
- cc) promuovere, svolgere, salvaguardare, sostenere, divulgare, curare, tutelare, garantire, fornendo adeguata assistenza per la giusta esaltazione e lo sviluppo culturale e della consapevolezza, sulle tematiche afferenti le "pari opportunità" (*Gender Equality*), attraverso lo studio, la promozione e l'adozione di specifici *Gender Equality Plans*, attraverso adeguati progetti strategici di promozione (*Gender Mainstreaming*) sulla "prospettiva di genere" (*Gender Perspective*) in tutti gli ambienti di lavoro, delle Forze Armate e Corpi di Polizia ad Ordinamento Militare, come riportato all'articolo 119 del presente Statuto;

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- dd) promuovere servizi atti a sviluppare la crescita culturale e sindacale dei propri iscritti, servizi di carattere editoriale, servizi di produzione, stampa o distribuzione di strumenti di informazione di carattere sindacale, professionale e militare;
 - ee) divulgare il proprio operato attraverso uno o più organi di stampa, anche per via telematica, di cui può essere editrice;
 - ff) curare e consolidare le linee di solidarietà ed amicizia tra i componenti lo stesso ruolo e tra questi e quelli dei ruoli diversi, sulla base anche di una reale giustizia retributiva;
 - gg) tutelare e garantire gli interessi e le legittime aspettative degli idonei dei concorsi pubblici nonché dei concorsi interni, per l'accesso ai ruoli e alle varie qualifiche delle Forze Armate e Corpi di Polizia ad Ordinamento Militare;
 - hh) fornire assistenza legale gratuita ovvero con scontistica particolarmente vantaggiosa, per il riconoscimento di diritti negati al personale militare per fatti inerenti al servizio e alla sfera provata, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, attraverso l'istituzione di un "Fondo Assistenza Legale" alimentato dalle quote associative;
 - ii) stipulare convenzioni e patti con enti, società pubbliche e private al fine di fornire concrete agevolazioni economiche e utilità varie per gli iscritti e per i loro familiari;
 - jj) fornire concreta collaborazione alle Autorità politiche e amministrative al fine di individuare e denunciare sacche di illegalità, che compromettono il senso dello Stato e delle Istituzioni;
 - kk) esaltare nella società e fra gli iscritti/soci, l'amor di Patria, la memoria di coloro che sono caduti nell'adempimento del dovere, il culto delle tradizioni, l'impegno verso forme di sviluppo e di progresso in termini di democrazia e di solidarietà;
5. La Federazione riconosce e valorizza la specificità dei distinti comparti contrattuali, delle aree negoziali contrattuali e delle diverse professionalità che organizza nella propria azione e, contemporaneamente, opera per realizzare rapporti costanti ed organici nelle decisioni degli organismi dirigenti e nelle sedi di definizione delle proposte.
6. La FLM intende studiare, coordinare ed operare per la difesa ed il raggiungimento dei propri obiettivi, dinanzi tutte le sedi pubbliche e private, nonché associare, organizzare e tutelare, gli interessi economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali, assistenziali, morali e materiali ovvero si occuperà di tutte le materie che saranno disciplinate dal quadro normativo *ex post* all'emanazione della sentenza n. 120/2018 Corte cost., di tutti i suoi iscritti/soci, i quali – convinti della necessità di respingere un sindacalismo militare fondato, ispirato e diretto da correnti politiche ed ideologiche – vogliono impostare il movimento sindacale militare all'autogoverno delle categorie,

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze specifiche della Difesa del Paese.

7. Il Sindacato considera obiettivi strategici:
 - a) il superamento dei vincoli imposti dalla sentenza n.120/2018 Corte Cost. al punto 18. In particolare, al riconoscimento da parte del Legislatore degli ambiti di azione sindacale militare, nella valorizzazione dello strumento di concertazione, inclusa la partecipazione autonoma alla contrattazione collettiva di 1° e 2° livello⁷;
 - b) ogni iniziativa tesa alla neutralità e la coesione interna del personale militare in servizio e/o ausiliaria delle Forze Armate e Corpi di Polizia ad Ordinamento Militare, di ogni ordine, ruolo, rango, qualifica, categoria, contratto e grado;
 - c) garantire e promuovere la libertà e gli interessi economici dei lavoratori e delle lavoratrici militari in servizio e/o ausiliaria, di ogni ordine, rango, ruolo, qualifica, categoria, contratto e grado;
 - d) il riconoscimento indeferibile e fondamentale della specificità afferente lo *status* di militare, in tutte le sue univoche limitazioni e particolari prerogative; onde per cui non si può e non si più deve, assoggettare il personale militare alla stregua dei pubblici impiegati/dipendenti pubblici;
 - e) l'unità delle lavoratrici e dei lavoratori militari in servizio e/o ausiliaria e la democrazia sindacale, considerandoli quali valori e fattori determinanti per il rafforzamento del potere rappresentativo della FLM e condizione per la tutela e promozione dei diritti, per la realizzazione degli obiettivi di eguaglianza e solidarietà sociale, per la difesa dell'autonomia progettuale e programmatica del sindacato;
 - f) la FLM esalta il rispetto del principio di democraticità all'interno della propria organizzazione ovvero dei sodalizi tra militari anche in relazione alla elettività delle cariche direttive;
8. La FLM adeguerà la propria struttura, organi, funzioni, finalità, scopi, obiettivi, ovvero il proprio Statuto e Regolamento di attuazione dello Statuto, nel pieno rispetto del Quadro normativo, che il Legislatore intenderà emanare, a seguito di quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018, in data 11/04/2018, resa in data 11/06/2018 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 25 del 20/06/2018.
9. La FLM si pone contro ogni forma di privilegio e favoritismo di tipo clientelare all'interno dei luoghi di lavoro, nella piena consapevolezza che solo un sistema di regole

⁷ Riferimento agli ambiti sindacali riconosciuti ai sindacati della Polizia di Stato.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

chiaro e trasparente, alla cui base deve esserci anche un cambio di mentalità, si possa favorire la meritocrazia.

10. La F.L.M., considera la tutela dei diritti e delle libertà democratiche, obiettivo costante ed imprescindibile della propria azione.
11. La F.L.M. favorisce il pluralismo culturale quale condizione essenziale della crescita della propria capacità progettuale, dell'efficacia dell'iniziativa sindacale e della democrazia interna.

Articolo 7

DEMOCRAZIA INTERNA ED UNITÀ SINDACALE

1. I rapporti interni alla FLM sono improntati alla unitarietà e alla pari dignità tra le diverse componenti ideali e culturali di ispirazione federale, nel rispetto della rappresentatività di ciascuna, democraticamente espressa.
2. In tale ottica l'unicità e l'unità dell'Organizzazione sono un bene irrinunciabile che si esplicita, pur salvaguardando ed esaltando il pluralismo interno nell'ambito del confronto e del dibattito che si esercita negli organismi statutari, attraverso l'esecuzione e il pieno sostegno ai deliberati degli organismi statutari che rappresentano sempre e comunque la linea dell'intera Organizzazione.
3. Il carattere democratico della FLM è garantito:
 - a) dallo svolgimento dei congressi ogni 5 (cinque) anni, salvo decisioni degli organismi dirigenti che ne prevedano l'anticipazione e le norme per l'indizione dei congressi straordinari, e dell'elezione negli stessi degli organismi dirigenti. Le vacanze che si verificassero, negli organismi dirigenti stessi, tra un congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione⁸ da parte degli stessi organi direttivi fino al massimo di 1/3 (un/terzo) dei loro componenti e per sostituzione decisa dagli organi direttivi competenti di quei componenti la cui elezione a detti organi spetta;
 - b) dall'applicazione, nelle elezioni degli organi direttivi da parte dei congressi, del voto segreto;
 - c) dal divieto di ricoprire lo stesso incarico dirigenziale per più di 2 (due) mandati consecutivi⁹, fermo restando la non rieleggibilità o estensione del mandato per le cariche identificate come non rieleggibili ovvero con durata di un solo mandato;
 - d) dal divieto di estensione immediata dei mandati per tutte le cariche direttive¹⁰;

⁸ Dispositivo dell'art. 2386 Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n.262) "Sostituzione degli amministratori".

⁹ Laddove il Congresso nazionale non decida diversamente.

¹⁰ Salvo quanto sarà diversamente disciplinato dal Legislatore con la propria novella in materia di sindacati militari valgono le disposizioni impartite con lett. n. M_D SSMD REG2018 0208424 del 24/12/2018 di Ministero della Difesa – Gabinetto del Ministro.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- e) Tutte le decisioni sono valide se adottate dagli organi competenti in riunioni validamente convocate e costituite.
4. L'Associazione sindacale raggruppa i propri aderenti a prescindere dalle loro opinioni politiche o di altro genere e pertanto si pone quale garante che al proprio interno nessuno possa essere discriminato per la manifestazione delle idee che professa al di fuori della sua attività sindacale.
5. Ad ogni iscritto sono riconosciuti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, di concorrere alla formazione di gruppi dirigenti venendo informati sulle attività del Sindacato, nonché pari dignità, senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche, ruolo, ordine, grado, specializzazione, qualifica e contratto.
6. Tutti gli iscritti, e i soci devono attenersi alle norme dettate dal presente Statuto, improntando i propri comportamenti a lealtà e rispetto dei principi ispiratori fondamentali, delle finalità e delle deliberazioni degli Organi Statutari.
7. La vita interna del Sindacato si ispira ai principi della democrazia e della partecipazione; In particolare:
- a) tutti gli iscritti in servizio e/o ausiliaria, possono concorrere in maniera democratica, alla composizione degli organi ed alla formazione delle cariche a tutti i livelli in equilibrata rappresentanza di genere;
 - b) tutte le cariche sono elettive;
 - c) tutte le elezioni avvengono nel pieno rispetto del principio di democraticità e parità di genere tra tutti gli iscritti, i quali sono tutti elettori ed eleggibili;
 - d) tutte le strutture devono garantire la più ampia libertà di espressione sulle questioni poste in discussione nel rispetto delle convinzioni politiche e religiose di ognuno. Al tempo stesso, per garantire l'indipendenza della FLM, non è permessa la costituzione di correnti politiche, la presentazione di mozioni pregressuali o di liste di corrente ed è fatto divieto di allocare sedi sindacali presso sedi di partito;
 - e) l'adozione di regole per la formazione delle decisioni dell'organizzazione ai vari livelli – prevedendo le materie per le quali sia necessario lo strumento della consultazione degli iscritti – e per il rispetto della loro realizzazione, nonché la ricerca di regole condivise fra le organizzazioni sindacali militari per la definizione e l'approvazione delle piattaforme rivendicative e degli accordi da parte delle lavoratrici e dei lavoratori militari in servizio e/o ausiliaria. Comunque, per la FLM, in assenza del mandato di tutti i lavoratori, le lavoratrici in servizio e/o ausiliaria, è vincolante il pronunciamento degli iscritti;
 - f) la periodicità delle riunioni ordinarie, delle assemblee primarie delle/degli iscritte/iscritti e degli organismi di tutte le strutture, prevedendo la possibilità di

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

convocazioni straordinarie su richiesta del 50%+1 degli iscritti ovvero almeno 1/4 dei componenti degli organismi direttivi;

- g) il diritto al dissenso, la tutela delle minoranze, la salvaguardia della pari dignità, delle opinioni a confronto, prima della decisione e in occasione del Congresso;
- h) l'unicità dell'organizzazione nella realizzazione delle decisioni degli organismi dirigenti;
- i) la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le rivendicazioni di un determinato gruppo, ruolo, ordine, grado, specializzazione, qualifica e contratto, unitamente agli orientamenti della maggioranza numerica degli altri lavoratori/lavoratrici militari in servizio e/o ausiliaria o, più in generale, la necessità di rappresentanza dell'insieme degli interessi dei lavoratori/lavoratrici in servizio e/o ausiliaria, propri di un Sindacato generale, facendo vivere e praticare una democrazia della solidarietà accanto a una democrazia degli interessi, affinché si affermi, in modo definitivo e impegnativo nella cultura e nella forza contrattuale della FLM, il valore della federalità militare.

8. La definizione delle prerogative e dei poteri degli organismi che deve garantire la netta distinzione dei poteri:

- a) di direzione politica e di regolamentazione della vita interna, in tutti i suoi molteplici aspetti, a partire da quelli rinviati esplicitamente dallo Statuto, attribuiti al Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) di gestione politica dei mandati ricevuti dal Consiglio Direttivo Nazionale, di rappresentanza legale della FLM e di direzione delle attività, attribuiti al Segretario Nazionale Generale e alla Segreteria Generale Nazionale;
- c) di giurisdizione interna, con funzioni giudicanti, attribuita al Comitato di Garanzia e al Collegio dei Probiviri;
- d) di controllo sugli atti delle varie strutture, in riferimento alle norme statutarie, amministrative, regolamentari e alle prassi democratiche proprie della FLM, attribuito agli Uffici degli Ispettori della FLM, dalla Consulta e dai Collegi dei Sindaci Revisori dei Conti;
- e) di garanzia statutaria – intesa come istanza a cui ricorrere per interpretazioni statutarie e per giudicare la compatibilità delle normative approvate dagli organi direttivi ai vari livelli con lo Statuto della FLM – attribuita al Collegio Statutario Nazionale ovvero al Comitato di Garanzia Nazionale ovvero al Collegio Nazionale dei Probiviri;
- f) l'affermazione, anche nella formazione degli organismi dirigenti, fino agli esecutivi, nonché nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie e nella

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

rappresentanza esterna nazionale e internazionale, di un sindacato di donne e di uomini militari in servizio e/o ausiliaria – stabilendo che nessuno dei sessi può essere rappresentato al di sotto del 40% (quaranta%) o al di sopra del 60% (sessanta%) e definendo le relative regole applicative anche attraverso lo scorrimento nelle liste in caso di elezione degli organismi – e la rappresentazione compiuta della complessità della FLM, costituita dai pluralismi e dalle diversità, come definiti nel presente Statuto, nonché dalla pluralità di strutture nelle quali si articola e vive la Federazione, affinché in coerenza con i principi di solidarietà e democraticità, non siano cancellate o ridotte a presenza simbolica, in base alla pura consistenza numerica, espressioni vitali della nostra base sociale;

- g) l'affermazione di una norma antidiscriminatoria che, nella formulazione degli organismi dirigenti, a partire dalle Sezioni Sindacali locali di Base, Ente, Comando, Direzione, Reparto, fino agli esecutivi, nonché nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie, renda la FLM un sindacato di donne e di uomini militari in servizio e/o ausiliaria, stabilendo che sia garantita adeguata rappresentanza dei generi e il rispetto della democrazia interna partecipativa attiva;
- h) negli organismi esecutivi, di controllo amministrativo, garanzia statutaria e di giurisdizione disciplinare interna, deve essere garantita la presenza di entrambi i generi;
- i) nella formazione dei Consigli Direttivi, ad ogni livello, si dovrà tenere conto della proporzionalità fra iscritti, genere e componenti il Consiglio Direttivo Nazionale;
- j) sulla base di quanto previsto, la norma antidiscriminatoria ha carattere vincolante per l'intera Organizzazione della Federazione Lavoratori Militari;
- k) nella definizione di regole:
 - 1) per la selezione dei gruppi dirigenti, basate sul principio di democraticità e il rispetto di genere;
 - 2) per la loro mobilità sindacale anche in ambito Federale - per la durata massima dei mandati esecutivi delle cariche direttive, stabilendo che essa non possa superare due mandati Congressuali ovvero non più di 10 (dieci) anni¹¹ senza estensioni - per la sostituzione negli incarichi esecutivi, ispirate a favorire il rinnovamento costante dei gruppi dirigenti e a meglio utilizzare le esperienze acquisite;
 - 3) la definizione di regole sui processi di accorpamento, sulla costituzione di nuove categorie o di diverse aggregazioni territoriali;

¹¹ Vds. Art. 7 c.3 lett."c"

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

9. La FLM garantisce e promuove il diritto inalienabile di ogni iscritta/iscritto e dirigente in servizio e/o ausiliaria a contribuire, individualmente o tramite delegati, alla formazione, realizzazione e allo sviluppo del programma, nonché alla costituzione dei gruppi dirigenti in servizio e/o ausiliaria.
10. I rappresentanti designati o eletti su candidature della FLM nei vari organismi, consigli, collegi, comitati, delegazioni e commissioni sostengono e attuano le politiche e gli indirizzi decisi dagli organismi statutari.
11. La FLM assicura a tutti gli iscritti in servizio e/o ausiliaria la possibilità di partecipare alla vita politica complessiva della Federazione, organizzando le riunioni secondo un uso efficace dei tempi di lavoro, discussione e decisione.

Articolo 8

DEFINIZIONE DELLA DEMOCRAZIA

1. La Federazione Lavoratori Militari è un sindacato militare autonomo, professionale, libero, democratico, aconfessionale ed apartitico, senza fini di lucro.
2. La F.L.M., è un sindacato di natura programmatica ed è un'Organizzazione unitaria e democratica e che considera la propria unità e la democrazia suoi caratteri fondanti.
3. La stessa autonomia della Federazione dei Lavoratori Militari, anch'essa valore primario, trova il suo fondamento nella capacità di elaborazione programmatica nei confronti dei Dirigenti militari in qualità di datori di lavoro, delle istituzioni e dei partiti e nel carattere unitario e democratico delle sue regole di vita interna.
4. La FLM considera decisivo, per la crescita di qualsiasi società democratica, il pieno rispetto del principio della libertà sindacale e del pluralismo che ne consegue, ciò comporta il rifiuto, in via di principio, di qualsiasi monopolio dell'azione sindacale, nonché la verifica del mandato di rappresentanza conferito dalle lavoratrici e dai lavoratori militari in servizio e/o ausiliaria. Di conseguenza considera necessario agire perché da tutte le componenti dell'associazionismo sindacale militare del Paese sia condiviso il principio della costante verifica, democratica e trasparente, con mezzi adeguati, del consenso dell'insieme dei lavoratori e delle lavoratrici in servizio e/o ausiliaria su cui si esercitano gli effetti della sua azione, in un sistema giuridico – istituzionale basato sull'efficacia generale degli accordi sindacali.
5. La FLM opera costantemente per impedire ogni atto suscettibile di provocarne la divisione o l'indebolimento, al fine di salvaguardare e sviluppare al massimo la forza e il potere sindacale delle lavoratrici e dei lavoratori militari in servizio e/o ausiliaria.
6. La FLM ritiene imprescindibile la lealtà di mandato elettivo conferito ad ogni singolo dirigente sindacale e ai vari organismi che dovranno esercitarlo nella salvaguardia,

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

accrescimento e rafforzamento della base organizzativa e dei valori e degli obiettivi che la FLM persegue.

7. La FLM è un'organizzazione nazionale d'uomini e donne militari in servizio e/o ausiliaria appartenenti alle Forze Armate italiane, ai Corpi di Polizia ad ordinamento militare. Indipendenti da ogni opinione politica, convinzione ideologica, fede religiosa o appartenenza a comunità etnica, associati per la difesa dei diritti e dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali nel rispetto dei principi di democrazia e libertà affermati nella Costituzione Repubblicana.
8. La FLM è parte integrante del mondo del lavoro professionale militare, s'ispira ad una concezione sindacale militare federale ovvero Confederale nazionale ed internazionale e si riconosce nei valori democratici pluralisti e riformisti dell'unione del mondo del lavoro, nel rispetto della specificità della rappresentanza dei militari in servizio e/o ausiliaria e dell'autonomia della gestione patrimoniale.

Articolo 9

LOGO, SIMBOLI, DIZIONE, TESSERE, DISTINTIVI E MOTTO (ARALDICA)

1. Il logo grafico (simbolo) della "Federazione Lavoratori Militari" è composto da 5 avambracci colorati in moto circolare antiorario, 7 stelle d'oro bidimensionali, 1 stella d'oro tridimensionale, la denominazione ed il motto. Le singole mani stringendo il polso dell'avambraccio successivo in un moto circolare, definiscono al centro una figura pentagonale. Ogni avambraccio è definito da un colore a riempimento in tinta unita diverso, i quali, in ordine a partire dal primo superiore a destra ed in senso antiorario sono il Rosso, il Bianco, il Verde, il Giallo, il Blu. I contorni degli avambracci, delle mani e delle dita chiuse sono di colore bianco tranne per l'avambraccio di colore bianco, dove essi sono definiti dal colore grigio-chiaro. I pollici di ogni mano piegati in posizione di presa, definiscono anch'essi una figura pentagonale con lati curvi e concavità verso il basso, al cui centro v'è una stella d'oro a cinque punte in grafica di rilievo tridimensionale. Nella parte superiore a contornare gli avambracci, un semicerchio di 7 stelle d'oro a 5 punte in tinta unita d'oro e grafica bidimensionale. Nella parte inferiore la scritta FLM con riporto a destra della definizione Federazione Lavoratori Militari. Il tutto in colore NERO in tinta unita. Nel basso della definizione è collocato il motto in lingua latina "*Servīre et Propugnāre*" anch'esso in tinta unita di colore nero ed in grassetto.
3. I colori utilizzati, oltre a proporre il tricolore italiano, rappresentano ognuno:
 - a) il Rosso, che insieme al nero che identificano l'uniforme dei Carabinieri;
 - b) il Bianco, colore che identifica la Marina Militare;
 - c) il Verde, colore che identifica l'Esercito;

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- d) il Giallo, insieme al verde definiscono l'uniforme della Guardia di Finanza;
 - e) il Blu, colore che identifica l'Aeronautica Militare;
 - f) il Nero, colore dell'Ordinariato Militare;
4. La stella d'oro a cinque punte (stella d'Italia) in grafica di rilievo rappresenta lo *status* di militare e quindi di appartenenza alle Forze Armate e ai Corpi di Polizia ad ordinamento militare dello Stato italiano.
 5. Le 7 stelle d'oro in tinta unita a semicerchio stralciano le 12 stelle della bandiera Europea, con riferimento all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea ed all'impegno della Federazione Lavoratori Militari, nella costruzione e nel rafforzamento a livello Europeo ed internazionale di un soggetto sindacale unitario Federale ovvero Confederale militare.
 6. Il motto "*Servīre et Propugnāre*" ha duplice significato:
 - a) descrivere il carattere, la personalità e la motivazione della Federazione Lavoratori Militari, ossia essere al servizio dei propri iscritti, difendendo e tutelando i loro diritti ed interessi (politica sindacale) avvalendosi di tutti i mezzi consentiti dalla Costituzione Repubblicana, con osservanza del limite imposto all'azione sindacale del divieto di esercizio del diritto di sciopero;
 - b) ricordare che lo status di militare vuol dire servire e difendere l'Italia con il suo popolo, la sua Sacra Costituzione Repubblicana e Democratica, le sue Leggi e le libere istituzioni.
 7. Il logo grafico della Federazione Lavoratori Militari è sempre accompagnato dalla dizione (motto) "*Servīre et Propugnāre*" (tradotto dal latino Servire e Combattere¹²).
 8. Il distintivo (Placca) della Federazione Lavoratori Militari è in materiale metallico di forma circolare incollato su un accessorio avente caratteristica e foggia di portafoglio in pelle o similpelle nera. Esso riporta sempre il logo grafico, il nominativo dell'intestatario e il numero di iscrizione alla Federazione (tessera individuale).
 9. La tessera di iscrizione alla Federazione Lavoratori Militari è in materiale cartaceo robusto plastificato ovvero in materiale plastico (PVC). Essa riporta il logo grafico, il nominativo dell'intestatario, la fotografia, la carica statutaria rivestita ed il Coordinamento di appartenenza, il numero di iscrizione alla Federazione (identico a quello del distintivo) e l'anno di riferimento associativo. Le tessere rinnovate annualmente vengono rilasciate esclusivamente dalla Segreteria Nazionale della FLM.
 10. Il distintivo e la tessera devono sempre essere esibiti insieme durante le attività ufficiali (es. congressi o visite). Essi comunque non sono equipollenti ai documenti di

¹² Nelle sue accezioni di tutelare, difendere e sostenere con impegno ed energia.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

riconoscimento previsti dalla Legge in vigore, ma solo ai fini dell'attività sindacale e come segno di appartenenza alla politica sindacale della Federazione.

11. Il distintivo della Federazione Lavoratori Militari e la tessera di iscrizione, dovranno raffigurare sempre e comunque, nelle dimensioni opportunamente identificate ed approvate tutti i tratti, i simboli, i colori, la dizione e il motto sopracitati, ovvero quanto diversamente approvato dal Congresso Nazionale (nel qual caso si dovrà procedere alla redazione di nuovo Statuto, ovvero a stralcio con aggiunta e variante, limitatamente alle modifiche approvate).
12. Il logo, i simboli, la dizione, le tessere, i distintivi e il motto, sono registrati in nome della "Federazione Lavoratori Militari" e pertanto appartengono alla stessa. Essi sono utilizzati solo ed esclusivamente dagli organi statuari nelle diverse cariche dirigenziali determinate nel presente Statuto o da essi autorizzati ovvero dagli iscritti (limitatamente alle sole tessere).

Articolo 10

OBBLIGHI DI TRASPARENZA CONTABILE, DOCUMENTALE E COMPORIMENTALE

1. L'attività amministrativo-contabile del Sindacato risponde ai criteri e gli obblighi della trasparenza, il suo monitoraggio è garantito attraverso il canale informatico ed è verificabile da ogni iscritto attraverso il *blog* ovvero sito *web* della FLM, con la pubblicazione dei bilanci annuali (Stato Patrimoniale e Conto Economico).
2. L'informazione costante e di aggiornamento avviene attraverso tutti i canali informatici disponibili, compresi, il sito *web*, i gruppi, le riviste e le pagine *social* gestite e amministrare dalla FLM, in particolare sulle questioni di interesse generale collettivo per gli appartenenti alle Forze Armate e Corpi di Polizia ad ordinamento militare.
3. È garantito il costante flusso comunicativo diretto con il Direttivo Nazionale per tutti gli iscritti e per qualsiasi richiesta ovvero segnalazione di attività e/o comportamenti illeciti¹³.
4. È fatto obbligo per i dirigenti della Segreteria Nazionale di registrare, previo consenso espresso dei partecipanti, tutte le riunioni ministeriali riguardanti fatti o problematiche d'interesse generale collettivo nazionale. Gli stessi sono soggetti all'obbligo di rendicontazione scritta e dettagliata, entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi all'evento, sugli esiti degli incontri sindacali di rilievo.
5. Il mancato adempimento dell'obbligo di rendicontazione, ma anche l'ingiustificato ritardo costituisce violazione punita con l'espulsione dall'associazione stessa.

¹³Istituzione sul sito web www.flm-militari.com di una sezione dedicata al cd. "Whistle-blowing".

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

6. La pubblicazione dello Stato Patrimoniale e del rendiconto annuale avviene sui canali d'informazione della FLM (sito *web*) entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno ed è redatto da professionista abilitato esterno iscritto all'albo professionale dei dottori commercialisti, laddove non siano presenti all'interno della Organizzazione, personale amministrativo competente.
7. La pubblicazione del rendiconto annuale relativo alla gestione dei permessi sindacali con cadenza annuale sui canali d'informazione della FLM.
8. Registrazione vocale e/o video, subordinato al consenso espresso dei partecipanti, di tutte le riunioni ministeriali, tavoli tecnici o eventi di altra natura costituenti fatti o problematiche d'interesse generale, collettivo nazionale per gli appartenenti alle Forze Armate e Corpi di Polizia ad ordinamento militare.
9. Rendicontazione scritta e pubblicazione dei resoconti (*Post Minute Meeting*) relativi alle riunioni di cui al precedente comma 7.
10. Pubblicazione di ogni atto o documento ministeriale, anche endoprocedimentale, che abbia valenza d'interesse collettivo generale nazionale per gli appartenenti alla Forze Armate, Corpi di Polizia ad ordinamento militare, salvo i casi di impedimento dovuto agli obblighi di tutela dei dati personali previsti dalla normativa sulla di *privacy*.

Articolo 11

POLITICA SINDACALE

1. La Federazione Lavoratori Militari, promuove una politica atta a conseguire una effettiva eguaglianza giuridica, una giustizia sociale ed economica all'interno delle Forze Armate e Corpi di Polizia ad ordinamento militare ovvero fra tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori militari in servizio e/o ausiliaria.
2. La FLM riconosce e valorizza la specificità di ogni Forza Armata e Corpi di Polizia ad Ordinamento Militare e all'interno delle stesse, le diverse professionalità e specializzazioni, che organizza nella propria azione e contemporaneamente, opera per realizzare rapporti costanti ed organici nelle decisioni degli organismi dirigenti e nelle sedi di definizione delle proposte.
3. L'autonomia della F.L.M., uno dei valori primari, trova il suo fondamento nella capacità di elaborazione programmatica in primo luogo nei confronti dei datori di lavoro, delle istituzioni, dei partiti e nel carattere unitario e democratico delle sue regole di vita interna.
4. Ciascuna struttura del Sindacato, nel proprio esercizio politico – sindacale, deve favorire lo sviluppo del rapporto partecipativo di tutti gli appartenenti delle Forze Armate e Corpi di Polizia ad Ordinamento Militare, mantenendo sempre e comunque una condotta

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

univoca e coerente, in tutte le varie fasi, alle linee indicate dagli organismi direttivi nazionali.

5. Le segreterie ai vari livelli organizzano corsi di aggiornamento e formazione sindacale per i propri rappresentanti.

Articolo 12

RAPPRESENTANZA SINDACALE

1. La Federazione è titolare in via diretta del diritto alla rappresentanza sindacale e alla concertazione e contrattazione collettiva per i settori/comparti in cui tale prerogativa le viene riconosciuta dalle vigenti norme di legge e dai contratti collettivi in vigore.
2. La titolarità alla contrattazione sindacale appartiene alla Federazione che la esercita per il tramite dei propri Coordinamenti di Settore/Comparto di Forza Armata e Corpo di Polizia ad ordinamento militare.
3. Le Organizzazioni Sindacali militari aderenti conducono le relazioni sindacali all'interno dei Coordinamenti, Provinciali, Regionali, Interregionali e Nazionali di Settore/Comparto di appartenenza, secondo le modalità e nei limiti previsti dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi statutari della Federazione, nel pieno rispetto del principio di democraticità.
4. La presenza di Coordinamenti e di sindacati militari aderenti non può implicare, nei settori in cui questi ultimi operano, alcuna limitazione, dei diritti sindacali riconosciuti dalle norme e dai contratti vigenti alla Federazione.

Articolo 13

TOTALE E COSTANTE LEALTÀ VERSO I PROPRI ISCRITTI.

1. Ogni iscritto ha diritto di monitorare e verificare il buon andamento dell'attività amministrativa, organizzativa ed operativa dell'associazione.
2. Tutti gli iscritti hanno diritto di ottenere, a richiesta, le credenziali di accesso all'area riservata del sito.
3. Ogni iscritto ha il diritto di esprimere il proprio voto in modo da incidere sulle decisioni che vengono poste al Congresso Nazionale, anche sotto forma di sondaggi o pareri.
4. È garantito il dialogo costante e il dibattito tra il Direttivo Nazionale ed ogni singolo iscritto, prevalentemente attraverso i canali informatici, in particolare attraverso i gruppi social ufficiali di riferimento.
5. Non sono consentiti all'interno dei gruppi *social* di discussione comportamenti oltraggiosi diffamatori, provocatori, nonché reiterati comportamenti finalizzati a

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

vilipendere, screditare, offendere e denigrare l'operato dei Dirigenti sindacali, del personale delle segreterie e dell'Associazione in generale.

6. Sono vietati altresì commenti, reiterati nel tempo, che producono un effetto destabilizzante sugli equilibri del gruppo e dell'Associazione stessa.
7. I predetti comportamenti nel caso, potranno essere sanzionati dai moderatori dei gruppi in misura proporzionata alla gravità dei fatti, fino ad arrivare all'espulsione dal gruppo di discussione ovvero al ricorso all'Autorità giudiziaria nei limiti, nei tempi e nei luoghi fissati dalla Legge.
8. Ogni opinione e ogni critica, anche la più aspra, può essere manifestata, ma deve essere espressa sempre con correttezza e nel rispetto delle parti e dell'operato dei Dirigenti Sindacali e delle Segreterie, nella consapevolezza che le decisioni rilevanti eventualmente adottate sono sempre il risultato di un confronto e mai atti arbitrari di un singolo.
9. I Dirigenti Sindacali della Federazione, salvo casi di oggettiva impossibilità, sono tenuti ad essere presenti su gruppi *social* di riferimento ed essere facilmente reperibili.

Articolo 14

ISCRIZIONE, ADESIONE E COOPERAZIONE

1. La FLM al fine di realizzare pienamente le proprie finalità, scopi e compiti, e conseguire comuni interessi, può anche aderire e stipulare patti federativi ovvero confederativi, ai fini della rappresentatività, ovvero confederarsi con organizzazioni di sindacati militari nazionali, europei ed internazionali, tra quelli rappresentativi delle Forze Armate italiane e straniere, Corpi di Polizia ad Ordinamento Militare italiane e straniere, che condividono la linea politico-sindacale della Federazione Lavoratori Militari, nel pieno riconoscimento dei suoi valori.
2. L'adesione alla FLM è volontaria.
3. Essa comporta piena eguaglianza di diritti e di doveri nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, orientamento sessuale, identità di genere, culture e formazioni politiche, sociali e di interessi, dell'essere credente o non credente.
4. L'adesione, inoltre, comporta l'accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto, in quanto assumono i valori delle libertà personali, civili, economiche, sociali, politiche e della giustizia sociale quali presupposti fondanti e fini irrinunciabili di una società democratica.
5. L'adesione – di seguito anche iscrizione o associazione – delle lavoratrici e dei lavoratori militari avviene direttamente alla Federazione mediante domanda alla

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

struttura FLM del luogo di lavoro o territoriale ovvero attraverso la sottoscrizione della delega o corrispettivo atto certificatorio, per il tramite delle Associazioni/Organizzazioni Sindacali aderenti/appartenenti alla data dell'atto della costituzione o che chiedano di aderire/appartenere alla Federazione successivamente.

6. Possono iscriversi alla FLM in qualità di soci (art. 15 comma 3 del presente Statuto) tutti gli appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi di Polizia ad Ordinamento Militare, in servizio e Ausiliaria.
7. La qualità d'iscritto si acquisisce dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della delega per la riscossione dei contributi sindacali e salvo buon fine della trattenuta mensile previsto attraverso l'istituto della delega stipendiale.
8. L'iscrizione/associazione da diritto ad usufruire di tutti i servizi e di tutte le agevolazioni garantite dalla FLM e l'accesso a tutte le convenzioni da essa stipulate in favore degli iscritti ed eventualmente anche dei loro familiari.
9. L'ammissione degli Iscritti/Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
10. La Segreteria Generale Nazionale assegna gli iscritti, al Coordinamento Nazionale competente a rappresentarli, in base alla Forza Armata e Corpo di Polizia ad Ordinamento Militare di appartenenza, alla categoria contrattuale (dirigenti, direttivi, non direttivi o altro) e posizione amministrativa a cui appartengono.
11. L'adesione diretta alla Federazione avviene mediante la sottoscrizione della domanda di iscrizione con l'apposito modello di delega all'Amministrazione della Difesa a trattenere la quota sindacale nella misura percentuale pari all' 0,50%, relativa alla voce "stipendio tabellare" del cedolino mensile della retribuzione per 12 (dodici) mensilità¹⁴.
12. L'iscrizione con delega alla FLM comporta per le lavoratrici e i lavoratori militari in servizio e/o ausiliaria, la trattenuta mensile di cui al comma precedente.
13. L'iscrizione alla Federazione sia in forma diretta che per il tramite delle Associazioni/Organizzazioni Sindacali militari aderenti/appartenenti è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
14. L'iscrizione alla FLM è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento dei contributi sindacali e delle quote associative.
15. L'iscrizione alla FLM è personale e non trasmissibile e dà diritto al rilascio della tessera nominativa ed al distintivo¹⁵ della Federazione Lavoratori Militari.

¹⁴ La quota potrà subire variazioni percentuali in eccesso e/o difetto in relazione della sostenibilità economica delle attività sindacali della FLM.

¹⁵ Per le cariche negli Organismi Direttivi della FLM ed in quelli delle Associazioni/Organizzazioni appartenenti alla stessa.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Articolo 15

SOCI/ISCRITTI E QUOTA DI ISCRIZIONE O ASSOCIAZIONE

1. La Federazione Lavoratori Militari si compone delle seguenti categorie di Iscritti¹⁶/Soci¹⁷:
 - a) Fondatori;
 - b) Effettivi;
 - c) Aderenti;
 - d) Onorari.
2. Sono Soci Fondatori coloro che hanno costituito la Federazione Lavoratori Militari e risultano dall'Atto costitutivo della Associazione. Soci Fondatori sono, inoltre, coloro a cui il Segretario Generale Nazionale unitamente ai Soci Fondatori conferiscono la qualifica di Socio Fondatore entro un anno dalla costituzione della Federazione - La quota associativa è regolata con le modalità di cui all'articolo 15 comma 6 del presente Statuto.
3. Sono Soci effettivi:
 - a) le lavoratrici e i lavoratori militari in servizio e/o ausiliaria, ai quali è richiesta la corresponsione mensile, con trattenuta diretta tramite delega sulle competenze mensili, per un importo pari allo 0,50% (zero-virgola-cinquanta-per-cento) e relativa alla voce "stipendio tabellare" del cedolino mensile della retribuzione per 12 (dodici) mensilità.
 - b) i militari collocati in ausiliaria, ai quali è richiesta la corresponsione mensile, con trattenuta diretta tramite delega sulle competenze mensili, per un importo pari allo 0,50% e relativa alla voce "stipendio tabellare" del cedolino mensile della retribuzione per 12 (dodici) mensilità.
4. Sono Soci aderenti¹⁸ tutti gli iscritti in servizio e/o ausiliaria alle Organizzazioni Sindacali e/o Associazioni militari affiliate e/o aderenti alla FLM. La quota associativa è fissata dalla Segreteria Generale Nazionale ed è regolata con le modalità di cui al comma 3 lettere a) e b) del presente articolo.
5. Sono Soci onorari¹⁹ coloro che, essendosi particolarmente distinti nell'ambito delle finalità perseguite dall'Associazione o essendo personalità di rilievo della società civile

¹⁶ Personale in servizio.

¹⁷ Requisito inderogabile per ottenere la qualifica di Socio Ordinario, Aderente, e Onorario è il non avere gravi carichi penali pendenti ovvero non essere stati condannati per delitti contro la persona, lo Stato e il patrimonio. Resta comunque la facoltà in seno al Consiglio Direttivo Nazionale, valutare se la gravità sia o meno motivo giustificativo di esclusione, espulsione, decadimento dal Sindacato.

¹⁸ La quota di ingresso è regolamentata dalla Segreteria Generale Nazionale FLM in virtù del numero di iscritti.

¹⁹ Al Presidente della Repubblica italiana in qualità di Capo delle Forze Armate ed ai Ministri aventi in seno al proprio Dicastero il personale militare, è conferita *motu proprio* da parte della Segreteria Generale Nazionale e dai Soci Fondatori, la qualità di Socio Onorario. Non è previsto il pagamento di quote associative.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

e militare. Vengono nominati tali dalla Segreteria Generale Nazionale FLM, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale. La Segreteria Generale Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale può nominare Soci Onorari, previa accettazione della proposta di nomina da parte dei diretti interessati, personalità che abbiano svolto un ruolo/servizio meritorio per l'Amministrazione della Difesa, della Sicurezza Pubblica, della tutela del lavoro e della Giustizia Sociale. La nomina deve essere comunque ratificata dal Congresso Nazionale nella prima riunione utile.

6. I versamenti dei contributi sindacali/associativi sono a fondo perduto; non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Federazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Federazione a titolo di versamento.
7. Le quote d'iscrizione/associazione si rinnovano automaticamente ogni anno salvo disdetta formale da parte dell'interessata/o da inoltrare con le modalità descritte al successivo comma 9.
8. Le richieste pervenute oltre il limite indicato nel precedente comma produrranno gli effetti della mancata accettazione da parte della Segreteria di appartenenza ovvero dell'Amministrazione/Istituto competente all'erogazione del trattamento economico, all'interruzione della trattenuta stipendiale/pensionistica prevista, pertanto l'iscrizione/associazione si intenderà automaticamente rinnovata per l'annualità successiva, fino al ricevimento di nuova revoca da parte dell'interessato/a entro il limite stabilito.
9. Tutte le/gli iscritte/i, e le/i socie/i possono rescindere dal vincolo d'iscrizione/associazione alla FLM con le seguenti modalità:
 - a) attraverso il modulo di revoca/disdetta disponibile in tutte le Segreterie della struttura FLM ovvero scaricabile dal sito Internet della Federazione;
 - 1) la revoca/disdetta deve essere inviata, tramite raccomandata o PEC, in duplice copia originale unitamente alla copia di un proprio documento di identità valido, all'Ufficio della Segreteria Territoriale competente ovvero presso quella a cui l'interessato risulta iscritto, e all'Amministrazione competente all'erogazione del trattamento economico;
 - 2) ricevuta la **richiesta di revoca/disdetta**, l'Amministrazione/Istituto competente all'erogazione del trattamento economico interrompe le trattenute con le seguenti decorrenze:
 - dal **1° aprile**, per le disdette ricevute dal **16 dicembre** al **15 marzo** dell'anno successivo;
 - dal **1° luglio**, per le revoche ricevute dal **16 marzo** al **15 giugno**;

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- dal 1° ottobre per le disdette ricevute dal **16 giugno** al **15 settembre**;
- dal 1° **gennaio** dell'anno successivo, per le revoche ricevute dal **16 settembre** al **15 dicembre**.

Articolo 16

RAPPORTI FRA LA FEDERAZIONE E LE ASSOCIAZIONI E LE ORGANIZZAZIONI ADERENTI O APPARTENENTI

1. La Federazione Lavoratori Militari è formata anche dalle Associazioni/Organizzazioni Sindacali militari ad essa aderenti o appartenenti con i propri iscritti.
2. La FLM può inoltre costituire Associazioni, Enti, Organizzazioni Sindacali e/o Comparti/Coordinamenti, promuovere ed organizzare proprie sedi e rappresentanze in Italia e all'estero con delibera della Segreteria Generale Nazionale presa a maggioranza del 50%+1 ovvero dei presenti.
3. A tal fine la Segreteria Generale Nazionale, nella prima riunione utile, sottopone al Consiglio Direttivo Nazionale proposta motivata per la ratifica.
4. Le Associazioni/Organizzazioni Sindacali militari aderenti o appartenenti, in rispetto del principio di democraticità dei sodalizi militari, possono essere raggruppate in Settori/Comparti/Coordinamenti con modalità da definire con successivo regolamento.
5. La richiesta di nuova adesione deve essere formulata per iscritto secondo le modalità previste nel comma successivo.
6. Sulla richiesta di adesione decide, entro 3 (tre) mesi - acquisito il parere dell'Organizzazione/Coordinamento/Comparto/Settore della FLM eventualmente già presente – la Segreteria Generale Nazionale, alla quale la richiesta di adesione dovrà essere rivolta. La decisione motivata dovrà essere sottoposta alla prima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica. Trascorsi inutilmente 3 (tre) mesi dalla data della richiesta di adesione, la stessa si intenderà respinta salva diversa decisione del Consiglio Direttivo Nazionale, al quale comunque deve essere sottoposta nella prima riunione. La decisione deve comunque essere partecipata in forma certa e documentata al/la richiedente.
7. Le Organizzazioni e/o Associazioni Sindacali militari costituite dalla FLM non possono recedere dalla stessa e saranno considerate appartenenti.
8. Le Organizzazioni e/o Associazioni Sindacali militari aderenti alla FLM a seguito di provvedimento motivato dei propri organismi statutari competenti, fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi per l'intero anno solare, possono recedere dal vincolo federativo in qualsiasi momento secondo quanto previsto dall'art. 27 del presente Statuto.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

9. Qualora l'Organizzazione/Associazione Sindacale militare richiedente organizzi una categoria già rappresentata da altra Organizzazione/Associazione FLM, la Segreteria Generale Nazionale, in caso di accettazione della domanda, insedia un organo di coordinamento composto da uno o più rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni/Associazioni interessate e presieduto da un Segretario Federale, con il compito di predisporre un patto federativo che, stabilendo tempi e modalità, consenta di pervenire, entro un anno dalla comunicazione dell'accettazione, alla celebrazione del Congresso Nazionale di unificazione o alla costituzione di una Federazione di categoria e/o comparto/coordinamento. Ciò perché sia rispettato il principio secondo il quale ogni categoria deve essere rappresentata da una sola Organizzazione/Associazione.
10. Durante la procedura di cui al comma precedente, le categorie delle lavoratrici e dei lavoratori militari in servizio e/o ausiliaria interessate, sono rappresentate, nei confronti delle controparti e in ogni rapporto esterno, dall'Organizzazione Sindacale militare Nazionale e/o di comparto/coordinamento già presente in FLM, integrata da una rappresentanza della nuova Organizzazione Sindacale militare Nazionale aderente.
11. L'adesione di un Sindacato militare che organizza nuove realtà comporta l'inserimento dello stesso nella Federazione.
12. Qualora il processo di unificazione o di inserimento presenti problemi tali da non consentirne il positivo esito, la nuova Organizzazione/Associazione sarà considerata aderente direttamente alla Federazione fino al successivo Congresso Nazionale che ne stabilirà la definitiva collocazione. Durante tale periodo il comparto/coordinamento sarà rappresentato da un Organo di Coordinamento, composto dall'Organizzazione/Associazione in fase di unificazione e presieduto dalla Federazione.
13. La richiesta di adesione da parte delle Organizzazioni/Associazioni Sindacali militari a estensione Interregionale, Regionale o Provinciale la cui categoria non sia rappresentata nella FLM a livello nazionale dovrà essere rivolta alla Segreteria Interregionale, Regionale o Provinciale della Federazione di appartenenza e su di essa decide il Direttivo Interregionale, Regionale o Provinciale secondo gli stessi termini e modalità previsti per l'adesione delle Organizzazioni Sindacali militari nazionali. La decisione del Direttivo Interregionale, Regionale o Provinciale dovrà comunque essere sottoposta all'approvazione od al rigetto, da parte della Segreteria Generale Nazionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni.
14. A tutela della FLM, nei casi di gravi condanne penali – sino all'espiazione della pena – di attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto – organizzazioni segrete, criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista, razzista, organizzazioni terroristiche ovvero estremiste – la domanda di iscrizione viene respinta, a cura delle Segreterie delle strutture alle quali l'iscrizione è

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

stata inoltrata, le quali ne daranno informazione certa e documentata alle Organizzazioni Sindacali militari richiedenti ed alla Segreteria Generale Nazionale per il tramite delle Segreterie sovraordinate.

15. Le situazioni previste dal precedente comma costituiscono *ex tunc*, causa di interruzione del rapporto associativo con la FLM.
16. Analogamente al comma precedente e sulle stesse situazioni si procede, a cura delle Segreterie delle stesse strutture FLM, nel caso di iscritte/i e di socie/i, determinando l'interruzione immediata del rapporto associativo con la FLM.
17. La richiesta di iscrizione va presentata alla Segreteria FLM competente per territorio che delibera sull'accettazione oppure direttamente alla Segreteria Generale Nazionale. In caso di mancato accoglimento dell'iscrizione da parte della Segreteria Territoriale, la decisione deve essere comunicata per iscritto in forma certa e documentata, con la relativa motivazione all'interessato/a richiedente, che può proporre ricorso fino alla Segreteria Generale Nazionale entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione. La Segreteria ordinativa sovraordinata ovvero la Segreteria Generale Nazionale comunica all'interessato/a richiedente entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento del ricorso, in forma certa e documentata, l'esito decisionale sul ricorso promosso, informando le Segreterie ordinarie discendenti.
18. La Segreteria Generale Nazionale determina, informandone il Consiglio Direttivo Nazionale, la quota mensile e annuale di ogni singolo iscritto, ivi inclusa quella dovuta dalle Organizzazioni Sindacali militari aderenti/appartenenti alla FLM per i propri iscritti.
19. L'adesione di Associazioni/Organizzazioni Sindacali militari alla FLM avviene in base ad esplicita ammissione sancita dalla Segreteria Generale Nazionale e ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione utile, per le Associazioni/Organizzazioni militari che la richiedano per iscritto. Della nuova adesione dovrà essere partecipata tutta la struttura della FLM a cura della Segreteria Generale Nazionale
20. La relativa domanda, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Organizzazione Sindacale militare richiedente, deve essere corredata da:
 - a) Atto costitutivo e Statuto del Sindacato militare;
 - b) dichiarazione di accettazione e di osservanza dello Statuto e del relativo Regolamento di Attuazione della Federazione e di quello della Confederazione alla quale eventualmente aderisce la FLM;
 - c) attestazione del numero degli associati/iscritti;
 - d) elenco delle cariche statutarie e direttive.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

21. Le adesioni potranno avvenire, se ritenuto opportuno, con apposito accordo sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti.
22. Il rapporto tra la nuova Associazione/Organizzazione Sindacale militare aderente, il Coordinamento Nazionale di Settore e/o di Comparto e/o Area negoziale contrattuale e/o di Aree Professionali e la Federazione, nonché le modalità di partecipazione delle Associazioni/Organizzazioni Sindacali militari aderenti alla vita statutaria della Federazione, sono regolamentate esclusivamente secondo le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale e comunque nel pieno rispetto del principio di democraticità dei sodalizi tra militari.
23. Gli iscritti alle Associazioni/Organizzazioni Sindacali militari aderenti, in conseguenza della adesione delle Associazioni/Organizzazioni stesse, divengono anche iscritti alla Federazione.
24. Le Organizzazioni Sindacali militari aderenti hanno l'obbligo di corrispondere mensilmente alla FLM i contributi sindacali associativi dovuti dai propri iscritti, stabiliti dalla Segreteria Generale Nazionale.
25. L'avvio delle procedure per giungere ad adesioni cooperative, vengono demandate al Segretario Generale Nazionale, di concerto con la Segreteria Nazionale e la ratifica di tali accordi spettano al Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione successiva.
26. La sottoscrizione di protocolli d'intesa, di sodalizi o patti federativi/confederativi militari con altre Associazioni/Organizzazioni militari, implicano una formale reciproca adesione alle rispettive organizzazioni, pur mantenendo le stesse inalterate le proprie prerogative; tale adesione comporta la sommatoria degli iscritti/soci ai fini della rappresentatività.
27. Trattandosi, poi, di accordi finalizzati allo sviluppo di specifiche attività in comune, il contenuto di tali accordi, ivi compreso l'eventuale aspetto economico, e la loro sottoscrizione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
28. In merito a quanto previsto nel presente articolo i comparti/coordinamenti/settori della FLM saranno oggetto di successiva regolamentazione²⁰ da parte della Segreteria Generale Nazionale con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
29. Il versamento dei contributi sindacali e/o associativi non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
30. Le Associazioni/Organizzazioni Sindacali militari aderenti hanno l'obbligo di aggiornare la Federazione con regolarità semestrale relativamente a:

²⁰ Sulla base di quanto verrà stabilito dal Legislatore nella propria novella.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- a) Statuto vigente;
 - b) composizione degli Organi Statutari;
 - c) consistenza degli iscritti/soci.
31. Le Associazioni/Organizzazioni Sindacali militari aderenti e le/gli iscritte/i e le/i socie/i non in regola con il pagamento delle quote sono esclusi dal diritto di partecipazione e di voto negli Organismi Statutari e nei congressi ovvero assemblee degli iscritti, nonché dall'elettorato attivo o passivo. Vi potranno essere ammessi solo dopo il pagamento degli arretrati, a meno che non siano stati dichiarati decaduti per morosità dalla Segreteria Generale Nazionale.
32. Le Associazioni/Organizzazioni Sindacali militari aderenti rimangono debentrici per le quote arretrate.
33. La Segreteria Generale Nazionale può, con propria insindacabile decisione, decidere in qualsiasi momento la cessazione della adesione di ciascuna delle Associazioni e/o Organizzazioni Sindacali militari aderenti.
34. La FLM non intende porsi quale struttura gerarchica che interferisce nelle attività delle singole Associazioni/Organizzazioni costituenti ed aderenti.
35. Le singole Associazioni/Organizzazioni Sindacali militari costituenti ed aderenti hanno la massima autonomia nella definizione delle piattaforme contrattuali di Settore/Comparto/Categoria.
36. Ogni Associazione/Organizzazione Sindacale militare aderente dovrà però informare la Federazione circa i contenuti delle piattaforme.

TITOLO II

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

CONTRIBUTI SINDACALI, QUOTE ASSOCIATIVE E PATRIMONIO

1. La FLM, in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria degli iscritti/soci (quota iscrizione/associazione) attraverso lo strumento della delega stipendiale²¹.
2. L'iscrizione/associazione avviene con il rilascio della tessera, previa firma da parte delle/gli iscritte/i della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione e salvo buon fine delle stesse. La predetta forma di finanziamento, affinché mantenga la caratteristica della volontarietà devono essere espressamente finalizzate oltre che regolamentate e devono essere iscritte a bilancio nella voce «entrate».
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale ed i Consigli direttivi a tutti i livelli assicurano adeguate risorse per il funzionamento delle varie strutture della F.L.M.
4. L'ammontare del contributo sindacale annuo e delle quote associative annue vengono stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale della FLM, su proposta della Segreteria Generale Nazionale in relazione alle finalità programmatiche ed alle esigenze di gestione per il periodo a cui il contributo/quota si riferisce.
5. La quota tessera e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.
6. Le contribuzioni versate dalle lavoratrici, dai lavoratori e/o dai soci in servizio e/o ausiliaria a seguito dell'iscrizione, sono patrimonio collettivo di tutta la FLM e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti.
7. I riparti devono essere effettuati in modo automatico, con cadenza mensile, garantendo la regolarità di finanziamento a tutte le strutture mediante il metodo della canalizzazione.
8. Non è ammessa per alcuna struttura la possibilità di utilizzare percentuali di riparto spettanti ad altre strutture.
9. Nelle occasioni in cui si renda necessario deliberare spese per iniziative che riguardano la totalità degli iscritti da parte degli organismi che ne hanno facoltà, i costi debbono essere ripartiti tra tutti i livelli di categoria sulla base della percentuale di riparto, salvo diversa decisione degli organismi stessi.

²¹ Ovvero altre forme di contribuzione laddove previste nella novella che il Legislatore emanerà in materia di sindacati militari, senza per questo, determinare modifica statutaria.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

10. La normativa generale, valevole indistintamente per tutte le istanze, sul finanziamento e sui riparti è stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale della FLM.
11. I Coordinamenti/Comparti/Settori Interregionali, Regionali, Provinciali, le Federazioni, le Associazioni o Organizzazioni militari aderenti, decidono nei loro Consigli/Comitati/Collegi direttivi i criteri di riparto conseguenti a tale normativa generale.
12. La FLM e tutte le sue strutture non possono distribuire agli iscritti o associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione salvo diverse disposizioni legislative.
13. Ciascuna Organizzazione militare aderente o appartenente alla Federazione Lavoratori Militari è tenuta, entro il termine improrogabile del 31 maggio di ciascun anno, al versamento dei contributi sindacali/quote associative, salvo specifici accordi con la Segreteria Generale Nazionale.
14. La violazione di quanto al comma precedente comporta, nei confronti degli inadempienti, la sospensione/esclusione immediata della eventuale rappresentanza in seno agli Organi della FLM e, ove ne ricorrano i presupposti, il commissariamento dell'Associazione/Organizzazione Sindacale militare ai sensi del combinato disposto dagli artt. 27 c.6 e 96 c. 24 lett. h) del presente Statuto.
15. Il patrimonio della FLM è costituito dai beni mobili e immobili e dai valori ad essa pervenuti a qualsiasi titolo o carattere e dalle entrate straordinarie, nonché dalle somme a qualunque titolo accantonate.
16. I contributi sindacali e le quote associative vengono centralizzate presso la Segreteria Generale Nazionale la quale provvederà alla ripartizione tra le strutture secondo le modalità seguenti²²:
 - a) 40% per le strutture provinciali;
 - b) 5% per le strutture regionali;
 - c) 5% per le strutture interregionali;
 - d) 50% per la struttura nazionale.
17. Per tutta la durata dell'esistenza della FLM nessuno potrà avanzare pretese sul patrimonio, o in caso di recesso, quote alcune anche se precedentemente versate.

²² Le percentuali di riparto potranno variare su specifiche indicazioni da parte della Segreteria Nazionale, sulla base degli obiettivi organizzativi della Federazione.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Articolo 18 LE ENTRATE

1. Le entrate della FLM sono costituite:
 - a) dall'ammontare dei contributi versati dagli iscritti/soci FLM e dai contributi versati dalle Associazioni e Organizzazioni Sindacali militari appartenenti e/o aderenti, per il tramite dell'istituto della delega stipendiale;
 - b) interessi attivi derivanti dai depositi delle finanze della FLM;
2. Finché è costituita la FLM, né le Organizzazioni/Associazioni Sindacali militari aderenti o appartenenti, né ciascun iscritto/associato, possono chiedere divisioni del fondo patrimoniale, né pretendere, in caso di recesso/esclusione/espulsione/disaffiliazione/radiazione, alcuna quota per qualsiasi titolo, ragione od azione, anche sotto forma di restrizione dei contributi già versati.

Articolo 19 LE USCITE

1. Le uscite sono costituite:
 - a) dalle spese generali per beni strumentali all'attività (fitti, imposte, tasse, cancelleria, stampati, posta, telefono, trasporti, rappresentanza, ristoro, pernottamenti, assicurazioni, ecc.);
 - b) dalle spese di funzionamento e di rappresentanza relative all'organizzazione, all'amministrazione ed alla presenza della FLM in Italia, in Europa ed in ambito internazionale;
 - c) dalle spese di sviluppo, di funzionamento e di rappresentanza relative alle strutture Nazionali, Interregionali, Regionali, Provinciali e Locali della FLM, attingendo allo specifico *budget* individuato dalla Segreteria Generale Nazionale, la cui disciplina è demandata al Regolamento di attuazione del presente Statuto;
 - d) per lo svolgimento dell'attività statutaria (congressi, consigli, segreterie, contrattazioni, assemblee, stampa, comunicazione, studi, ricerche, spese di adesione a Confederazioni italiane ed europee, ecc.);
 - e) altre spese eventualmente dichiarate obbligatorie da leggi o da regolamenti dalle competenti Autorità.
2. Eventuali altre spese debbono avere ad oggetto l'interesse allo sviluppo dell'attività e dell'immagine della FLM.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

3. Ogni struttura territoriale o di Coordinamento è tenuta, su richiesta della Segreteria Generale Nazionale, a fornire il rendiconto annuale ed ogni relativa documentazione contabile.
4. Ogni struttura territoriale o di Coordinamento è tenuta:
 - a) a un equilibrio tra i costi e i ricavi di esercizio tale da escludere disavanzi di gestione;
 - b) al rispetto dei riparti delle quote sindacali/associative ad esse assegnate, tra i vari livelli dell'organizzazione, stabiliti dagli organi competenti.
 - c) Alla rendicontazione annuale dei costi/ricavi e relativa pubblicazione.

Articolo 20 OBBLIGAZIONI

1. Le Associazioni e/o Organizzazioni Sindacali militari aderenti o appartenenti e/o Comparti/Coordinamenti/Settori nazionali della FLM, nonché i Coordinamenti Interregionali, Regionali, Provinciali e Locali della Federazione, attraverso le persone fisiche che li rappresentano, sono direttamente responsabili delle obbligazioni da essi/e assunte a qualsiasi titolo e nei confronti di chiunque – con particolare riferimento alle obbligazioni in materia di assunzioni, licenziamenti e, in generale, rapporti con il personale dipendente o meno – con totale esclusione di responsabilità, tanto civile quanto penale, a carico degli Organi Federali o delle persone fisiche che li rappresentano, né potranno in alcun modo chiedere di essere sollevati dalle stesse per qualsiasi motivo, in particolare, per il vincolo di appartenenza di adesione alla FLM, se non preventivamente autorizzati con delibera della Segreteria Generale Nazionale.
2. L'esclusione di responsabilità della Federazione concerne tutti i tipi di contenzioso o responsabilità connesse all'attività delle predette strutture, salvo il caso eccezionale che le azioni siano state preventivamente autorizzate con delibera della Segreteria Generale Nazionale.

Articolo 21 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. L'attività amministrativa della FLM deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi correlati alle esigenze e alle possibilità economiche di ciascuna struttura e su una regolare tenuta contabile, tecnicamente corretta e documentata, impostata su criteri di verità, di chiarezza e trasparenza.
2. A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:
 - a) predisposizione annuale, da parte delle Segreterie, attraverso l'applicazione del modello di «Piano unico dei conti» in conformità al d.lgs. 460/'97, del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo, composto da Stato patrimoniale, Conto

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- economico, Relazione illustrativa del Bilancio e dal rendiconto delle spese sostenute;
- b) approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale di ogni struttura del Bilancio consuntivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, e del Bilancio preventivo, entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - c) tenuta a disposizione da parte di ogni struttura della contabilità per il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, per l'organismo dirigente della struttura interessata e delle strutture di livello superiore che hanno la facoltà di esercitare il controllo amministrativo;
 - d) previsione ad ogni sostituzione di Segretari Generali Nazionali di un formale passaggio delle consegne;
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale della FLM delibera, approvandolo con la maggioranza dei 2/3 (due/terzi), un Regolamento relativo alle materie della gestione economica e dell'amministrazione prevedendo, altresì, la definizione di regole che rendano vincolante l'assunzione di politiche di rientro nel pareggio dei bilanci, in attuazione del primo comma del presente articolo.

Articolo 22

AUTONOMIA GIURIDICA E AMMINISTRATIVA

1. La FLM attribuisce valore primario alla propria autonomia, dai partiti, dal governo, dalle istituzioni e dall'amministrazione, pertanto è estranea a qualunque competizione politico/amministrativa.
2. La FLM opera con piena autonomia organizzativa, giuridica e finanziaria.
3. I coordinamenti/comparti, le strutture centrali e territoriali, le Organizzazioni militari aderenti o appartenenti alla FLM sono giuridicamente e amministrativamente autonome e hanno piena autonomia organizzativa, giuridica ed amministrativa purché non in contrasto con le norme del presente Statuto e con le linee di politica sindacale e sociale della Federazione, e sono soggette agli obblighi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento²³, ovvero salvo quanto stabilito diversamente dai singoli Statuti in virtù di norme di legge.
4. Tutte le strutture operano per raggiungere il massimo di condivisione ed integrazione sul versante tecnico, informatico, editoriale, gestionale e della comunicazione per migliorare l'attività e favorire una ottimale gestione delle risorse.

²³ Che verrà redatto a seguito della Legge che disciplinerà i Sindacati militari ovvero emanato in sede di svolgimento del 1° Congresso nazionale.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

5. A fronte di eventuali decisioni amministrative, assunte da singoli dirigenti, al di fuori di orientamenti assunti in organismi dirigenti collegiali, o comunque al di fuori dalle regole decise dall'organizzazione, che comportino oneri alle strutture dirette, la FLM e le sue strutture possono rivalersi, nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie.

Articolo 23

FONDO COMUNE NAZIONALE - INTERREGIONALE – REGIONALE – PROVINCIALE

1. I Contributi sindacali versati dalle lavoratrici e dai lavoratori militari in servizio e/o ausiliaria, nonché le quote associative versate dai Soci e quelli versati dalle Associazioni o Organizzazioni militari aderenti e/o appartenenti, saranno ripartiti fra le varie istanze sulla base di criteri, anche differenziati, stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale al fine di generalizzare ed omogeneizzare lo sviluppo delle strutture e delle attività del Sindacato nell'intero territorio del Paese, in ambito europeo ed internazionale.
2. Il fondo comune della FLM è costituito dai contributi sindacali di tutti gli iscritti e soci in servizio e/o ausiliaria della FLM Nazionale nonché da tutti i beni mobili ed immobili acquisiti con l'utilizzo delle risorse finanziarie sopra indicate.
3. I fondi comuni delle strutture Internazionali, Nazionali, Interregionali, Regionali e Provinciali sono costituiti solo ed esclusivamente dalla quota loro assegnata ai sensi dell'art. 17 comma 16.

Articolo 24

ATTIVITÀ DI SERVIZIO E STRUMENTALI

1. La FLM e le sue strutture, al fine di realizzare una efficace tutela dei diritti individuali degli iscritti/e, dei lavoratori e delle lavoratrici, in servizio e/o ausiliaria, promuove la costituzione di specifiche strutture (Istituti, Enti, Società, ecc.) per l'erogazione di servizi (legali, amministrativi, ludico-ricreativi, assistenziali, etc.).
2. La finalità della politica dei servizi della FLM è contribuire, con pari dignità, alla realizzazione della strategia dei diritti e della solidarietà, ponendo al centro la dimensione della persona-utente nel quadro della difesa e dell'avanzamento dei diritti collettivi.
3. Per questo l'attività di servizio della FLM è da considerarsi una funzione strategica del sindacato generale e uno strumento indispensabile per realizzare le finalità istituzionali della Federazione. In questo senso, si configura come una specifica articolazione della FLM.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

4. Le strutture di servizio operano nell'ambito degli indirizzi politico-strategici decisi dal Congresso Nazionale, dal Consiglio Direttivo Nazionale e dalla Segreteria Generale Nazionale. Esse godono di piena autonomia nella gestione e realizzazione del servizio. Rispondono dei risultati, oltre che ai propri organi statutari, agli organismi della Federazione.
5. Ciascuna struttura di servizio è tenuta ad adempiere alla propria missione istituzionale, nella rigorosa osservanza delle rispettive normative di riferimento, ed è tenuta, altresì, a sviluppare e accrescere la qualità del servizio e della tutela, attraverso una politica di qualificazione delle proprie competenze tecniche, professionali e gestionali; nonché a realizzare una gestione economica del servizio in equilibrio, nel pieno rispetto dei vincoli legislativi e statutari esistenti.
6. Nella valorizzazione della missione specifica di ciascun servizio, la FLM, ai vari livelli, sviluppa le necessarie forme di coordinamento tra i diversi servizi, in modo da realizzare sul territorio una politica integrata dei servizi stessi, capace di rispondere in modo unitario alle domande di tutela globale della persona-utente, attraverso un utilizzo razionale ed efficiente dell'insieme delle risorse (umane, strumentali, logistiche e finanziarie) impiegate nell'attività di servizio.
7. La FLM promuove servizi atti a sviluppare la crescita culturale e sindacale dei propri iscritti anche mediante strutture idonee a fornire servizi per la formazione iniziale ed in servizio, ivi comprese le attività editoriali.
8. La Segreteria Generale Nazionale della FLM è autorizzata a costituire un'associazione nazionale o ente che opera nel campo dei servizi, della ricerca e della formazione, promossa e organizzata dalla FLM.
9. Il Consiglio Direttivo Nazionale della FLM nomina gli organismi dirigenti in servizio e/o ausiliaria, nel pieno rispetto del principio di democraticità.
10. L'Associazione o Ente costituito dalla FLM gode di un proprio Statuto e una propria autonomia progettuale e finanziaria. Si organizza a rete con sedi a livello interregionale, regionale, provinciale e territoriale in sinergia tra loro secondo responsabilità, livelli di autonomia e modalità definite dallo Statuto dell'Associazione.
11. La Presidenza dell'Associazione o Ente presenta annualmente, in sede di bilancio preventivo del sindacato il progetto di attività e, in sede di bilancio consuntivo dello stesso, la relazione sull'attività svolta al Consiglio Direttivo Nazionale della FLM, ivi compresa la situazione economica e patrimoniale.
12. La Presidenza partecipa al Consiglio Direttivo Nazionale della FLM con parere consultivo, senza diritto di voto.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

13. La Segreteria Generale Nazionale della FLM è autorizzata a costituire e organizzare una Casa Editrice come struttura di servizio dei diversi livelli della FLM per la produzione editoriale e la stampa periodica. La Casa Editrice ha una propria autonomia amministrativa e responsabilità di gestione.
14. Il Consiglio di amministrazione della Casa Editrice presenta annualmente, in sede di bilancio preventivo, il progetto di attività e, in sede di bilancio consuntivo, la relazione sulle attività svolte nei vari organi istituzionali, ivi compresa la situazione economica e patrimoniale.
15. La FLM può promuovere direttamente delle associazioni per favorire, in una linea di continuità tra azione rivendicativa e contrattuale, l'autogestione del personale in servizio e/o ausiliaria specialmente nel campo dei servizi alla persona, della crescita del benessere sociale e culturale, della solidarietà e della mutualità.
16. La Federazione può avere la proprietà di uno o più organi di stampa di cui può essere editrice.

Articolo 25 SOLIDARIETÀ

1. La FLM individua nella solidarietà attiva tra le lavoratrici e i lavoratori militari di tutti i paesi e le loro organizzazioni sindacali rappresentative, un fattore decisivo per la pace, per l'affermazione dei diritti umani, civili, sindacali e della democrazia politica, economica e sociale per l'indipendenza nazionale e la piena tutela dell'identità culturale ed etnica di ogni popolo.
2. La FLM afferma il valore della solidarietà in una società senza privilegi e discriminazioni, in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute e alla tutela sociale del personale militare, il benessere sia equamente distribuito, la cultura arricchisca la vita di tutti i militari, rimuovendo gli ostacoli politici, sociali ed economici che impediscono alle donne e agli uomini, native/i e non, delle Forze Armate, dei Corpi di Polizia Militare ad Ordinamento Militare di decidere – su basi di pari diritti ed opportunità, riconoscendo le differenze – della propria vita e del proprio lavoro.
3. Ogni rappresentante della FLM, nonché ogni membro di segreteria a qualsiasi livello, che verrà a trovarsi, per ragioni sindacali, nelle condizioni di non dover percepire in tutto o in parte gli emolumenti mensili, potrà essere preso in carico, per un periodo massimo di 5 (cinque) anni, dall'organismo sindacale di appartenenza.
4. In caso di manifesta necessità assistenziale nei confronti degli iscritti e loro familiari, le segreterie di competenza sono tenute ad informare immediatamente la Segreteria Nazionale, per il tramite delle segreterie ordinarie sovraordinate, allo scopo di attivare con immediatezza ogni azione ritenuta idonea a supporto dei soggetti interessati, previa

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

valutazione della gravità dei casi e comunque garantendo l'anonimato dell'iscritto/a oggetto dell'assistenza.

5. Sono altresì previste forme d'intervento assistenziale economico e/o materiale a scopo benefico in favore di manifestazioni, associazioni, enti, istituti di ricerca e promozione sociale senza scopo di lucro.
6. Tutti gli interventi assistenziali saranno comunque pubblicizzati, salvo rispettare la privacy ovvero aver ottenuto liberatoria da parte interessata, sui canali d'informazione ufficiali della FLM e comunque rendicontati²⁴.

Articolo 26

TESSERAMENTO E TESSERE

1. Il tesseramento di ciascun iscritto o associato rappresenta l'obbligo primario di ogni Organizzazione aderente o appartenente alla FLM la cui inadempienza comporta le sanzioni previste dal presente Statuto.
2. La Segreteria Federale, per particolari esigenze di carattere sindacale eccezionali, di intesa con le Organizzazioni ed Associazioni militari aderenti o appartenenti, potrà richiedere contributi straordinari derivanti dalle quote d'iscrizione.
3. Ciascuna Organizzazione dovrà documentare, al momento del tesseramento, la consistenza degli iscritti e degli associati e la loro articolazione territoriale i sensi dell'art. 16 comma 24.
4. Le uniche tessere/distintivi ufficiali di iscrizione alle singole categorie, comparti e coordinamenti, ad associazioni e/o a comparti militari sono quelle rilasciate dalla Segreteria Generale Nazionale FLM.
5. È assolutamente vietato ad ogni Associazione e/o Organizzazione militare, di stampare e distribuire tessere e/o distintivi sindacali di categoria, comparto, coordinamento o associative in sostituzione di quelli ufficiali. La mancata osservanza avrà come conseguenza l'adire l'Autorità giudiziaria preposta per la tutela dell'immagine e degli interessi della Federazione, laddove non siano configurabili ipotesi di reato più gravi.
6. Agli aderenti attraverso i patti associativi e/o federativi sarà rilasciata la tessera di pre adesione. L'adesione sarà pubblicizzata sui canali informativi ufficiali della FLM.

²⁴ In rispetto al principio della trasparenza amministrativa le generalità del soggetto interessato da assistenza e/o contribuzione, potranno essere forniti previa motivata richiesta formale di accesso agli atti amministrativi della FLM.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Articolo 27

RECESSO, ESCLUSIONE, DISAFFILIAZIONE, RADIAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI ADERENTI

1. Le Associazioni ed Organizzazioni Sindacali militari aderenti alla FLM, possono recedere dal vincolo federale.
2. Il recesso è precluso alle Associazioni e Organizzazioni militari Sindacali appartenenti alla FLM ovvero costituite dalla stessa.
3. Il diritto di recesso deve essere esercitato dalle Associazioni e Organizzazioni militari aderenti, a mezzo della convocazione, effettuata nel rispetto del presente Statuto e dei singoli Statuti, del Congresso Nazionale.
4. Ai fini della validità della relativa delibera del Congresso, deve sussistere il quorum deliberativo dei 2/3 (due/terzi) dei presenti.
5. La Segreteria Generale Nazionale, in considerazione della consistenza dell'Associazione o della Organizzazione Sindacale militare che richieda di aderire, successivamente alla data del presente Statuto, potrà stipulare uno specifico accordo che preveda anche il limite temporale di durata che consenta all'Associazione o alla Organizzazione Sindacale militare, di non essere sottoposta al provvedimento di Commissariamento.
6. L'esclusione/sospensione/espulsione dalla Federazione, delle Associazioni e delle Organizzazioni Sindacali militari aderenti alla FLM, è deliberata dalla Segreteria Generale Nazionale nei seguenti casi:
 - a) comportamenti che pregiudichino gravemente l'immagine ed il buon nome della FLM, adottati dai componenti degli Organi di vertice delle stesse Associazioni e Organizzazioni Sindacali militari aderenti;
 - b) comportamenti che pregiudichino l'immagine ed il buon nome della FLM, adottati dai singoli iscritti alle stesse Associazioni e Organizzazioni Sindacali militari aderenti, qualora quest'ultime non adottino nei loro confronti sanzioni disciplinari secondo le modalità previste dai rispettivi Statuti o, in mancanza, secondo le modalità di cui all'art. 33 e seguenti del presente Statuto.
 - c) morosità protratta per almeno 6 (sei mesi).
 - d) violazione dell'art. 17 c. 13 del presente Statuto.
7. Entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di esclusione l'associazione militare può chiedere la costituzione del Collegio Arbitrale previsto dall'art. 38 del presente Statuto.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

8. Le disaffiliazioni delle Associazioni o Organizzazioni sindacali militari dalla Federazione Lavoratori Militari, possono essere decise solo dal Congresso Nazionale, convocato con apposito Ordine del Giorno.
9. Le somme versate alla Federazione dalle Organizzazioni militari disaffiliate o radiate rimangono acquisite dalla Federazione;
10. Le radiazioni delle Organizzazioni sindacali militari affiliate alla FLM, per grave e ripetuta inosservanza delle norme statutarie o regolamentari, sono pronunciate dal Collegio Nazionale a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.
11. L'Organizzazione, Associazione sindacale militare aderente o appartenente, che per qualsiasi motivo cessa di aderire o appartenere alla Federazione sindacale non conserva alcun diritto nei confronti della Federazione stessa.
12. Tutte le Associazioni e/o Organizzazioni militari aderenti alla FLM in regola con i versamenti di adesione, possono recedere dal vincolo stesso con le seguenti modalità:
 - a) la richiesta di deve essere inviata, tramite raccomandata o PEC, in duplice copia originale unitamente alla copia del patto federativo ovvero di adesione, alla Segreteria Generale Nazionale;
 - b) ricevuta la **richiesta di recesso**, la Segreteria Generale Nazionale interrompe i vincoli di versamento con le seguenti decorrenze:
 - dal **1° aprile**, per le disdette ricevute dal **16 dicembre** al **15 marzo** dell'anno successivo;
 - dal **1° luglio**, per le revoche ricevute dal **16 marzo** al **15 giugno**;
 - dal **1° ottobre** per le disdette ricevute dal **16 giugno** al **15 settembre**;
 - dal **1° gennaio** dell'anno successivo, per le revoche ricevute dal **16 settembre** al **15 dicembre**.

TITOLO III

DIRITTI, DOVERI, OBBLIGHI E DIVIETI

Articolo 28

DIRITTI DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI

1. Tutte gli iscritti alla FLM, purché in regola con la corresponsione della contribuzione e con le norme per il tesseramento stabilite dalla Federazione, nel rispetto dei principi e delle norme del presente Statuto e del suo Regolamento di Attuazione²⁵ e che non risultino iscritti od aderenti ad altre Organizzazioni Sindacali militari e civili, hanno il diritto di:
 - a) essere elettrici, elettori ed eleggibili a tutte le cariche interne all'Organizzazione (purchè non si trovino in alcuna condizione di impedimento o decadenza previsti nel presente Statuto).;
 - b) essere candidabili per le strutture della FLM, salvo quanto previsto in materia dal successivo art. 42 del presente Statuto e dalle esclusioni previste dalle norme elettorali;
 - c) partecipare alla formazione delle scelte della FLM;
 - d) essere designati a rappresentare la FLM in attività, strutture o Enti esterni;
 - e) usufruire dei servizi e dei vantaggi connessi al possesso della Tessera della FLM;
 - f) essere informati sulle modalità di utilizzo dei dati personali sensibili all'interno delle strutture in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche;
 - g) godere del pieno rispetto del principio di democraticità dei sodalizi tra militari, anche in relazione alla elettività delle cariche direttive.
2. Gli iscritti alla FLM in servizio e/o ausiliaria hanno uguali diritti.
3. Essi hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e salvaguardando la dignità della persona nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi.
4. Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, nonché, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, di esprimere - anche attraverso la concertazione di iniziative, liberamente manifestate anche attraverso i normali canali

²⁵ Verrà emanato in seguito sulla base della novella legislativa sui Sindacati Militari.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

dell'organizzazione - posizioni collettive di minoranza e di maggioranza, alle quali possa riferirsi la formazione dei gruppi dirigenti.

5. Tutti gli iscritti alla FLM hanno diritto alla piena tutela, sia individuale sia collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei vari servizi organizzati dalle strutture della Federazione.
6. La FLM adotterà tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'organizzazione delle iscritte e degli iscritti, attraverso anche la tempestiva ed esauriente informazione sull'attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa.
7. Tutti gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta, a ricorrere, in quarta istanza, contro sentenze della Comitato di Garanzia competente e ad avere garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni.
8. Hanno diritto inoltre ad opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi all'interno dell'organizzazione che considerino contrari ai principi statuari, anche richiedendo l'attivazione delle procedure relative alla giustizia interna e alla garanzia statutaria.
9. Tutti gli iscritti sono elettrici/elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza; il voto è eguale, libero, personale o, quando previsto, espresso a mezzo delle delegate/delegati.
10. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli aderenti in regola col pagamento delle quote associative.
11. Sono a pieno titolo iscritti alla Federazione Lavoratori Militari anche gli iscritti a Federazioni costituite dalla FLM unitariamente ad altre Organizzazioni Sindacali militari o ad Organizzazioni Sindacali militari con le quali la FLM abbia sottoscritto accordi di trasferimento o imputazione delle proprie deleghe, per i quali la FLM riscuota direttamente o indirettamente le relative deleghe sindacali.
12. Essi hanno diritto a concorrere, personalmente o a mezzo delegati, alla formazione delle deliberazioni della Federazione, della piattaforma contrattuale e delle decisioni specifiche che li riguardino.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Articolo 29

DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI/ORGANIZZAZIONI ADERENTI

1. Tutti gli aderenti alla FLM per mezzo di Attestato Federale hanno il diritto di:
 - a) essere informati sulle linee e sulle decisioni politiche dell'Organizzazione;
 - b) partecipare alle forme associative della FLM finalizzate all'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione sociale, che siano coerenti con i principi di fondo del presente Statuto e con le linee politiche stabilite dall'Organizzazione;
 - c) accedere alle attività di servizio disponibili presso le strutture che operano sul territorio secondo le modalità previste dall'Organizzazione;
 - d) essere informati sulle modalità di utilizzo dei dati personali sensibili all'interno delle strutture FLM in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche;
2. Godere del pieno rispetto del principio di democraticità dei sodalizi tra militari, anche in relazione alla elettività delle cariche direttive.
3. Gli aderenti possono partecipare alle attività congressuali della FLM nel territorio senza diritto di voto e secondo le modalità previste dal Regolamento di Attuazione.
4. Essi hanno diritto a concorrere, personalmente o a mezzo delegati, alla formazione delle deliberazioni della Federazione, della piattaforma contrattuale e delle decisioni specifiche che li riguardano.
5. La FLM adotterà tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'organizzazione degli iscritti delle Associazioni/Organizzazioni aderenti, attraverso anche la tempestiva ed esauriente informazione sull'attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa.
6. Essi hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e salvaguardando la dignità della persona nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi.
7. Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, nonché, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, di esprimere - anche attraverso la concertazione di iniziative, liberamente manifestate anche attraverso i normali canali dell'organizzazione - posizioni collettive di minoranza e di maggioranza, alle quali possa riferirsi la formazione dei gruppi dirigenti.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Articolo 30

DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI, SOCI, ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI APPARTENENTI ALLA FLM

1. Tutti gli iscritti alla FLM in servizio e/o ausiliaria, partecipano alle attività dell'organizzazione, ne rendono feconda la vita democratica, contribuiscono al suo finanziamento attraverso la sottoscrizione della delega, il versamento dei contributi associativi in applicazione dello Statuto stesso.
2. Gli iscritti in servizio e/o ausiliaria sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti delle altre iscritte/iscritti rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto.
3. Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti delle lavoratrici/lavoratori e delle iscritte/iscritti rappresentati, in modo particolare per quanto riguarda il loro obbligo di difendere l'unità e l'immagine della FLM nei casi di trattative che si debbono svolgere per l'intera FLM su un'unica piattaforma, quella definita dal mandato di cui all'art. 6 del presente Statuto.
4. Ogni tesserata/o assume personalmente l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e del Regolamento della Federazione Lavoratori Militari ed ottemperare alle decisioni degli Organi Direttivi. Ella/Egli ha il dovere di collaborare e cooperare con lealtà e correttezza, al raggiungimento degli scopi istituzionali della Federazione ed alla attuazione delle sue linee di politica sindacale.
5. Chiunque può adire contro gli Organi Federali proponendo la relativa azione davanti agli Organi Giurisdizionali della Federazione, secondo quanto riportato negli artt. 33 e segg. del presente Statuto.
6. Chiunque, venga a conoscenza di comportamenti contrari ovvero lesivi dei principi stabiliti nel presente Statuto è obbligato ad informare immediatamente gli Organi di controllo della Federazione, che ne garantirà l'anonimato. Il venir meno a quest'obbligo comporterà automaticamente l'immediata decadenza da qualunque carica ricoperta tanto all'interno della Federazione, quanto all'interno delle Associazioni o Organizzazioni Sindacali militari ad essa aderenti e appartenenti nonché dei Coordinamenti Territoriali ai quali appartenga e la conseguente espulsione.
7. Competente alla relativa declaratoria – avente efficacia meramente dichiarativa – è la Segreteria Generale Nazionale, entro 30 (trenta) giorni da quando abbia acquisito conoscenza dell'azione proposta.
8. Chiunque sia chiamato a ricoprire cariche in Organi della Federazione, ivi incluse commissioni, consulte, comitati in cui la Federazione è chiamata a partecipare, deve dichiarare, prima dell'accettazione e a richiesta certificare, a pena di decadenza

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

dall'incarico o dalla carica ricoperta, l'eventuale esistenza di procedimenti penali a carico, in corso o definiti con sentenza di condanna per reati contro il patrimonio e contro la persona. La Segreteria Generale Nazionale, sentito il Collegio Nazionale dei Probiviri ovvero della Consulta ovvero il Comitato Nazionale di Garanzia, comunica il nulla osta ovvero il diniego all'assunzione dell'eventuale carica.

9. I rappresentanti eletti su indicazione della FLM negli organismi collegiali (istituzionali) devono mantenere, con l'istanza che li ha indicati, rapporti di informazione e di elaborazione al fine di concertare gli orientamenti cui ispirare la loro attività in questi organismi.

Articolo 31

DIVIETO DI CORRENTI E SCHIERAMENTI IDEOLOGICI INTERNI

1. I diritti di libertà di opinione, nonché i principi fondamentali delle scienze sindacali, non potranno in nessun caso giustificare la costituzione di correnti o schieramenti ideologici che agiscano all'interno della FLM, con l'intento di modificare o, in ogni modo, di influire sulla sua natura, sul suo ordinamento a base democratica o sulle sue finalità.
2. Il dissenso sulle scelte del Sindacato o l'esercizio del diritto di critica contro gli organi della Federazione si esprimono esclusivamente all'interno degli organi direttivi medesimi evitando, in ogni caso, di arrecare danno all'immagine e all'attività del Sindacato stesso o di coinvolgere gli aderenti e gli iscritti alla FLM, al di fuori dei momenti dialettici e di confronto nelle strutture del Federazione Lavoratori Militari.
3. È sanzionato con la misura della sospensione a mente dell'art. 34 comma 2 del presente Statuto senza ulteriori formalità e con provvedimento immediato della Segreteria Generale Nazionale il comportamento di chi si appropri dei tabulati degli/delle iscritti/e o li utilizzi per fini illeciti, di propaganda personale, sindacale o politica o di dissenso verso gli organi direttivi del Sindacato.
4. Ove, le attività di cui al comma precedente, costituiscano, delineino ovvero realizzino ipotesi di reato (e.g. violazione della *privacy* ovvero più gravi), la Federazione adirà la Magistratura ordinaria a difesa e tutela della stessa e dei/delle propri/e iscritti/e.
5. È fatto divieto assoluto per coloro i/le quali rivestano cariche direttive/statutarie in seno alla FLM e/o alle Associazioni/Organizzazioni sindacali militari aderenti e/o appartenenti alla FLM, di concorrere alle competizioni politiche/amministrative ovvero di concorrervi solo a seguito della loro ufficiale sospensione, da parte della Segreteria Generale Nazionale, dalle rispettive cariche direttive/statutarie. L'inosservanza di quanto disposto ovvero la mancata comunicazione dell'interessato/a alla Segreteria Generale Nazionale entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, comporterà l'espulsione immediata dell'interessato/a dalla FLM, attraverso comunicazione certa e documentata.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Articolo 32

DOVERI DEGLI ISCRITTI, SOCI, ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI SINDACALI ADERENTI ALLA FLM

1. È fatto obbligo alle Associazioni/Organizzazioni Sindacali militari aderenti e appartenenti di:
 - a) apportare le necessarie modifiche per adeguare i propri Statuti a quello della Federazione Lavoratori Militari;
 - b) di rispettare e far rispettare sempre e comunque il principio di democraticità dei sodalizi tra militari anche in relazione alla elettività delle cariche.
 - c) Rispettare e far rispettare dai propri iscritti quanto previsto dai precedenti artt. 30 e 31 del presente Statuto ovvero lo Statuto della Federazione Lavoratori Militari.
2. La mancata osservanza di quanto al precedente punto 1, comporterà l'assunzione dei provvedimenti previsti dallo Statuto ovvero l'avvio delle previste procedure sanzionatorie.

TITOLO IV DISCIPLINA E CONTROLLO

Articolo 33

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI SANZIONATORI

1. Chiunque, tra gli iscritti o tra gli associati direttamente alla Federazione nonché quelli di un'Associazione o Organizzazione sindacale militare aderente alla Federazione, incorra in un provvedimento restrittivo della libertà personale ad iniziativa dell'Autorità Giudiziaria, resta cautelatamente sospeso dalla qualità di iscritto/socio e da qualunque carica sindacale ricoperta per tutta la durata del procedimento penale. Sulla domanda di riammissione anticipata decide la Segreteria Generale Nazionale sentito il Collegio Nazionale dei Proviviri.
2. È passibile di sanzioni disciplinari l'iscritto/a, il socio/a, della FLM e/o dell'Organizzazione/Associazione sindacale militare aderente o appartenente, il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altri iscritti/soci e risulti lesivo per la FLM o configuri violazione di principi e norme dello Statuto e delle regole in esso precisate, ovvero sia in contrasto con le corrette norme di leale comportamento nella Federazione, fissate nei regolamenti approvati.
3. L'iscritto/a, il socio/a, della FLM e/o dell'Organizzazione/Associazione sindacale militare aderente o appartenente che violi quanto previsto dal presente Statuto o che si renda comunque responsabile di infrazione di natura politico-sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome dell'organizzazione incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle sanzioni di cui al successivo comma 5.
4. La competenza per il giudizio o applicazione di provvedimenti disciplinari spetta al Collegio dei Proviviri a partire dal livello provinciale, continuando per quello Regionale e Interregionale e fino a livello Nazionale aventi denominazione di prima, seconda, terza e quarta (ultima) istanza.
5. Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:
 - a) richiamo/biasimo scritto ed eventuale deplorazione con diffida;
 - b) sospensione dalle cariche ricoperte²⁶;
 - c) sospensione dall'esercizio delle facoltà d'iscritto/a e/o socio/a²⁷;
 - d) destituzione da eventuali incarichi ricoperti;

²⁶ In caso di iscritta/o con incarichi di dirigente a qualsiasi livello, o componente di Consiglio Direttivo, sospensione dalla carica sindacale ricoperta da 3 (tre) a 12 (dodici) mesi.

²⁷ Da 3 (tre) a 12 (dodici) mesi.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- e) espulsione dalla Federazione.
6. Tali sanzioni vengono irrogate, secondo il principio di gradualità, proporzionalità e personalità in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione, per comportamenti:
- a) incompatibili con i principi fondamentali dello Statuto;
 - b) in contrasto con le regole in esso precisate;
 - c) contrarie alle corrette norme di leale comportamento nell'organizzazione della FLM;
 - d) in contrasto con le norme fissate nei Regolamenti approvati ovvero che si approveranno a seguito dell'intervento del Legislatore in materia di Sindacati Militari, dagli organi statutari e con le decisioni regolarmente assunte dagli organi della Federazione.
7. La violazione, in particolare, delle norme elettorali comporta la decadenza dagli incarichi sindacali di carattere elettivo e la ineleggibilità per almeno 2 (due) anni per qualunque incarico.
8. Chiunque si trovi nella condizione di essere sottoposto a procedimento da parte dell'Autorità giudiziaria per:
- a) molestie e ricatti sessuali;
 - b) condanna per reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione;
 - c) atti affaristici o di collusione con la controparte.
- verrà sospeso in via cautelare dalla carica rivestita ovvero di iscritto/a, per tutta la durata dell'attività procedurale giudiziaria ovvero espulso/a dalla FLM, a seguito di condanna definitiva.
9. In casi di particolare gravità derivanti da sottoposizione a procedimenti penali con esclusione dei reati di opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria territorialmente competente, informata la Segreteria Generale Nazionale per il tramite delle Segreterie sovraordinate, può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all'inchiesta, alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale ricorso ovvero decisione arbitrale del Collegio Nazionale dei Probiviri.
10. Il Segreteria territorialmente competente dovrà, entro 30 (trenta) giorni, pena l'inefficacia del provvedimento, notificare tale decisione all'interessato.
11. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.
12. È facoltà dell'iscritto/a o socio/a oggetto di tale provvedimento richiedere l'attivazione del Comitato di Garanzia competente anziché il Collegio dei Probiviri, che deciderà in

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

unico grado senza appello. Il provvedimento di sospensione cautelare cessa con le decisioni del Comitato stesso, qualora non venga confermata.

13. Nel corso del procedimento disciplinare, il Comitato di Garanzia ovvero il Collegio dei Proviviri, in relazione alla natura dei fatti evidenziati ed alla carica esecutiva ricoperta dall'iscritto/a o socio/a, sottoposto/a al procedimento stesso, può chiedere allo/a stesso/a che si sospenda cautelativamente dall'incarico ricoperto per la durata della stessa procedura.
14. Nei casi più gravi sanzionati come al punto e) del comma 5 del presente articolo, a tutela della Federazione la sanzione è immediatamente esecutiva, fatta salva la procedura di garanzia da parte del/la sanzionato/a.
15. I materiali raccolti in sede di procedimento disciplinare sono utilizzabili anche ai fini di eventuali provvedimenti che le strutture possono assumere nella loro funzione di "datori di lavoro".
16. Le strutture che vengono a conoscenza di fatti penalmente illeciti sono tenute a darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria, fermo rimanendo l'avvio del procedimento disciplinare.
17. I procedimenti disciplinari non sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dalla Federazione.
18. Il patteggiamento nei procedimenti penali davanti all'Autorità Giudiziaria non esclude responsabilità anche patrimoniali nei confronti della Federazione.

Articolo 34

TIPI DI SANZIONI

1. Il Richiamo o Biasimo scritto

È un atto scritto motivato da deplorazione e biasimo, inflitto all'iscritto avente anche cariche sindacali per lievi trasgressioni o leggerezze di comportamento.

2. La sospensione/destituzione²⁸

- a) È inflitta agli iscritti e/o soci e alle cariche direttive/dirigenziali sindacali per trasgressioni ai doveri morali e sindacali;
- b) Il provvedimento inibisce l'esercizio delle facoltà e i privilegi previsti dagli artt. 28 e 29 del presente Statuto.

²⁸ Si applica nei confronti di chi riveste cariche direttive/dirigenziali sindacali all'interno della Federazione Lavoratori Militari.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

3. **L'espulsione/radiazione**²⁹
 - a) È un provvedimento inflitto all'iscritto/a o socio/a avente anche carica direttiva/dirigenziale sindacale che, con l'immorale comportamento, arreca grave pregiudizio alla Federazione;
 - b) l'espulsione o la sospensione possono essere inflitte per ragioni cautelative anche dalla Segreteria Generale Nazionale, con approvazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. L'iscritto a cui viene inflitto il provvedimento disciplinare può, con atto scritto, fare ricorso ai probiviri dell'organo direttivo superiore ovvero al Collegio Nazionale dei Probiviri.
5. Nel caso di conferma o applicazione della sospensione da parte del collegio superiore per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, l'eventuale carica sindacale statutaria ricoperta, decade.
6. Tali sanzioni nei confronti degli iscritti o dei soci sono adottate dalle Segreterie dei Consigli Direttivi³⁰ territoriali presso i quali gli iscritti o i soci sono assegnati.
7. Nei casi di dirigenti sindacali le sanzioni sono adottate dalla Segreteria Generale Nazionale.
8. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sono adottate con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due/terzi) dei presenti.
9. Nei casi di particolare gravità e urgenza la decisione della sospensione dall'iscrizione, ovvero della sospensione o destituzione dalle cariche sindacali ricoperte e di espulsione/radiazione dalla FLM, qualsiasi sia il livello di appartenenza dell'iscritto/a o socio/a, di Associazione o Organizzazione militare aderente, oggetto della possibile sanzione, può essere assunta direttamente dalla Segreteria Generale Nazionale della FLM ovvero dal Consiglio Direttivo Nazionale, in caso di Associazione o Organizzazione militare aderente. Il provvedimento deliberato verrà proposto dalla Segreteria Nazionale al Congresso Nazionale per la ratifica, nella prima riunione utile ovvero straordinaria.
10. Nel caso in cui il provvedimento, immediatamente esecutivo, riguardi componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, deve essere sottoposto ai membri del Consiglio stesso e deliberato con il voto qualificato di 2/3 (due/terzi) dei presenti. Il provvedimento deliberato verrà proposto dalla Segreteria Generale Nazionale al Congresso Nazionale nella sua prima riunione utile, per la prevista ratifica.

²⁹ Si applica nei confronti delle Associazioni e Organizzazioni Sindacali aderenti alla FLM e alle cariche direttive/dirigenziali della FLM.

³⁰ I provvedimenti vanno sempre comunicati alla Segreteria Generale Nazionale per il tramite delle Segreterie dei Consigli Direttivi sovraordinati.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

11. L'ordine del giorno con il quale viene convocato l'organismo competente dovrà prevedere formalmente la proposta di adozione del provvedimento disciplinare.
12. Il provvedimento diventa immediatamente esecutivo e va comunicato per iscritto, nel più breve tempo possibile alla persona o Organizzazione interessata in forma certa e documentata.
13. Avverso qualsiasi provvedimento di natura disciplinare, la persona o l'Organizzazione interessata può presentare ricorso motivato al Collegio Nazionale dei Probiviri della FLM, salvo nel caso non si sia optato per il ricorso diretto al Comitato di Garanzia.
14. La decisione del Collegio Nazionale dei Probiviri è inappellabile, con caratteristica di lodo arbitrale irrituale inappellabile ovvero appellabile alla Magistratura Ordinaria.
15. Il ricorso deve essere inviato, a mezzo plico raccomandato R/R ovvero posta elettronica certificata, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione di adozione del provvedimento, al Presidente del Collegio dei Probiviri e alla Segreteria Generale Nazionale della FLM.
16. Resta ferma la facoltà del singolo, dell'Associazione o Organizzazione militare di adire la Magistratura Ordinaria a tutela dei propri diritti e interessi nei casi previsti dalla Legge. Quantunque la decisione dell'Autorità adita risulti favorevole al/la ricorrente, la stessa non reintegra l'interessato/a nei ranghi della Federazione.
17. I termini per la riammissione sono descritti nell'art. 40 del presente Statuto.

Articolo 35

PERDITA QUALITÀ DI ISCRITTO/SOCIO

1. Si ha perdita della qualità di iscritto/socio per i seguenti motivi:
 - a. dimissione/recesso volontario;
 - b. cessata attività di servizio;
 - c. decadenza per morosità;
 - d. sospensione/espulsione;
 - e. decesso;
 - f. scioglimento della Federazione.
2. **Dimissione/recesso volontario;**
 - a. ogni iscritto può dimettersi o recedere dall'Associazione dandone comunicazione formale tramite lettera raccomandata R/R o a mezzo posta elettronica certificata al

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Consiglio Direttivo territorialmente competente il quale la inoltrerà alla Segreteria Generale Nazionale per il tramite delle Segreterie dei Consigli Direttivi sovraordinati;

- b. le dimissioni ovvero il recesso, hanno efficacia dal 30° (trentesimo) giorno successivo a quello in cui tale comunicazione è ricevuta ed è subordinata all'integrale pagamento delle somme eventualmente dovute dall'iscritto dimissionario o dal socio recedente, alla data delle dimissioni/recesso;
- c. l'iscritto/a o il/la socio/a che intende trasferire la propria iscrizione o associazione ad altra Organizzazione Sindacale diversa dalla FLM ovvero non aderente alla Federazione, deve comunicare la propria decisione al Consiglio Direttivo territorialmente competente che informerà la Segreteria Nazionale per il tramite delle Segreterie sovraordinate.
- d. l'iscrizione si intenderà risolta entro il 30 (trentesimo) giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta ed è subordinata all'integrale pagamento delle somme eventualmente dovute dall'iscritto/socio sino a tale data.

3. Cessata attività di servizio;

- a. L'iscritto/socio che per qualsiasi motivo cessa dal servizio attivo e/o dalla posizione di ausiliaria, deve darne comunicazione alla Segreteria competente, in forma certa e documentata. Egli/Ella cessa di essere iscritto/a alla FLM, il giorno successivo al collocamento dell'interessato nelle posizioni di quiescenza, congedo, riserva militare, ovvero trasferito per qualunque motivo ad altra Amministrazione³¹ ovvero dalla ricezione della comunicazione da parte della Segreteria competente.
- b. La conferma, da parte della Segreteria territorialmente competente viene partecipata all'interessato tramite lettera raccomandata R/R o a mezzo posta elettronica certificata. Il Provvedimento si intende efficace dal 1° (primo) giorno successivo a quello in cui tale comunicazione è ricevuta.
- c. Per quanto al precedente punto b), la comunicazione deve essere inviata per conoscenza alla Segreteria Generale Nazionale, per il tramite delle Segreterie sovraordinate.

4. Decadenza per morosità;

- a. L'iscritto/a o il socio/a decadono per morosità, su dichiarazione della Segreteria territorialmente competente³², dopo 3 (tre) mesi di mancato pagamento delle quote di iscrizione o associative, che devono comunque essere corrisposte entro i termini stabiliti dallo Statuto della FLM. anche ricorrendo al recupero coattivo delle somme.

³¹ Salvo non venga previsto diversamente dalla futura novella del Legislatore in materia di sindacati militari.

³² Informa la Segreteria Generale Nazionale per il tramite delle Segreterie dei Consigli Direttivi Sovraordinati.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- b. Gli/le iscritti/e i/le soci/e non in regola con il pagamento delle quote sono esclusi dal diritto di voto nelle assemblee e dall'elettorato attivo e passivo. Vi potranno essere ammessi solo dopo il pagamento degli arretrati, a meno che non siano stati dichiarati decaduti per morosità.
- c. L'iscritto/a, il /la Socio/a, moroso/a rimane debitore/trice delle quote arretrate per le quali si procederà al recupero coattivo delle somme inevase oltre oneri e interessi di legge.

5. **Sospensione/espulsione:**

- a. In casi di particolare gravità derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione e comunque nei casi di procedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria Generale Nazionale *motu proprio* o su segnalazione da parte delle Segreterie territoriali, può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle facoltà di iscritto ovvero della qualifica di Socio, per il tempo strettamente necessario all'inchiesta e alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale ricorso.
- b. La valutazione della gravità e della rilevanza dei fatti che hanno reso incompatibile l'appartenenza dell'iscritto/associato alla Federazione, è riservata in maniera insindacabile al Consiglio Direttivo Nazionale in aderenza al parere del Collegio Nazionale dei Probiviri (Organo decisionale di ultima istanza).
- c. Nelle more della decisione del Collegio Nazionale dei Probiviri, la Segreteria Nazionale può cautelativamente procedere alla sospensione/espulsione per:
 - 1) indegnità morale;
 - 2) assunzione e divulgazione all'esterno della Federazione di comportamenti incompatibili con la linea politico-sindacale adottata dagli Organi competenti;
 - 3) inosservanza del presente Statuto.
- d. La decisione di sospensione e/o espulsione viene notificata all'interessato, in forma certa e documentata, dalla Segreteria territorialmente competente alla quale l'iscritto o il socio risultano iscritti, avendo cura di informare la Segreteria Nazionale per il tramite delle Segreterie sovraordinate.

6. **Decesso:**

- a. Ai fini della cancellazione dell'iscritto/socio deceduto, i suoi eredi devono provvedere a comunicare l'evento al Consiglio Direttivo territorialmente competente tramite lettera raccomandata R/R o a mezzo posta elettronica certificata.
- b. Il vincolo associativo si intende risolto definitivamente a partire dal giorno stesso in cui la comunicazione viene ricevuta dalla Segreteria territorialmente competente.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

7. **Scioglimento della Federazione** (art. 135 del presente Statuto).
 - a. L'iscritto/socio che per qualsiasi motivo cessa di appartenere alla Federazione sindacale non conserva alcun diritto nei confronti della Federazione stessa e decade automaticamente da tutti gli incarichi eventualmente ricoperti.
 - b. I provvedimenti di decadenza ovvero perdita della qualifica di iscritto/associato vengono deliberati dalla Segreteria Generale Nazionale e ratificati dal Congresso Nazionale nella prima riunione utile.

Articolo 36

SOSPENSIONE CAUTELARE

1. In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione, e comunque nei casi di procedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria territorialmente competente può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle facoltà di iscritto/a o socio/a, per il tempo strettamente necessario all'inchiesta e alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale ricorso. Il provvedimento adottato dovrà essere inviato alla Segreteria Generale Nazionale per il tramite delle Segreterie sovraordinate.
2. Il Consiglio Direttivo competente dovrà ratificare tale decisione entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla adozione del provvedimento di sospensione.
3. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.

Articolo 37

TERMINI

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, ricevuti gli atti, procede alla contestazione degli addebiti, convoca le parti, fissa i termini per la presentazione di documenti e memorie, assume i mezzi istruttori che ritiene più opportuni e decide entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni, detto termine può essere prorogato per una sola volta di ulteriori 30 (trenta) giorni, per motivi che devono essere comunicati alle parti.
2. La decisione del Collegio Nazionale dei Probiviri ha natura di lodo arbitrale irrituale, vincolante per gli associati e iscritti, gli Organi Federali e le Associazioni/Organizzazioni militari aderenti.
3. Il dispositivo, immediatamente esecutivo, deve essere depositato nei termini di cui al comma precedente presso la Segreteria Generale Nazionale che provvede a darne immediata comunicazione alle parti. La motivazione della decisione deve essere depositata presso la Segreteria Generale Nazionale entro 30 (trenta) giorni dal deposito del dispositivo.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

4. Decorso il termine di cui al primo comma, i componenti il Collegio giudicante decadono automaticamente dalla carica ed il Consiglio Direttivo Nazionale, nella sua prima riunione, integra il nuovo Collegio Nazionale dei Probiviri, come previsto all'art. 104 del presente Statuto. In tal caso, fino a quel momento, il giudizio rimane sospeso con facoltà per le parti di adire le competenti Autorità Giudiziarie.

Articolo 38

COLLEGIO ARBITRALE

1. Le controversie tra Coordinamenti Provinciali, tra Coordinamenti Provinciali e Coordinamenti Regionali, tra Coordinamenti Regionali e Coordinamenti Provinciali, tra Coordinamenti Regionali, tra Coordinamenti Regionali e Coordinamenti Interregionali, tra Coordinamenti Interregionali e Coordinamenti Regionali, tra Coordinamenti Interregionali, tra Coordinamenti Interregionali e Federazione, tra Federazione e Coordinamenti Interregionali, nonché le controversie tra Associazioni e Organizzazioni Sindacali militari e appartenenti alla FLM e tra le Associazioni e Organizzazioni Sindacali militari aderenti e appartenenti alla FLM e la stessa Federazione, sono decise da un Collegio Arbitrale, composto da 3 (tre) membri di cui 2 (due) nominati dalle parti e il terzo dalla Segreteria Generale Nazionale della FLM, così come previsto dall'art. 105 del presente Statuto. Qualora la FLM sia parte della controversia, il terzo membro sarà nominato dai 2 (due) arbitri nominati dalle parti o, in caso di disaccordo tra essi, dal Presidente del Tribunale di Roma ovvero dove ha sede legale la FLM.
2. Il Collegio decide con lodo arbitrale irrituale³³.
3. Il lodo dovrà emanarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale – da considerarsi avvenuta al momento di accettazione dell'incarico da parte di tutti e tre gli arbitri salvo proroga per una sola volta e per lo stesso periodo di cui sopra. In mancanza dell'emissione del lodo il termine suddetto, le parti potranno adire la Magistratura Ordinaria.

Articolo 39

MODALITÀ E TERMINI DI INSTAURAZIONE DELLA PROCEDURA ARBITRALE

1. I Coordinamenti Provinciali, Regionali, Interregionali, nonché le Associazioni e Organizzazioni militari aderenti e/o appartenenti alla FLM, che intendano instaurare la procedura di cui all'articolo precedente, devono darne comunicazione tramite raccomandata A.R. ovvero posta elettronica certificata da inviarsi alla parte convenuta

³³ Art. 808-ter cpc (Arbitrato irrituale) – Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'art. 824-bis cpc, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

ed alla Segreteria Generale Nazionale. Tale comunicazione deve contenere i motivi della richiesta e la nomina dell'arbitro.

2. La parte convenuta, nei 20 (venti) giorni successivi, deve comunicare con lo stesso mezzo alla Segreteria Generale Nazionale e all' Associazione o Organizzazione richiedente il nominativo dell'arbitro designato.
3. La Segreteria Nazionale, entro i 20 (venti) giorni successivi, comunica ad entrambe le parti l'arbitro dalla stessa designato e la data di prima convocazione.
4. Qualora la FLM sia parte della controversia, il terzo arbitro è nominato dai due arbitri nominati dalle parti o, in caso di disaccordo o di mancata nomina, la parte interessata può richiedere che tale nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Roma.

Articolo 40

RIAMMISSIONE NELLA FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

1. L'iscritto/a, il socio/a, l'Organizzazione o l'Associazione militare aderente o appartenente alla FLM a cui viene inflitta l'espulsione può, a domanda scritta, da far pervenire alla Segreteria Generale Nazionale con le modalità previste nel presente Statuto, essere riammesso/a.
2. La domanda di riammissione non può essere presentata prima di 6 (sei) mesi dall'emanazione del provvedimento.
3. La riammissione, a cura della Segreteria Generale Nazionale ed è subordinata al giudizio dell'organo che ha emesso il provvedimento sentito il Collegio Nazionale dei Probiviri.
4. L'iscritto/a o il socio/a, non possono ricoprire cariche statutarie, nei 12 (dodici) mesi successivi alla data di riammissione.

TITOLO V

ORGANI, STRUTTURE, FORME ORGANIZZATIVE E ENTI DELLA FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Articolo 41

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. La struttura della FLM si basa su articolazioni organizzate in Coordinamenti, Comitati, Enti, Uffici a livello territoriale e Centrale, europeo ed internazionale.
2. I Coordinamenti Territoriali FLM sono strutture decentrate della Federazione, costituiscono il riferimento unitario della FLM e la rappresentano nel territorio.
3. Operano nell'ambito di proprie competenze territoriali, di norma a livello locale in seno alle strutture militari di Base, Ente, Comando, Stazione, Distaccamento, Direzione, Reparto, etc.; elaborano e conducono l'azione sindacale in attuazione delle delibere dei propri organi in aderenza alle finalità ed all'ordinamento statutario ed in armonia con gli indirizzi degli organi nazionali.
4. Hanno compiti di coordinamento organizzativo nei confronti dei Coordinamenti Territoriali di Settore, di seguito anche Coordinamento, (Esercito, Aeronautica, Marina, Carabinieri, Guardia di Finanza,) e curano le iniziative di politica organizzativa che si renderanno necessarie anche ai fini dell'azione sociale sul territorio.
5. I Coordinamenti Territoriali FLM hanno autonomia amministrativa.
6. L'Organizzazione della Federazione Lavoratori Militari è formata come segue:
 - a) Organi Territoriali:
 - 1) Struttura Locale;
 - 2) Struttura Provinciale;
 - 3) Struttura Regionale;
 - 4) Struttura Interregionale;
 - b) Organo Centrale:
 - 1) Struttura Nazionale.
 - c) Organo Europeo FLM;
 - 1) Struttura Europea FLM;
 - d) Organo Internazionale FLM.
 - 1) Struttura Internazionale FLM.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

7. La struttura organizzativa della FLM, in ogni suo assestamento e specifica attuazione, deve costantemente mirare a promuovere la più attiva partecipazione degli iscritti e dei lavoratori, il più efficace impegno per la democrazia e verso l'unità sindacale e ad estendere la presenza nel territorio, inteso come insieme di luoghi di lavoro, relazioni, competenze istituzionali.

Articolo 42

STRUTTURA LOCALE FLM

1. La FLM promuove e riconosce per l'attività sindacale le Rappresentanze Sindacali Unitarie di Base (RSUB)³⁴, le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza sul Territorio (RLST).
2. Sono Organi della struttura locale/territoriale:
 - a) Il Coordinamento locale FLM;
 - b) Assemblea degli iscritti;
 - c) La Segreteria locale FLM;
 - d) Il/la Segretario/a locale FLM, di seguito anche Coordinatore/trice locale FLM.

Articolo 43

IL COORDINAMENTO LOCALE FLM

1. In Ogni Caserma, Installazione, Base, Comando, Ente, Direzione, Stazione, Distaccamento, Reparto, può essere costituito il Coordinamento locale della FLM. Esso è la struttura di base del sindacato FLM. È costituito da tutti gli iscritti della stessa unità organizzativa del posto di lavoro che, a suffragio diretto, eleggono un/a responsabile sindacale FLM (Coordinatore/trice Locale FLM) ed eventualmente una Segreteria, di cui fanno parte anche gli iscritti della FLM eletti nella RSU e un direttivo.
2. Il Coordinamento locale è convocato dal/la responsabile eletto/a o, su richiesta di almeno 1/3 (un-terzo) degli iscritti dal responsabile del Coordinamento territoriale (di seguito anche Provinciale) di Settore/Comparto previsto nella struttura FLM (Esercito, Marina, Aeronautica, etc.), o su iniziativa di questi ultimi. In assenza delle predette strutture la convocazione viene effettuata dal Coordinamento Provinciale della FLM.
3. Tutte le agibilità sindacali di competenza della FLM derivanti da leggi, contratti e/o regolamenti interni od esterni, costituiscono il monte delle agibilità della Federazione. La Segreteria Generale nazionale provvede alla gestione delle prerogative e delle altre libertà sindacali.

³⁴ Potranno assumere diversa denominazione senza comportare modifica statutaria.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

4. Il Coordinamento locale FLM è il primo livello di presenza organizzata della Federazione Lavoratori Militari, per questo motivo prende la denominazione di FLM seguita da quella del posto di lavoro o dalla località dove ha sede la stessa.
5. Il Coordinamento locale viene costituito laddove vi sia un numero di iscritti alla FLM non inferiore a 5 (cinque) ed assume la denominazione di Coordinamento +Locale + FLM + Nome Forza Armata, Corpo di Polizia ad ordinamento militare ovvero altra denominazione (e.g. specialità) seguito dal nome della città o frazione.
6. Fanno parte del Coordinamento locale anche gli iscritti alla FLM, in servizio e/o ausiliaria, in regola con il pagamento della quota sindacale e gli eletti in qualità di Rappresentanti Sindacali Unitari di Base (RSUB) della FLM, ovvero Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori Territoriale (RLST).
7. Non esiste incompatibilità tra appartenente alle RSUB e alla Segreteria locale.

Articolo 44

L'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

1. L'Assemblea degli iscritti è composta da tutti gli iscritti alla FLM in servizio e/o ausiliaria presso ogni unità di lavoro di BECDR.
2. L'Assemblea degli iscritti del luogo di lavoro, della FLM è la forma congressuale primaria di espressione democratica tramite la quale si esprime l'Organizzazione dell'azione sindacale, essi procedono all'elezione degli Organi della Segreteria locale attraverso votazione con sistema maggioritario delle preferenze, avendo l'obbligo di osservare la partecipazione minima del 50%+1 degli iscritti, in regola con il tesseramento.
3. I Coordinamenti locali, riuniti in assemblea (Assemblea degli iscritti):
 - a) eleggono i delegati ai congressi delle istanze superiori e un/a Coordinatore/trice, una Segreteria (purchè non si trovino in alcuna condizione di impedimento o decadenza);
 - b) eleggono e/o rimuovono tutti o parte i componenti la Segreteria locale, compreso il/la Coordinatore/trice locale, attraverso l'Assemblea Straordinaria degli iscritti appositamente convocata su richiesta di 1/3 (un/terzo) degli iscritti in servizio e/o ausiliaria.
4. L'Assemblea degli iscritti in servizio e/o ausiliaria è anche il primo livello congressuale, la sua attività si esplica sulla base degli Statuti e dei Regolamenti di Comparto/Settore.
5. I termini di svolgimento dell'azione sindacale della FLM tramite l'Assemblea degli iscritti in servizio e/o ausiliaria sono regolati con i Sindacati territoriali di Comparto/Settore/Forza Armata/Corpo di Polizia ad Ordinamento Militare, tenuto conto

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

delle esigenze dell'Organizzazione e delle agibilità previste dai Contratti e dagli Accordi Intersindacali.

Articolo 45

LA SEGRETERIA LOCALE FLM

1. La Segreteria Locale FLM è la struttura di base della FLM nella quale sono rappresentate, sulla base del pluralismo progettuale, le componenti professionali presenti. Tutti o parte dei loro componenti possono essere cambiati dall'assemblea straordinaria degli iscritti, appositamente convocata su richiesta di un terzo degli iscritti.
2. Il Coordinatore locale e la Segreteria locale:
 - a) esercitano i diritti sindacali sui luoghi di lavoro, rapportandosi con le responsabilità del Comitato Direttivo Territoriale, della Segreteria Territoriale e con gli eventuali coordinamenti di zona;
 - b) convocano e coordinano il Coordinamento Aziendale (Assemblea degli iscritti);
 - c) assicurano l'informazione sull'attività della FLM;
 - d) promuovono il tesseramento e il proselitismo alla FLM;
 - e) si rapportano con le Rappresentanze Sindacali Unitarie;
 - f) svolgono il ruolo e la funzione di delegazione trattante della FLM, in assenza di strutture unitarie (RSU), o affiancano le RSU in caso di delega da parte della struttura territoriale della FLM.
 - g) costituiscono il punto di aggregazione di iscritti al Sindacato;
 - h) recepiscono e raccolgono le richieste avanzate dal personale in servizio e/o ausiliaria risolvendoli sul posto, se possibile, ovvero rappresentandoli alla Segreteria Provinciale;
 - i) indicano riunioni con gli iscritti con cadenza non inferiore ad una volta al mese.
 - j) vigilano sull'osservanza delle disposizioni statutarie e delle delibere degli Organi Direttivi sovraordinati.
 - k) esercitano i diritti sindacali sui luoghi di lavoro, rapportandosi con le responsabilità del Consiglio Direttivo Provinciale, della Segreteria Provinciale e con gli eventuali coordinamenti di zona;
 - l) convocano e coordinano il Coordinamento locale FLM (Assemblea degli iscritti);
 - m) si rapportano con le altre Rappresentanze Sindacali Unitarie di Base (RSUB) presenti, comprese quelle del personale civile della Difesa;

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- n) svolgono il ruolo e la funzione di delegazione trattante della FLM, in assenza di strutture unitarie di Base (RSUB), o affiancano le RSUB in caso di delega da parte della struttura territoriale della FLM;
 - o) curano, sostengono e promuovono ogni attività al fine del raggiungimento dell'obiettivo pari opportunità fissati dalla Federazione Lavoratori Militari (*Gender Equality/Gender Mainstreaming/Gender Perspective* in ambito militare) di cui agli artt. 109 e 125 del presente Statuto;
 - p) assolvono le funzioni di supporto alle famiglie (*Family Support*) soprattutto per quelle che vedono i propri coniugi o conviventi impiegati in missioni in territorio nazionale ed internazionale, per neo assegnati ovvero trasferiti, per quanto riguarda:
 - 1) iscrizione scolastica;
 - 2) assicurazione sulla casa, automobilistica, etc.;
 - 3) problematiche burocratiche bancari, postali, etc.;
 - 4) stipula contratti per fornitura elettrica, idrica, telefonica, tasse e tributi comunali;
 - 5) problematiche che richiedono l'intervento di personale specializzato (idraulico, elettricista, muratore, meccanico, sanitario, etc.);
 - q) predispongono, d'intesa con la struttura del rispettivo Coordinamento Provinciale di Settore/Comparto/Forza Armata/ Corpo di Polizia ad Ordinamento Militare, le liste dei candidati FLM da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti per l'elezione e la nomina dei delegati delle RSU, dei delle RLS e RLST.
3. La Segreteria locale resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato consecutivo laddove non diversamente previsto dal Congresso Nazionale.

Articolo 46

IL/LA SEGRETARIO/A LOCALE FLM

1. Il/la Segretario/a (anche Coordinatore/trice) locale FLM, è la rappresentanza della FLM in ambito decentrato dell'unità organizzativa della Federazione Lavoratori Militari, deve godere di indiscusse qualità etiche e morali e non trovarsi in alcuna condizione di impedimento o decadenza.
2. Egli/Ella è il punto di riferimento di tutti gli iscritti alla FLM nell'ambito della propria unità.
3. Ad Egli/Ella sono affidate tutte le incombenze e le attività di coordinamento della Segreteria locale e dei compiti specificati al precedente articolo (**LA SEGRETERIA LOCALE FLM**).

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

4. Risponde del proprio operato alla Segreteria locale, all'Assemblea degli iscritti ed a tutte le articolazioni sovraordinate della FLM.
5. Al responsabile del Coordinamento locale (Segretario/a locale FLM), compete la rappresentanza dei lavoratori sul posto di lavoro: svolge attività di informazione, propaganda, proselitismo e tesseramento; cura i contatti con il Coordinamento Provinciale di Settore/Comparto FLM.
6. Il/la Segretario/a locale assiste il/la RSUB, nella cura di tutti i rapporti con la dirigenza locale per la risoluzione delle controversie.
7. I/le Coordinatori/trici locali e le Segreterie locali, svolgono il ruolo e la funzione di delegazione (delegato/a) trattante della FLM in assenza di strutture unitarie di base (RSUB), o affiancano le RSUB in caso di delega da parte della struttura territoriale della FLM.
8. Il/la Coordinatore/trice locale ha diritto ad un numero di permessi sindacali proporzionato al numero degli iscritti presenti nell'ufficio di loro competenza. A tal fine le Segreterie Provinciali di riferimento sono tenute, su richiesta scritta dei/delle Segretari/e locali, a far pervenire il permesso sindacale nel giorno da questi comunicato.
9. Non possono essere concessi permessi sindacali in numero superiore ad 1/3 (un/terzo) degli iscritti complessivi presenti nella Sede di competenza, salvo eventuali proroghe stabilite dal Direttivo Provinciale.
10. Il/la Segretario/a locale si confronta con il Direttivo Provinciale FLM, sulle problematiche e sulle iniziative più rilevanti. In ogni momento può essere richiesto l'ausilio e la collaborazione delle Segreterie Provinciali competenti le quali, nel caso, prestano la necessaria assistenza.
11. Il/la Segretario/a locale a richiesta, ha diritto di essere presente agli incontri sindacali organizzati al fine di trattare problematiche attinenti la loro specifica area di competenza.
12. Il/la Segretario/a locale invia una copia di ogni comunicato scritto per conoscenza alla Segreteria Provinciale competente per territorio.
13. Il/la Segretario/a locale, viene eletto dall'Assemblea degli iscritti in servizio e/o ausiliaria; di esso fanno parte di diritto le delegate ed i delegati FLM in servizio e/o ausiliaria eletti nelle RSUB, nella Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)³⁵ e Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)³⁶.

³⁵ L'incarico di RSU non preclude l'elezione anche in qualità di RLS.

³⁶ L'incarico di RLST è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della FLM.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

14. Il/la Segretario/a locale di Coordinamento FLM può essere sfiduciata dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea degli iscritti. In questo caso valgono le disposizioni impartite nel presente Statuto per le stesse cariche a livello organizzativo superiore (Segretari provinciali, regionali, interregionali e nazionali).
15. Il/la Coordinatore/trice locale, si può avvalere di un/a Vice Segretario/a ogni 5 iscritti.
16. Resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato consecutivo laddove non diversamente previsto dal Congresso Nazionale.

Articolo 47

STRUTTURA PROVINCIALE, CONGRESSO, ORGANI E COORDINAMENTI

1. La struttura provinciale della Federazione Lavoratori Militari è così organizzata:
 - a) Congresso Provinciale;
 - b) Consiglio Direttivo Provinciale;
 - c) Segreteria Generale Provinciale;
 - d) Segretario Generale Provinciale;
 - e) Vice Segretari Generali Provinciali;
 - f) Segretari Provinciali
 - g) Segretario/a Amministrativo Provinciale/i di Coordinamento/Settore/Comparto (Tesoriere provinciale e Tesoriere Generale provinciale);
 - h) Ufficio Ispettori Provinciali;
 - i) Comitato di Garanzia Provinciale;
 - j) Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori dei Conti;
 - k) Collegio Provinciale dei Probiviri;
 - l) Coordinamenti Provinciali di Settore/Comparto:
 - 1) Esercito;
 - 2) Aeronautica;
 - 3) Marina;
 - 4) Capitanerie di Porto;
 - 5) Guardia Costiera;
 - 6) Carabinieri;
 - 7) Carabinieri Forestali;
 - 8) Guardia di Finanza;
 - 9) Forze Speciali e Anfibie;
 - 10) Sanità Militare;

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- 11) Ordinariato Militare;
- 12) Musicanti;
- 13) Ruolo d'Onore;
- 14) Magistratura militare e personale militare in servizio presso gli Istituti di pena militari;
- 15) Personale in quiescenza;
- 16) *Gender Equality*;
- 17) Familiari del personale militare "*Family Support*".

Articolo 48

IL CONGRESSO PROVINCIALE

1. Il Congresso provinciale è il massimo organo decisionale e deliberante della Federazione Lavoratori Militari (FLM) in ambito provinciale. Ha tutti i poteri deliberativi e competenza in materia statutaria, esamina e discute l'attività svolta dal Consiglio Direttivo provinciale, dalla Segreteria Generale provinciale e dai Coordinamento provinciali FLM tra un Congresso e l'altro e ne stabilisce gli indirizzi di politica sindacale in armonia con gli indirizzi degli Organi Centrali.
2. Il Congresso provinciale FLM deve essere tenuto secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale della FLM.
3. È indetto dalla Segreteria provinciale, in via ordinaria, ogni 5 (cinque)³⁷ anni. In via straordinaria si riunisce su convocazione del Segretario Generale provinciale o su richiesta di almeno la metà più uno (50%+1) dei componenti del Consiglio Direttivo provinciale. In quest'ultimo caso la richiesta, inviata alla Segreteria provinciale, deve essere motivata e deve indicare gli argomenti di cui si propone la discussione.
4. Deve essere convocato, di norma, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento, riducibili a 30 (trenta) nei casi di comprovata urgenza autorizzati dalla Segreteria provinciale, dal/la Segretario/a Generale provinciale ovvero Vice Segretario Generale provinciale Vicario e deve essere ampiamente pubblicizzato in tutte le strutture dove esistono iscritti e soci.
5. La richiesta di convocazione deve contenere gli argomenti e l'ordine dei lavori per i quali si intende convocare il Congresso. La convocazione, unitamente al materiale promozionale, deve essere inviata a cura della Segreteria Generale provinciali, a tutte le Segreterie Generali provinciali, Regionali, Interregionali, Nazionale ed internazionali (quest'ultima a cura della Segreteria Generale nazionale).
6. Il Congresso è valido quando vi siano complessivamente rappresentati almeno il 50%+1 dei delegati aventi titolo a partecipare.

³⁷ Il Congresso provinciale deve sempre essere convocato prima dei Congressi regionali, Interregionali e Nazionale ovvero internazionali.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

7. Il Congresso elegge direttamente: i Coordinatori provinciali di Settore/Comparto (Segretari provinciali), il Segretario Generale provinciale, il Consiglio Direttivo provinciale, il Collegio provinciale dei Probiviri, il Collegio provinciale dei Sindaci Revisori dei Conti ed il Comitato di Garanzia provinciale, nel rispetto del principio di democraticità.
8. Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori, verifica i poteri dei delegati, esamina e approva, i rendiconti annuali conclusi e le previsioni future, propone i candidati a livello ordinativo superiore, (regionale), delibera, inoltre, sull'indirizzo politico sindacale ed organizzativo della FLM provinciale.
9. Il Congresso si svolge secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento dello Statuto³⁸, nonché dal Regolamento elettorale congressuale³⁹ deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale che stabilisce anche il rapporto tra numero di iscritti e numero dei delegati da eleggere per ogni comparto o area negoziale di contrattazione.
10. Il Congresso deve, in ogni caso, garantire l'elezione di almeno un delegato (Segretario provinciale) per ogni Coordinamento provinciale di Settore/Comparto/Aree contrattuali, organizzati e regolarmente costituiti prescindendo dal numero degli iscritti che vantano⁴⁰.
11. Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.
12. Il Congresso provinciale è composto inoltre, da tutti gli iscritti in servizio e/o ausiliaria della FLM (senza diritto di voto). È invece riconosciuto il diritto di voto ai/alle Coordinatori/trici e ai/alle Delegati/e eletti/e nei Coordinamenti locali di BECDR FLM, al/la Segretario/a Generale provinciale e Vice Segretari/e Generali provinciale, ai/alle Segretari/e e Vice Segretari/e provinciali, ai/alle Segretari/e e Vice Segretari/e Regionali, nonché al/alla Segretario/a Generale regionale e ai/alle Vice Segretari Generali regionali, al Consiglio Direttivo Provinciale, Regionale, Interregionale, Nazionale ed internazionali, alla Segreteria Generale Provinciale, Regionale, Interregionale, Nazionale ed Internazionale, al Collegio Provinciale, Regionale, Interregionale, Nazionale ed Internazionale dei Sindaci Revisori dei Conti, al Collegio Provinciale, Regionale, Interregionale, Nazionale ed Internazionale dei Probiviri, al Comitato di Garanzia Provinciale, Regionale, Interregionale, Nazionale ed Internazionale, alla Segreteria Provinciale, Regionale, Interregionale, Nazionale ed Internazionale. Per ampliare al massimo la rappresentatività politico-sindacale del massimo organo deliberante della FLM, partecipano ai lavori del Congresso Regionale,

³⁸ Elaborato a seguito della disciplina in materia di sindacati militari. Nel periodo transitorio viene disciplinato dal Consiglio Direttivo nazionale.

³⁹ Elaborato a seguito della disciplina in materia di sindacati militari. Nel periodo transitorio viene disciplinato dal Consiglio Direttivo nazionale.

⁴⁰ In deroga durante il periodo transitorio di costituzione e formazione della struttura ordinativa della FLM ai vari livelli.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

senza diritto di voto, qualora non siano stati eletti come delegati dai Coordinamenti Provinciali, Regionali, Interregionali, Nazionali ed Internazionali di Settore/Comparto FLM, i/le responsabili delle Organizzazioni/Associazioni sindacali militari aderenti e i Coordinamenti, gli Enti e le Organizzazioni Provinciali, Regionali, Interregionali, Nazionali ed Internazionali, regolarmente costituiti dalla FLM. Tutti i partecipanti al Congresso devono essere in regola con il tesseramento FLM e non incorrenti in alcuna causa di impedimento/incompatibilità/esclusione.

13. Il numero complessivo dei componenti il Congresso viene stabilito all'inizio dello stesso.
14. Le Organizzazioni Sindacali militari aderenti partecipano alle spese necessarie allo svolgimento del Congresso in proporzione alla quantità di delegati cui hanno diritto nell'ambito del relativo Coordinamento provinciale di Settore.
15. Tutti i soci/iscritti sono eleggibili inclusi i nominativi proposti dalle Segreterie a tutti i livelli ordinativi della FLM. Non possono essere eletti ovvero concorrere ad elezione, coloro per cui è prevista causa d'impedimento/incompatibilità/esclusione.
16. Il Congresso Provinciale è valido quando sono presenti almeno 1/3 (un/terzo) dei propri iscritti e ciò in prima convocazione. Nella seconda convocazione, che può avvenire dopo un'ora dalla prima, è sufficiente la partecipazione di almeno 1/6 (un/sesto) di coloro che hanno diritto a parteciparvi.
17. Per ciascun comparto di contrattazione in cui è articolata la FLM non potrà essere eletto un numero di delegati superiore ad 1/4 (un/quarto) del totale dei delegati al Congresso aventi diritto al voto.
18. Nelle votazioni, in caso di parità, decide il Presidente del Congresso Provinciale nella persona del Segretario Generale provinciale.
19. Ai Congressi Provinciali devono essere invitate a partecipare tutte le Segreterie sovraordinate inclusa quella Nazionale, a pena di nullità del Congresso indetto.
20. Il Congresso si svolge secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione allo Statuto, nonché dal Regolamento elettorale congressuale deliberato dal Consiglio Direttivo nazionale, che stabilisce anche il rapporto tra numero di iscritti e numero di delegati da eleggere per ogni comparto/settore o area negoziale di contrattazione.
21. Durante lo svolgimento dei lavori Congressuali tutte le attribuzioni previste per i singoli organi della Federazione sono assunte dal Congresso.
22. Il Congresso può essere articolato su più giorni e più sedi e deve comunque aver luogo prima del congresso regionale, interregionale e nazionale ovvero internazionale. La località e le date di svolgimento del Congresso provinciale vengono stabilite dal

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Consiglio Diretto provinciale ovvero Segreteria provinciale. La Segreteria provinciale si farà carico di darne massima diffusione pubblicitaria a tutti i livelli ordinativi della FLM.

Articolo 49

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO PROVINCIALE

1. Hanno diritto a partecipare ai lavori del Congresso, oltre a coloro previsti al comma 12 del precedente articolo, tutti gli iscritti in servizio e ausiliaria alla FLM, purchè in regola con il pagamento della quota sindacale prevista ovvero non si trovino nelle condizioni di impedimento, esclusione o decadenza.
2. La partecipazione al Congresso è riconosciuta, inoltre, senza diritto di voto, a tutti gli iscritti delle singole Associazioni/Organizzazioni militari aderenti alla FLM ovvero quelle Confederate, purché, nei loro confronti non esistano cause che ne determinino l'esclusione o la decadenza.
3. Ogni partecipante ha diritto ad 1 (un) voto. È ammessa la facoltà di delegare un iscritto, che non può comunque avere più di 1 (una) delega.
4. Partecipano al Congresso provinciale i delegati espressi dai Coordinamenti provinciali in misura proporzionale al numero degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative che i Coordinamenti provinciali di Settore/Comparto vantano.

Articolo 50

CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

1. È composto dal/la Segretario/a Generale provinciale con funzione di Legale Rappresentante, cui spetta il potere di firma, dal/la Vice Segretario/a Generale provinciale con funzioni vicarie, dal/la Tesoriere Generale Provinciale, dal Responsabile del Comitato di Garanzia provinciale, dal Responsabile del Collegio provinciale dei Probiviri, dal Responsabile del Collegio provinciale dei Sindaci revisori dei Conti, dal Responsabile dell'Ufficio degli Ispettori provinciali, dal Responsabile dai/dalle Segretari/e/Coordinatori/trici provinciali di Coordinamento/Settore/Comparto, dai/dalle rappresentanti legali provinciali, delle Associazioni/Enti, affiliate/aderenti/appartenenti alla FLM provinciale.
2. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo Provinciale, variabile in relazione alla complessità del territorio ed al numero degli Uffici, Basi, Enti, Comandi, Direzioni e Reparti, presenti nell'area interessata, di norma, è costituito da tutti/e i/le Coordinatori/trici Provinciali (Segretari/e Provinciali) di Comparto/Settore di Forza Armata e Corpi di Polizia ad ordinamento militare esistenti nella provincia, regolarmente iscritti alla FLM.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

3. Ad ogni Coordinamento Nazionale di Comparto o Settore in cui la FLM sia stata riconosciuta rappresentativa e/o firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro, presente nella porzione territoriale interessata, è garantita la presenza in Consiglio Direttivo Provinciale con un numero di componenti variabile in relazione al numero totale dei componenti il Consiglio Direttivo Provinciale stesso, di norma 1/6 (un/sesto).
4. Il Consiglio Direttivo Provinciale è, tra un Congresso e l'altro, il massimo organo deliberante, di direzione politica, amministrativa, organizzativa e regolamentare della FLM provinciale.
5. Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno su convocazione del/la Segretario/a Generale Provinciale o del Vice Segretario Generale provinciale (Vicario) ovvero quando lo richiedano almeno 1/3 (un/terzo) dei suoi componenti.
6. La convocazione è effettuata per il tramite della Segreteria Generale provinciale a mezzo raccomandata ovvero Posta Elettronica Certificata, contenente l'ordine del giorno ed inviata di regola almeno 30 (trenta) giorni prima della data della riunione, riducibili a 15 (quindici) nei casi di comprovata urgenza, a tutti i Coordinatori e Vice Coordinatori (Segretari e Vice Segretari) provinciali di Settore/Comparto ed alle Segreterie delle Organizzazioni Sindacali provinciali aderenti e appartenenti alla FLM, alle quali compete l'obbligo della notifica della convocazione ai propri diretti rappresentanti.
7. È eletto dal Congresso provinciale ed è composto, da un numero di Coordinatori e Vice Coordinatori (Segretari e Vice Segretari) pari al numero dei Coordinamenti di Settore/Comparto esistenti in organigramma FLM, elevabile in caso di instaurazione di nuovo Settore/Comparto, oltre che dai membri rappresentanti le Organizzazioni sindacali provinciali aderenti e appartenenti alla FLM.
8. Copia dei verbali di riunione devono essere trasmessi alle Segreterie locali subordinate ed alla Segreteria Generale Nazionale FLM per il tramite delle segreterie sovraordinate.
9. Nel caso in cui un Coordinamento provinciale di Comparto/Settore nel quale la FLM sia stata riconosciuta rappresentativa e/o firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro non avesse raggiunto il quorum per le elezioni, negli organi previsti dal presente articolo, con nessuno dei candidati, in favore del medesimo coordinamento saranno nominati i propri candidati con il maggior numero di voti.
10. Non possono essere eletti coloro che risultino iscritti anche in altri sindacati militari ovvero non aderenti e non appartenenti alla Federazione e che si trovino in condizione di impedimento o decadenza.
11. Il Consiglio Direttivo nazionale, qualora non siano stati eletti in sede Congressuale provinciale, un numero di componenti pari al numero massimo previsto, su proposta

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

della Segreteria Generale provinciale, può cooptare ulteriori membri fino al raggiungimento del numero massimo previsto. Comunicazione dell'avvenuta cooptazione deve essere inviata alla Segreteria nazionale per il tramite delle segreterie sovraordinate.

12. Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente il Consiglio Direttivo provinciale, su proposta della Segreteria Generale provinciale, può cooptare fino a 4 (quattro) nuovi membri oltre il limite massimo previsto. Comunicazione dell'avvenuta cooptazione deve essere inviata alla Segreteria nazionale per il tramite delle segreterie sovraordinate.
13. In caso di ingresso nella Federazione di Organizzazioni Sindacali Nazionali militari o di rilevanti gruppi di iscritti di altri comparti o aree riconosciute rappresentative che non abbiano partecipato all'ultimo Congresso provinciale, il Consiglio Direttivo provinciale, su proposta della Segreteria Generale provinciale, può cooptare, in aggiunta al limite massimo previsto, nuovi componenti del Consiglio Direttivo provinciale in misura di un componente ogni mille iscritti, fino ad un massimo di 7 (sette) componenti, garantendo comunque la partecipazione di un componente per ogni organizzazione rappresentativa.
14. Le riunioni del Consiglio Direttivo provinciale sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei membri (maggioranza assoluta). Le decisioni del Consiglio Direttivo provinciale sono adottate a maggioranza relativa dei presenti, tranne nei casi in cui siano richieste maggioranze più ampie dal presente Statuto (maggioranza qualificata).
15. Il Consiglio Direttivo provinciale è presieduto dal Segretario Generale provinciale ovvero – in sua assenza – dal/la Vice Segretario/a Generale provinciale Vicario/a ovvero Vice Segretario/a Generale provinciale aggiunto/a.
16. Alle riunioni del Consiglio Direttivo provinciale è ammessa la rappresentanza mediante delega, purché la stessa sia rilasciata in favore di altro componente del Consiglio Direttivo provinciale e nella misura massima di una delega per ogni partecipante.
17. Le vacanze che si verificassero tra un congresso e l'altro possono essere colmate per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo provinciale, su proposta del Coordinamento provinciale di appartenenza del componente decaduto, e per sostituzione decisa dal Consiglio Direttivo provinciale stesso di quei componenti la cui elezione spetta a detto organo. Comunicazione dell'avvenuta cooptazione deve essere inviata alle segreterie subordinate ed alla Segreteria nazionale per il tramite delle segreterie sovraordinate.
18. Il Consiglio Direttivo provinciale cura il conseguimento dei fini statutari nel rispetto delle mozioni congressuali cui è chiamato a dare attuazione.
19. Il componente assente a 3 (tre) riunioni consecutive senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sostituito, con delibera del Consiglio stesso, assunta a

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

maggioranza assoluta dei presenti, mediante cooptazione tra i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale presente. Comunicazione dell'avvenuta cooptazione deve essere inviata alla Segreteria nazionale per il tramite delle segreterie sovraordinate.

20. La delibera di cooptazione deve essere comunicata per iscritto al soggetto cooptato, che nel termine di 8 (otto) giorni dalla ricezione della stessa, deve formalizzare la propria accettazione; decorso inutilmente detto termine, il soggetto cooptato decadrà dalla possibilità di accettazione e il Consiglio Direttivo Provinciale procederà ad una nuova nomina, secondo le modalità precedentemente indicate. Copia della delibera di cooptazione deve essere inviata alla Segreteria nazionale per il tramite delle segreterie sovraordinate.
21. Al Consiglio Direttivo Provinciale compete:
- a) dare attuazione alle linee programmatiche indicate ed approvate dai Congressi, Provinciale, Regionale, Interregionale e Nazionale ed impartire direttive per la regolare attuazione delle proprie delibere e di quelle del Congresso Provinciale;
 - b) eleggere al proprio interno la Segreteria Generale provinciale, gli Ispettori provinciali ed i Tesorieri (Segretari amministrativi) provinciali di Coordinamento/Settore/Comparto ovvero nominare l'unico responsabile amministrativo provinciale anche ricorrendo a professionisti esterni (Commercialisti/Ragionieri) regolarmente iscritti all'albo⁴¹.
 - c) impartire direttive di indirizzo politico/sindacale alla Segreteria Generale provinciale;
 - d) dibattere le relazioni e le proposte della Segreteria Generale provinciale;
 - e) curare la concertazione e la contrattazione di 2° livello nel territorio provinciale;
 - f) esaminare e approvare i rendiconti annuali consuntivi ed i documenti programmatici e previsionali, predisposti anno per anno, dalla Segreteria Generale Provinciale e da sottoporre all'approvazione del Congresso Provinciale;
 - g) osservare e far osservare i regolamenti di funzionamento a livello provinciale istituiti dal Consiglio Direttivo nazionale;
 - h) proporre l'ammontare di eventuali quote associative suppletive annuali, da sottoporre all'approvazione della Segreteria Generale nazionale per il tramite delle segreterie sovraordinate;
 - i) deliberare su tutte le altre materie attinenti lo svolgimento dell'attività dell'Associazione sindacale a livello Provinciale;
 - j) approvare/ratificare/rifiutare ovvero proporre al Consiglio Direttivo superiore, le adesioni delle Organizzazioni Sindacali alla Federazione e le rescissioni delle

⁴¹ La carica deve essere ratificata dalla Segreteria Generale nazionale tenuto conto dei pareri espressi dalle Segreterie sovraordinate.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- adesioni delle Organizzazioni Sindacali alla Federazione, a livello locale e provinciale;
- k) dichiarare decaduti i componenti del Consiglio Direttivo provinciale assenti per 3 (tre) volte consecutive alle riunioni deliberative senza giustificazioni;
 - l) esaminare le proposte pervenute al Consiglio Direttivo provinciale;
 - m) deliberare sulle materie attribuitegli dal presente statuto oltre quelle espressamente elencate;
 - n) eleggere il Collegio Provinciale dei Probiviri decaduto dalla carica come previsto all' art. 61 comma 4 del presente Statuto.
 - o) utilizzare/impiegare la percentuale delle proprie quote associative/iscrizione ricevute dalla Segreteria Generale nazionale ovvero dal Tesoriere Generale nazionale.
 - p) delibera con proprio parere motivato, l'ingresso/uscita da parte di Associazioni/Organizzazioni aderenti/appartenenti alla FLM. Il parere deve essere fatto pervenire alla Segreteria Generale nazionale per il tramite delle Segreterie sovraordinate, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di adesione/disaffiliazione, per la ratifica delle stesse.
 - q) delibera sentito il parere dei Consigli Direttivi sovraordinati e della Segreteria Generale Nazionale sulle domande di iscrizione, associazione, ammissione e adesione dei nuovi iscritti, soci, Associazioni e/o Organizzazioni.
 - r) istituisce, cura, ricerca e mantiene rapporti di relazione, collaborazione e cooperazione con gli Enti pubblici e privati, le Associazioni /Strutture di beni e servizi e le Organizzazioni pubbliche e private, inclusi gli E/D/R/C/S/B militari presenti sul territorio provinciale e locale;
 - s) Nel caso di instaurazione del processo di sfiducia, si avvale delle attività e compiti dell'Ufficio degli Ispettori provinciali e del Consiglio provinciale dei probiviri, al fine di garantire il raggiungimento di un giudizio imparziale e documentato per la rimozione dell'interessato dall'incarico.
22. Le riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale sono valide quando siano presenti la maggioranza assoluta dei componenti e le delibere sono approvate a maggioranza relativa ovvero assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Segretario Generale Provinciale.
23. Resta in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato consecutivo di 5 (cinque) anni, ovvero più mandati, laddove non diversamente previsto dal Congresso nazionale.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Articolo 51

SEGRETERIA GENERALE PROVINCIALE

1. La Segreteria Generale Provinciale è l'organo esecutivo e di governo della Federazione a livello provinciale, attua le delibere/direttive del Consiglio Direttivo Provinciale, Regionale, Interregionale e Nazionale.
2. È composta dal/la Segretario/a Generale provinciale con funzione di Legale Rappresentante, cui spetta il potere di firma, dal/la Vice Segretario/a Generale provinciale con funzioni vicarie, dal/la Vice Segretario Generale provinciale Aggiunto, dal/la Tesoriere Generale Provinciale, dai/dalle Tesorieri/e di Coordinamento provinciale, dai membri del Comitato di Garanzia provinciale, dai membri del Collegio provinciale dei Probiviri, dai membri del Collegio provinciale dei Sindaci revisori dei Conti, dai membri dell'Ufficio degli Ispettori provinciali, dai/dalle Segretari/e/Coordinatori/trici provinciali di Coordinamento/Settore/Comparto e loro Vice, dai/dalle rappresentative all'uopo individuate, delle Associazioni/Enti, affiliate/aderenti/appartenenti alla FLM provinciale.
3. Ad ogni Coordinamento provinciale di Comparto/Settore in cui la FLM sia stata riconosciuta rappresentativa e/o firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro è garantita la presenza nella Segreteria Generale provinciale, di almeno 2 (due) rappresentanti: 1 (uno/a) Coordinatore/trice/Segretario/a provinciale ed 1 (uno/a) Vice Coordinatore/trice/Segretario/a provinciale con funzioni vicarie.
4. I componenti la Segreteria Generale provinciale sono eletti dal Consiglio Direttivo provinciale FLM, fra i componenti in servizio e/o ausiliaria regolarmente iscritti⁴² nella provincia di riferimento.
5. Su proposta del Segretario Generale provinciale, la Segreteria Generale provinciale nomina 2 (due) Vice Segretari/e Generali provinciali, di cui 1 (uno) con funzioni vicarie ed 1 (uno) con funzioni di Aggiunto.
6. Per ciascun comparto o area dirigenziale di contrattazione in cui è articolata la FLM non potrà essere eletto un numero di Segretari provinciali superiore a 2 (due).
7. Ogni componente la Segreteria Generale provinciale – sulla base dell'incarico operativo affidatogli dalla stessa e/o su proposta del Segretario Generale provinciale – risponde del suo operato all'organo esecutivo provinciale (Consiglio Direttivo provinciale).
8. La Segreteria Generale provinciale, su proposta del Segretario Generale provinciale ovvero su esplicita richiesta avanzata dall'interessato, può revocare l'incarico operativo affidato, comunicando la decisione al Consiglio Direttivo provinciale.

⁴² Per iscritti alla FLM, sono da intendersi anche quelli relativi alle Associazioni affiliate/aderenti/appartenenti alla FLM provinciale.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

9. La Segreteria Generale provinciale si riunisce in via ordinaria su convocazione del Segretario Generale provinciale e in via straordinaria, quando ne faccia richiesta motivata, da far pervenire al Segretario Generale provinciale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
10. La convocazione ordinaria o straordinaria è effettuata dal Segretario Generale provinciale a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata; deve contenere l'ordine del giorno ovvero le motivazioni della convocazione straordinaria e deve essere inviata a tutti i componenti la Segreteria, di regola almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, riducibili fino a 1 (uno) nei casi di comprovata urgenza.
11. La Segreteria Generale provinciale è presieduta dal Segretario Generale provinciale ovvero – in sua assenza – dal/la Vice Segretario/a Generale provinciale con funzioni vicarie.
12. I componenti della Segreteria Generale provinciale non possono farsi rappresentare alle riunioni a mezzo delega.
13. Nel caso di assenza alla riunione senza giustificato motivo di 1 (un) membro, la Segreteria Generale provinciale può deliberare la decadenza del componente in carica; in tali casi, così come nel caso di decadenza, di dimissione o di impedimento permanente, la stessa Segreteria provinciale propone al Consiglio Direttivo provinciale la sostituzione del componente; il Consiglio Direttivo provinciale delibera sulla integrazione della Segreteria provinciale e sulla cooptazione (nomina) del componente di Segreteria.
14. Nei casi di necessità e/o urgenza la Segreteria Generale nazionale ha facoltà diretta di decisione, salvo successiva ratifica da parte dell'organo a cui la decisione competeva per statuto.
15. La Segreteria Generale provinciale amministra il patrimonio, il servizio di tesoreria e tutte le entrate ed uscite al proprio livello. Delibera, in via esclusiva, a maggioranza assoluta dei componenti, la destinazione di tutti i fondi. Gode di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
16. La Segreteria Generale provinciale redige annualmente un rendiconto di gestione che sottopone al Consiglio Direttivo provinciale per l'approvazione. Altresì redige il rendiconto di gestione che il Consiglio Direttivo provinciale, una volta approvato, sottoporrà all'approvazione finale del Congresso provinciale. Tutti i rendiconti approvati, dovranno essere inviati alle Segreterie sovraordinate e custoditi dalle stesse, inclusa la Segreteria Generale nazionale.
17. La Segreteria Generale provinciale redige i regolamenti tipo inerenti i trattamenti normativi, economici e di rimborsi spese per i dirigenti e gli operatori sindacali. Detti

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

regolamenti dovranno essere trasmessi alle Segreterie sovraordinate per la ratifica ed approvazione, inclusa la Segreteria Generale nazionale.

18. La Segreteria Generale provinciale provvede alla organizzazione e al funzionamento della sede provinciale e ne coordina l'attività; nomina i funzionari e collaboratori tecnici esterni⁴³. Le nomine devono essere approvate dal Consiglio Direttivo provinciale, regionale, interregionale e nazionale.
19. La Segreteria Generale provinciale può avvalersi dell'ausilio di esperti per le contrattazioni, individuandoli anche tra esterni alla Federazione, previo ottenimento del parere favorevole da parte dei Consigli Direttivi sovraordinati.
20. Le deliberazioni della Segreteria Generale provinciale sono valide se assunte con maggioranza semplice dei presenti e alla presenza di almeno la metà più uno dei componenti, tranne nei casi in cui siano richieste maggioranze più ampie dal presente Statuto.
21. La Segreteria Generale provinciale può essere sfiduciata e obbligata alle dimissioni dal Consiglio Direttivo provinciale con decisione adottata a maggioranza di 2/3 (due/terzi) dei suoi componenti. Della predetta procedura dovranno essere informate le Segreterie Generali sovraordinate per le azioni, se del caso, ritenute necessarie al riguardo.
22. La Segreteria Generale provinciale può istituire uno o più Centri Studio, nominandone i componenti con rispetto del principio di democraticità tra i sodalizi militari; può nominare altresì dei consulenti, individuandoli anche tra professionisti esterni. I componenti dei Centri Studio così come i consulenti esterni, dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo provinciale e dai Consigli Direttivi sovraordinati.
23. Poteri della Segreteria Generale provinciale sono:
 - a) Elabora la politica sindacale provinciale, cura l'attività di propaganda e proselitismo e raccorda le attività sindacali con la Segreteria Regionale, Interregionale e Nazionale;
 - b) dare attuazione agli indirizzi di politica sindacale decisi dal Consiglio Direttivo provinciale, regionale, interregionale e nazionale;
 - c) assicurare la direzione quotidiana delle attività sindacali e mantenere un contatto permanente con la federazione, con le strutture territoriali, con gli Enti, le istituzioni e le strutture di servizio;
 - d) approvare ovvero far approvare dai livelli ordinativi sovraordinati, le adesioni alla Federazione e le rescissioni dei rapporti associativi provinciali e locali;

⁴³ Devono essere approvati dai livelli ordinativi sovraordinati.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- e) provvedere ovvero far provvedere dai livelli ordinativi sovraordinati, alla costituzione, all'organizzazione e al funzionamento dei dipartimenti, coordinamenti e consulte professionali della FLM provinciale e coordinarne l'attività nei vari campi;
- f) nominare i funzionari e collaboratori tecnici provinciali, dandone comunicazione ovvero ricevere il preventivo nulla osta dal Consiglio Direttivo Nazionale, attraverso i Consigli Direttivi sovraordinati;
- g) proporre alla Segreteria nazionale attraverso le segreterie sovraordinate, la costituzione, la modifica o la soppressione di Coordinamenti provinciali di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree Professionali, nominandone i responsabili;
- h) deliberare, con la maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei presenti, i commissariamenti dei Coordinamenti provinciali (di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree Professionali), dei Coordinamenti Territoriali e delle altre strutture provinciali della FLM, inadempienti ai deliberati della FLM stessa, alle norme del presente statuto e ai regolamenti della FLM, nonché alle regole di perfetta gestione amministrativa e contabile;
- i) designare, nel pieno rispetto del principio di democraticità, i dirigenti responsabili di specifiche attività sia organizzative che politiche che non vengano gestite direttamente dalla Segreteria Generale provinciale, individuandoli tra i propri componenti ovvero tra quelli sovraordinati o tra esperti esterni agli organi statutari della Federazione;
- j) condurre le concertazioni/contrattazioni provinciali di Comparto, di Aree negoziali contrattuali ed Intercategoriali;
- k) formulare le proposte di azione del sindacato, ai livelli sovraordinati, in relazione ai problemi della contrattazione, della tutela e della assistenza degli iscritti, al proprio livello ordinativo;
- l) ottenere la ratifica delle nomine degli organi statutari provinciali da parte delle Segreterie sovraordinate ovvero dalla Segreteria Generale nazionale;
- m) predisporre e condurre la piattaforma concertativa e contrattuale provinciale;
- n) gestire le materie ad essa delegate dal Consiglio Direttivo provinciale e sovraordinati ovvero dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- o) gestire le prerogative e le libertà sindacali della Federazione;
- p) verificare il rendimento politico-sindacale delle risorse umane impiegate nei luoghi di lavoro e nei Coordinamenti provinciali e locali;

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- q) designare i rappresentanti e i candidati della Federazione in relazione alla costituzione degli organi statutari dei suoi Enti, oltre a quelli spettanti in organismi pubblici nazionali ed internazionali;
- r) designare i rappresentanti e i candidati della Federazione in commissioni, consigli di amministrazione, comitati e organismi esterni in cui la legge, i contratti o qualunque altra fonte preveda una rappresentanza in tal senso;
- s) costituirsi eventualmente nei giudizi e nei ricorsi avanti ai Collegi dei Probiviri sovraordinati ovvero dinanzi la Magistratura ordinaria ovvero sedi di giudizio;
- t) nominare e revocare reggenti locali e provinciali per la costituzione di Coordinamenti locali e provinciali di Settore, Comparto, Aree negoziali contrattuali e Professionali, ove inesistenti o in presenza di revoca dei responsabili, con l'incarico di pervenire al più presto al Congresso provinciale di Settore/Comparto/Area negoziale contrattuale o Professionale;
- u) nominare e revocare reggenti territoriali per la costituzione delle FLM territoriali, ove inesistenti o in presenza di revoca dei responsabili, con l'incarico di pervenire al più presto al Congresso provinciale;
- v) nominare/revocare ovvero proporre alla Segreteria nazionale attraverso le segreterie sovraordinate, i nominativi dei/delle Coordinatori/trici e i/le Vice Coordinatori/trici, locali di B/E/C/D/R, provinciali, regionali, Interregionali, nazionali e internazionali;
- w) dare esecuzione alle delibere del Collegio provinciale dei Probiviri;
- x) promuovere e coordinare i Coordinamenti/Comparti/Settori professionali provinciali e territoriali;
- y) con atto motivato, da trasmettere alla Segreteria Generale nazionale attraverso le segreterie sovraordinate, può prevedere l'istituzione e la composizione di commissioni i cui membri sono a tutti gli effetti dirigenti sindacali;
- z) convocare Assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, di programma, etc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione;
- aa) gestire i distacchi sindacali comunicati dalla Segreteria Generale nazionale, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo provinciale, regionale, interregionale e nazionale;
- bb) utilizzare e impiegare le risorse economiche a disposizione in coordinamento con il Consiglio Direttivo provinciale ed il Tesoriere Generale provinciale;
- cc) definire/istituire/concordare con gli Enti/Associazioni/Organizzazioni provinciali aderenti/afferenti/appartenenti e non alla FLM, ovvero tutte quelle presenti nella

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

realtà provinciale di riferimento, ogni tipo di attività utile al raggiungimento degli scopi/obiettivi statuari della FLM, in particolar modo nel settore delle convenzioni, attività di supporto familiare (economico, legale, etc.) a favore degli iscritti alla FLM.

24. Essa è, inoltre, responsabile della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni di bilancio preventivo e delle norme vigenti in materia.
25. La Segreteria Generale Provinciale, di norma, si riunisce, almeno una volta al mese ovvero almeno ogni quadrimestre, su convocazione del Segretario Generale Provinciale o suo Vice Vicario o dai 2/3 (due/terzi) dei componenti la Segreteria stessa.
26. Nell'ambito della Segreteria Generale Provinciale, per specifici settori di attività sindacale, possono essere deliberati incarichi da attribuire ai Segretari Provinciali, ovvero su proposta del/la Segretario/a Generale Provinciale.
27. Nell'ambito di un più ampio decentramento, la Segreteria Generale Provinciale cura, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale, un riparto interno delle risorse teso a valorizzare, attraverso lo sviluppo e la verifica di progetti, il ruolo e l'iniziativa dei Coordinamenti di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree professionali, e, ove costituiti, delle Consulte professionali e degli esecutivi.
28. La Segreteria Provinciale inoltre provvede:
 - a) all'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Provinciale, Regionale e Interregionale e delle direttive nazionali;
 - b) preparare, per il Congresso Provinciale, la relazione ed il rendiconto consuntivo dall'ultimo Congresso, da sottoporre a quest'ultimo per l'approvazione;
 - c) tiene i rapporti con gli organi periferici, in ambito provinciale, dell'Amministrazione della Difesa e altri Enti/Associazioni/Organizzazioni provinciali e locali, per avviare a soluzione, i problemi del personale militare, in sintonia con le esigenze dei cittadini, tenendo con essi vive le relazioni di solidarietà, giusto quanto previsto dal presente Statuto;
 - d) programma e realizza la propaganda sindacale della FLM nell'ambito provinciale e locale;
 - e) indice, organizza, collabora e partecipa a convegni, dibattiti e seminari di studio per il miglior perseguimento delle finalità statuarie e della politica sindacale FLM;
 - f) gestisce i contributi ed i proventi vari spettanti al Sindacato Provinciale, avendo cura di tutte le sue strutture e fornendo alle Segreterie Locali, il materiale di cui necessitano in relazione alle loro disponibilità;

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- g) verifica sull'osservanza a sugli adempimenti richiesti dalle norme statutarie, tenendo informata la Segreteria Generale Nazionale, delle proprie strutture ordinarie;
- h) è responsabile della gestione finanziaria a livello Provinciale nel rispetto del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale, a cui sottopone, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il rendiconto consuntivo, che dovrà essere inviato alla Segreteria Generale Nazionale, per il tramite delle Segreterie sovraordinate, entro 10 giorni dalla sua approvazione;
- i) cura la formazione dei Quadri in servizio e/o ausiliaria in seno alla propria struttura ivi compresi i Coordinatori locali di BECDR, in sinergia con la struttura Regionale e garantisce la circolazione dell'informazione;
- j) cura il proselitismo della FLM in ambito provinciale e locale;
- k) raccorda la propria azione con la struttura, Regionale, Interregionale e Nazionale, rispondendone direttamente ad esse;
- l) coordina e verifica su tutte le attività delle Segreterie locali di BECDR comprese nel proprio ambito provinciale, definendone gli indirizzi di politica sindacale deliberati dal Congresso Provinciale, Regionale ed Interregionale e nazionale e dalle direttive emanate dalla Segreteria Generale nazionale;
- m) alla Segreteria generale Provinciale viene attribuita la percentuale del 40% (quaranta%) delle quote derivanti dal tesseramento e dai proventi spettanti. Tali somme vengono gestite in autonomia dalla stessa Segreteria Provinciale per le spese, i rimborsi e per l'attività di competenza, compresa quelle affidate alle Segreterie locali di BECDR;
- n) di eventuali impegni di spesa che eccedano dal bilancio preventivo annuale, senza preventiva approvazione di impegno e spesa da parte della Segreteria Nazionale, ne risponderanno, in ogni sede, esclusivamente coloro i quali li hanno assunti;
- o) inviare alla Segreteria Generale Nazionale per il tramite delle Segreterie sovraordinate, entro il 1 luglio e il 2 gennaio la situazione aggiornata relativa a iscrizione/associazione/adesione/ammissione al proprio livello degli iscritti in servizio e/o ausiliaria, dei soci, delle Associazioni e delle Organizzazioni militari.
- p) La Segretaria Generale provinciale del capoluogo di provincia può rivestire anche la carica di Segretaria Generale regionale (previa accettazione da parte degli interessati, di tutti i Segretari provinciali di Settore/Comparto/Coordinamento e nulla osta da parte delle Segreterie sovraordinate) ed esercitano i poteri di rappresentanza e i diritti o le prerogative sindacali previsti.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

29. La Segreteria Generale Provinciale dura in carica 5 (cinque) anni, rieleggibile per un mandato di ulteriori 5 (cinque) anni consecutivi ovvero più mandati, salvo se diversamente disposti dal Congresso Nazionale.

Articolo 52

SEGRETARIO/A GENERALE PROVINCIALE

1. Il/la Segretario/a Generale Provinciale è eletto in sede di Congresso Provinciale, tra tutti i/le Segretari/e provinciali di Coordinamento/Settore/Comparto FLM⁴⁴ regolarmente iscritti/e alla FLM, in regola con il pagamento della quota sindacale e nei cui confronti non vi siano causa di incompatibilità/impedimento, secondo le modalità di votazione espresse nel presente Statuto ovvero:
 - a maggioranza assoluta ovvero del 50%+1 (cinquanta%+uno) dei membri presenti in prima convocazione;
 - a maggioranza di 1/3 (un/terzo) dei presenti dopo un'ora dalla prima convocazione.
2. La Segreteria Generale nazionale può nominare direttamente il/la Segretario/a Generale provinciale, sulla base di specifici obiettivi sindacali e statutari ovvero laddove non sia stato possibile eleggere, per qualunque motivo, un/a Segretario/a Generale provinciale.
3. Egli/Ella è il/la rappresentante legale del Sindacato FLM a livello provinciale di fronte a terzi e in giudizio.
4. Spetta al/la Segretario/a Generale Provinciale:
 - a) designare e proporre, nel rispetto del principio di democraticità, al Consiglio Direttivo Nazionale ovvero alla Segreteria Generale provinciale per le successive nomine⁴⁵ (che dovranno essere formalizzate entro e non oltre 30 giorni dalla proposta), i nomi dei/delle 2 (due) Vice Segretari/e Generali provinciali, di cui 1 (uno/a) con funzioni Vicarie ed 1 (uno/a) con funzioni di Aggiunto/a, muniti di formale delega operativa, da individuarsi tra tutti i Segretari provinciali di Comparto/Settore/Coordinamento. Il Segretario Generale provinciale, il Segretario Generale provinciale Vicario ed il Segretario Generale provinciale Aggiunto, devono appartenere a Forza Armata e/o Corpo di Polizia militare diversi;

⁴⁴ Questo al fine di garantire la massima espressione di democraticità, evitando che il/la Segretario/a Generale provinciale sia tratto dal Coordinamento FLM avente il maggior numero di iscritti.

⁴⁵ Le nomine dovranno essere comunicate alle Segreterie e ai Consigli Direttivi delle strutture sovraordinate per i relativi nulla osta di approvazione. Qualora durante l'iter di valutazione effettuata dai livelli sovraordinati si riscontrino giustificate motivazioni che rendano inconciliabile la nomina, il Segretario Generale provinciale sarà invitato ad individuare altri nominativi, entro 30 giorni dalla data di notifica del mancato accoglimento. Laddove, tale limite temporale, venga superato senza esito, le Segreterie sovraordinate provvederanno, di concerto con tutte le articolazioni organizzative interessate, all'individuazione e nomina del/dei/della/delle Vice Segretario/i/a/e. (N.B. Il Segretario Generale provinciale non può avocarsi l'esclusiva titolarità delle competenze). In ragione del principio di democraticità, trasparenza e continuità, Egli, deve essere sempre coadiuvato da 2 (due) Vice Segretari/e Generale provinciale (Vicario e Aggiunto), individuati dagli altri Coordinamenti FLM provinciali (e.g. Se il Segretario Generale provinciale è Esercito, i 2 (due) Vice saranno 1 (uno/a) Aeronautica e 1 (uno/a) Marina – prediligendo i Coordinamenti con il numero di iscritti più elevato).

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- b) amministrare la quota parte di risorse a disposizione per una corretta gestione, custodendo la documentazione contabile, garantendo un'amministrazione parsimoniosa, secondo le regole del buon padre di famiglia, evitando spese che non si palesino necessarie e predisponendo un resoconto annuale delle spese che dovrà essere approvato dal Direttivo Provinciale;
 - c) gestire e amministrare la quota parte di permessi sindacali spettanti sul territorio;
 - d) curare la posta elettronica e la corrispondenza avvalendosi anche della collaborazione dei componenti la Segreteria Generale Provinciale, ovvero dei/delle Vice Segretari/e Generali provinciali;
 - e) assicurare, su richiesta, il rapido scambio d'informazioni e di documenti con il Direttivo Nazionale attraverso i canali informatici, la posta elettronica e ogni altro mezzo di comunicazione esistente;
 - f) garantire la divulgazione diretta e tempestiva delle notizie rilevanti a livello provinciale e locale di competenza avvalendosi prevalentemente dei canali social attraverso gruppi appositamente costituiti a tale scopo;
 - g) ha facoltà di delegare i propri poteri di rappresentanza legale della FLM provinciale su specifiche materie ad altro soggetto anche esterno all'Organizzazione provinciale;
 - h) in caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza legale è affidata al/la Vice Segretario/a Generale provinciale con funzioni vicarie, o in assenza o per impedimento di questi, ad altro componente la Segreteria Generale provinciale;
 - i) risponde del proprio operato direttamente alla Segreteria provinciale FLM ovvero al Consiglio Direttivo provinciale FLM.
5. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 472/97, la FLM provinciale si accolla l'onere relativo a tutte le violazioni commesse senza dolo o colpa grave da cui derivano sanzioni amministrative a carico del rappresentante legale della FLM provinciale, nonché dei membri della Segreteria Generale provinciale, nell'esercizio delle rispettive funzioni.
6. È a carico della FLM provinciale la stipula di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per tutti coloro di cui al comma precedente. Sono altresì a carico, tutti gli oneri legali (e gli eventuali oneri patrimoniali conseguenti) che i summenzionati rappresentanti dovranno sostenere in eventuali procedimenti civili, penali o amministrativi avviati nei loro confronti e derivanti da atti o fatti commessi, senza dolo o colpa grave, nell'esercizio delle loro funzioni, anche dopo la cessazione del loro mandato.
7. Egli/Ella pianifica, coordina e definisce con i Segretari/e/Coordinatori Provinciali di Comparto/Settore/Coordinamento FLM, della Segreteria Provinciale, delle Segreterie locali di BECDR della FLM e delle Associazioni/Enti/Organizzazioni

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

affiliate/aderenti/appartenenti alla FLM provinciale, tutte le attività operative/organizzative della FLM.

8. Può essere sfiduciato e obbligato alle dimissioni dalla carica, dal Consiglio Direttivo provinciale ovvero dalla Segreteria Generale provinciale, con decisione (a voto palese) adottata dalla maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei suoi componenti. In tal caso, il Consiglio Direttivo provinciale ovvero la Segreteria Generale provinciale, eleggerà un/a nuovo/a Segretario/a Generale provinciale *pro tempore*, tra i 2 (due) Vice Segretari Generali provinciali (prediligendo il Vicario) che durerà in carica fino alla convocazione di un Congresso provinciale straordinario da tenersi entro il limite di 180 (cento-ottanta) giorni calendariali.
9. Avverso il giudizio di sospensione/revoca/sfiducia, valgono le procedure previste per i ricorsi, stabiliti nel presente statuto ovvero al successivo comma 11.
10. Nel caso di instaurazione del processo di sfiducia, il Consiglio Direttivo provinciale si avvale delle attività e compiti dell'Ufficio degli Ispettori provinciale e del Consiglio provinciale dei probiviri, al fine di garantire il raggiungimento di un giudizio imparziale e documentato per la rimozione dell'interessato dall'incarico.
11. Il/la Segretario/a provinciale può fare ricorso avverso il giudizio emesso, con le modalità previste nel presente Statuto. Durante tutto il periodo di attività da parte degli Ispettori provinciale ovvero fino alla delibera del Consiglio provinciale dei Probiviri ovvero del Consiglio nazionale dei Probiviri ovvero del Comitato di Garanzia provinciale, il/la Segretario/a provinciale è sollevato dal proprio incarico che verrà svolto dal/la rispettivo/a Vice Segretario/a provinciale di Coordinamento/Settore/Comparto, fino all'individuazione e nomina di un/a nuovo/a Segretario/a provinciale da parte del Consiglio Direttivo provinciale ovvero dalla Segreteria Generale nazionale ovvero fino alla riconferma del titolare, se a seguito del giudizio finale delle attività condotte a suo carico, non è confermata la decadenza/rimozione.
12. Le contestuali dimissioni del Segretario Generale provinciale ovvero della maggioranza dei suoi membri comportano la decadenza dell'intera Segreteria ed in tal caso, dovrà essere convocato il Congresso Provinciale per il rinnovo di tutti gli organi provinciali.
13. Il/la Segretario/a Generale provinciale del capoluogo di provincia può rivestire anche la carica di Segretari/a Generale regionale (previa accettazione da parte degli interessati, di tutti i Segretari provinciali di Settore/Comparto/Coordinamento e nulla osta da parte delle Segreterie sovraordinate) ed esercitano i poteri di rappresentanza e i diritti o le prerogative sindacali previsti.
14. Il/la Segretario/a Generale Provinciale resta in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato consecutivo di 5 (cinque) anni ovvero più mandati laddove non diversamente disposto dal Congresso Nazionale.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Articolo 53

VICE SEGRETARI/E GENERALI PROVINCIALI

1. Sono individuati e nominati dal Segretario Generale provinciale, tra tutti i Segretari provinciali di Coordinamento/Settore/Comparto FLM purché in regola con il pagamento della quota individuale sindacale e nei confronti dei/delle quali non sussistano cause di impedimento/incompatibilità.
2. Coadiuvano il/la Segretario/a Generale Provinciale in tutte le attività ad Egli/Ella devolute e lo sostituiscono e rappresentano in caso di assenza o impedimento ovvero quando muniti di formale delega operativa⁴⁶.
3. Come per il Segretario Generale provinciale, essi/esse possono essere sfiduciati/e e obbligati/e alle dimissioni dalla carica, dal Consiglio Direttivo provinciale ovvero dalla Segreteria Generale provinciale, con decisione (a voto palese), adottata dalla maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei suoi componenti. In tal caso, il Consiglio Direttivo provinciale ovvero la Segreteria Generale provinciale ovvero il Segretario Generale provinciale, dovrà provvedere alla nuova nomina del successore, che deve avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalle dimissioni ovvero dal giudizio inappellabile del Comitato di Garanzia provinciale ovvero da quello emesso dal Collegio nazionale dei Proibiviri.
4. Avverso il giudizio di sospensione/revoca/sfiducia, valgono le procedure previste per i ricorsi, stabiliti nel presente statuto.
5. Durante tutto il periodo di attività afferenti il ricorso, il/la Vice Segretario/a Generale provinciale sfiduciato, è sollevato/a dal proprio incarico che verrà svolto da un/a sostituto/a nominato *pro tempore* dal Consiglio Direttivo provinciale, ovvero dall'altro Vice Segretario Generale provinciale, fino alla nomina del/la nuovo/a Vice Segretario/a Generale provinciale ovvero fino alla riconferma del titolare, se a seguito del giudizio finale delle attività condotte a suo carico, non è confermata la decadenza/rimozione.
6. I Vice Segretari/Coordinatori Generali provinciali dei capoluoghi di provincia possono rivestire anche la carica di Vice Segretari regionali (previa accettazione da parte degli interessati, di tutti i Segretari provinciali di Settore/Comparto/Coordinamento e nulla osta da parte delle Segreterie sovraordinate) ed esercitano i poteri di rappresentanza e i diritti o le prerogative sindacali previsti.
7. Restano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivo di 5 (cinque) anni, ovvero più mandati laddove non diversamente disposto dal Congresso Nazionale.

⁴⁶ Il Vice Segretario Generale provinciale Vicario.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Articolo 54

SEGRETARIO/A PROVINCIALE FLM

1. Ogni Coordinamento/Settore/Comparto istituito nella struttura organizzativa provinciale della FLM è retto da un/a Segretario/a (anche Coordinatore/trice).
2. Egli/Ella viene eletto/a tra tutti gli iscritti al Coordinamento provinciale stesso ovvero tra i/le Coordinatori/trici Locali RSUB FLM, proposti dall'Assemblea degli iscritti, purché in regola con il pagamento della quota individuale associativa sindacale (delega stipendiale) e nei confronti dei/delle quali non sussistano cause d'impedimento, secondo le modalità di votazione espresse nel presente Statuto ovvero:
 - a maggioranza assoluta ovvero del 50%+1 (cinquanta%+uno) dei membri presenti in prima convocazione;
 - a maggioranza di 1/3 (un/terzo) dei presenti dopo un'ora dalla prima convocazione.
3. La Segreteria Generale nazionale può nominare direttamente i/le Segretari/e provinciali, sulla base di specifici obiettivi sindacali e statutari ovvero laddove non sia stato possibile eleggere, per qualunque motivo, un/a Segretario/a provinciale di Coordinamento⁴⁷.
4. Il/la Segretario/a provinciale è il punto di riferimento per tutte le richieste provenienti dagli iscritti al proprio specifico Coordinamento/Settore/Comparto FLM.
5. Nomina un/a Vice Segretario/a provinciale che lo sostituisce nei casi di assenza/impedimento.
6. Coordina/pianifica/organizza e conduce, avvalendosi della Segreteria Generale provinciale, le attività di competenza adottando i necessari provvedimenti, al fine di soddisfare tutte le richieste provenienti dai propri iscritti al Coordinamento/Settore/Comparto e l'assolvimento degli scopi statutari della FLM.
7. Può essere sfiduciato e obbligato/a alle dimissioni dalla carica, dal Consiglio Direttivo provinciale ovvero dalla Segreteria Generale provinciale, con decisione (a voto palese), adottata dalla maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei suoi componenti ovvero dalla maggioranza relativa degli iscritti al Coordinamento/Settore/Comparto di riferimento. In tal caso, il Consiglio Direttivo provinciale ovvero la Segreteria Generale provinciale, dovrà provvedere alla nomina del successore, che deve avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalle dimissioni ovvero dal giudizio inappellabile del Comitato di Garanzia provinciale ovvero da quello emesso dal Collegio nazionale dei Probiviri.

⁴⁷ Nel periodo transitorio ovvero fino a quando non sarà possibile individuare/eleggere il/la previsto/a Segretario/a provinciale (Esercito, Aeronautica, Marina, Guardia di Finanza, etc.) o altra carica statutaria, la Segreteria Generale nazionale ovvero il Consiglio Direttivo nazionale, procederà alla nomina di "reggenti", individuandoli tra gli iscritti provinciali.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

8. Avverso il giudizio di sospensione/revoca/sfiducia, valgono le procedure previste per i ricorsi, stabiliti al successivo comma 10 e dal presente Statuto.
9. Nel caso di instaurazione del processo di sfiducia, il Consiglio Direttivo provinciale si avvale delle attività e compiti dell'Ufficio degli Ispettori provinciali e del Consiglio provinciale dei probiviri, al fine di garantire il raggiungimento di un giudizio imparziale e documentato per la rimozione dell'interessato dall'incarico.
10. Il/la Segretario/a provinciale può fare ricorso avverso il giudizio emesso, con le modalità previste nel presente Statuto. Durante tutto il periodo di attività da parte degli Ispettori provinciale ovvero fino alla delibera del Consiglio provinciale dei Probiviri ovvero del Consiglio nazionale dei Probiviri ovvero del Comitato di Garanzia provinciale, il/la Segretario/a provinciale è sollevato dal proprio incarico che verrà svolto dal/la rispettivo/a Vice Segretario/a provinciale di Coordinamento/Settore/Comparto, fino all'individuazione e nomina di un/a nuovo/a Segretario/a provinciale da parte del Consiglio Direttivo provinciale ovvero dalla Segretaria Generale nazionale ovvero fino alla riconferma del titolare, se a seguito del giudizio finale delle attività condotte a suo carico, non è confermata la decadenza/rimozione.
11. I Segretari/Coordinatori provinciali dei capoluoghi di provincia possono rivestire anche la carica di Segretari regionali (previa accettazione da parte degli interessati e nulla osta da parte delle Segreterie sovraordinate) ed esercitano i poteri di rappresentanza e i diritti o le prerogative sindacali previsti.
12. Il/la Segretario/a provinciale resta in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto/a per un ulteriore mandato consecutivo di 5 (cinque) anni, ovvero più mandati laddove non diversamente disposto dal Congresso Nazionale.

ARTICOLO 55

VICE SEGRETARIO/A PROVINCIALE

1. Sono individuati e nominati dal rispettivo Segretario provinciale di Coordinamento/Settore/Comparto, prediligendo coloro che rivestono la carica di Coordinatori/trici Locali RSUB FLM e comunque tra tutti gli iscritti in servizio ed in ausiliaria della FLM provinciale, purché in regola con il pagamento della quota individuale sindacale e nei confronti dei/delle quali non sussistano cause d'impedimento.
2. Coadiuvano il/la Segretario/a Provinciale in tutte le attività ad Egli/Ella devolute e lo sostituiscono e rappresentano in caso di assenza o impedimento, quando muniti di formale delega.
3. I Vice Segretari/Coordinatori provinciali dei capoluoghi di provincia possono rivestire anche la carica di Vice Segretari regionali (previa accettazione da parte degli interessati

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

e nulla osta da parte delle Segreterie sovraordinate) ed esercitano i poteri di rappresentanza e i diritti o le prerogative sindacali previsti.

4. Possono essere sfiduciati e obbligati alle dimissioni.⁴⁸
5. Resta in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto/a per un ulteriore mandato consecutivo di 5 (cinque) anni, ovvero più mandati laddove non diversamente disposto dal Congresso Nazionale.

Articolo 56

SEGRETARIO/A GENERALE AMMINISTRATIVO/A PROVINCIALE DI COORDINAMENTO/SETTORE/COMPARTO (TESORIERE PROVINCIALE E TESORIERE GENERALE PROVINCIALE

1. La scrupolosa gestione amministrativa e finanziaria della FLM costituisce garanzia per la trasparenza della Federazione stessa.
2. Essa comprende tutte quelle norme statutarie e regolamentari che indirizzano il regolare svolgimento delle operazioni contabili. Per la FLM, a contatto con realtà militari, sociali e politiche, è indispensabile non lasciare nulla all'improvvisazione, attribuendo a Soci professionalmente preparati la responsabilità della Tesoreria ed evitare incertezze, confusione e superficialità e laddove non fosse possibile acquisire le predette professionalità in ambito associativo si ricorrerà all'individuazione di esperti/tecnici⁴⁹ regolarmente iscritti all'albo professionale, i cui compensi saranno totalmente a carico del livello organizzativo della FLM interessata.
3. Il/la Segretario/a Amministrativo provinciale di Comparto/Settore/Coordinamento, di seguito anche Tesoriere provinciale, viene nominato dal Consiglio Direttivo provinciale su proposta del Coordinamento/Settore/Comparto di riferimento.
4. Deve essere membro in servizio e/o ausiliaria ovvero professionista esterno e deve curare le attività amministrative e finanziarie della Coordinamento provinciale di riferimento (Esercito, Aeronautica, Marina, etc.), sotto la supervisione del rispettivo Segretario provinciale FLM, ovvero della Segreteria Generale provinciale, sotto la supervisione del Segretario Generale provinciale (per il Tesoriere Generale provinciale) e del Consiglio Direttivo Provinciale.
5. I Tesorieri provinciali di Coordinamento/Settore/Comparto, 1 (uno/a) per ogni Forza Armata e Corpo di Polizia ad ordinamento militare, eleggono al loro interno il rappresentante (Tesoriere Generale provinciale⁵⁰) il quale curerà le attività

⁴⁸ Vale quanto previsto nei casi precedenti.

⁴⁹ L'individuazione deve avvenire nel pieno rispetto del principio di economicità e concorrenza, prediligendo professionisti noti e comunque solo dopo aver ricevuto 3 (tre) o più offerte da parte di diversi professionisti.

⁵⁰ Laddove non vi sia la possibilità di garantire la nomina di un Tesoriere per ogni Forza Armata e Corpo di Polizia ad ordinamento militare, le funzioni e i compiti previsti, verranno assolti dai Tesorieri esistenti ovvero dall'unico responsabile nominato (Tesoriere Generale).

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

amministrative della Segreteria Generale provinciale e coordinerà le attività dei Tesorieri provinciali di Settore/Coordinamento provinciale FLM, secondo le modalità di votazione espresse nel presente Statuto ovvero:

- a maggioranza assoluta ovvero del 50%+1 (cinquanta%+uno) dei membri presenti in prima convocazione;
 - a maggioranza di 1/3 (un/terzo) dei presenti dopo un'ora dalla prima convocazione.
6. Il/la Tesoriere Generale provinciale, è responsabile del buon andamento dell'attività amministrativa provinciale e si occupa, oltre che di tutte le attività afferenti il proprio Coordinamento/Settore/Comparto, anche a quelle riferite alla Segreteria Generale provinciale, al Consiglio Direttivo provinciale ed al Segretario Generale provinciale.
7. I/le Tesorieri/e provinciali così come il/la Tesoriere Generale provinciale, devono compilare, all'atto dell'assunzione dell'incarico, un verbale di passaggio delle consegne con il precedente Tesoriere, per la consegna dei documenti e dei libri contabili, inoltre devono:
- a) prendere in carico i crediti ed i debiti esistenti all'inizio del mandato;
 - b) essere responsabili in prima persona della solvibilità della struttura provinciale in cui opera e di tutti i documenti contabili da lui custoditi;
8. Il/la Tesoriere provinciale e Tesoriere Generale provinciale devono inoltre effettuare due importanti verifiche riguardanti la struttura di appartenenza:
- a) controllare quanti sono gli iscritti e i soci e se sono tutti in regola con i pagamenti delle quote;
 - b) controllare e verificare se i dati degli organici corrispondono alla situazione del momento e se è regolare il pagamento delle quote ovvero se vi sono eventuali debiti pregressi;
9. Inoltre, i/le Tesorieri/e provinciali e Tesoriere Generale provinciale devono:
- a) partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale per programmare l'attività annuale, i servizi ed altro;
 - b) predisporre l'analisi delle spese relative al programma da svolgere, verificandone la copertura finanziaria e le eventuali entrate diverse;
 - c) predisporre quindi una proposta di Bilancio Preventivo, secondo le normative nazionali vigenti, che dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo Provinciale e successivamente dal Congresso Provinciale;

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- d) provvedere alla stesura del bilancio consuntivo di fine anno da presentare al Consiglio Direttivo Provinciale nel mese di febbraio e quando previsto, il bilancio consuntivo del periodo tra un Congresso provinciale e l'altro;
- e) all'atto di iscrizione/associazione/adesione/ammissione di un nuovo iscritto/socio/Associazione/Organizzazione militare il/la Tesoriere provinciale è tenuto a fornire la documentazione prevista per l'istituto del pagamento tramite delega stipendiale;
- f) coordinarsi con la Segreteria Generale Nazionale al fine di ricevere la prevista quota percentuale dei propri iscritti⁵¹, con le seguenti modalità:
 - 1) Accredito entro il 31 luglio dell'anno corrente del 40% (quaranta per cento) della quota intera semestrale/annuale per le nuove iscrizioni/associazioni/adesioni/ammissioni avvenute dal 1 gennaio fino al 30 giugno;
 - 2) Accredito, entro il 31 gennaio dell'anno successivo del 40% (quaranta per cento) della quota semestrale/annuale per le nuove iscrizioni/associazioni/adesioni/ammissioni avvenute dal 1 luglio fino al 31 dicembre;
- g) aggiornare i registri contabili, effettuando i pagamenti per conto della struttura provinciale FLM solo su autorizzazione del Segretario Generale Provinciale e/o del Consiglio Direttivo Provinciale, accertandosi che tutti i pagamenti siano conformi alle voci di bilancio di previsione;
- h) aggiornare i libri Sociali contabili previsti dalle leggi italiane;
- i) fornire aggiornamenti al Consiglio Direttivo Provinciale su entrate e uscite;
- j) preparare, in caso di progettazione di un servizio o spesa, il preventivo delle uscite;
- k) riportare tutti i fondi di provenienza pubblica o privata su apposito registro contabile;
- l) riservare una somma limitata e concordata con il Segretario Generale Provinciale ed il Consiglio Direttivo Provinciale, quale fondo per le piccole spese correnti della struttura provinciale;
- m) effettuare eventuali rimborsi delle spese secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo Provinciale;

⁵¹ I proventi derivanti dal finanziamento tramite l'istituto della delega stipendiale, vengono accreditati direttamente dalle Amministrazioni del personale iscritto, in favore della Segreteria Nazionale, la quale con le stesse modalità e tempistiche previste dai punti 1) e 2), provvederà al versamento sul c/c intestato alla Segreteria Provinciale, della relativa quota percentuale spettante (40%).

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- n) rilasciare una ricevuta ogni qualvolta percepisce una somma a qualsiasi titolo, depositando la stessa con immediatezza sul c/c della struttura provinciale;
 - o) allertare il Segretario Generale Provinciale ed il Consiglio Direttivo Provinciale nel caso in cui eventuali spese siano superiori a quelle previste nel bilancio;
 - p) proporre in collaborazione con il Consiglio Direttivo Provinciale l'importo delle quote annuali da presentare al Congresso Provinciale ovvero al Congresso nazionale, per la conseguente approvazione;
 - q) gestire il conto corrente bancario intestato alla struttura provinciale, con la definizione di chi ha i poteri di firma e delle modalità per operarvi;
 - r) registrare puntualmente le ricevute emesse e le spese effettuate, presentando al Consiglio Direttivo Provinciale mensilmente gli estratti conto dettagliati, illustrando i crediti e i debiti verso la Segreteria Generale Nazionale, il Settore/Comparto, e chiedendone l'approvazione;
 - s) coordinarsi organicamente con il/la Segretario/a provinciale ovvero Segretario/a Generale provinciale, in modo che non ci siano divergenze tra i dati sul numero dei soci trasmessi con i rapporti mensili e i dati numerici in base ai quali vengono calcolate le quote da versare agli Organi superiori. Particolare attenzione il Tesoriere dovrà porre alle disposizioni riguardanti le diverse categorie dei Soci;
 - t) tiene i contatti di comune prassi amministrativa con tutti gli organi della FLM provinciale;
 - u) il Tesoriere Generale provinciale può essere delegato dal Segretario Generale Provinciale alla firma di atti amministrativi ordinari;
 - v) Il Tesoriere provinciale ovvero il/la Tesoriere Generale provinciale può essere delegato dal Segretario Generale Provinciale alle operazioni di incasso e di pagamento, sia a mezzo contanti che con l'utilizzo di conti correnti bancari e postali, carte di credito/debito o altri metodi tracciabili indicati dal Consiglio Direttivo;
 - w) Il/la Tesoriere provinciale ovvero il/la Tesoriere Generale provinciale è responsabile dei depositi in contanti e valori costituenti la cassa della FLM provinciale.
10. Per l'adempimento degli obblighi contabili e per la predisposizione e redazione di documenti e prospetti di sintesi, contabili, di bilancio, il tesoriere può avvalersi di collaboratori o professionisti esterni regolarmente iscritti all'albo professionale, con il consenso e l'autorizzazione del Consiglio Direttivo provinciale. In questo caso, la professionalità assunta è da considerarsi a titolo oneroso per la struttura provinciale stessa.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

11. Il/la Tesoriere provinciale ovvero Tesoriere Generale provinciale è responsabile in prima persona davanti a terzi e in giudizio del mancato rispetto degli obblighi previsti dalla sua carica e per comportamenti censurabili assunti per i quali si applicano le sanzioni previste dal presente Statuto, sempreché non siano ravvisabili le procedure per adire l'Autorità Giudiziaria, nel rispetto e tutela della Federazione Lavoratori Militari.
12. Può essere sfiduciato e rimosso dall'incarico. In questo caso valgono le stesse disposizioni relative alle altre cariche sancite nel presente Statuto.
13. Il/la Tesoriere provinciale di Settore/Coordinamento/Comparto ed il/la Tesoriere Generale provinciale, non possono assumere altre cariche statutarie all'interno dell'Organizzazione restano in carica per 5 (cinque) anni e possono essere rieletti/e per un ulteriore mandato consecutivo di 5 (cinque) anni ovvero più mandati laddove non previsto diversamente dal Congresso Nazionale.

Articolo 57

UFFICIO ISPETTORI PROVINCIALI

1. Gli Ispettori sono organi istituiti nelle strutture Provinciali della FLM.
2. Gli ispettori sono tratti dal personale in servizio e/o ausiliaria regolarmente iscritti alla FLM interregionale con riconosciuta integrità morale ed etica e nei cui confronti non vi siano attività di incompatibilità o decadenza.
3. Gli Ispettori sono eletti dal Consiglio Direttivo provinciale, in particolare, 1 (uno/a) per ogni Forza Armata e Corpo di Polizia ad ordinamento militare⁵², eleggono il/la loro rappresentante Ispettore/trice Generale provinciale, più 1 (uno/a) Vice Ispettore/trice Generale provinciale con funzioni vicarie) secondo le modalità di votazione espresse nel presente Statuto ovvero:
 - a) a maggioranza assoluta ovvero del 50%+1 (cinquanta%+uno) dei membri presenti in prima convocazione;
 - b) a maggioranza di 1/3 (un/terzo) dei presenti dopo un'ora dalla prima convocazione.
4. Sono scelti fra le iscritte e gli iscritti alla FLM che, avendo i requisiti di competenza necessari e di indiscussa moralità, non possono ricoprire altri incarichi o funzioni di direzione sindacale o di carattere amministrativo. Nell'esercizio delle loro funzioni e per l'espletamento degli incarichi di volta in volta assegnati, possono avvalersi di competenze professionali esterne⁵³, qualora non vi sia la possibilità di individuare personale competente a vari livelli organizzativi all'interno della FLM.

⁵² Nel periodo transitorio ovvero fino al raggiungimento di dotazioni organiche di personale (iscritti) il numero dei componenti è ridotto in ragione proporzionale e comunque a non meno di 3 (tre) unità.

⁵³ Professionisti e/o Agenzie investigative (spese a cura della Segreteria Generale interregionale per le cariche statutarie interregionale o del Coordinamento interregionale per gli iscritti ad esso afferenti.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

5. Gli Ispettori sono vincolati al massimo di riservatezza, nella fase istruttoria e fino alla relazione agli organismi competenti.
6. La violazione di tale comportamento ovvero l'impedimento alla loro funzione, determina un immediato intervento del Consiglio Direttivo provinciale ovvero degli organi preposti a livello ordinativo superiore, per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori che si riterranno opportuni adottare.
7. Essi hanno compiti ispettivi riferiti:
 - a) alla regolare canalizzazione delle risorse;
 - b) alla corretta applicazione dei Regolamenti del personale;
 - c) alla correttezza dei rapporti amministrativi con Enti, Istituti, Società, Associazioni, Fondazioni provinciali promosse dalle strutture di riferimento provinciali ovvero con Associazioni sindacali militari aderenti e/o appartenenti alla FLM;
 - d) al mandato loro assegnato dai rispettivi Consigli Direttivi provinciali;
 - e) al controllo del rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato nella compilazione dei bilanci e documenti amministrativi;
 - f) il controllo dei bilanci può riferirsi all'esercizio in corso o passato;
 - g) alla condotta di tutti i membri iscritti alla FLM provinciale, incluse le cariche statutarie;
8. La loro attività si svolge con ispezioni programmate nel tempo e si attivano anche su esplicito mandato conferito da organismi dirigenti o da strutture del livello provinciale.
9. Riferiscono i risultati delle ispezioni al Consiglio Direttivo provinciale o a quello che ha conferito il mandato (Coordinamento provinciale di Settore/Comparto), oltreché, se del caso, agli Uffici regionali competenti per le successive adozioni dei dovuti provvedimenti, ivi compreso il ricorso alle attività dell'Autorità giudiziaria preposta. Ad ogni buon conto, le relazioni finali delle attività ispettive condotte dovranno, in ogni caso, essere inviate agli Uffici Ispettivi sovraordinati per le valutazioni ovvero l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari e la doverosa informazione degli Organi statutari del proprio livello ordinativo. Il mancato rispetto a quanto previsto al presente comma configura grave inadempimento disciplinare e conseguente decadenza ovvero espulsione dalla FLM degli Ispettori inadempienti.
10. Nel caso le ispezioni riguardino tematiche che coinvolgono più strutture comunicano il loro programma di attività preventivamente e riferiscono i risultati delle ispezioni ai rispettivi Coordinamenti provinciali di Settore/Comparto ovvero ai Consigli Direttivi Provinciali.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

11. Qualora si ravvisino irregolarità, alla struttura sottoposta ad ispezione viene formalmente concesso dagli Ispettori un tempo ragionevole (non superiore a sessanta giorni), entro il quale regolarizzare la/le anomalia/e dandone informazione al Consiglio Direttivo Provinciale o a quello che ha attivato l'ispezione.
12. Trascorso tale periodo, se la situazione non viene regolarizzata, gli Ispettori sono tenuti a riferire al relativo Consiglio Direttivo Provinciale, Regionale, Interregionale e alla Segreteria Generale Nazionale, per le successive azioni di competenza.
13. L'attività degli Ispettori Provinciali si sviluppa nei confronti dei rispettivi Consigli Direttivi e le loro Segreterie ivi compresi i Coordinamenti e le Segreterie Locali di BECDR.
14. Le modalità di procedura e di funzionamento degli Ispettori sono determinate da un apposito Regolamento⁵⁴, valido per tutti i livelli ordinativi.
15. L'Ispettore/trice Generale provinciale e tutti i membri dell'Ufficio, sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo provinciale con parere consultivo.
16. Gli Ispettori provinciali possono essere sfiduciati e rimossi dall'incarico, da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo. In questo caso valgono le stesse disposizioni relative alle altre cariche sancite nel presente Statuto.
17. Tutti i componenti l'Ufficio restano in carica 5 (cinque) anni e non possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivo, né assumere altre cariche all'interno dell'Organizzazione FLM.

Articolo 58

COMITATO DI GARANZIA PROVINCIALE

1. Il Comitato di garanzia è un organo collegiale della FLM provinciale e svolge funzioni di corretta applicazione dello Statuto, del Regolamento di Attuazione allo Statuto e del Codice Etico, nonché ai rapporti interni al Sindacato a livello Provinciale. Ulteriori compiti del Comitato sono definiti nel Regolamento di attuazione allo Statuto.
2. È composto da 5 (cinque) componenti, 3 (tre) eletti e 2 (due) sorteggiati⁵⁵, rappresentanti in servizio e/o ausiliaria, in pari percentuali di strutture orizzontali e verticali, compreso il Presidente.
3. I membri del Comitato, sono eletti dal Congresso Provinciale, con maggioranza qualificata di almeno i 2/3 (due-terzi) dei votanti, tra tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota sindacale e con un minimo di 5 anni⁵⁶ di anzianità d'iscrizione e

⁵⁴ Regolamento di attuazione allo Statuto.

⁵⁵ Costituibile solo al raggiungimento delle dotazioni organiche di iscritti idonee a ricoprire gli organici della struttura.

⁵⁶ Deroga fino al compimento del 10° anno di vita della FLM, come per altre cariche di pari requisito.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

con riconosciuta integrità morale ed etica e nei confronti dei quali non vi siano cause d'impedimento o decadenza.

4. Essi eleggono il/la loro rappresentante (Presidente) provinciale, più 1 (uno/a) Vice Presidente provinciale (con funzioni vicarie), cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Comitato stesso, secondo le modalità di votazione espresse nel presente Statuto ovvero:
 - a maggioranza assoluta ovvero del 50%+1 (cinquanta%+uno) dei membri presenti in prima convocazione;
 - a maggioranza di 1/3 (un/terzo) dei presenti dopo un'ora dalla prima convocazione.
5. L'incarico di componente della Comitato di Garanzia è incompatibile con altre cariche della FLM.
6. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti il Comitato di Garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Sindacato nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione s'intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.
7. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze, il numero dei componenti si riducesse a 2 (due), il Consiglio Direttivo - a maggioranza dei 3/4 (tre/quarti) dei suoi componenti - può provvedere a sostituzioni.
8. Ogni componente del Comitato è vincolato al massimo di riservatezza sia nella fase istruttoria che a indagine conclusa, tranne che successivamente alle Delibere approvate e relativamente al solo contenuto delle delibere stesse.
9. Nel Comitato di Garanzia il soggetto cui compete l'istruttoria non può far parte del Collegio giudicante.
10. Analogamente sono incompatibili con la fase istruttoria e quella giudicante i componenti degli esecutivi delle strutture interessate.
11. Avverso le decisioni del Comitato è sempre ammesso il ricorso al Comitato Regionale, Interregionale e Nazionale.
12. Ogni intervento tendente a condizionare l'operato e il giudizio del Comitato di Garanzia, esercitato sia sull'intero Comitato che sui singoli componenti, è considerato violazione grave e lesiva dell'autonomia e dell'indipendenza di questa funzione. Esso comporta obbligatoriamente l'attivazione di un'indagine specifica promossa direttamente dal Comitato interessato o da quello superiore ovvero dagli Ispettori Regionali,

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Interregionali e Nazionali con conseguente adozione del provvedimento di espulsione dalla FLM nei confronti dei vessatori.

13. Il Presidente del Comitato di Garanzia interregionale e tutti i membri del Comitato, sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo interregionale della FLM con parere consultivo. Restano in carica 5 (cinque) anni e non possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivo.

Articolo 59

COLLEGIO PROVINCIALE DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori dei Conti controlla l'amministrazione contabile e patrimoniale provinciale e verifica:
 - a) la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
 - b) la documentazione dello stato patrimoniale.
2. Esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale, dal quale deve risultare quanto emerso dalla verifica e che deve essere presentato al Consiglio Direttivo Provinciale per l'approvazione.
3. Il Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori dei Conti è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti, che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento e appartengono al personale in servizio e/o ausiliaria⁵⁷.
4. Essi sono eletti dal Congresso Provinciale tra gli iscritti provinciali in servizio e/o ausiliaria in regola con il tesseramento direttamente alla FLM e con riconosciuta integrità morale ed etica e che non si trovino in una delle condizioni di impedimento o decadenza.
5. I membri del Collegio, eleggono al loro interno il/la Presidente del Collegio secondo le modalità di votazione espresse nel presente Statuto ovvero:
 - a) a maggioranza assoluta ovvero del 50%+1 (cinquanta%+uno) dei membri presenti in prima convocazione;
 - b) a maggioranza di 1/3 (un/terzo) dei presenti dopo un'ora dalla prima convocazione.
6. In caso di assenza del/la Presidente le sue funzioni sono assunte dal componente effettivo più anziano di età.
7. Le candidature ovvero le nomine dei membri del Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori dei Conti devono essere approvate dal rispettivo Consiglio Direttivo e dal

⁵⁷ Nel caso non fosse possibile costituire il Collegio con personale in servizio e/o Ausiliaria, si farà ricorso a professionisti esterni regolarmente iscritti agli albi professionali. I compensi dei professionisti sono totalmente a carico della Segreteria Generale interessata.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti, sentiti i pareri dei rispettivi Collegi Regionali, Interregionali e nazionali dei Sindaci Revisori dei Conti.

8. L'accettazione della carica deve essere comunicata per iscritto ed è subordinata all'accettazione in maniera certa e documentata da parte degli interessati.
9. Di ogni intervento del Collegio, i componenti hanno l'obbligo di redigere il verbale, di sottoscriverlo e inviare copia dello stesso ai Collegi sovraordinati.
10. Della conservazione dei verbali del Collegio è responsabile il Segretario Generale Provinciale che vi provvede per mezzo della Segreteria Provinciale.
11. Il Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori dei Conti esercita, a norma del codice civile, il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite nell'ambito del rendiconto di gestione annuale presentato dalla Segreteria Provinciale ovvero Consiglio Direttivo Provinciale e ne riferisce alla Segreteria Nazionale ovvero al Consiglio Direttivo Nazionale per il tramite dei Consigli Direttivi sovraordinati ovvero al Congresso Provinciale.
12. La carica di Sindaco Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altro/a incarico/carica negli Organi elettivi/statutari della Federazione.
13. Non possono essere eletti i soci che siano iscritti in altri sindacati, non aderenti alla Federazione e che operano nelle categorie rappresentate ovvero non in regola con il pagamento della quota sindacale.
14. In alternativa al Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori dei Conti⁵⁸, il Congresso Provinciale può nominare un Revisore Contabile, iscritto nell'Albo professionale, che esercita le funzioni previste per il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti dalla normativa vigente e dura in carica fino al successivo Congresso Provinciale. In questo caso il compenso del professionista nominato grava sulla quota budget distribuita dalla Segreteria Generale Nazionale per i livelli provinciali.
15. Il Collegio provinciale dei Sindaci Revisori dei Conti ha competenza di controllo e verifica sugli organismi provinciali (Tesorieri).
16. Esso è, inoltre, competente ad esaminare i rendiconti degli Enti e delle Associazioni/Organizzazioni provinciali aderenti o appartenenti alla FLM in caso di commissariamento.
17. Il/la Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, il Collegio o laddove presente il Revisore Contabile, è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale con parere consultivo e resta in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto

⁵⁸ Laddove non fosse possibile comporre il Collegio attraverso gli iscritti.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

per un ulteriore mandato consecutivo di 5 (cinque) anni, ovvero più mandati, laddove non diversamente previsto dal Congresso Nazionale.

Articolo 60

COLLEGIO PROVINCIALE DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio Provinciale dei Probiviri⁵⁹ è il massimo organo di giurisdizione interna a livello provinciale.
2. Essi sono eletti dal Congresso Provinciale tra gli iscritti in servizio e/o ausiliaria in regola con il tesseramento alla FLM, con riconosciuta integrità morale ed etica e nei cui confronti non vi siano attività di incompatibilità o decadenza.
3. Il Collegio dei Probiviri Provinciale è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dal Congresso Provinciale.
4. I membri del Collegio eleggono al loro interno il/la Presidente, secondo le modalità di votazione espresse nel presente Statuto ovvero:
 - a) a maggioranza assoluta ovvero del 50%+1 (cinquanta%+uno) dei membri presenti in prima convocazione;
 - b) a maggioranza di 1/3 (un/terzo) dei presenti dopo un'ora dalla prima convocazione.
5. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono assunte dal componente effettivo più anziano di iscrizione sindacale ed a pari iscrizione, dal più anziano di età.
6. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altro incarico/carica negli Organi elettivi/statutari della Federazione.
7. Le candidature ovvero le nomine dei membri del Collegio Provinciale dei Probiviri devono essere approvate dal Consiglio Direttivo provinciale e dal Collegio Nazionale dei Probiviri, sentiti i pareri dei rispettivi Collegi Regionali e Interregionali dei Probiviri, per la successiva elezione da parte del Congresso provinciale.
8. L'accettazione della carica deve essere comunicata per iscritto ed è subordinata all'accettazione in maniera certa e documentata da parte degli interessati.
9. Non possono essere eletti i soci che siano iscritti in altri sindacati, non aderenti alla Federazione e che operano nelle categorie rappresentate.
10. Il Collegio decide in prima istanza su tutti i ricorsi che vengano presentati avverso qualsiasi provvedimento disciplinare adottato dagli organi provinciali.

⁵⁹ Costituibile solo al raggiungimento delle dotazioni organiche di iscritti idonee a ricoprire gli organici della struttura.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

11. Il Collegio adotta la propria decisione sentito l'interessato, nel termine massimo di 30 (30) giorni, prorogabile solo in caso di esigenze istruttorie ritenute indispensabili.
12. Il Collegio decide su richiesta degli organismi statutari anche su interpretazioni statutarie e regolamentari.
13. Al Collegio Provinciale dei Probiviri vengono affidate, da parte del Consiglio Direttivo Provinciale, tutte le questioni che determinano contrasto tra i componenti gli organi sociali, i rappresentanti locali degli Enti e delle Società collegate, tra le Federazioni Provinciali, locali e tra i singoli iscritti.
14. In dipendenza della gravità dei fatti e delle circostanze denunciate, il Collegio può irrogare le sanzioni previste nel presente Statuto.
15. Le decisioni del Collegio Provinciale dei Probiviri sono irrituali con lodo arbitrale, motivate e comunicate per iscritto agli interessati, entro 10 (dieci) giorni dalla adozione del provvedimento.
16. Il Collegio Provinciale dei Probiviri decide in 1^a istanza anche in riferimento alle questioni allo stesso sottoposte dai Coordinamenti Locali di BECDR e Provinciali, nonché dagli Enti, Associazioni e/o Organizzazioni aderenti o appartenenti alla FLM provinciale ovvero dal singolo iscritto o socio, indipendentemente dalla carica ricoperta.
17. In caso di inesistenza o sopraggiunta decadenza del Collegio Provinciale dei Probiviri, i Collegi Regionali, Interregionali e Nazionale dei Probiviri decidono quali 1^a, 2^a e 3^a istanza sulle questioni disciplinari che gli vengano rimesse dalle Segreterie Provinciali e locali.
18. In caso di inesistenza o sopraggiunta decadenza del Collegio provinciale dei Probiviri delle Associazioni o Organizzazioni Sindacali aderenti o appartenenti alla FLM, a seconda del loro livello (locale o provinciale) interviene il Collegio provinciale dei Probiviri FLM in 1^a istanza, quello Interregionale dei Probiviri in 2^a istanza fino all'appello dinanzi il Collegio Nazionale dei Probiviri che decide in un'unica e definitiva istanza sulle questioni disciplinari che gli vengano rimesse dalle Segreterie provinciali delle citate Associazioni e Organizzazioni Sindacali inerenti gli iscritti dell'Associazione o Organizzazione di appartenenza.
19. In caso di sussistenza del Collegio Provinciale dei Probiviri delle Associazioni e Organizzazioni Sindacali militari aderenti o appartenenti e di violazione dei rispettivi Statuti delle stesse, il Collegio Provinciale dei Probiviri FLM decide in 2^a istanza in riferimento alle questioni dalle quali, a norma dei rispettivi Statuti delle medesime Associazioni o Organizzazioni, potrebbe derivare l'applicazione delle sanzioni disciplinari ivi previste nei confronti di qualunque iscritto indipendentemente dalla carica dallo/a stesso/a ricoperta.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

20. Il Collegio Provinciale esprime parere consultivo sulle domande di riammissione anticipata degli iscritti, Associazioni e Organizzazioni militari provinciali e locali, aderenti o appartenenti alla FLM.
21. Le sue determinazioni sono appellabili adendo gli Organi di disciplina sovraordinati, tranne nel caso di espulsione⁶⁰.
22. Il Collegio Provinciale dei Probiviri ha competenza sugli organismi provinciali e locali.
23. Il/la Presidente del Collegio dei Probiviri ed il Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale con parere consultivo e restano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivo di 5 (cinque) anni, ovvero più mandati, laddove non diversamente previsto dal Congresso Nazionale.

Articolo 61 **TERMINI**

1. Nel caso di sanzioni erogate, il Collegio Provinciale dei Probiviri, ricevuti gli atti, provvede alla contestazione degli addebiti, convoca le parti, fissa i termini per la presentazione di documenti e memorie, assume i mezzi istruttori che ritiene più opportuni e decide entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni. Detto termine può essere prorogato per una sola volta di ulteriori 10 (dieci) giorni, per motivi che devono essere comunicati alle parti.
2. La decisione del Collegio Provinciale ha natura di lodo arbitrale irrituale, appellante ai successivi gradi di giudizio sovraordinati, da parte degli iscritti e associati in servizio e/o ausiliaria, dagli Enti e dalle Associazioni e Organizzazioni militari aderenti o appartenenti alla FLM.
3. Il dispositivo, deve essere depositato nei termini di cui al primo comma presso la Segreteria Provinciale che provvede a darne immediata comunicazione in forma certa e documentata alle parti e ad inviarla alla Segreteria Nazionale per il tramite delle Segreterie sovraordinate, entro 30 giorni.
4. Decorso il termine di cui al primo comma, i componenti il Collegio Provinciale dei Probiviri giudicante decadono automaticamente dalla carica ed il Consiglio Direttivo Regionale, nella sua prima riunione, integra il nuovo Collegio Provinciale dei Probiviri come previsto al precedente art. 50 comma 21 lettera n) del presente Statuto. In tal caso, fino a quel momento, il giudizio viene emesso dal Collegio Regionale dei Probiviri ovvero dal Collegio Nazionale dei Probiviri.
5. Resta salva la facoltà per le parti di adire le competenti Autorità giudiziarie ordinarie.

⁶⁰ Determinazione ratificata dal Collegio Nazionale dei Probiviri per il tramite dei Collegi sovraordinati

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Articolo 62

STRUTTURA REGIONALE, CONGRESSO ED ORGANI

1. La struttura regionale della Federazione Lavoratori Militari è così organizzata:
 - a) Congresso Regionale;
 - b) Consiglio Direttivo Regionale;
 - c) Segreteria Generale Regionale;
 - d) Segretario Generale Regionale;
 - e) Vice Segretari/e Generali Regionali;
 - f) Segretari Regionali;
 - g) Segretario/a Amministrativo Regionale/i di Coordinamento/Settore/Comparto (Tesoriere regionale e Tesoriere Generale regionale);
 - h) Ufficio Ispettori Regionali;
 - i) Comitato di Garanzia Regionale;
 - j) Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti;
 - k) Collegio Regionale dei Probiviri;
 - l) Coordinamenti Regionali di Settore/Comparto:
 - 1) Esercito;
 - 2) Aeronautica;
 - 3) Marina;
 - 4) Capitanerie di Porto;
 - 5) Guardia Costiera;
 - 6) Carabinieri;
 - 7) Carabinieri Forestali;
 - 8) Guardia di Finanza;
 - 9) Forze Speciali e Anfibia;
 - 10) Sanità Militare;
 - 11) Ordinariato Militare;
 - 12) Musicanti;
 - 13) Ruolo d'Onore;
 - 14) Magistratura militare e personale militare in servizio presso gli Istituti di pena militari;
 - 15) Personale in quiescenza;
 - 16) *Gender Equality*;
 - 17) Familiari del personale militare "*Family Support*".

Articolo 63

IL CONGRESSO REGIONALE

1. Il Congresso Regionale è il massimo organo decisionale e deliberante della Federazione Lavoratori Militari (FLM) in ambito Regionale. Ha tutti i poteri deliberativi e competenza in materia statutaria, esamina e discute l'attività svolta dal Coordinamento

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Regionale tra un Congresso e l'altro e ne stabilisce gli indirizzi di politica sindacale in armonia con gli indirizzi degli Organi Centrali.

2. Il Congresso Regionale FLM deve essere tenuto secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale della FLM.
3. È indetto dalla Segreteria Regionale, in via ordinaria, ogni 5 (cinque)⁶¹ anni. In via straordinaria si riunisce su convocazione del Segretario Generale Regionale o su richiesta di almeno la metà più uno (50%+1) dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale. In quest'ultimo caso la richiesta, inviata alla Segreteria Regionale, deve essere motivata e deve indicare gli argomenti di cui si propone la discussione.
4. Deve essere convocato, di norma, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento, riducibili a 30 (trenta) nei casi di comprovata urgenza autorizzati dalla Segreteria Regionale, dal/la Segretario/a Generale Regionale ovvero Vice Segretario Generale Regionale Vicario e deve essere ampiamente pubblicizzato in tutte le strutture dove esistono iscritti e soci.
5. La richiesta di convocazione deve contenere gli argomenti e l'ordine dei lavori per i quali si intende convocare il Congresso. La convocazione, unitamente al materiale promozionale deve essere inviata, a cura della Segreteria Generale Regionale, a tutte le Segreterie Generali provinciali, Regionali, Interregionali, Nazionale ed internazionali (quest'ultima a cura della Segreteria Generale nazionale).
6. Il Congresso è valido quando vi siano complessivamente rappresentati almeno il 50%+1 dei delegati aventi titolo a partecipare.
7. Il Congresso elegge direttamente: i Coordinatori Regionali di Settore/Comparto (Segretari Regionali), il Segretario Generale Regionale, il Consiglio Direttivo Regionale, il Collegio Regionale dei Probiviri, il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti ed il Comitato di Garanzia Regionale, nel rispetto del principio di democraticità.
8. Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori, verifica i poteri dei delegati, esamina e approva, i rendiconti annuali conclusi e le previsioni future, propone i candidati a livello ordinativo superiore (interregionale), delibera, inoltre, sull'indirizzo politico sindacale ed organizzativo della FLM regionale.
9. Il Congresso si svolge secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento dello Statuto⁶², nonché dal Regolamento elettorale congressuale⁶³ deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale che stabilisce anche il rapporto tra numero

⁶¹ Il Congresso regionale deve sempre essere convocato prima dei Congressi, Interregionali e Nazionale ovvero internazionali.

⁶² Elaborato a seguito della disciplina in materia di sindacati militari. Nel periodo transitorio viene disciplinato dal Consiglio Direttivo nazionale.

⁶³ Elaborato a seguito della disciplina in materia di sindacati militari. Nel periodo transitorio viene disciplinato dal Consiglio Direttivo nazionale.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

di iscritti e numero dei delegati da eleggere per ogni comparto o area negoziale di contrattazione.

10. Il Congresso deve, in ogni caso, garantire l'elezione di almeno un delegato (Segretario Regionale) per ogni Coordinamento Regionale di Settore, di Comparto e di Aree contrattuali organizzati e regolarmente costituiti prescindendo dal numero degli iscritti che vantano⁶⁴.
11. Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.
12. Il Congresso Regionale è composto inoltre, da tutti gli iscritti in servizio e/o ausiliaria della FLM (senza diritto di voto). È invece riconosciuto il diritto di voto ai/alle Coordinatori/trici e ai/alle Delegati/e eletti/e nei Coordinamenti locali di BECDR FLM, al/la Segretario/a Generale provinciale e Vice Segretari/e Generali provinciale, ai/alle Segretari/e e Vice Segretari/e provinciali, ai/alle Segretari/e e Vice Segretari/e Regionali, nonché al/alla Segretario/a Generale regionale e ai/alle Vice Segretari Generali regionali, al Consiglio Direttivo Provinciale, Regionale, Interregionale, Nazionale ed internazionali, alla Segreteria Generale Provinciale, Regionale, Interregionale, Nazionale ed Internazionale, al Collegio Provinciale, Regionale, Interregionale, Nazionale ed Internazionale dei Sindaci Revisori dei Conti, al Collegio Provinciale, Regionale, Interregionale, Nazionale ed Internazionale dei Probitivi, al Comitato di Garanzia Provinciale, Regionale, Interregionale, Nazionale ed Internazionale, alla Segreteria Provinciale, Regionale, Interregionale, Nazionale ed Internazionale. Per ampliare al massimo la rappresentatività politico-sindacale del massimo organo deliberante della FLM, partecipano ai lavori del Congresso Regionale, senza diritto di voto, qualora non siano stati eletti come delegati dai Coordinamenti Provinciali, Regionali, Interregionali, Nazionali ed Internazionali di Settore/Comparto FLM, i/le responsabili delle Organizzazioni/Associazioni sindacali militari aderenti e i Coordinamenti, gli Enti e le Organizzazioni Provinciali, Regionali, Interregionali, Nazionali ed Internazionali, regolarmente costituiti dalla FLM. Tutti i partecipanti al Congresso devono essere in regola con il tesseramento FLM e non incorrenti in alcuna causa di impedimento/incompatibilità/esclusione.
13. Il numero complessivo dei componenti il Congresso viene stabilito all'inizio dello stesso.
14. Le Organizzazioni Sindacali militari aderenti partecipano alle spese necessarie allo svolgimento del Congresso in proporzione alla quantità di delegati cui hanno diritto nell'ambito del relativo Coordinamento Regionale di Settore.

⁶⁴ In deroga durante il periodo transitorio di costituzione e formazione della struttura ordinativa della FLM ai vari livelli.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

15. Tutti i soci/iscritti sono eleggibili inclusi i nominativi proposti dalle Segreterie a tutti i livelli ordinativi della FLM. Non possono essere eletti ovvero concorrere ad elezione, coloro per cui è prevista causa d'impedimento/incompatibilità/esclusione.
16. Il Congresso Regionale è valido quando sono presenti almeno 1/3 (un/terzo) dei propri iscritti e ciò in prima convocazione. Nella seconda convocazione, che può avvenire dopo un'ora dalla prima, è sufficiente la partecipazione di almeno 1/6 (un/sesto) di coloro che hanno diritto a parteciparvi.
17. Per ciascun comparto di contrattazione in cui è articolata la FLM non potrà essere eletto un numero di delegati superiore ad 1/4 (un/quarto) del totale dei delegati al Congresso aventi diritto al voto.
18. Nelle votazioni, in caso di parità, decide il Presidente del Congresso Regionale nella persona del Segretario Generale Regionale.
19. Ai Congressi Regionali devono essere invitate a partecipare tutte le Segreterie sovraordinate inclusa quella Nazionale, a pena di nullità del Congresso indetto.
20. Il Congresso si svolge secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione allo Statuto, nonché dal Regolamento elettorale congressuale deliberato dal Consiglio Direttivo nazionale, che stabilisce anche il rapporto tra numero di iscritti e numero di delegati da eleggere per ogni comparto/settore o area negoziale di contrattazione.
21. Durante lo svolgimento dei lavori Congressuali tutte le attribuzioni previste per i singoli organi della Federazione sono assunte dal Congresso.
22. Il Congresso può essere articolato su più giorni e più sedi e deve comunque aver luogo dopo il Congresso provinciale d'interesse e prima del congresso, interregionale e nazionale ovvero internazionale. La località e le date di svolgimento del Congresso Regionale vengono stabilite dal Consiglio Diretto Regionale ovvero Segreteria Generale Regionale. La Segreteria Generale Regionale si farà carico di darne massima diffusione pubblicitaria a tutti i livelli ordinativi della FLM.

Articolo 64

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO REGIONALE

1. Hanno diritto a partecipare ai lavori del Congresso, oltre a coloro previsti al comma 12 del precedente articolo, tutti gli iscritti in servizio e ausiliaria alla FLM, purchè in regola con il pagamento della quota sindacale prevista ovvero non si trovino nelle condizioni di esclusione o decadenza.
2. La partecipazione al Congresso è riconosciuta, inoltre, senza diritto di voto, a tutti gli iscritti delle singole Associazioni/Organizzazioni militari aderenti alla FLM ovvero

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

quelle Confederate, purché, nei loro confronti non esistano cause che ne determinino l'esclusione o la decadenza.

3. Ogni partecipante ha diritto ad 1 (un) voto. È ammessa la facoltà di delegare un iscritto, che non può comunque avere più di 1 (una) delega.
4. Partecipano al Congresso Regionale i delegati espressi dai Coordinamenti regionali in misura proporzionale al numero degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative che i Coordinamenti Regionali di Settore/Comparto vantano.

Articolo 65

CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

1. È composto dal/la Segretario/a Generale regionale con funzione di Legale Rappresentante, cui spetta il potere di firma, dal/la Vice Segretario/a Generale regionale con funzioni vicarie, dal/la Tesoriere Generale regionale, dal Responsabile del Comitato di Garanzia regionale, dal Responsabile del Collegio regionale dei Probiviri, dal Responsabile del Collegio regionale dei Sindaci revisori dei Conti, dal Responsabile dell'Ufficio degli Ispettori regionali, dal Responsabile dai/dalle Segretari/e/Coordinatori/trici regionali di Coordinamento/Settore/Comparto, dai/dalle rappresentanti legali regionali, delle Associazioni/Enti, affiliate/aderenti/appartenenti alla FLM regionale.
2. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo Regionale, variabile in relazione alla complessità del territorio ed al numero degli Uffici, Basi, Enti, Comandi, Direzioni e Reparti, presenti nell'area interessata, di norma, è costituito da tutti/e i/le Coordinatori/trici Regionali (Segretari/e Regionali) di Comparto/Settore di Forza Armata e Corpi di Polizia ad ordinamento militare esistenti nella regione, regolarmente iscritti alla FLM.
3. Ad ogni Coordinamento Nazionale di Comparto o Settore in cui la FLM sia stata riconosciuta rappresentativa e/o firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro, presente nella porzione territoriale interessata, è garantita la presenza in Consiglio Direttivo Regionale con un numero di componenti variabile in relazione al numero totale dei componenti il Consiglio Direttivo Regionale stesso, di norma 1/6 (un/sesto).
4. Il Consiglio Direttivo Regionale è, tra un Congresso e l'altro, il massimo organo deliberante, di direzione politica, amministrativa, organizzativa e regolamentare della FLM Regionale.
5. Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno su convocazione del/la Segretario/a Generale Regionale o del Vice Segretario Generale Regionale (Vicario) ovvero quando lo richiedano almeno 1/3 (un/terzo) dei suoi componenti.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

6. La convocazione è effettuata per il tramite della Segreteria Generale Regionale a mezzo raccomandata ovvero Posta Elettronica Certificata, contenente l'ordine del giorno ed inviata di regola almeno 30 (trenta) giorni prima della data della riunione, riducibili a 15 (quindici) nei casi di comprovata urgenza, a tutti i Coordinatori e Vice Coordinatori (Segretari e Vice Segretari) Regionali di Settore/Comparto ed alle Segreterie delle Organizzazioni Sindacali Regionali aderenti e appartenenti alla FLM, alle quali compete l'obbligo della notifica della convocazione ai propri diretti rappresentanti.
7. È eletto dal Congresso Regionale ed è composto, da un numero di Coordinatori e Vice Coordinatori (Segretari e Vice Segretari) pari al numero dei Coordinamenti di Settore/Comparto esistenti in organigramma FLM, elevabile in caso di instaurazione di nuovo Settore/Comparto, oltre che dai membri rappresentanti le Organizzazioni sindacali Regionali aderenti e appartenenti alla FLM.
8. Copia dei verbali di riunione devono essere trasmessi alle Segreterie subordinate ed alla Segreteria Generale Nazionale FLM per il tramite delle segreterie sovraordinate.
9. Nel caso in cui un Coordinamento Regionale di Comparto/Settore nel quale la FLM sia stata riconosciuta rappresentativa e/o firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro non avesse raggiunto il quorum per le elezioni, negli organi previsti dal presente articolo, con nessuno dei candidati, in favore del medesimo coordinamento saranno nominati i propri candidati con il maggior numero di voti.
10. Non possono essere eletti coloro che risultino iscritti anche in altri sindacati militari ovvero non aderenti e non appartenenti alla Federazione.
11. Il Consiglio Direttivo nazionale, qualora non siano stati eletti in sede Congressuale Regionale, un numero di componenti pari al numero massimo previsto, su proposta della Segreteria Generale provinciale, può cooptare ulteriori membri fino al raggiungimento del numero massimo previsto. Comunicazione dell'avvenuta cooptazione deve essere inviata alla Segreteria nazionale per il tramite delle segreterie sovraordinate.
12. Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente il Consiglio Direttivo Regionale, su proposta della Segreteria Generale Regionale, può cooptare fino a 4 (quattro) nuovi membri oltre il limite massimo previsto. Comunicazione dell'avvenuta cooptazione deve essere inviata alla Segreteria nazionale per il tramite delle segreterie sovraordinate.
13. In caso di ingresso nella Federazione di Organizzazioni Sindacali Nazionali militari o di rilevanti gruppi di iscritti di altri comparti o aree riconosciute rappresentative che non abbiano partecipato all'ultimo Congresso provinciale, il Consiglio Direttivo Regionale, su proposta della Segreteria Generale Regionale, può cooptare, in aggiunta al limite massimo previsto, nuovi componenti del Consiglio Direttivo Regionale in misura di un

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

componente ogni mille iscritti, fino ad un massimo di 7 (sette) componenti, garantendo comunque la partecipazione di un componente per ogni organizzazione rappresentativa.

14. Le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei membri (maggioranza assoluta). Le decisioni del Consiglio Direttivo Regionale sono adottate a maggioranza relativa dei presenti, tranne nei casi in cui siano richieste maggioranze più ampie dal presente Statuto (maggioranza qualificata).
15. Il Consiglio Direttivo Regionale è presieduto dal Segretario Generale Regionale ovvero – in sua assenza – dal/la Vice Segretario/a Generale Regionale Vicario/a ovvero Vice Segretario/a Generale Regionale aggiunto/a.
16. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale è ammessa la rappresentanza mediante delega, purché la stessa sia rilasciata in favore di altro componente del Consiglio Direttivo Regionale e nella misura massima di una delega per ogni partecipante.
17. Le vacanze che si verificassero tra un congresso e l'altro possono essere colmate per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo Regionale, su proposta del Coordinamento Regionale di appartenenza del componente decaduto, e per sostituzione decisa dal Consiglio Direttivo Regionale stesso di quei componenti la cui elezione spetta a detto organo. Comunicazione dell'avvenuta cooptazione deve essere inviata alle segreterie subordinate ed alla Segreteria nazionale per il tramite delle segreterie sovraordinate.
18. Il Consiglio Direttivo Regionale cura il conseguimento dei fini statutari nel rispetto delle mozioni congressuali cui è chiamato a dare attuazione.
19. Il componente assente a 3 (tre) riunioni consecutive senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sostituito, con delibera del Consiglio stesso, assunta a maggioranza assoluta dei presenti, mediante cooptazione tra i componenti del Consiglio Direttivo Regionale presente. Comunicazione dell'avvenuta cooptazione deve essere inviata alla Segreteria nazionale per il tramite delle segreterie sovraordinate.
20. La delibera di cooptazione deve essere comunicata per iscritto al soggetto cooptato, che nel termine di 8 (otto) giorni dalla ricezione della stessa, deve formalizzare la propria accettazione; decorso inutilmente detto termine, il soggetto cooptato decadrà dalla possibilità di accettazione e il Consiglio Direttivo Regionale procederà ad una nuova nomina, secondo le modalità precedentemente indicate. Copia della delibera di cooptazione deve essere inviata alla Segreteria nazionale per il tramite delle segreterie sovraordinate e subordinate.
21. Al Consiglio Direttivo Regionale compete:
 - a) dare attuazione alle linee programmatiche indicate ed approvate dai Congressi, Provinciale, Regionale, Interregionale e Nazionale ed impartire direttive per la regolare attuazione delle proprie delibere e di quelle del Congresso Regionale;

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- b) eleggere al proprio interno la Segreteria Generale Regionale, gli Ispettori Regionali ed i Tesorieri (Segretari amministrativi) Regionali di Coordinamento/Settore/Comparto ovvero nominare l'unico responsabile amministrativo provinciale anche ricorrendo a professionisti esterni (Commercialisti/Ragionieri) regolarmente iscritti all'albo⁶⁵.
- c) impartire direttive di indirizzo politico/sindacale alla Segreteria Generale Regionale;
- d) dibattere le relazioni e le proposte della Segreteria Generale Regionale;
- e) curare la concertazione e la contrattazione di 2° livello nel territorio Regionale;
- f) esaminare e approvare i rendiconti annuali consuntivi ed i documenti programmatici e previsionali, predisposti anno per anno, dalla Segreteria Generale Regionale e da sottoporre all'approvazione del Congresso Regionale;
- g) osservare e far osservare i regolamenti di funzionamento a livello Regionale istituiti dal Consiglio Direttivo nazionale;
- h) proporre l'ammontare di eventuali quote associative suppletive annuali, da sottoporre all'approvazione della Segreteria Generale nazionale per il tramite delle segreterie sovraordinate;
- i) deliberare su tutte le altre materie attinenti lo svolgimento dell'attività dell'Associazione sindacale a livello Regionale;
- j) approvare/ratificare/rifiutare ovvero proporre al Consiglio Direttivo superiore, le adesioni delle Organizzazioni Sindacali alla Federazione e le rescissioni delle adesioni delle Organizzazioni Sindacali alla Federazione a livello locale, provinciale e regionale;
- k) dichiarare decaduti i componenti del Consiglio Direttivo Regionale assenti per 3 (tre) volte consecutive alle riunioni deliberative senza giustificazioni;
- l) esaminare le proposte pervenute al Consiglio Direttivo Regionale;
- m) deliberare sulle materie attribuitegli dal presente statuto oltre quelle espressamente elencate;
- n) eleggere il Collegio Regionale dei Probiviri decaduto dalla carica come previsto dal successivo art. 76 comma 6 del presente Statuto.
- o) utilizzare/impiegare la percentuale delle proprie quote associative/iscrizione ricevute dalla Segreteria Generale nazionale ovvero dal Tesoriere Generale nazionale.
- p) delibera con proprio parere motivato, l'ingresso/uscita da parte di Associazioni/Organizzazioni aderenti/appartenenti alla FLM. Il parere deve essere fatto pervenire alla Segreteria Generale nazionale per il tramite delle Segreterie

⁶⁵ La carica deve essere ratificata dalla Segreteria Generale nazionale tenuto conto dei pareri espressi dalle Segreterie sovraordinate.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- sovraordinate, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di adesione/disaffiliazione, per la ratifica delle stesse.
- q) delibera sentito il parere dei Consigli Direttivi sovraordinati e della Segreteria Generale Nazionale sulle domande di iscrizione, associazione, ammissione e adesione dei nuovi iscritti, soci, Associazioni e/o Organizzazioni.
 - r) istituisce, cura, ricerca e mantiene rapporti di relazione, collaborazione e cooperazione con gli Enti pubblici e privati, le Associazioni /Strutture di beni e servizi e le Organizzazioni pubbliche e private, inclusi gli E/D/R/C/S/B militari presenti sul territorio Regionale e provinciale.
 - s) Nel caso di instaurazione del processo di sfiducia, si avvale delle attività e compiti dell'Ufficio degli Ispettori regionali e del Consiglio regionale dei probiviri, al fine di garantire il raggiungimento di un giudizio imparziale e documentato per la rimozione dell'interessato dall'incarico.
22. Le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale sono valide quando siano presenti la maggioranza assoluta dei componenti e le delibere sono approvate a maggioranza relativa ovvero assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Segretario Generale Regionale.
23. Resta in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato consecutivo di 5 (cinque) anni, ovvero più mandati, laddove non diversamente previsto in sede di Congresso nazionale.

Articolo 66

SEGRETERIA GENERALE REGIONALE

1. La Segreteria Regionale è l'organo esecutivo e di governo della Federazione a livello Regionale, attua le delibere/direttive del Consiglio Regionale, Interregionale e Nazionale.
2. È composta dal/la Segretario/a Generale regionale con funzione di Legale Rappresentante, cui spetta il potere di firma, dal/la Vice Segretario/a Generale regionale con funzioni vicarie, dal/la Vice Segretario Generale regionale Aggiunto, dal/la Tesoriere Generale regionale, dai/dalle Tesorieri/e di Coordinamento regionale, dai membri del Comitato di Garanzia regionale, dai membri del Collegio regionale dei Probiviri, dai membri del Collegio regionale dei Sindaci revisori dei Conti, dai membri dell'Ufficio degli Ispettori regionale, dai/dalle Segretari/e/Coordinatori/trici regionali di Coordinamento/Settore/Comparto e loro Vice, dai/dalle rappresentative all'uopo individuate, delle Associazioni/Enti, affiliate/aderenti/appartenenti alla FLM regionale.
3. Ad ogni Coordinamento regionale di Comparto/Settore in cui la FLM sia stata riconosciuta rappresentativa e/o firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro è

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

garantita la presenza nella Segreteria Generale regionale, di almeno 2 (due) rappresentanti: 1 (uno/a) Coordinatore/trice/Segretario/a regionale ed 1 (uno/a) Vice Coordinatore/trice/Segretario/a regionale con funzioni vicarie.

4. I componenti la Segreteria Generale regionale sono eletti dal Consiglio Direttivo regionale FLM, fra i componenti in servizio e/o ausiliaria regolarmente iscritti⁶⁶ nella regione di riferimento.
5. Su proposta del Segretario Generale Regionale, la Segreteria Generale Regionale nomina, 2 (due) Vice Segretari/e Generali Regionali, di cui 1 (uno) con funzioni vicarie ed 1 (uno) con funzioni di Aggiunto.
6. Per ciascun comparto o area dirigenziale di contrattazione in cui è articolata la FLM non potrà essere eletto un numero di Segretari Regionali superiore a 2 (due).
7. Ogni componente della Segreteria Generale Regionale – sulla base dell’incarico operativo affidatogli dalla stessa e/o su proposta del Segretario Generale Regionale – risponde del suo operato all’organo esecutivo Regionale (Consiglio Direttivo regionale).
8. La Segreteria Generale regionale, su proposta del Segretario Generale regionale ovvero su esplicita richiesta avanzata dall’interessato, può revocare l’incarico operativo affidato, comunicando la decisione al Consiglio Direttivo regionale.
9. La Segreteria Generale Regionale si riunisce in via ordinaria su convocazione del Segretario Generale Regionale e in via straordinaria, quando ne faccia richiesta motivata, da far pervenire al Segretario Generale Regionale almeno 15 (quindici) giorni prima dell’adunanza, la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
10. La convocazione ordinaria o straordinaria è effettuata dal Segretario Generale Regionale a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata; deve contenere l’ordine del giorno ovvero le motivazioni della convocazione straordinaria e deve essere inviata a tutti i componenti la Segreteria, di regola almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, riducibili fino a 1 (uno) nei casi di comprovata urgenza.
11. La Segreteria Generale Regionale è presieduta dal Segretario Generale Regionale ovvero – in sua assenza – dal/la Segretario/a Generale/i Regionale Aggiunto/a con funzioni vicarie.
12. I componenti della Segreteria Generale Regionale non possono farsi rappresentare alle riunioni a mezzo delega.
13. Nel caso di assenza alla riunione senza giustificato motivo di 1 (un/a) membro, la Segreteria Generale Regionale può deliberare la decadenza del componente in carica; in tali casi, così come nel caso di decadenza, di dimissione o di impedimento permanente,

⁶⁶ Per iscritti alla FLM, sono da intendersi anche quelli relativi alle Associazioni affiliate/aderenti/appartenenti alla FLM regionale.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

la stessa Segreteria Generale Regionale propone al Consiglio Direttivo Regionale la sostituzione del componente; il Consiglio Direttivo Regionale delibera sulla integrazione della Segreteria Generale Regionale e sulla cooptazione (nomina) del componente di Segreteria.

14. Nei casi di necessità e/o urgenza la Segreteria Generale nazionale ha facoltà diretta di decisione, salvo successiva ratifica da parte dell'organo a cui la decisione competeva per statuto.
15. La Segreteria Generale Regionale amministra il patrimonio, il servizio di tesoreria e tutte le entrate ed uscite al proprio livello. Delibera, in via esclusiva, a maggioranza assoluta dei componenti, la destinazione di tutti i fondi. Gode di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
16. La Segreteria Generale Regionale redige annualmente un rendiconto di gestione che sottopone al Consiglio Direttivo Regionale per l'approvazione. Altresì redige il rendiconto di gestione che il Consiglio Direttivo Regionale, una volta approvato, sottoporrà all'approvazione finale del Congresso Regionale. Tutti i rendiconti approvati, dovranno essere inviati alle Segreterie sovraordinate e custoditi dalle stesse, inclusa la Segreteria Generale nazionale.
17. La Segreteria Generale Regionale redige i regolamenti tipo inerenti i trattamenti normativi, economici e di rimborsi spese per i dirigenti e gli operatori sindacali. Detti regolamenti dovranno essere trasmessi alle Segreterie sovraordinate per la ratifica ed approvazione, inclusa la Segreteria Generale nazionale.
18. La Segreteria Generale Regionale provvede alla organizzazione e al funzionamento della sede provinciale e ne coordina l'attività; nomina i funzionari e collaboratori tecnici esterni⁶⁷. Le nomine devono essere approvate dal Consiglio Direttivo Regionale, interregionale e nazionale.
19. La Segreteria Generale Regionale può avvalersi dell'ausilio di esperti per le contrattazioni, individuandoli anche tra esterni alla Federazione, previo ottenimento del parere favorevole da parte dei Consigli Direttivi sovraordinati.
20. Le deliberazioni della Segreteria Generale Regionale sono valide se assunte con maggioranza semplice dei presenti e alla presenza di almeno la metà più uno dei componenti, tranne nei casi in cui siano richieste maggioranze più ampie dal presente Statuto.
21. La Segreteria Generale Regionale può essere sfiduciata e obbligata alle dimissioni dal Consiglio Direttivo Regionale con decisione adottata a maggioranza di 2/3 (due/terzi)

⁶⁷ Devono essere approvati dai livelli ordinativi sovraordinati.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

dei suoi componenti. Della predetta procedura dovranno essere informate le Segreterie Generali sovraordinate per le azioni, se del caso, ritenute necessarie al riguardo.

22. La Segreteria Generale Regionale può istituire uno o più Centri Studio, nominandone i componenti con rispetto del principio di democraticità tra i sodalizi militari; può nominare altresì dei consulenti, individuandoli anche tra professionisti esterni. I componenti dei Centri Studio così come i consulenti esterni, dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo Regionale e dai Consigli Direttivi sovraordinati.
23. Poteri della Segreteria Generale Regionale sono:
- a) Elabora la politica sindacale regionale, provinciale e locale, cura l'attività di propaganda e proselitismo e raccorda le attività sindacali con le proprie Segreterie provinciali, quella Interregionale e quella Nazionale;
 - b) dare attuazione agli indirizzi di politica sindacale decisi dal Consiglio Direttivo regionale, interregionale e nazionale;
 - c) assicurare la direzione quotidiana delle attività sindacali e mantenere un contatto permanente con la federazione, con le strutture territoriali, con gli Enti, le istituzioni e le strutture di servizio;
 - d) approvare ovvero far approvare dai livelli ordinativi sovraordinati, le adesioni alla Federazione e le rescissioni dei rapporti associativi regionali, provinciali e locali;
 - e) provvedere ovvero far provvedere dai livelli ordinativi sovraordinati, alla costituzione, all'organizzazione e al funzionamento dei dipartimenti, coordinamenti e consulte professionali della FLM Regionale e coordinarne l'attività nei vari campi;
 - f) nominare i funzionari e collaboratori tecnici provinciali, dandone comunicazione ovvero ricevere il preventivo nulla osta dal Consiglio Direttivo Nazionale, attraverso i Consigli Direttivi sovraordinati;
 - g) proporre alla Segreteria nazionale attraverso le segreterie sovraordinate, la costituzione, la modifica o la soppressione di Coordinamenti Regionali di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree Professionali, nominandone i responsabili;
 - h) deliberare, con la maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei presenti, i commissariamenti dei Coordinamenti Regionali (di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree Professionali), dei Coordinamenti Territoriali e delle altre strutture provinciali della FLM, inadempienti ai deliberati della FLM stessa, alle norme del presente statuto e ai regolamenti della FLM, nonché alle regole di perfetta gestione amministrativa e contabile;
 - i) designare, nel pieno rispetto del principio di democraticità, i dirigenti responsabili di specifiche attività sia organizzative che politiche che non vengano gestite direttamente dalla Segreteria Generale Regionale, individuandoli tra i propri

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

componenti ovvero tra quelli sovraordinati o tra esperti esterni agli organi statuari della Federazione;

- j) condurre le concertazioni/contrattazioni provinciali di Comparto, di Aree negoziali contrattuali ed Intercategoriali;
- k) formulare le proposte di azione del sindacato, ai livelli sovraordinati, in relazione ai problemi della contrattazione, della tutela e della assistenza degli iscritti, al proprio livello ordinativo;
- l) ottenere la ratifica delle nomine degli organi statuari provinciali da parte delle Segreterie sovraordinate ovvero dalla Segreteria Generale nazionale;
- m) predisporre e condurre la piattaforma concertativa e contrattuale Regionale;
- n) gestire le materie ad essa delegate dal Consiglio Direttivo Regionale e sovraordinati ovvero dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- o) gestire le prerogative e le libertà sindacali della Federazione;
- p) verificare il rendimento politico-sindacale delle risorse umane impiegate nei luoghi di lavoro e nei Coordinamenti regionali, provinciali e locali;
- q) designare i rappresentanti e i candidati della Federazione in relazione alla costituzione degli organi statuari dei suoi Enti, oltre a quelli spettanti in organismi pubblici nazionali ed internazionali;
- r) designare i rappresentanti e i candidati della Federazione in commissioni, consigli di amministrazione, comitati e organismi esterni in cui la legge, i contratti o qualunque altra fonte preveda una rappresentanza in tal senso;
- s) costituirsi eventualmente nei giudizi e nei ricorsi avanti ai Collegi dei Probiviri sovraordinati ovvero dinanzi la Magistratura ordinaria ovvero sedi di giudizio;
- t) nominare e revocare reggenti provinciali e regionali, per la costituzione di Coordinamenti Provinciali e Regionali di Settore, Comparto, Aree negoziali contrattuali e Professionali, ove inesistenti o in presenza di revoca dei responsabili, con l'incarico di pervenire al più presto al Congresso regionale di Settore/Comparto/Area negoziale contrattuale o Professionale;
- u) nominare e revocare reggenti territoriali per la costituzione delle FLM territoriali, ove inesistenti o in presenza di revoca dei responsabili, con l'incarico di pervenire al più presto al Congresso Regionale;
- v) nominare/revocare ovvero proporre alla Segreteria nazionale attraverso le segreterie sovraordinate, i nominativi dei/delle Coordinatori/trici e i/le Vice Coordinatori/trici, locali di B/E/C/D/R, provinciali, regionali, Interregionali, nazionali e internazionali;
- w) dare esecuzione alle delibere del Collegio Regionale dei Probiviri;
- x) promuovere e coordinare i Coordinamenti/Comparti/Settori professionali Regionali, provinciali e territoriali;

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- y) con atto motivato, da trasmettere alla Segreteria Generale nazionale attraverso le segreterie sovraordinate, può prevedere l'istituzione e la composizione di commissioni i cui membri sono a tutti gli effetti dirigenti sindacali;
 - z) convocare Assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, di programma, etc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione;
 - aa) gestire i distacchi sindacali comunicati dalla Segreteria Generale nazionale, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo Regionale e Interregionale;
 - bb) utilizzare e impiegare le risorse economiche a disposizione in coordinamento con il Consiglio Direttivo Regionale ed il Tesoriere Generale Regionale;
 - cc) definire/istituire/concordare con gli Enti/Associazioni/Organizzazioni regionali, provinciali e locali aderenti/afferenti/appartenenti e non alla FLM, ovvero tutte quelle presenti nella realtà regionale di riferimento, ogni tipo di attività utile al raggiungimento degli scopi/obbiettivi statutari della FLM, in particolar modo nel settore delle convenzioni, attività di supporto familiare (economico, legale, etc.) a favore degli iscritti alla FLM.
24. Essa è, inoltre, responsabile della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni di bilancio preventivo e delle norme vigenti in materia.
25. La Segreteria Generale Regionale, di norma, si riunisce, almeno una volta al mese ovvero almeno ogni quadrimestre, su convocazione del Segretario Generale Regionale o suo Vice Vicario o dai 2/3 (due/terzi) dei componenti la Segreteria stessa.
26. Nell'ambito della Segreteria Generale Regionale, per specifici settori di attività sindacale, possono essere deliberati incarichi da attribuire ai Segretari Regionali, su proposta del/la Segretario/a Generale Regionale.
27. Nell'ambito di un più ampio decentramento, la Segreteria Generale regionale cura, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale, un riparto interno delle risorse teso a valorizzare, attraverso lo sviluppo e la verifica di progetti, il ruolo e l'iniziativa dei Coordinamenti di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree professionali, e, ove costituiti, delle Consulte professionali e degli esecutivi.
28. La Segreteria Regionale inoltre provvede:
- a) all'attuazione delle delibere del Consiglio Regionale, Interregionale e nazionale;
 - b) preparare, per il Congresso Regionale, la relazione ed il rendiconto consuntivo dall'ultimo Congresso, da sottoporre a quest'ultimo per l'approvazione;
 - c) tiene i rapporti con gli organi periferici, in ambito Regionale, dell'Amministrazione della Difesa e altri Enti/Associazioni/Organizzazioni Regionali, provinciali e locali, per avviare a soluzione, i problemi del personale militare, in sintonia con le

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- esigenze dei cittadini, tenendo con essi vive le relazioni di solidarietà, giusto quanto previsto dal presente Statuto;
- d) programma e realizza la propaganda sindacale della FLM nell'ambito Regionale e provinciale e locale;
 - e) indice, organizza, collabora e partecipa a convegni, dibattiti e seminari di studio per il miglior perseguimento delle finalità statutarie e della politica sindacale FLM;
 - f) gestisce i contributi ed i proventi vari spettanti al Sindacato Regionale, avendo cura di tutte le sue strutture e fornendo alle Segreterie provinciali e locali, il materiale di cui necessitano in relazione alle loro disponibilità;
 - g) verifica sull'osservanza a sugli adempimenti richiesti dalle norme statutarie, tenendo informata la Segreteria Generale Nazionale, attraverso le Segreterie sovraordinate, delle varie situazioni locali;
 - h) è responsabile della gestione finanziaria a livello Regionale nel rispetto del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Direttivo Regionale, a cui sottopone, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il rendiconto consuntivo, che dovrà essere inviato alla Segreteria Generale Nazionale, per il tramite delle Segreterie sovraordinate, entro 10 giorni dalla sua approvazione;
 - i) cura la formazione dei Quadri in servizio e/o ausiliaria in seno alla propria struttura ivi compresi i Coordinatori provinciali e locali di BECDR, in sinergia con le strutture, locali, provinciali e interregionale e garantisce la circolazione dell'informazione;
 - j) cura il proselitismo della FLM in ambito Regionale, provinciale e locale;
 - k) raccorda la propria azione con la struttura Interregionale e Nazionale, rispondendone direttamente ad esse;
 - l) coordina e verifica su tutte le attività delle Segreterie provinciali e locali, comprese nel proprio ambito Regionale, definendone gli indirizzi di politica sindacale deliberati dal Congresso Regionale, Interregionale e nazionale e dalle direttive emanate dalla Segreteria Generale nazionale;
 - m) alla Segreteria Regionale viene attribuita la percentuale del 5% (cinque%) delle quote derivanti dal tesseramento e dai proventi spettanti. Tali somme vengono gestite in autonomia dalla stessa Segreteria Regionale per le spese, i rimborsi e per le attività di competenza;
 - n) di eventuali impegni di spesa che eccedano dal bilancio preventivo annuale, senza preventiva approvazione di impegno e spesa da parte della Segreteria Nazionale, ne risponderanno, in ogni sede, esclusivamente coloro i quali li hanno assunti;
 - o) inviare alla Segreteria Generale Nazionale per il tramite delle Segreterie sovraordinate, entro il 1 luglio e il 2 gennaio la situazione aggiornata relativa a

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

iscrizione/associazione/adeseione/ammissione al proprio livello degli iscritti in servizio e/o ausiliaria, dei soci, delle Associazioni e delle Organizzazioni militari.

- p) La Segretaria Generale regionale della regione con il più alto numero di iscritti può rivestire anche la carica di Segretaria Generale interregionale (previa accettazione da parte degli interessati, di tutti i Segretari regionali di Settore/Comparto/Coordinamento e nulla osta da parte delle Segreterie sovraordinate) ed esercitano i poteri di rappresentanza e i diritti o le prerogative sindacali previsti.
29. La Segreteria Regionale dura in carica 5 (cinque) anni rieleggibile per un mandato di ulteriori 5 (cinque) anni massimi consecutivi ovvero più mandati, salvo se diversamente disposti dal Congresso Nazionale.

Articolo 67

SEGRETARIO/A GENERALE REGIONALE

1. Il/la Segretario/a Generale regionale è eletto in sede di Congresso regionale, tra tutti i/le Segretari/e provinciali e locali di Coordinamento/Settore/Comparto FLM⁶⁸ regolarmente iscritti/e alla FLM, in regola con il pagamento della quota sindacale e nei cui confronti non vi siano causa di incompatibilità/impedimento, secondo le modalità di votazione espresse nel presente Statuto ovvero:
 - a maggioranza assoluta ovvero del 50%+1 (cinquanta%+uno) dei membri presenti in prima convocazione;
 - a maggioranza di 1/3 (un/terzo) dei presenti dopo un'ora dalla prima convocazione.
2. La Segreteria Generale nazionale può nominare direttamente il/la Segretario/a Generale regionale, sulla base di specifici obiettivi sindacali e statutari ovvero laddove non sia stato possibile eleggere, per qualunque motivo, un/a Segretario/a Generale regionale
3. Egli/Ella è il/la rappresentante legale del Sindacato FLM a livello regionale di fronte a terzi e in giudizio.
4. Spetta al/la Segretario/a Generale regionale:
 - a) designare e proporre, nel rispetto del principio di democraticità, al Consiglio Direttivo Nazionale ovvero alla Segreteria Generale regionale per le successive nomine⁶⁹ (che dovranno essere formalizzate entro e non oltre 30 giorni dalla

⁶⁸ Questo al fine di garantire la massima espressione di democraticità, evitando che il/la Segretario/a Generale regionale sia tratto dal Coordinamento FLM avente il maggior numero di iscritti.

⁶⁹ Le nomine dovranno essere comunicate alle Segreterie e ai Consigli Direttivi delle strutture sovraordinate per i relativi nulla osta di approvazione. Qualora durante l'iter di valutazione effettuata dai livelli sovraordinati si riscontrino giustificate motivazioni che rendano inconciliabile la nomina, il Segretario Generale sarà invitato ad individuare altri nominativi, entro 30 giorni dalla data di notifica del mancato accoglimento. Laddove, tale limite temporale, venga superato senza esito, le Segreterie sovraordinate provvederanno, di concerto con tutte le articolazioni organizzative interessate, all'individuazione e nomina del/dei/della/delle Vice Segretario/i/a/e. (N.B. Il Segretario Generale non può avocarsi l'esclusiva titolarità delle competenze). In ragione del principio di democraticità, trasparenza e continuità, Egli, deve essere sempre coadiuvato da 2 (due) Vice Segretari/e Generale (Vicario e Aggiunto), individuati dagli altri Coordinamenti FLM regionali (e.g. Se il Segretario Generale è Esercito, i 2 (due) Vice saranno 1 (uno/a) Aeronautica e 1 (uno/a) Marina – prediligendo i Coordinamenti con il numero di iscritti più elevato). Queste disposizioni valgono anche per tutte le stesse cariche ai vari livelli organizzativi della FLM.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- proposta), i nomi dei/delle 2 (due) Vice Segretari/e Generali regionali, di cui 1 (uno/a) con funzioni Vicarie ed 1 (uno/a) con funzioni di Aggiunto/a, muniti di formale delega operativa, da individuarsi tra tutti i Segretari regionali di Comparto/Settore/Coordinamento. Il Segretario Generale regionale, il Segretario Generale regionale Vicario ed il Segretario Generale regionale Aggiunto, devono appartenere a Forza Armata e/o Corpo di Polizia militare diversi;
- b) amministrare le quota parte di risorse a disposizione per una corretta gestione, custodendo la documentazione contabile, garantendo un'amministrazione parsimoniosa, secondo le regole del buon padre di famiglia, evitando spese che non si palesino necessarie e predisponendo un resoconto annuale delle spese che dovrà essere approvato dal Direttivo regionale;
 - c) gestire e amministrare la quota parte di permessi sindacali spettanti sul territorio;
 - d) curare la posta elettronica e la corrispondenza avvalendosi anche della collaborazione dei componenti la Segreteria Generale regionale, ovvero dei/delle Vice Segretari/e Generali regionali;
 - e) assicurare, su richiesta, il rapido scambio d'informazioni e di documenti con il Direttivo Nazionale attraverso i canali informatici, la posta elettronica e ogni altro mezzo di comunicazione esistente;
 - f) garantire la divulgazione diretta e tempestiva delle notizie rilevanti a livello, regionale, provinciale e locale di competenza avvalendosi prevalentemente dei canali social attraverso gruppi appositamente costituiti a tale scopo;
 - g) ha facoltà di delegare i propri poteri di rappresentanza legale della FLM regionale su specifiche materie ad altro soggetto anche esterno all'Organizzazione regionale;
 - h) in caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza legale è affidata al/la Vice Segretario/a Generale regionale con funzioni vicarie, o in assenza o per impedimento di questi, ad altro componente la Segreteria Generale regionale;
 - i) risponde del proprio operato direttamente alla Segreteria regionale FLM ovvero al Consiglio Direttivo regionale FLM;
5. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 472/97, la FLM regionale si accolla l'onere relativo a tutte le violazioni commesse senza dolo o colpa grave da cui derivano sanzioni amministrative a carico del rappresentante legale della FLM regionale, nonché dei membri della Segreteria Generale regionale, nell'esercizio delle rispettive funzioni.
 6. È a carico della FLM regionale la stipula di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per tutti coloro di cui al comma precedente. Sono altresì a carico, tutti gli oneri legali (e gli eventuali oneri patrimoniali conseguenti) che i summenzionati rappresentanti dovranno sostenere in eventuali procedimenti civili, penali o amministrativi avviati nei loro confronti e derivanti da atti o fatti commessi, senza dolo o colpa grave, nell'esercizio delle loro funzioni, anche dopo la cessazione del loro mandato.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

7. Egli/Ella pianifica, coordina e definisce con i Segretari/e/Coordinatori regionali di Comparto/Settore/Coordinamento FLM, della Segreteria regionale, delle Segreterie provinciali e locali di BECDR della FLM e delle Associazioni/Enti/Organizzazioni affiliate/aderenti/appartenenti alla FLM regionale, provinciali e locali, tutte le attività operative/organizzative della FLM.
8. Può essere sfiduciato/a e obbligato/a alle dimissioni dalla carica, dal Consiglio Direttivo regionale ovvero dalla Segreteria Generale regionale, con decisione (a voto palese) adottata dalla maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei suoi componenti. In tal caso, il Consiglio Direttivo regionale ovvero la Segreteria Generale regionale, eleggerà un/a nuovo/a Segretario/a Generale regionale *pro tempore*, che durerà in carica fino alla convocazione di un Congresso regionale straordinario da tenersi entro il limite di 180 (cento-ottanta) giorni calendariali.
9. Avverso il giudizio di sospensione/revoca/sfiducia, valgono le procedure previste per i ricorsi, stabiliti nel presente statuto ovvero al successivo comma 11.
10. Nel caso di instaurazione del processo di sfiducia, il Consiglio Direttivo regionale si avvale delle attività e compiti dell'Ufficio degli Ispettori regionale e del Consiglio regionale dei probiviri, al fine di garantire il raggiungimento di un giudizio imparziale e documentato per la rimozione dell'interessato dall'incarico.
11. Il/la Segretario/a Generale regionale può fare ricorso avverso il giudizio emesso, con le modalità previste nel presente Statuto. Durante tutto il periodo di attività da parte degli Ispettori regionali ovvero fino alla delibera del Consiglio regionale dei Probiviri ovvero del Consiglio nazionale dei Probiviri ovvero del Comitato di Garanzia regionale, il/la Segretario/a regionale è sollevato dal proprio incarico che verrà svolto dal/la rispettivo/a Vice Segretario/a regionale di Coordinamento/Settore/Comparto, fino all'individuazione e nomina di un/a nuovo/a Segretario/a regionale da parte del Consiglio Direttivo regionale ovvero dalla Segreteria Generale nazionale ovvero fino alla riconferma del titolare, se a seguito del giudizio finale delle attività condotte a suo carico, non è confermata la decadenza/rimozione.
12. Le contestuali dimissioni del Segretario Generale regionale ovvero della maggioranza dei suoi membri comportano la decadenza dell'intera Segreteria ed in tal caso, dovrà essere convocato il Congresso regionale per il rinnovo di tutti gli organi regionali.
13. Il/la Segretario/a Generale regionale della regione con il più alto numero di iscritti può rivestire anche la carica di Segretari/a Generale interregionale (previa accettazione da parte degli interessati, di tutti i Segretari regionali di Settore/Comparto/Coordinamento e nulla osta da parte delle Segreterie sovraordinate) ed esercitano i poteri di rappresentanza e i diritti o le prerogative sindacali previsti.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

14. Il/la Segretario/a Generale regionale resta in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato consecutivo di 5 (cinque) anni ovvero più mandati laddove non diversamente disposto dal Congresso Nazionale.

Articolo 68

VICE SEGRETARI/E GENERALI REGIONALI

1. Sono individuati e nominati dal Segretario Generale regionale, tra tutti i Segretari regionali di Coordinamento/Settore/Comparto FLM purché in regola con il pagamento della quota individuale sindacale e nei confronti dei/delle quali non sussistano cause di impedimento/incompatibilità.
2. Coadiuvano il/la Segretario/a Generale regionale in tutte le attività ad Egli/Ella devolute e lo sostituiscono e rappresentano in caso di assenza o impedimento ovvero quando muniti di formale delega operativa⁷⁰.
3. Come per il Segretario Generale regionale, essi/esse possono essere sfiduciati/e e obbligati/e alle dimissioni dalla carica, dal Consiglio Direttivo regionale ovvero dalla Segreteria Generale regionale, con decisione (a voto palese), adottata dalla maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei suoi componenti. In tal caso, il Consiglio Direttivo regionale ovvero la Segreteria Generale regionale ovvero il Segretario Generale regionale, dovrà provvedere all'elezione del nuovo membro. La nomina del successore deve avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalle dimissioni ovvero dal giudizio inappellabile del Comitato di Garanzia regionale ovvero da quello emesso dal Collegio nazionale dei Probiviri.
4. Avverso il giudizio di sospensione/revoca/sfiducia, valgono le procedure previste per i ricorsi, stabiliti nel presente statuto.
5. Durante tutto il periodo di attività afferenti il ricorso, il/la Vice Segretario/a Generale regionale sfiduciato, è sollevato/a dal proprio incarico che verrà svolto da un/a sostituto/a nominato *pro tempore* dal Consiglio Direttivo regionale, ovvero dall'altro Vice Segretario Generale regionale, fino alla nomina del/la nuovo/a Vice Segretario/a Generale regionale ovvero fino alla riconferma del titolare, se a seguito del giudizio finale delle attività condotte a suo carico, non è confermata la decadenza/rimozione.
6. I Vice Segretari/Coordinatori Generali regionali delle regioni con il più alto numero di iscritti possono rivestire anche la carica di Vice Segretari interregionali (previa accettazione da parte degli interessati, di tutti i Segretari regionali di Settore/Comparto/Coordinamento e nulla osta da parte delle Segreterie sovraordinate) ed esercitano i poteri di rappresentanza e i diritti o le prerogative sindacali previsti.

⁷⁰ Il Vice Segretario Generale provinciale Vicario.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

7. Restano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivo di 5 (cinque) anni, ovvero più mandati laddove non diversamente disposto dal Congresso Nazionale.

Articolo 69

SEGRETARIO/A REGIONALE FLM

1. Ogni Coordinamento/Settore/Comparto istituito nella struttura organizzativa regionale della FLM è retto da un/a Segretario/a (anche Coordinatore/trice).
2. Egli/Ella viene eletto/a tra tutti gli iscritti al Coordinamento regionale stesso ovvero tra tutti gli iscritti ai Coordinamenti provinciali e Coordinamenti locali BECDR di Settore/Comparto, purché in regola con il pagamento della quota individuale associativa sindacale (delega stipendiale) e nei confronti dei/delle quali non sussistano cause d'impedimento, secondo le modalità di votazione espresse nel presente Statuto ovvero:
 - a maggioranza assoluta ovvero del 50%+1 (cinquanta%+uno) dei membri presenti in prima convocazione;
 - a maggioranza di 1/3 (un/terzo) dei presenti dopo un'ora dalla prima convocazione.
3. La Segreteria Generale nazionale può nominare direttamente i/le Segretari/e regionali, sulla base di specifici obiettivi sindacali e statutari ovvero laddove non sia stato possibile eleggere, per qualunque motivo, un/a Segretario/a regionale di Coordinamento⁷¹.
4. Il/la Segretario/a regionale è il punto di riferimento per tutte le richieste provenienti dagli iscritti al proprio specifico Coordinamento/Settore/Comparto FLM.
5. Nomina un/a Vice Segretario/a Interregionale che lo sostituisce nei casi di assenza/impedimento.
6. Coordina/pianifica/organizza e conduce, avvalendosi della Segreteria Generale regionale, le attività di competenza adottando i necessari provvedimenti, al fine di soddisfare tutte le richieste provenienti dai propri iscritti al Coordinamento/Settore/Comparto e l'assolvimento degli scopi statutari della FLM.
7. Può essere sfiduciato e obbligato/a alle dimissioni dalla carica, dal Consiglio Direttivo regionale ovvero dalla Segreteria Generale regionale, con decisione (a voto palese), adottata dalla maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei suoi componenti ovvero dalla maggioranza relativa degli iscritti al Coordinamento/Settore/Comparto di riferimento. In tal caso, il Consiglio Direttivo regionale ovvero la Segreteria Generale regionale ovvero

⁷¹ Nel periodo transitorio ovvero fino a quando non sarà possibile individuare/eleggere il/la previsto/a Segretario/a regionale (Esercito, Aeronautica, Marina, Guardia di Finanza, etc.) o altra carica statutaria, la Segreteria Generale nazionale ovvero il Consiglio Direttivo nazionale, procederà alla nomina di "reggenti", individuandoli tra gli iscritti del livello organizzativo territoriale. Queste disposizioni si applicano anche al resto delle cariche ai vari livelli organizzativi.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

il Segretario Generale regionale, dovrà provvedere all'elezione del nuovo membro. La nomina del successore deve avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalle dimissioni ovvero dal giudizio inappellabile del Comitato di Garanzia regionale ovvero da quello emesso dal Collegio nazionale dei Probiviri.

8. Avverso il giudizio di sospensione/revoca/sfiducia, valgono le procedure previste per i ricorsi, stabiliti nel presente statuto e più precisamente al successivo comma 10.
9. Nel caso di instaurazione del processo di sfiducia, il Consiglio Direttivo regionale si avvale delle attività e compiti dell'Ufficio degli Ispettori regionale e del Consiglio regionale dei probiviri, al fine di garantire il raggiungimento di un giudizio imparziale e documentato per la rimozione dell'interessato dall'incarico.
10. Il/la Segretario/a regionale può fare ricorso avverso il giudizio emesso, con le modalità previste nel presente Statuto. Durante tutto il periodo di attività da parte degli Ispettori regionale ovvero fino alla delibera del Consiglio regionale dei Probiviri ovvero del Consiglio nazionale dei Probiviri ovvero del Comitato di Garanzia regionale, il/la Segretario/a regionale è sollevato dal proprio incarico che verrà svolto dal/la rispettivo/a Vice Segretario/a regionale di Coordinamento/Settore/Comparto, fino all'individuazione e nomina di un/a nuovo/a Segretario/a regionale da parte del Consiglio Direttivo regionale ovvero dalla Segretaria Generale nazionale ovvero fino alla riconferma del titolare, se a seguito del giudizio finale delle attività condotte a suo carico, non è confermata la decadenza/rimozione.
11. I Segretari/Coordinatori regionali delle regioni con il più alto numero di iscritti possono rivestire anche la carica di Segretari interregionali (previa accettazione da parte degli interessati e nulla osta da parte delle Segreterie sovraordinate) ed esercitano i poteri di rappresentanza e i diritti o le prerogative sindacali previsti.
12. Il/la Segretario/a regionale resta in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto/a per un ulteriore mandato consecutivo di 5 (cinque) anni, ovvero più mandati laddove non diversamente disposto dal Congresso Nazionale.

Articolo 70

VICE SEGRETARIO/A REGIONALE

1. Sono individuati e nominati dal rispettivo Segretario regionale, tra tutti gli iscritti in servizio ed in ausiliaria della FLM regionale, purché in regola con il pagamento della quota individuale sindacale e nei confronti dei/delle quali non sussistano cause d'impedimento o decadenza.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

2. Coadiuvano il/la Segretario/a regionale in tutte le attività ad Egli/Ella devolute e lo sostituiscono e rappresentano in caso di assenza o impedimento, quando muniti di formale delega.
3. I Vice Segretari/Coordinatori regionali delle regioni con il più alto numero di iscritti possono rivestire anche la carica di Vice Segretari interregionali (previa accettazione da parte degli interessati e nulla osta da parte delle Segreterie sovraordinate) ed esercitano i poteri di rappresentanza e i diritti o le prerogative sindacali previsti.
4. Possono essere sfiduciati e obbligati alle dimissioni.⁷²
5. Resta in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto/a per un ulteriore mandato consecutivo di 5 (cinque) anni, ovvero più mandati laddove non diversamente disposto dal Congresso Nazionale.

Articolo 71

SEGRETARIO/A GENERALE AMMINISTRATIVO/A PROVINCIALE DI COORDINAMENTO/SETTORE/COMPARTO (TESORIERE REGIONALE E TESORIERE GENERALE REGIONALE)

1. La scrupolosa gestione amministrativa e finanziaria della FLM costituisce garanzia per la trasparenza della Federazione stessa.
2. Essa comprende tutte quelle norme statutarie e regolamentari che indirizzano il regolare svolgimento delle operazioni contabili. Per la FLM, a contatto con realtà militari, sociali e politiche, è indispensabile non lasciare nulla all'improvvisazione, attribuendo a Soci professionalmente preparati la responsabilità della Tesoreria ed evitare incertezze, confusione e superficialità e laddove non fosse possibile acquisire le predette professionalità in ambito associativo si ricorrerà all'individuazione di esperti/tecnici⁷³ regolarmente iscritti all'albo professionale, i cui compensi saranno totalmente a carico del livello organizzativo della FLM interessata.
3. Il/la Segretario/a Amministrativo regionale di Comparto/Settore/Coordinamento, di seguito anche Tesoriere regionale, viene nominato dal Consiglio Direttivo regionale su proposta del Coordinamento/Settore/Comparto di riferimento.
4. Deve essere membro in servizio e/o ausiliaria ovvero professionista esterno e curare le attività amministrative e finanziarie della Coordinamento regionale di riferimento (Esercito, Aeronautica, Marina, etc.), sotto la supervisione del rispettivo Segretario regionale FLM, ovvero della Segreteria Generale regionale, sotto la supervisione del

⁷² Vale quanto previsto nei casi precedenti.

⁷³ L'individuazione deve avvenire nel pieno rispetto del principio di economicità e concorrenza, prediligendo professionisti noti e comunque solo dopo aver ricevuto 3 (tre) o più offerte da parte di diversi professionisti.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Segretario Generale regionale (per il Tesoriere Generale regionale) e del Consiglio Direttivo regionale.

5. I Tesorieri regionali di Coordinamento/Settore/Comparto, 1 (uno/a) per ogni Forza Armata e Corpo di Polizia ad ordinamento militare, eleggono al loro interno il loro rappresentante (Tesoriere Generale regionale⁷⁴), il quale curerà le attività amministrative della Segreteria Generale regionale e coordinerà le attività dei Tesorieri regionali di Settore/Coordinamento provinciale FLM, secondo le modalità di votazione espresse nel presente Statuto ovvero:
 - a maggioranza assoluta ovvero del 50%+1 (cinquanta%+uno) dei membri presenti in prima convocazione;
 - a maggioranza di 1/3 (un/terzo) dei presenti dopo un'ora dalla prima convocazione.
6. Il/la Tesoriere Generale regionale, è responsabile del buon andamento dell'attività amministrativa regionale e si occupa, oltre che di tutte le attività afferenti il proprio Coordinamento/Settore/Comparto, anche a quelle riferite alla Segreteria Generale regionale, al Consiglio Direttivo regionale ed al Segretario Generale regionale.
7. I/le Tesorieri/e regionali così come il/la Tesoriere Generale regionale, devono compilare, all'atto dell'assunzione dell'incarico, un verbale di passaggio delle consegne con il precedente Tesoriere, per la consegna dei documenti e dei libri contabili, inoltre devono:
 - a) prendere in carico i crediti ed i debiti esistenti all'inizio del mandato;
 - b) essere responsabili in prima persona della solvibilità della struttura provinciale in cui opera e di tutti i documenti contabili da lui custoditi;
8. Il/la Tesoriere regionale e Tesoriere Generale regionale devono inoltre effettuare due importanti verifiche riguardanti la struttura di appartenenza:
 - a) controllare quanti sono gli iscritti e i soci e se sono tutti in regola con i pagamenti delle quote;
 - b) controllare e verificare se i dati degli organici corrispondono alla situazione del momento e se è regolare il pagamento delle quote ovvero se vi sono eventuali debiti pregressi;
9. Inoltre, i/le Tesorieri/e regionale e Tesoriere Generale regionale devono:
 - a) partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo regionale per programmare l'attività annuale, i servizi ed altro;
 - b) predisporre l'analisi delle spese relative al programma da svolgere, verificandone la copertura finanziaria e le eventuali entrate diverse;

⁷⁴ Laddove non vi sia la possibilità di garantire la nomina di un Tesoriere per ogni Forza Armata e Corpo di Polizia ad ordinamento militare, le funzioni e i compiti previsti, verranno assolti dai Tesorieri esistenti ovvero dall'unico responsabile nominato (Tesoriere Generale).

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- c) predisporre quindi una proposta di Bilancio Preventivo, secondo le normative nazionali vigenti, che dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo regionale e successivamente dal Congresso regionale;
- d) provvedere alla stesura del bilancio consuntivo di fine anno da presentare al Consiglio Direttivo regionale nel mese di febbraio e quando previsto, il bilancio consuntivo del periodo tra un Congresso regionale e l'altro;
- e) all'atto di iscrizione/associazione/adesione/ammissione di un nuovo iscritto/socio/Associazione/Organizzazione militare il/la Tesoriere regionale è tenuto a fornire la documentazione prevista per l'istituto del pagamento tramite delega stipendiale;
- f) coordinarsi con la Segreteria Generale Nazionale al fine di ricevere la prevista quota percentuale dei propri iscritti⁷⁵, con le seguenti modalità:
 - 1) Accredito entro il 31 luglio dell'anno corrente del 5% (cinque%) della quota intera semestrale/annuale per le nuove iscrizioni/associazioni/adesioni/ammissioni avvenute dal 1 gennaio fino al 30 giugno;
 - 2) Accredito, entro il 31 gennaio dell'anno successivo del 5% (cinque%) della quota semestrale/annuale per le nuove iscrizioni/associazioni/adesioni/ammissioni avvenute dal 1 luglio fino al 31 dicembre;
- a) aggiornare i registri contabili, effettuando i pagamenti per conto della struttura regionale FLM solo su autorizzazione del Segretario Generale regionale e/o del Consiglio Direttivo regionale, accertandosi che tutti i pagamenti siano conformi alle voci di bilancio di previsione;
- b) aggiornare i libri Sociali contabili previsti dalle leggi italiane;
- c) fornire aggiornamenti al Consiglio Direttivo regionale su entrate e uscite;
- d) preparare, in caso di progettazione di un servizio o spesa, il preventivo delle uscite;
- e) riportare tutti i fondi di provenienza pubblica o privata su apposito registro contabile;
- f) riservare una somma limitata e concordata con il Segretario Generale regionale ed il Consiglio Direttivo regionale, quale fondo per le piccole spese correnti della struttura regionale;
- g) effettuare eventuali rimborsi delle spese secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo regionale;
- h) rilasciare una ricevuta ogni qualvolta percepisce una somma a qualsiasi titolo, depositando la stessa con immediatezza sul c/c della struttura regionale;

⁷⁵ I proventi derivanti dal finanziamento tramite l'istituto della delega stipendiale, vengono accreditati direttamente dalle Amministrazioni del personale iscritto, in favore della Segreteria Nazionale, la quale con le stesse modalità e tempistiche previste dai punti 1) e 2), provvederà al versamento sul c/c intestato alla Segreteria regionale, della relativa quota percentuale spettante (5%).

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- i) allertare il Segretario Generale regionale ed il Consiglio Direttivo regionale nel caso in cui eventuali spese siano superiori a quelle previste nel bilancio;
 - j) proporre in collaborazione con il Consiglio Direttivo regionale l'importo delle quote annuali da presentare al Congresso regionale ovvero al Congresso nazionale, per la conseguente approvazione;
 - k) gestire il conto corrente bancario intestato alla struttura regionale, con la definizione di chi ha i poteri di firma e delle modalità per operarvi;
 - l) registrare puntualmente le ricevute emesse e le spese effettuate, presentando al Consiglio Direttivo regionale mensilmente gli estratti conto dettagliati, illustrando i crediti e i debiti verso la Segreteria Generale Nazionale, il Settore/Comparto, e chiedendone l'approvazione;
 - m) coordinarsi organicamente con il/la Segretario/a regionale ovvero Segretario/a Generale regionale, in modo che non ci siano divergenze tra i dati sul numero dei soci trasmessi con i rapporti mensili e i dati numerici in base ai quali vengono calcolate le quote da versare agli Organi superiori. Particolare attenzione il Tesoriere dovrà porre alle disposizioni riguardanti le diverse categorie dei Soci;
 - n) tiene i contatti di comune prassi amministrativa con tutti gli organi della FLM regionale;
 - o) il Tesoriere Generale regionale può essere delegato dal Segretario Generale regionale alla firma di atti amministrativi ordinari;
 - p) Il Tesoriere regionale ovvero il/la Tesoriere Generale regionale può essere delegato dal Segretario Generale regionale alle operazioni di incasso e di pagamento, sia a mezzo contanti che con l'utilizzo di conti correnti bancari e postali, carte di credito/debito o altri metodi tracciabili indicati dal Consiglio Direttivo;
 - q) Il/la Tesoriere regionale ovvero il/la Tesoriere Generale regionale è responsabile dei depositi in contanti e valori costituenti la cassa della FLM regionale.
10. Per l'adempimento degli obblighi contabili e per la predisposizione e redazione di documenti e prospetti di sintesi, contabili, di bilancio, il tesoriere può avvalersi di collaboratori o professionisti esterni regolarmente iscritti all'albo professionale, con il consenso e l'autorizzazione del Consiglio Direttivo regionale. In questo caso, la professionalità assunta è da considerarsi a titolo oneroso per la struttura regionale stessa.
11. Il/la Tesoriere regionale ovvero Tesoriere Generale regionale è responsabile in prima persona davanti a terzi e in giudizio del mancato rispetto degli obblighi previsti dalla sua carica e per comportamenti censurabili assunti per i quali si applicano le sanzioni previste dal presente Statuto, sempreché non siano ravvisabili le procedure per adire l'Autorità Giudiziaria, nel rispetto e tutela della Federazione Lavoratori Militari.
12. Può essere sfiduciato e rimosso dall'incarico. In questo caso valgono le stesse disposizioni relative alle altre cariche sancite nel presente Statuto.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

13. Il/la Tesoriere regionale di Settore/Coordinamento/Comparto ed il/la Tesoriere Generale regionale, sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo regionale con voto consultivo e non possono assumere altre cariche statutarie all'interno dell'Organizzazione. Restano in carica per 5 (cinque) anni e possono essere rieletti/e per un ulteriore mandato consecutivo di 5 (cinque) anni ovvero più mandati laddove non previsto diversamente dal Congresso Nazionale.

Articolo 72

UFFICIO ISPETTORI REGIONALI

1. Gli Ispettori sono organi istituiti nelle strutture regionali della FLM.
2. Gli ispettori sono tratti dal personale in servizio e/o ausiliaria regolarmente iscritti alla FLM interregionale con riconosciuta integrità morale ed etica e nei cui confronti non vi siano attività di incompatibilità o decadenza.
3. Gli Ispettori, sono eletti dal Consiglio Direttivo regionale, in particolare, 1 (uno/a) per ogni Forza Armata e Corpo di Polizia ad ordinamento militare, eleggono il/la loro rappresentante Ispettore/trice Generale regionale, più 1 (uno/a) Vice Ispettore/trice Generale regionale con funzioni vicarie) secondo le modalità di votazione espresse nel presente Statuto ovvero:
 - a) a maggioranza assoluta ovvero del 50%+1 (cinquanta%+uno) dei membri presenti in prima convocazione;
 - b) a maggioranza di 1/3 (un/terzo) dei presenti dopo un'ora dalla prima convocazione.
4. Sono scelti fra le iscritte e gli iscritti alla FLM che, avendo i requisiti di competenza necessari e di indiscussa moralità, non possono ricoprire altri incarichi o funzioni di direzione sindacale o di carattere amministrativo. Nell'esercizio delle loro funzioni e per l'espletamento degli incarichi di volta in volta assegnati, possono avvalersi di competenze professionali esterne⁷⁶, qualora non vi sia la possibilità di individuare personale competente a vari livelli organizzativi all'interno della FLM.
5. Gli Ispettori sono vincolati al massimo di riservatezza, nella fase istruttoria e fino alla relazione agli organismi competenti.
6. La violazione di tale comportamento ovvero l'impedimento alla loro funzione, determina un immediato intervento del Consiglio Direttivo provinciale ovvero degli organi preposti a livello ordinativo superiore, per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori che si riterranno opportuni adottare.
7. Essi hanno compiti ispettivi riferiti:
 - a) alla regolare canalizzazione delle risorse;

⁷⁶ Professionisti e/o Agenzie investigative (spese a cura della Segreteria Generale interregionale per le cariche statutarie interregionale o del Coordinamento interregionale per gli iscritti ad esso afferenti.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- b) alla corretta applicazione dei Regolamenti del personale;
 - c) alla correttezza dei rapporti amministrativi con Enti, Istituti, Società, Associazioni, Fondazioni regionali, provinciali e locali, promosse dalle strutture di riferimento ovvero con Associazioni sindacali militari aderenti e/o appartenenti alla FLM;
 - d) al mandato loro assegnato dai rispettivi Consigli Direttivi regionali;
 - e) al controllo del rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato nella compilazione dei bilanci e documenti amministrativi;
 - f) il controllo dei bilanci può riferirsi all'esercizio in corso o passato;
 - g) alla condotta di tutti i membri iscritti alla FLM regionale, incluse le cariche statutarie;
8. La loro attività si svolge con ispezioni programmate nel tempo e si attivano anche su esplicito mandato conferito da organismi dirigenti o da strutture del livello regionale.
9. Riferiscono i risultati delle ispezioni al Consiglio Direttivo regionale o a quello che ha conferito il mandato (Coordinamento regionale di Settore/Comparto), oltretutto, se del caso, agli Uffici interregionali competenti per le successive adozioni dei dovuti provvedimenti, ivi compreso il ricorso alle attività dell'Autorità giudiziaria preposta. Ad ogni buon conto, le relazioni finali delle attività ispettive condotte dovranno, in ogni caso, essere inviate agli Uffici Ispettivi sovraordinati per le valutazioni ovvero l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari e la doverosa informazione degli Organi statutari del proprio livello ordinativo. Il mancato rispetto a quanto previsto al presente comma configura grave inadempimento disciplinare e conseguente decadenza ovvero espulsione dalla FLM degli Ispettori inadempienti.
10. Nel caso le ispezioni riguardino tematiche che coinvolgono più strutture comunicano il loro programma di attività preventivamente e riferiscono i risultati delle ispezioni ai rispettivi Coordinamenti regionali di Settore/Comparto ovvero al Consiglio Direttivo regionale.
11. Qualora si ravvisino irregolarità, alla struttura sottoposta ad ispezione viene formalmente concesso dagli Ispettori un tempo ragionevole (non superiore a sessanta giorni), entro il quale regolarizzare la/le anomalia/e dandone informazione al Consiglio Direttivo regionale o a quello che ha attivato l'ispezione.
12. Trascorso tale periodo, se la situazione non viene regolarizzata, gli Ispettori sono tenuti a riferire al relativo Consiglio Direttivo regionale, Interregionale e alla Segreteria Generale Nazionale, per le successive azioni di competenza.
13. L'attività degli Ispettori regionali si sviluppa nei confronti dei rispettivi Consigli Direttivi e le loro Segreterie ivi compresi i livelli provinciali e locali.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

14. Le modalità di procedura e di funzionamento degli Ispettori sono determinate dall'apposito Regolamento⁷⁷, valido per tutti i livelli ordinativi.
15. L'Ispettore/trice Generale regionale così come tutti i membri dell'Ufficio Ispettori, sono invitato/a alle riunioni del Consiglio Direttivo regionale con parere consultivo.
16. Gli Ispettori regionali possono essere sfiduciati e rimossi dall'incarico, da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo. In questo caso valgono le stesse disposizioni relative alle altre cariche sancite nel presente Statuto.
17. Tutti i componenti l'Ufficio restano in carica 5 (cinque) anni e non possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivo, né assumere altre cariche all'interno dell'Organizzazione FLM.

Articolo 73

COMITATO DI GARANZIA REGIONALE

1. Il Comitato di garanzia è un organo collegiale della FLM regionale e svolge funzioni di corretta applicazione dello Statuto, del Regolamento di Attuazione allo Statuto e del Codice Etico, nonché ai rapporti interni al Sindacato a livello regionale. Ulteriori compiti del Comitato sono definiti nel Regolamento di attuazione allo Statuto.
2. È composto da 5 (cinque) componenti, 3 (tre) eletti e 2 (due) sorteggiati, rappresentanti in servizio e/o ausiliaria, in pari percentuali di strutture orizzontali e verticali, compreso il Presidente⁷⁸.
3. I membri del Comitato, sono eletti dal Congresso regionale, con maggioranza qualificata di almeno i 2/3 (due-terzi) dei votanti, tra tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota sindacale e con un minimo di 5 anni⁷⁹ di anzianità d'iscrizione e con riconosciuta integrità morale ed etica e che non si trovino in alcuna condizione di impedimento o decadenza.
4. Essi eleggono il/la loro rappresentante (Presidente) regionale, più 1 (uno/a) Vice Presidente regionale (con funzioni vicarie), cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Comitato stesso, secondo le modalità di votazione espresse nel presente Statuto ovvero:
 - a maggioranza assoluta ovvero del 50%+1 (cinquanta%+uno) dei membri presenti in prima convocazione;
 - a maggioranza di 1/3 (un/terzo) dei presenti dopo un'ora dalla prima convocazione.
5. L'incarico di componente della Comitato di Garanzia è incompatibile con altre cariche della FLM.

⁷⁷ Regolamento di attuazione allo Statuto.

⁷⁸ Nel periodo transitorio valgono le disposizioni previste a livello provinciale.

⁷⁹ Deroga fino al compimento del 10° anno di vita della FLM, come per altre cariche di pari requisito.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

6. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti il Comitato di Garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Sindacato nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione s'intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.
7. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze, il numero dei componenti si riducesse a 2 (due), il Consiglio Direttivo - a maggioranza dei 3/4 (tre/quarti) dei suoi componenti - può provvedere a sostituzioni.
8. Ogni componente del Comitato è vincolato al massimo di riservatezza sia nella fase istruttoria che a indagine conclusa, tranne che successivamente alle Delibere approvate e relativamente al solo contenuto delle delibere stesse.
9. Nel Comitato di Garanzia il soggetto cui compete l'istruttoria non può far parte del Collegio giudicante.
10. Analogamente sono incompatibili con la fase istruttoria e quella giudicante i componenti degli esecutivi delle strutture interessate.
11. Avverso le decisioni del Comitato è sempre ammesso il ricorso al Comitato Interregionale e Nazionale.
12. Ogni intervento tendente a condizionare l'operato e il giudizio del Comitato di Garanzia, esercitato sia sull'intero Comitato che sui singoli componenti, è considerato violazione grave e lesiva dell'autonomia e dell'indipendenza di questa funzione. Esso comporta obbligatoriamente l'attivazione di un'indagine specifica promossa direttamente dal Comitato interessato o da quello superiore ovvero dagli Ispettori Interregionali e Nazionali con conseguente adozione del provvedimento di espulsione dalla FLM nei confronti dei vessatori.
13. Il Presidente del Comitato di Garanzia regionale così come tutti i membri del Comitato stesso, sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo regionale con parere consultivo. Restano in carica 5 (cinque) anni e non possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivo.

Articolo 74

COLLEGIO REGIONALE DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio regionale dei Sindaci Revisori dei Conti controlla l'amministrazione contabile e patrimoniale provinciale e verifica:
 - a) la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- b) la documentazione dello stato patrimoniale.
2. Esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale, dal quale deve risultare quanto emerso dalla verifica e che deve essere presentato al Consiglio Direttivo regionale per l'approvazione.
 3. Il Collegio regionale dei Sindaci Revisori dei Conti è composto da 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento e appartengono al personale in servizio e/o ausiliaria⁸⁰.
 4. Essi sono eletti dal Congresso regionale tra gli iscritti regionali in servizio e/o ausiliaria in regola con il tesseramento direttamente alla FLM e con riconosciuta integrità morale ed etica e che non si trovino in alcuna condizione di impedimento o decadenza.
 5. I membri del Collegio, eleggono al loro interno il/la Presidente del Collegio secondo le modalità di votazione espresse nel presente Statuto ovvero:
 - a) a maggioranza assoluta ovvero del 50%+1 (cinquanta%+uno) dei membri presenti in prima convocazione;
 - b) a maggioranza di 1/3 (un/terzo) dei presenti dopo un'ora dalla prima convocazione.
 6. In caso di assenza del/la Presidente le sue funzioni sono assunte dal componente effettivo più anziano di età.
 7. Le candidature ovvero le nomine dei membri del Collegio regionale dei Sindaci Revisori dei Conti devono essere approvate dal rispettivo Consiglio Direttivo e dal Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti, sentiti i pareri dei rispettivi Collegi Interregionali dei Sindaci Revisori dei Conti.
 8. L'accettazione della carica deve essere comunicata per iscritto ed è subordinata all'accettazione in maniera certa e documentata da parte degli interessati.
 9. Di ogni intervento del Collegio, i componenti hanno l'obbligo di redigere il verbale, di sottoscriverlo e inviare copia dello stesso ai Collegi sovraordinati.
 10. Della conservazione dei verbali del Collegio è responsabile il Segretario Generale regionale che vi provvede per mezzo della Segreteria Generale regionale.
 11. Il Collegio regionale dei Sindaci Revisori dei Conti esercita, a norma del codice civile, il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite nell'ambito del rendiconto di gestione annuale presentato dalla Segreteria regionale ovvero Consiglio Direttivo regionale e ne riferisce alla Segreteria Nazionale ovvero al Consiglio Direttivo Nazionale per il tramite dei Consigli Direttivi sovraordinati.

⁸⁰ Nel caso non fosse possibile costituire il Collegio con personale in servizio e/o Ausiliaria, si farà ricorso a professionisti esterni regolarmente iscritti agli albi professionali. I compensi dei professionisti sono totalmente a carico della Segreteria Generale interessata.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

12. La carica di Sindaco Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altro/a incarico/carica negli Organi elettivi/statutari della Federazione.
13. Non possono essere eletti i soci che siano iscritti in altri sindacati, non aderenti alla Federazione e che operano nelle categorie rappresentate ovvero non in regola con il pagamento della quota sindacale.
14. In alternativa al Collegio regionale dei Sindaci Revisori dei Conti, il Congresso regionale può nominare un Revisore Contabile, iscritto nell'Albo professionale, che esercita le funzioni previste per il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti dalla normativa vigente e dura in carica fino al successivo Congresso regionale. In questo caso il compenso del professionista nominato grava sulla quota budget distribuita dalla Segreteria Generale Nazionale per i livelli regionali.
15. Il Collegio regionale dei Sindaci Revisori dei Conti ha competenza di controllo e verifica sugli organismi regionali (Tesorieri)
16. Esso è, inoltre, competente ad esaminare i rendiconti degli Enti e delle Associazioni/Organizzazioni regionali aderenti o appartenenti alla FLM in caso di commissariamento.
17. Il/la Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti così come tutti i membri del Collegio, sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo regionale con parere consultivo. Restano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivo di 5 (cinque) anni, ovvero più mandati, laddove non diversamente previsto dal Congresso Nazionale.

Articolo 75

COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio regionale dei Probiviri è il massimo organo di giurisdizione interna a livello regionale.
2. Essi sono eletti dal Congresso regionale tra gli iscritti in servizio e/o ausiliaria⁸¹ in regola con il tesseramento alla FLM, con riconosciuta integrità morale ed etica e nei cui confronti non vi siano attività di incompatibilità o decadenza.
3. Il Collegio dei Probiviri regionale è composto da 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dal Congresso regionale.
4. I membri del Collegio eleggono al loro interno il/la Presidente secondo le modalità di votazione espresse nel presente Statuto ovvero:

⁸¹ Nel periodo transitorio valgono le stesse disposizioni previste per il livello discendente.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- a) a maggioranza assoluta ovvero del 50%+1 (cinquanta%+uno) dei membri presenti in prima convocazione;
 - b) a maggioranza di 1/3 (un/terzo) dei presenti dopo un'ora dalla prima convocazione.
5. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono assunte dal componente effettivo più anziano di iscrizione sindacale ed a pari iscrizione, dal più anziano di età.
 6. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altro incarico/carica negli Organi elettivi/statutari della Federazione.
 7. Le candidature ovvero le nomine dei membri del Collegio regionale dei Probiviri devono essere approvate dal Consiglio Direttivo regionale e dal Collegio Nazionale dei Probiviri, sentito il parere del Collegio sovraordinato, per la successiva elezione da parte del Congresso regionale.
 8. L'accettazione della carica deve essere comunicata per iscritto ed è subordinata all'accettazione in maniera certa e documentata da parte degli interessati.
 9. Non possono essere eletti i soci che siano iscritti in altri sindacati, non aderenti alla Federazione e che operano nelle categorie rappresentate.
 10. Il Collegio decide in prima istanza su tutti i ricorsi che vengano presentati avverso qualsiasi provvedimento disciplinare adottato dagli organi regionali.
 11. Il Collegio adotta la propria decisione sentito l'interessato, nel termine massimo di 30 (trenta) giorni, prorogabile solo in caso di esigenze istruttorie ritenute indispensabili.
 12. Il Collegio decide su richiesta degli organismi statutari anche su interpretazioni statutarie e regolamentari.
 13. Al Collegio regionale dei Probiviri vengono affidate, da parte del Consiglio Direttivo regionale, tutte le questioni che determinano contrasto tra i componenti gli organi sociali, i rappresentanti locali degli Enti e delle Società collegate, tra le Federazioni regionali, provinciali, locali e tra i singoli iscritti.
 14. In dipendenza della gravità dei fatti e delle circostanze denunciate, il Collegio può irrogare le sanzioni previste nel presente Statuto.
 15. Le decisioni del Collegio regionale dei Probiviri sono irrituali con lodo arbitrale, motivate e comunicate per iscritto agli interessati, entro 10 (dieci) giorni dalla adozione del provvedimento.
 16. Il Collegio regionale dei Probiviri decide in 1^a istanza in riferimento alle questioni allo stesso sottoposte dai Coordinamenti regionali, in 2^a istanza qualora sottoposte dai Coordinamenti Provinciali e Locali di BECDR; nonché dagli Enti, Associazioni e/o Organizzazioni aderenti o appartenenti alla FLM regionale (1^a istanza), provinciale e

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

locale (2^a istanza), ovvero dal singolo iscritto o socio, indipendentemente dalla carica ricoperta.

17. In caso di inesistenza o sopraggiunta decadenza del Collegio regionale dei Probiviri, il Collegio Interregionale e Nazionale dei Probiviri decidono quali 1^a e 2^a istanza sulle questioni disciplinari che gli vengano rimesse dalle Segreterie regionali.
18. In caso di inesistenza o sopraggiunta decadenza del Collegio regionale dei Probiviri delle Associazioni o Organizzazioni Sindacali aderenti o appartenenti alla FLM, a seconda del loro livello (provinciale o regionale) interviene il Collegio regionale dei Probiviri in 1^a istanza, fino all'appello dinanzi il Collegio Nazionale dei Probiviri che decide in un'unica e definitiva istanza sulle questioni disciplinari che gli vengano rimesse dalle Segreterie provinciali (1^a istanza) e regionali (2^a istanza) delle citate Associazioni e Organizzazioni Sindacali inerenti gli iscritti dell'Associazione o Organizzazione di appartenenza.
19. In caso di sussistenza del Collegio regionale dei Probiviri delle Associazioni e Organizzazioni Sindacali militari aderenti o appartenenti e di violazione dei rispettivi Statuti delle stesse, il Collegio regionale dei Probiviri decide in 2^a istanza in riferimento alle questioni dalle quali, a norma dei rispettivi Statuti delle medesime Associazioni o Organizzazioni, potrebbe derivare l'applicazione delle sanzioni disciplinari ivi previste nei confronti di qualunque iscritto indipendentemente dalla carica dallo/a stesso/a ricoperta.
20. Il Collegio regionale esprime parere consultivo sulle domande di riammissione anticipata degli iscritti, Associazioni e Organizzazioni militari regionali aderenti o appartenenti alla FLM.
21. Le sue determinazioni sono appellabili adendo gli Organi di disciplina sovraordinati, tranne nel caso di espulsione⁸².
22. Il Collegio regionale dei Probiviri ha competenza sugli organismi regionali, provinciali e locali.
23. Il/la Presidente del Collegio dei Probiviri ed il Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo regionale con parere consultivo. Restano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivo di 5 (cinque) anni, ovvero più mandati, laddove non diversamente previsto dal Congresso Nazionale.

⁸² Determinazione ratificata dal Collegio Nazionale dei Probiviri per il tramite dei Collegi sovraordinati

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Articolo 76

TERMINI

1. Nel caso di sanzioni erogate, il Collegio Regionale dei Probiviri, ricevuti gli atti, provvede alla contestazione degli addebiti, convoca le parti, fissa i termini per la presentazione di documenti e memorie, assume i mezzi istruttori che ritiene più opportuni e decide entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni.
2. Detto termine può essere prorogato per una sola volta di ulteriori 10 (dieci) giorni, per motivi che devono essere comunicati alle parti.
3. La decisione del Collegio Regionale ha natura di lodo arbitrale irrituale, appellante ai successivi gradi di giudizio sovraordinati, da parte degli iscritti e associati, dagli Enti e dalle Associazioni e Organizzazioni militari aderenti o appartenenti alla FLM.
4. Il dispositivo, deve essere depositato nei termini di cui al primo comma presso la Segreteria Regionale che provvede a darne immediata comunicazione in forma certa e documentata alle parti.
5. La motivazione della decisione deve essere depositata presso la Segreteria Regionale ed inviata alla Segreteria Nazionale per il tramite delle Segreterie sovraordinate, entro 30 giorni dal deposito del dispositivo.
6. Decorso il termine di cui al primo comma, i componenti il Collegio Regionale dei Probiviri giudicante decadono automaticamente dalla carica ed il Consiglio Direttivo Regionale, nella sua prima riunione, integra il nuovo Collegio Regionale dei Probiviri come previsto al precedente art. 65 comma 21 lettera n) del presente Statuto. In tal caso, fino a quel momento, il giudizio viene emesso dal Collegio Interregionale dei Probiviri ovvero dal Collegio Nazionale dei Probiviri.
7. Resta salva la facoltà per le parti di adire le competenti autorità giudiziarie ordinarie.

Articolo 77

STRUTTURA INTERREGIONALE, CONGRESSO ED ORGANI

1. La struttura Interregionale della Federazione Lavoratori Militari è così organizzata:
 - a) Congresso Interregionale;
 - b) Consiglio Direttivo Interregionale;
 - c) Segreteria Generale Interregionale;
 - d) Segretario/a Generale Interregionale;
 - e) Vice Segretari/e Generali Interregionali;

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- f) Segretari Interregionali;
- g) Segretario/a Amministrativo Interregionale/i di Coordinamento/Settore/Comparto (Tesoriere interregionale e Tesoriere Generale interregionale);
- h) Ufficio Ispettori Interregionali;
- i) Comitato di Garanzia Interregionale;
- j) Collegio Interregionale dei Sindaci Revisori dei Conti;
- k) Collegio Interregionale dei Probiviri (terza istanza);
- l) Coordinamenti Interregionali di Settore/Comparto:
 - 1. Esercito;
 - 2. Aeronautica;
 - 3. Marina;
 - 4. Capitanerie di Porto;
 - 5. Guardia Costiera;
 - 6. Carabinieri;
 - 7. Carabinieri Forestali;
 - 8. Guardia di Finanza;
 - 9. Forze Speciali e Anfibia;
 - 10. Sanità Militare;
 - 11. Ordinariato Militare;
 - 12. Musicanti;
 - 13. Ruolo d'Onore;
 - 14. Magistratura militare e personale militare in servizio presso gli Istituti di pena militari;
 - 15. Personale in quiescenza;
 - 16. *Gender Equality*;
 - 17. Familiari del personale militare "*Family Support*".

Articolo 78

IL CONGRESSO INTERREGIONALE

1. Il Congresso Interregionale è il massimo organo decisionale e deliberante della Federazione Lavoratori Militari (FLM) in ambito Interregionale. Ha tutti i poteri deliberativi e competenza in materia statutaria, esamina e discute l'attività svolta dal Coordinamento Interregionale tra un Congresso e l'altro e ne stabilisce gli indirizzi di politica sindacale in armonia con gli indirizzi degli Organi Centrali.
2. Il Congresso Interregionale FLM deve essere tenuto secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale della FLM.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

3. È indetto dalla Segreteria Interregionale, in via ordinaria, ogni 5 (cinque)⁸³ anni. In via straordinaria si riunisce su convocazione del Segretario Generale Interregionale o su richiesta di almeno la metà più uno (50%+1) dei componenti del Consiglio Direttivo Interregionale. In quest'ultimo caso la richiesta, inviata alla Segreteria Interregionale, deve essere motivata e deve indicare gli argomenti di cui si propone la discussione.
4. Deve essere convocato, di norma, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento, riducibili a 30 (trenta) nei casi di comprovata urgenza autorizzati dalla Segreteria Interregionale, dal/la Segretario/a Generale Interregionale ovvero Vice Segretario Generale Interregionale Vicario e deve essere ampiamente pubblicizzato in tutte le strutture dove esistono iscritti e soci.
5. La richiesta di convocazione deve contenere gli argomenti e l'ordine dei lavori per i quali si intende convocare il Congresso. La convocazione, unitamente al materiale promozionale deve essere inviata, a cura della Segreteria Generale Interregionale, a tutte le Segreterie Generali provinciali, Regionali, Interregionali, Nazionale ed internazionali (quest'ultima a cura della Segreteria Generale nazionale).
6. Il Congresso è valido quando vi siano complessivamente rappresentati almeno il 50%+1 dei delegati aventi titolo a partecipare.
7. Il Congresso elegge direttamente: i Coordinatori Interregionali di Settore/Comparto (Segretari Interregionali), il Segretario Generale Interregionale, il Consiglio Direttivo Interregionale, il Collegio Interregionale dei Probiviri, il Collegio Interregionale dei Sindaci Revisori dei Conti ed il Comitato di Garanzia Interregionale, nel rispetto del principio di democraticità.
8. Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori, verifica i poteri dei delegati, esamina e approva, i rendiconti annuali conclusi e le previsioni future, propone i candidati a livello ordinativo superiore (nazionale), delibera, inoltre, sull'indirizzo politico sindacale ed organizzativo della FLM Interregionale.
9. Il Congresso si svolge secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento dello Statuto⁸⁴, nonché dal Regolamento elettorale congressuale⁸⁵ deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale che stabilisce anche il rapporto tra numero di iscritti e numero dei delegati da eleggere per ogni comparto o area negoziale di contrattazione.
10. Il Congresso deve, in ogni caso, garantire l'elezione di almeno un delegato (Segretario Interregionale) per ogni Coordinamento Interregionale di Settore, di Comparto e di Aree

⁸³ Il Congresso Interregionale deve sempre essere convocato prima dei Congressi Nazionale ed internazionali.

⁸⁴ Elaborato a seguito della disciplina in materia di sindacati militari. Nel periodo transitorio viene disciplinato dal Consiglio Direttivo nazionale.

⁸⁵ Elaborato a seguito della disciplina in materia di sindacati militari. Nel periodo transitorio viene disciplinato dal Consiglio Direttivo nazionale.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

contrattuali organizzati e regolarmente costituiti prescindendo dal numero degli iscritti che vantano⁸⁶.

11. Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.
12. Il Congresso Interregionale è composto inoltre, da tutti gli iscritti in servizio e/o ausiliaria della FLM (senza diritto di voto). È invece riconosciuto il diritto di voto ai/alle Coordinatori/trici e ai/alle Delegati/e eletti/e nei Coordinamenti locali di BECDR FLM, al/la Segretario/a Generale provinciale e Vice Segretari/e Generali provinciale, ai/alle Segretari/e e Vice Segretari/e provinciali, ai/alle Segretari/e e Vice Segretari/e Regionali, nonché al/alla Segretario/a Generale regionale e ai/alle Vice Segretari Generali regionali, al Consiglio Direttivo Provinciale, Regionale, Interregionale, Nazionale ed internazionali, alla Segreteria Generale Provinciale, Regionale, Interregionale, Nazionale ed Internazionale, al Collegio Provinciale, Regionale, Interregionale, Nazionale ed Internazionale dei Sindaci Revisori dei Conti, al Collegio Provinciale, Regionale, Interregionale, Nazionale ed Internazionale dei Proviviri, al Comitato di Garanzia Provinciale, Regionale, Interregionale, Nazionale ed Internazionale, alla Segreteria Provinciale, Regionale, Interregionale, Nazionale ed Internazionale. Per ampliare al massimo la rappresentatività politico-sindacale del massimo organo deliberante della FLM, partecipano ai lavori del Congresso Regionale, senza diritto di voto, qualora non siano stati eletti come delegati dai Coordinamenti Provinciali, Regionali, Interregionali, Nazionali ed Internazionali di Settore/Comparto FLM, i/le responsabili delle Organizzazioni/Associazioni sindacali militari aderenti e i Coordinamenti, gli Enti e le Organizzazioni Provinciali, Regionali, Interregionali, Nazionali ed Internazionali, regolarmente costituiti dalla FLM. Tutti i partecipanti al Congresso devono essere in regola con il tesseramento FLM e non incorrenti in alcuna causa di impedimento/incompatibilità/esclusione.
13. Il numero complessivo dei componenti il Congresso viene stabilito all'inizio dello stesso.
14. Le Organizzazioni Sindacali militari aderenti partecipano alle spese necessarie allo svolgimento del Congresso in proporzione alla quantità di delegati cui hanno diritto nell'ambito del relativo Coordinamento Interregionale di Settore.
15. Tutti i soci/iscritti sono eleggibili inclusi i nominativi proposti dalle Segreterie a tutti i livelli ordinativi della FLM. Non possono essere eletti ovvero concorrere ad elezione, coloro per cui è prevista causa d'impedimento/incompatibilità/esclusione.
16. Il Congresso Interregionale è valido quando sono presenti almeno 1/3 (un/terzo) dei propri iscritti e ciò in prima convocazione. Nella seconda convocazione, che può

⁸⁶ In deroga durante il periodo transitorio di costituzione e formazione della struttura ordinativa della FLM ai vari livelli.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

avvenire dopo un'ora dalla prima, è sufficiente la partecipazione di almeno 1/6 (un/sesto) di coloro che hanno diritto a parteciparvi.

17. Per ciascun comparto di contrattazione in cui è articolata la FLM non potrà essere eletto un numero di delegati superiore ad $\frac{1}{4}$ (un/quarto) del totale dei delegati al Congresso aventi diritto al voto.
18. Nelle votazioni, in caso di parità, decide il Presidente del Congresso Interregionale nella persona del Segretario Generale Interregionale.
19. Ai Congressi Interregionali devono essere invitate a partecipare tutte le Segreterie sovraordinate inclusa quella Nazionale, a pena di nullità del Congresso indetto.
20. Il Congresso si svolge secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione allo Statuto, nonché dal Regolamento elettorale congressuale deliberato dal Consiglio Direttivo nazionale, che stabilisce anche il rapporto tra numero di iscritti e numero di delegati da eleggere per ogni comparto/settore o area negoziale di contrattazione.
21. Durante lo svolgimento dei lavori Congressuali tutte le attribuzioni previste per i singoli organi della Federazione sono assunte dal Congresso.
22. Il Congresso può essere articolato su più giorni e più sedi e deve comunque aver luogo dopo il Congresso provinciale d'interesse e prima del congresso, interregionale e nazionale ovvero internazionale. La località e le date di svolgimento del Congresso Interregionale vengono stabilite dal Consiglio Diretto Interregionale ovvero Segreteria Generale Interregionale. La Segreteria Generale Interregionale si farà carico di darne massima diffusione pubblicitaria a tutti i livelli ordinativi della FLM.

Articolo 79

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO INTERREGIONALE

1. Hanno diritto a partecipare ai lavori del Congresso, oltre a coloro previsti al c.13 del precedente articolo, tutti gli iscritti in servizio e ausiliaria alla FLM, purchè in regola con il pagamento della quota sindacale prevista ovvero non si trovino nelle condizioni di esclusione o decadenza.
2. La partecipazione al Congresso è riconosciuta, inoltre, senza diritto di voto, a tutti gli iscritti delle singole Associazioni/Organizzazioni militari aderenti alla FLM ovvero quelle Confederate, purché, nei loro confronti non esistano cause che ne determinino l'esclusione o la decadenza.
3. Ogni partecipante ha diritto ad 1 (un) voto. È ammessa la facoltà di delegare un iscritto, che non può comunque avere più di 1 (una) delega.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

4. Partecipano al Congresso Interregionale i delegati espressi dai Coordinamenti Interregionale in misura proporzionale al numero degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative che i Coordinamenti Interregionali di Settore/Comparto vantano.

Articolo 80

CONSIGLIO DIRETTIVO INTERREGIONALE

1. È composto dal/la Segretario/a Generale Interregionale con funzione di Legale Rappresentante, cui spetta il potere di firma, dal/la Vice Segretario/a Generale Interregionale con funzioni vicarie, dal/la Tesoriere Generale Interregionale, dal Responsabile del Comitato di Garanzia Interregionale, dal Responsabile del Collegio Interregionale dei Probiviri, dal Responsabile del Collegio Interregionale dei Sindaci revisori dei Conti, dal Responsabile dell'Ufficio degli Ispettori Interregionale, dal Responsabile dai/dalle Segretari/e/Coordinatori/trici Interregionali di Coordinamento/Settore/Comparto, dai/dalle rappresentanti legali Interregionali, delle Associazioni/Enti, affiliate/aderenti/appartenenti alla FLM Interregionale.
2. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo Interregionale, variabile in relazione alla complessità del territorio ed al numero degli Uffici, Basi, Enti, Comandi, Direzioni e Reparti, presenti nell'area interessata, di norma, è costituito da tutti/e i/le Coordinatori/trici Interregionali (Segretari/e Interregionali) di Comparto/Settore di Forza Armata e Corpi di Polizia ad ordinamento militare esistenti nella interregione, regolarmente iscritti alla FLM.
3. Ad ogni Coordinamento Nazionale di Comparto o Settore in cui la FLM sia stata riconosciuta rappresentativa e/o firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro, presente nella porzione territoriale interessata, è garantita la presenza in Consiglio Direttivo Interregionale con un numero di componenti variabile in relazione al numero totale dei componenti il Consiglio Direttivo Interregionale stesso, di norma 1/6 (un/sesto).
4. Il Consiglio Direttivo Interregionale è, tra un Congresso e l'altro, il massimo organo deliberante, di direzione politica, amministrativa, organizzativa e regolamentare della FLM Interregionale.
5. Il Consiglio Direttivo Interregionale si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno su convocazione del/la Segretario/a Generale Interregionale o del Vice Segretario Generale Interregionale (Vicario) ovvero quando lo richiedano almeno 1/3 (un/terzo) dei suoi componenti.
6. La convocazione è effettuata per il tramite della Segreteria Generale Interregionale a mezzo raccomandata ovvero Posta Elettronica Certificata, contenente l'ordine del giorno

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

ed inviata di regola almeno 30 (trenta) giorni prima della data della riunione, riducibili a 15 (quindici) nei casi di comprovata urgenza, a tutti i Coordinatori e Vice Coordinatori (Segretari e Vice Segretari) Interregionale di Settore/Comparto ed alle Segreterie delle Organizzazioni Sindacali Interregionale aderenti e appartenenti alla FLM, alle quali compete l'obbligo della notifica della convocazione ai propri diretti rappresentanti.

7. È eletto dal Congresso Interregionale ed è composto, da un numero di Coordinatori e Vice Coordinatori (Segretari e Vice Segretari) pari al numero dei Coordinamenti di Settore/Comparto esistenti in organigramma FLM, elevabile in caso di instaurazione di nuovo Settore/Comparto, oltre che dai membri rappresentanti le Organizzazioni sindacali Interregionale aderenti e appartenenti alla FLM.
8. Copia dei verbali di riunione devono essere trasmessi alle Segreterie subordinate ed alla Segreteria Generale Nazionale FLM per il tramite delle segreterie sovraordinate.
9. Nel caso in cui un Coordinamento Interregionale di Comparto/Settore nel quale la FLM sia stata riconosciuta rappresentativa e/o firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro non avesse raggiunto il quorum per le elezioni, negli organi previsti dal presente articolo, con nessuno dei candidati, in favore del medesimo coordinamento saranno nominati i propri candidati con il maggior numero di voti.
10. Non possono essere eletti coloro che risultino iscritti anche in altri sindacati militari ovvero non aderenti e non appartenenti alla Federazione e che si trovino in condizione di impedimento o decadenza⁸⁷.
11. Il Consiglio Direttivo nazionale, qualora non siano stati eletti in sede Congressuale Interregionale, un numero di componenti pari al numero massimo previsto, su proposta della Segreteria Generale Interregionale, può cooptare ulteriori membri fino al raggiungimento del numero massimo previsto. Comunicazione dell'avvenuta cooptazione deve essere inviata alla Segreteria nazionale per il tramite delle segreterie sovraordinate.
12. Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente il Consiglio Direttivo Interregionale, su proposta della Segreteria Generale Interregionale, può cooptare fino a 4 (quattro) nuovi membri oltre il limite massimo previsto. Comunicazione dell'avvenuta cooptazione deve essere inviata alla Segreteria nazionale per il tramite delle segreterie sovraordinate.
13. In caso di ingresso nella Federazione di Organizzazioni Sindacali Nazionali militari o di rilevanti gruppi di iscritti di altri comparti o aree riconosciute rappresentative che non abbiano partecipato all'ultimo Congresso Interregionale, il Consiglio Direttivo Interregionale, su proposta della Segreteria Generale Interregionale, può cooptare, in

⁸⁷ Le stesse disposizioni valgono per tutti i livelli ordinativi.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

aggiunta al limite massimo previsto, nuovi componenti del Consiglio Direttivo Interregionale in misura di un componente ogni mille iscritti, fino ad un massimo di 7 (sette) componenti, garantendo comunque la partecipazione di un componente per ogni organizzazione rappresentativa.

14. Le riunioni del Consiglio Direttivo Interregionale sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei membri (maggioranza assoluta). Le decisioni del Consiglio Direttivo Interregionale sono adottate a maggioranza relativa dei presenti, tranne nei casi in cui siano richieste maggioranze più ampie dal presente Statuto (maggioranza qualificata).
15. Il Consiglio Direttivo Interregionale è presieduto dal Segretario Generale Interregionale ovvero – in sua assenza – dal/la Vice Segretario/a Generale Interregionale Vicario/a ovvero Vice Segretario/a Generale Interregionale aggiunto/a.
16. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Interregionale è ammessa la rappresentanza mediante delega, purché la stessa sia rilasciata in favore di altro componente del Consiglio Direttivo Interregionale e nella misura massima di una delega per ogni partecipante.
17. Le vacanze che si verificassero tra un congresso e l'altro possono essere colmate per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo Interregionale, su proposta del Coordinamento Interregionale di appartenenza del componente decaduto, e per sostituzione decisa dal Consiglio Direttivo Interregionale stesso di quei componenti la cui elezione spetta a detto organo. Comunicazione dell'avvenuta cooptazione deve essere inviata alla Segreteria nazionale per il tramite delle segreterie subordinate e sovraordinate.
18. Il Consiglio Direttivo Interregionale cura il conseguimento dei fini statutari nel rispetto delle mozioni congressuali cui è chiamato a dare attuazione.
19. Il componente assente a 3 (tre) riunioni consecutive senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sostituito, con delibera del Consiglio stesso, assunta a maggioranza assoluta dei presenti, mediante cooptazione tra i componenti del Consiglio Direttivo Interregionale presente. Comunicazione dell'avvenuta cooptazione deve essere inviata alla Segreteria nazionale per il tramite delle segreterie sovraordinate e subordinate.
20. La delibera di cooptazione deve essere comunicata per iscritto al soggetto cooptato, che nel termine di 8 (otto) giorni dalla ricezione della stessa, deve formalizzare la propria accettazione; decorso inutilmente detto termine, il soggetto cooptato decadrà dalla possibilità di accettazione e il Consiglio Direttivo Interregionale procederà ad una nuova nomina, secondo le modalità precedentemente indicate. Copia della delibera di cooptazione deve essere inviata alla Segreteria nazionale per il tramite delle segreterie sovraordinate e subordinate.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

21. Al Consiglio Direttivo Interregionale compete:
- a) dare attuazione alle linee programmatiche indicate ed approvate dai Congressi, Provinciale, Regionale e Nazionale ed impartire direttive per la regolare attuazione delle proprie delibere e di quelle del Congresso Interregionale;
 - b) eleggere al proprio interno la Segreteria Generale Interregionale, gli Ispettori Interregionali ed i Tesorieri (Segretari amministrativi) Interregionali di Coordinamento/Settore/Comparto ovvero nominare l'unico responsabile amministrativo Interregionale anche ricorrendo a professionisti esterni (Commercialisti/Ragionieri) regolarmente iscritti all'albo⁸⁸.
 - c) impartire direttive di indirizzo politico/sindacale alla Segreteria Generale Interregionale;
 - d) dibattere le relazioni e le proposte della Segreteria Generale Interregionale;
 - e) curare la concertazione e la contrattazione di 2° livello nel territorio Interregionale;
 - f) esaminare e approvare i rendiconti annuali consuntivi ed i documenti programmatici e previsionali, predisposti anno per anno, dalla Segreteria Generale Interregionale e da sottoporre all'approvazione del Congresso Interregionale;
 - g) osservare e far osservare i regolamenti di funzionamento a livello interregionale istituiti dal Consiglio Direttivo nazionale;
 - h) proporre l'ammontare di eventuali quote associative suppletive annuali, da sottoporre all'approvazione della Segreteria Generale nazionale per il tramite delle segreterie sovraordinate;
 - i) deliberare su tutte le altre materie attinenti lo svolgimento dell'attività dell'Associazione sindacale a livello Interregionale;
 - j) approvare/ratificare/rifiutare ovvero proporre al Consiglio Direttivo superiore, le adesioni delle Organizzazioni Sindacali alla Federazione e le rescissioni delle adesioni delle Organizzazioni Sindacali alla Federazione a livello locale, provinciale, regionale ed interregionale;
 - k) dichiarare decaduti i componenti del Consiglio Direttivo Interregionale assenti per 3 (tre) volte consecutive alle riunioni deliberative senza giustificazioni;
 - l) esaminare le proposte pervenute al Consiglio Direttivo Interregionale;
 - m) deliberare sulle materie attribuitegli dal presente statuto oltre quelle espressamente elencate;
 - n) eleggere il Collegio Interregionale dei Probiviri decaduto dalla carica come previsto dal successivo art. 91 comma 6 del presente Statuto.
 - o) utilizzare/impiegare la percentuale delle proprie quote associative/iscrizione ricevute dalla Segreteria Generale nazionale ovvero dal Tesoriere Generale nazionale.
 - p) delibera con proprio parere motivato, l'ingresso/uscita da parte di Associazioni/Organizzazioni aderenti/appartenenti alla FLM. Il parere deve essere

⁸⁸ La carica deve essere ratificata dalla Segreteria Generale nazionale.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

fatto pervenire alla Segreteria Generale nazionale, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di adesione/disaffiliazione, per la ratifica delle stesse.

- q) delibera sentito il parere del Consiglio Direttivo sovraordinato e della Segreteria Generale Nazionale, sulle domande di iscrizione, associazione, ammissione e adesione dei nuovi iscritti, soci, Associazioni e/o Organizzazioni.
 - r) istituisce, cura, ricerca e mantiene rapporti di relazione, collaborazione e cooperazione con gli Enti pubblici e privati, le Associazioni /Strutture di beni e servizi e le Organizzazioni pubbliche e private, inclusi gli E/D/R/C/S/B militari presenti sul territorio interregionale, regionale e provinciale.
 - s) nel caso di instaurazione del processo di sfiducia, si avvale delle attività e compiti dell'Ufficio degli Ispettori Interregionali e del Consiglio Interregionale dei probiviri, al fine di garantire il raggiungimento di un giudizio imparziale e documentato per la rimozione dell'interessato dall'incarico.
22. Le riunioni del Consiglio Direttivo Interregionale sono valide quando siano presenti la maggioranza assoluta dei componenti e le delibere sono approvate a maggioranza relativa ovvero assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Segretario Generale Interregionale.
23. Resta in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato consecutivo di 5 (cinque) anni, ovvero più mandati, laddove non diversamente previsto in sede di Congresso nazionale.

Articolo 81

SEGRETARIA GENERALE INTERREGIONALE

1. La Segreteria Interregionale è l'organo esecutivo e di governo della Federazione a livello Interregionale, attua le delibere/direttive del Consiglio Direttivo Interregionale e Nazionale.
2. È composta dal/la Segretario/a Generale Interregionale con funzione di Legale Rappresentante, cui spetta il potere di firma, dal/la Vice Segretario/a Generale Interregionale con funzioni vicarie, dal/la Vice Segretario Generale Interregionale Aggiunto, dal/la Tesoriere Generale Interregionale, dai/dalle Tesorieri/e di Coordinamento Interregionale, dai membri del Comitato di Garanzia Interregionale, dai membri del Collegio Interregionale dei Probiviri, dai membri del Collegio Interregionale dei Sindaci revisori dei Conti, dai membri dell'Ufficio degli Ispettori Interregionale, dai/dalle Segretari/e/Coordinatori/trici Interregionale di Coordinamento/Settore/Comparto e loro Vice, dai/dalle rappresentative all'uopo

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

individuate, delle Associazioni/Enti, affiliate/aderenti/appartenenti alla FLM Interregionale.

3. Ad ogni Coordinamento Interregionale di Comparto/Settore in cui la FLM sia stata riconosciuta rappresentativa e/o firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro è garantita la presenza nella Segreteria Generale Interregionale, di almeno 2 (due) rappresentanti: 1 (uno/a) Coordinatore/trice/Segretario/a Interregionale ed 1 (uno/a) Vice Coordinatore/trice/Segretario/a Interregionale con funzioni vicarie.
4. I componenti la Segreteria Generale Interregionale sono eletti dal Consiglio Direttivo Interregionale FLM, fra i componenti in servizio e/o ausiliaria regolarmente iscritti⁸⁹ nella Interregione di riferimento.
5. Su proposta del Segretario Generale Interregionale, la Segreteria Generale Interregionale nomina, 2 (due) Vice Segretari/e Generali Interregionale, di cui 1 (uno) con funzioni vicarie ed 1 con funzioni di Aggiunto.
6. Per ciascun comparto o area dirigenziale di contrattazione in cui è articolata la FLM non potrà essere eletto un numero di Segretari Interregionale superiore a 2 (due).
7. Ogni componente della Segreteria Generale Interregionale – sulla base dell’incarico operativo affidatogli dalla stessa e/o su proposta del Segretario Generale Interregionale – risponde del suo operato all’organo esecutivo Interregionale (Consiglio Direttivo Interregionale).
8. La Segreteria Generale Interregionale, su proposta del Segretario Generale Interregionale ovvero su esplicita richiesta avanzata dall’interessato, può revocare l’incarico operativo affidato, comunicando la decisione al Consiglio Direttivo Interregionale.
9. La Segreteria Generale Interregionale si riunisce in via ordinaria su convocazione del Segretario Generale Interregionale e in via straordinaria, quando ne faccia richiesta motivata, da far pervenire al Segretario Generale Interregionale almeno 15 (quindici) giorni prima dell’adunanza, la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
10. La convocazione ordinaria o straordinaria è effettuata dal Segretario Generale interregionale a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata; deve contenere l’ordine del giorno ovvero le motivazioni della convocazione straordinaria e deve essere inviata a tutti i componenti la Segreteria, di regola almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, riducibili fino a 1 (uno) nei casi di comprovata urgenza.
11. La Segreteria Generale Interregionale è presieduta dal Segretario Generale Interregionale ovvero – in sua assenza – dal/la Segretario/a Generale/i Interregionale Aggiunto/a con funzioni vicarie.

⁸⁹ Per iscritti alla FLM, sono da intendersi anche quelli relativi alle Associazioni affiliate/aderenti/appartenenti alla FLM Interregionale.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

12. I componenti della Segreteria Generale Interregionale non possono farsi rappresentare alle riunioni a mezzo delega.
13. Nel caso di assenza alla riunione senza giustificato motivo di 1 (un/a) membro, la Segreteria Generale Interregionale può deliberare la decadenza del componente in carica; in tali casi, così come nel caso di decadenza, di dimissione o di impedimento permanente, la stessa Segreteria Generale Interregionale propone al Consiglio Direttivo Interregionale la sostituzione del componente; il Consiglio Direttivo Interregionale delibera sulla integrazione della Segreteria Generale Interregionale e sulla cooptazione (nomina) del componente di Segreteria.
14. Nei casi di necessità e/o urgenza la Segreteria Generale nazionale ha facoltà diretta di decisione, salvo successiva ratifica da parte dell'organo a cui la decisione competeva per statuto.
15. La Segreteria Generale Interregionale amministra il patrimonio, il servizio di tesoreria e tutte le entrate ed uscite al proprio livello. Delibera, in via esclusiva, a maggioranza assoluta dei componenti, la destinazione di tutti i fondi. Gode di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
16. La Segreteria Generale Interregionale redige annualmente un rendiconto di gestione che sottopone al Consiglio Direttivo Interregionale per l'approvazione. Altresì redige il rendiconto di gestione che il Consiglio Direttivo Interregionale, una volta approvato, sottoporrà all'approvazione finale del Congresso Interregionale. Tutti i rendiconti approvati, dovranno essere inviati alle Segreterie sovraordinate e custoditi dalle stesse, inclusa la Segreteria Generale nazionale.
17. La Segreteria Generale Interregionale redige i regolamenti tipo inerenti i trattamenti normativi, economici e di rimborsi spese per i dirigenti e gli operatori sindacali. Detti regolamenti dovranno essere trasmessi alle Segreterie sovraordinate per la ratifica ed approvazione, inclusa la Segreteria Generale nazionale.
18. La Segreteria Generale Interregionale provvede alla organizzazione e al funzionamento della sede Interregionale e ne coordina l'attività; nomina i funzionari e collaboratori tecnici esterni⁹⁰. Le nomine devono essere approvate dal Consiglio Direttivo Interregionale e nazionale.
19. La Segreteria Generale Interregionale può avvalersi dell'ausilio di esperti per le contrattazioni, individuandoli anche tra esterni alla Federazione, previo ottenimento del parere favorevole da parte dei Consigli Direttivi sovraordinati.
20. Le deliberazioni della Segreteria Generale Interregionale sono valide se assunte con maggioranza semplice dei presenti e alla presenza di almeno la metà più uno dei

⁹⁰ Devono essere approvati dai livelli ordinativi sovraordinati.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

componenti, tranne nei casi in cui siano richieste maggioranze più ampie dal presente Statuto.

21. La Segreteria Generale Interregionale può essere sfiduciata e obbligata alle dimissioni dal Consiglio Direttivo Interregionale con decisione adottata a maggioranza di 2/3 (due/terzi) dei suoi componenti. Della predetta procedura dovrà essere informata la Segreteria nazionale per le azioni, se del caso, ritenute necessarie al riguardo.
22. La Segreteria Generale Interregionale può istituire uno o più Centri Studio, nominandone i componenti con rispetto del principio di democraticità tra i sodalizi militari; può nominare altresì dei consulenti, individuandoli anche tra professionisti esterni. I componenti dei Centri Studio così come i consulenti esterni, dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo Interregionale e dal Consiglio Direttivo nazionale.
23. Poteri della Segreteria Generale Interregionale sono:
 - a) Elabora la politica sindacale Interregionale, cura l'attività di propaganda e proselitismo e raccorda le attività sindacali con la Segreteria Nazionale;
 - b) dare attuazione agli indirizzi di politica sindacale decisi dal Consiglio Direttivo nazionale;
 - c) assicurare la direzione quotidiana delle attività sindacali e mantenere un contatto permanente con la federazione, con le strutture territoriali, con gli Enti, le istituzioni e le strutture di servizio;
 - d) approvare ovvero far approvare dai livelli ordinativi sovraordinati, le adesioni alla Federazione e le rescissioni dei rapporti associativi interregionali, regionali e provinciali;
 - e) provvedere ovvero far provvedere dai livelli ordinativi sovraordinati, alla costituzione, all'organizzazione e al funzionamento dei dipartimenti, coordinamenti e consulte professionali della FLM Interregionale e coordinarne l'attività nei vari campi;
 - f) nominare i funzionari e collaboratori tecnici Interregionali, dandone comunicazione ovvero ricevere il preventivo nulla osta dal Consiglio Direttivo Nazionale;
 - g) proporre alla Segreteria nazionale attraverso le segreterie sovraordinate, la costituzione, la modifica o la soppressione di Coordinamenti Interregionale di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree Professionali, nominandone i responsabili;
 - h) deliberare, con la maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei presenti, i commissariamenti dei Coordinamenti Interregionali (di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree Professionali), dei Coordinamenti Territoriali e delle altre strutture regionali e provinciali della FLM, inadempienti ai deliberati della FLM stessa, alle norme del presente statuto e ai regolamenti della FLM, nonché alle regole di perfetta gestione amministrativa e contabile;

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- i) designare, nel pieno rispetto del principio di democraticità, i dirigenti responsabili di specifiche attività sia organizzative che politiche che non vengano gestite direttamente dalla Segreteria Generale Interregionale, individuandoli tra i propri componenti ovvero tra quelli sovraordinati o tra esperti esterni agli organi statuari della Federazione;
- j) condurre le concertazioni/contrattazioni interregionali di Comparto, di Aree negoziali contrattuali ed Intercategoriali;
- k) formulare le proposte di azione del sindacato, ai livelli sovraordinati, in relazione ai problemi della contrattazione, della tutela e della assistenza degli iscritti, al proprio livello ordinativo;
- l) ottenere la ratifica delle nomine degli organi statuari Interregionali da parte della Segreteria Generale nazionale;
- m) predisporre e condurre la piattaforma concertativa e contrattuale Interregionale;
- n) gestire le materie ad essa delegate dal Consiglio Direttivo Interregionale e dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- o) gestire le prerogative e le libertà sindacali della Federazione;
- p) verificare il rendimento politico-sindacale delle risorse umane impiegate nei luoghi di lavoro e nei Coordinamenti interregionali, regionali, provinciali e locali;
- q) designare i rappresentanti e i candidati della Federazione in relazione alla costituzione degli organi statuari dei suoi Enti, oltre a quelli spettanti in organismi pubblici nazionali ed internazionali;
- r) designare i rappresentanti e i candidati della Federazione in commissioni, consigli di amministrazione, comitati e organismi esterni in cui la legge, i contratti o qualunque altra fonte preveda una rappresentanza in tal senso;
- s) costituirsi eventualmente nei giudizi e nei ricorsi avanti ai Collegi dei Probiviri sovraordinati ovvero dinanzi la Magistratura ordinaria ovvero sedi di giudizio;
- t) nominare e revocare reggenti locali, provinciali, regionali ed interregionali, per la costituzione di Coordinamenti, locali, Provinciali, Regionali ed Interregionali di Settore, Comparto, Aree negoziali contrattuali e Professionali, ove inesistenti o in presenza di revoca dei responsabili, con l'incarico di pervenire al più presto al Congresso Interregionale di Settore/Comparto/Area negoziale contrattuale o Professionale;
- u) nominare e revocare reggenti territoriali per la costituzione delle FLM territoriali, ove inesistenti o in presenza di revoca dei responsabili, con l'incarico di pervenire al più presto al Congresso Interregionale;
- v) nominare/revocare ovvero proporre alla Segreteria nazionale attraverso le segreterie sovraordinate, i nominativi dei/delle Coordinatori/trici e i/le Vice Coordinatori/trici, locali di B/E/C/D/R, provinciali, regionali, Interregionali, nazionali e internazionali;
- w) dare esecuzione alle delibere del Collegio Interregionale dei Probiviri;

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- x) promuovere e coordinare i Coordinamenti/Comparti/Settori professionali Interregionali, Regionali, provinciali e territoriali;
 - y) con atto motivato, da trasmettere alla Segreteria Generale nazionale può prevedere l'istituzione e la composizione di commissioni i cui membri sono a tutti gli effetti dirigenti sindacali;
 - z) convocare Assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, di programma, etc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione;
 - aa) gestire i distacchi sindacali comunicati dalla Segreteria Generale nazionale, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo Interregionale;
 - bb) utilizzare e impiegare le risorse economiche a disposizione in coordinamento con il Consiglio Direttivo Interregionale ed il Tesoriere Generale Interregionale;
 - cc) definire/istituire/concordare con gli Enti/Associazioni/Organizzazioni Interregionali aderenti/afferenti/appartenenti e non alla FLM, ovvero tutte quelle presenti nella realtà Interregionale di riferimento, ogni tipo di attività utile al raggiungimento degli scopi/obiettivi statutari della FLM, in particolar modo nel settore delle convenzioni, attività di supporto familiare (economico, legale, etc.) a favore degli iscritti alla FLM.
24. Essa è, inoltre, responsabile della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni di bilancio preventivo e delle norme vigenti in materia.
25. La Segreteria Generale Interregionale, di norma, si riunisce, almeno una volta al mese ovvero almeno ogni quadrimestre, su convocazione del Segretario Generale Interregionale o suo Vice Vicario o dai 2/3 (due/terzi) dei componenti la Segreteria stessa.
26. Nell'ambito della Segreteria Generale Interregionale, per specifici settori di attività sindacale, possono essere deliberati incarichi da attribuire ai Segretari Interregionale, su proposta del/la Segretario/a Generale Interregionale.
27. Nell'ambito di un più ampio decentramento, la Segreteria Generale Interregionale cura, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale, un riparto interno delle risorse teso a valorizzare, attraverso lo sviluppo e la verifica di progetti, il ruolo e l'iniziativa dei Coordinamenti di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree professionali, e, ove costituiti, delle Consulte professionali e degli esecutivi.
28. La Segreteria Interregionale inoltre provvede:
- a) all'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo nazionale;
 - b) preparare, per il Congresso Interregionale, la relazione ed il rendiconto consuntivo dall'ultimo Congresso, da sottoporre a quest'ultimo per l'approvazione;
 - c) tiene i rapporti con gli organi periferici, in ambito interregionale, dell'Amministrazione della Difesa e altri Enti/Associazioni/Organizzazioni

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Interregionali, Regionali, provinciali e locali, per avviare a soluzione, i problemi del personale militare, in sintonia con le esigenze dei cittadini, tenendo con essi vive le relazioni di solidarietà, giusto quanto previsto dal presente Statuto;

- d) programma e realizza la propaganda sindacale della FLM nell'ambito Interregionale, Regionale, provinciale e locale;
- e) indice, organizza, collabora e partecipa a convegni, dibattiti e seminari di studio per il miglior perseguimento delle finalità statutarie e della politica sindacale FLM;
- f) gestisce i contributi ed i proventi vari spettanti al Sindacato Interregionale, avendo cura di tutte le sue strutture e fornendo alle Segreterie regionali, provinciali e locali il materiale di cui necessitano in relazione alle loro disponibilità;
- g) verifica sull'osservanza e sugli adempimenti richiesti dalle norme statutarie, tenendo informata la Segreteria Generale Nazionale, delle proprie strutture ordinarie;
- h) è responsabile della gestione finanziaria a livello Interregionale nel rispetto del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Direttivo Interregionale, a cui sottopone, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il rendiconto consuntivo, che dovrà essere inviato alla Segreteria Generale Nazionale, entro 10 giorni dalla sua approvazione;
- i) cura la formazione dei Quadri in servizio e/o ausiliaria in seno alla propria struttura ivi compresi i Coordinatori regionali, provinciali e locali di BECDR, in sinergia con le strutture locali, provinciali, regionali e interregionale e garantisce la circolazione dell'informazione;
- j) cura il proselitismo della FLM in ambito Interregionale, Regionale, provinciale e locale;
- k) raccorda la propria azione con la struttura Nazionale, rispondendone direttamente ad esse;
- l) coordina e verifica su tutte le attività delle Segreterie sotto ordinate, definendone gli indirizzi di politica sindacale deliberati dal Congresso Interregionale e nazionale e dalle direttive emanate dalla Segreteria Generale nazionale;
- m) alla Segreteria Interregionale viene attribuita la percentuale del 5% (cinque%) delle quote derivanti dal tesseramento e dai proventi spettanti. Tali somme vengono gestite in autonomia dalla stessa Segreteria Interregionale per le spese, i rimborsi e per le attività di competenza;
- n) di eventuali impegni di spesa che eccedano dal bilancio preventivo annuale, senza preventiva approvazione di impegno e spesa da parte della Segreteria Nazionale, ne risponderanno, in ogni sede, esclusivamente coloro i quali li hanno assunti;
- o) inviare alla Segreteria Generale Nazionale entro il 1 luglio e il 2 gennaio la situazione aggiornata relativa a iscrizione/associazione/adesione/ammissione al proprio livello degli iscritti in servizio e/o ausiliaria, dei soci, delle Associazioni e delle Organizzazioni militari.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

29. La Segreteria Interregionale dura in carica 5 (cinque) anni rieleggibile per un mandato di ulteriori 5 (cinque) anni massimi consecutivi ovvero più mandati, salvo se diversamente disposti dal Congresso Nazionale.

Articolo 82

SEGRETARIO/A GENERALE INTERREGIONALE

1. Il/la Segretario/a Generale Interregionale è eletto in sede di Congresso Interregionale, tra tutti i/le Segretari/e Interregionale di Coordinamento/Settore/Comparto FLM⁹¹ regolarmente iscritti/e alla FLM, in regola con il pagamento della quota sindacale e nei cui confronti non vi siano causa di incompatibilità/impedimento, secondo le modalità di votazione espresse nel presente Statuto ovvero:
 - a maggioranza assoluta ovvero del 50%+1 (cinquanta%+uno) dei membri presenti in prima convocazione;
 - a maggioranza di 1/3 (un/terzo) dei presenti dopo un'ora dalla prima convocazione.
2. La Segreteria Generale nazionale può nominare direttamente il/la Segretario/a Generale Interregionale, sulla base di specifici obiettivi sindacali e statutari ovvero laddove non sia stato possibile eleggere, per qualunque motivo, un/a Segretario/a Generale Interregionale.
3. Egli/Ella è il/la rappresentante legale del Sindacato FLM a livello Interregionale di fronte a terzi e in giudizio.
4. Spetta al/la Segretario/a Generale Interregionale:
 - a) designare e proporre, nel rispetto del principio di democraticità, al Consiglio Direttivo Nazionale ovvero alla Segreteria Generale Interregionale per le successive nomine⁹² (che dovranno essere formalizzate entro e non oltre 30 giorni dalla proposta), i nomi dei/delle 2 (due) Vice Segretari/e Generali Interregionali, di cui 1 (uno/a) con funzioni Vicarie ed 1 (uno/a) con funzioni di Aggiunto/a, muniti di formale delega operativa, da individuarsi tra tutti i Segretari Interregionali di Comparto/Settore/Coordinamento. Il Segretario Generale Interregionale, il Vice Segretario Generale Interregionale Vicario ed il Vice Segretario Generale Interregionale Aggiunto, devono appartenere a Forza Armata e/o Corpo di Polizia militare diversi;

⁹¹ Questo al fine di garantire la massima espressione di democraticità, evitando che il/la Segretario/a Generale interregionale sia tratto dal Coordinamento FLM avente il maggior numero di iscritti.

⁹² Le nomine dovranno essere comunicate alla Segreteria nazionale ed al Consiglio Direttivo nazionale per i relativi nulla osta di approvazione. Qualora durante l'iter di valutazione effettuata dai livelli sovraordinati si riscontrino giustificate motivazioni che rendano inconciliabile la nomina, il Segretario Generale Interregionale sarà invitato ad individuare altri nominativi, entro 30 giorni dalla data di notifica del mancato accoglimento. Laddove, tale limite temporale, venga superato senza esito, le Segreterie sovraordinate provvederanno, di concerto con tutte le articolazioni organizzative interessate, all'individuazione e nomina del/dei/della/delle Vice Segretario/i/a/e. (N.B. Il Segretario Generale Interregionale non può avocarsi l'esclusiva titolarità delle competenze). In ragione del principio di democraticità, trasparenza e continuità, Egli, deve essere sempre coadiuvato da 2 (due) Vice Segretari/e Generale Interregionale (Vicario e Aggiunto), individuati dagli altri Coordinamenti FLM Interregionali (e.g. Se il Segretario Generale Interregionale è Esercito, i 2 (due) Vice saranno 1 (uno/a) Aeronautica e 1 (uno/a) Marina – prediligendo i Coordinamenti con il numero di iscritti più elevato).

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- b) amministrare le quota parte di risorse a disposizione per una corretta gestione, custodendo la documentazione contabile, garantendo un'amministrazione parsimoniosa, secondo le regole del buon padre di famiglia, evitando spese che non si palesino necessarie e predisponendo un resoconto annuale delle spese che dovrà essere approvato dal Direttivo Interregionale;
 - c) gestire e amministrare la quota parte di permessi sindacali spettanti sul territorio;
 - d) curare la posta elettronica e la corrispondenza avvalendosi anche della collaborazione dei componenti la Segreteria Generale Interregionale, ovvero dei/delle Vice Segretari/e Generali Interregionali;
 - e) assicurare, su richiesta, il rapido scambio d'informazioni e di documenti con il Direttivo Nazionale attraverso i canali informatici, la posta elettronica e ogni altro mezzo di comunicazione esistente;
 - j) garantire la divulgazione diretta e tempestiva delle notizie rilevanti a livello, Interregionale, regionale, provinciale e locale di competenza avvalendosi prevalentemente dei canali social attraverso gruppi appositamente costituiti a tale scopo;
 - k) ha facoltà di delegare i propri poteri di rappresentanza legale della FLM Interregionale su specifiche materie ad altro soggetto anche esterno all'Organizzazione Interregionale;
 - l) in caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza legale è affidata al/la Vice Segretario/a Generale Interregionale con funzioni vicarie, o in assenza o per impedimento di questi, ad altro componente la Segreteria Generale Interregionale;
 - m) risponde del proprio operato direttamente alla Segreteria Interregionale FLM ovvero al Consiglio Direttivo Interregionale FLM
5. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 472/97, la FLM Interregionale si accolla l'onere relativo a tutte le violazioni commesse senza dolo o colpa grave da cui derivano sanzioni amministrative a carico del rappresentante legale della FLM Interregionale, nonché dei membri della Segreteria Generale Interregionale, nell'esercizio delle rispettive funzioni.
6. È a carico della FLM Interregionale la stipula di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per tutti coloro di cui al comma precedente. Sono altresì a carico, tutti gli oneri legali (e gli eventuali oneri patrimoniali conseguenti) che i summenzionati rappresentanti dovranno sostenere in eventuali procedimenti civili, penali o amministrativi avviati nei loro confronti e derivanti da atti o fatti commessi, senza dolo o colpa grave, nell'esercizio delle loro funzioni, anche dopo la cessazione del loro mandato.
7. Egli/Ella pianifica, coordina e definisce con i Segretari/e/Coordinatori Interregionali di Comparto/Settore/Coordinamento FLM, della Segreteria Interregionale, delle Segreterie

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

regionali, provinciali e locali di BECDR della FLM e delle Associazioni/Enti/Organizzazioni affiliate/aderenti/appartenenti alla FLM Interregionale, tutte le attività operative/organizzative della FLM.

8. Può essere sfiduciato e obbligato alle dimissioni dalla carica, dal Consiglio Direttivo Interregionale ovvero dalla Segreteria Generale Interregionale, con decisione (a voto palese) adottata dalla maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei suoi componenti. In tal caso, il Consiglio Direttivo Interregionale ovvero la Segreteria Generale Interregionale, eleggerà un/a nuovo/a Segretario/a Generale Interregionale pro-tempore, che durerà in carica fino alla convocazione di un Congresso Interregionale straordinario da tenersi entro il limite di 180 (cento-ottanta) giorni calendariali.
9. Avverso il giudizio di sospensione/revoca/sfiducia, valgono le procedure previste per i ricorsi, stabiliti nel presente statuto.
10. Durante tutto il periodo di attività afferenti il ricorso, il/la Segretario/a Interregionale è sollevato dal proprio incarico che verrà svolto dal/la rispettivo/a Vice Segretario/a Interregionale con funzioni vicarie, fino alla nomina del/la nuovo/a Segretario/a Generale Interregionale ovvero fino alla riconferma del titolare, se a seguito del giudizio finale delle attività condotte a suo carico, non è confermata la decadenza/rimozione.
11. Nel caso di instaurazione del processo di sfiducia, il Consiglio Direttivo Interregionale si avvale delle attività e compiti dell'Ufficio degli Ispettori Interregionali e del Consiglio Interregionale dei probiviri, al fine di garantire il raggiungimento di un giudizio imparziale e documentato per la rimozione dell'interessato dall'incarico.
12. Le contestuali dimissioni del Segretario Generale Interregionale ovvero della maggioranza dei suoi membri comportano la decadenza dell'intera Segreteria ed in tal caso, dovrà essere convocato il Congresso Interregionale per il rinnovo di tutti gli organi interregionali.
13. Il/la Segretario/a Generale Interregionale resta in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato consecutivo di 5 (cinque) anni ovvero più mandati laddove non diversamente disposto dal Congresso Nazionale.

Articolo 83

VICE SEGRETARIE GENERALI INTERREGIONALI

1. Sono individuati e nominati dal Segretario Generale Interregionale, tra tutti i Segretari Interregionali di Coordinamento/Settore/Comparto FLM purché in regola con il pagamento della quota individuale sindacale e nei confronti dei/delle quali non sussistano cause di impedimento/incompatibilità.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

2. Coadiuvano il/la Segretario/a Generale Interregionale in tutte le attività ad Egli/Ella devolute e lo sostituiscono e rappresentano in caso di assenza o impedimento ovvero quando muniti di formale delega operativa⁹³.
3. Come per il Segretario Generale Interregionale, essi/esse possono essere sfiduciati/e e obbligati/e alle dimissioni dalla carica, dal Consiglio Direttivo Interregionale ovvero dalla Segreteria Generale Interregionale, con decisione (a voto palese), adottata dalla maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei suoi componenti. In tal caso, il Consiglio Direttivo Interregionale ovvero la Segreteria Generale Interregionale ovvero il Segretario Generale interregionale, dovrà provvedere all'elezione del nuovo membro. La nomina del successore deve avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalle dimissioni ovvero dal giudizio inappellabile del Comitato di Garanzia Interregionale ovvero da quello emesso dal Collegio nazionale dei Probiviri.
4. Avverso il giudizio di sospensione/revoca/sfiducia, valgono le procedure previste per i ricorsi, stabiliti nel presente statuto.
5. Durante tutto il periodo di attività afferenti il ricorso, il/la Vice Segretario/a Generale Interregionale sfiduciato, è sollevato/a dal proprio incarico che verrà svolto da un/a sostituto/a nominato *pro tempore* dal Consiglio Direttivo Interregionale, ovvero dall'altro Vice Segretario Generale Interregionale, fino alla nomina del/la nuovo/a Segretario/a Generale Interregionale ovvero fino alla riconferma del titolare, se a seguito del giudizio finale delle attività condotte a suo carico, non è confermata la decadenza/rimozione.
6. Restano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivo di 5 (cinque) anni, ovvero più mandati laddove non diversamente disposto dal Congresso Nazionale.

Articolo 84

SEGRETARIO/A INTERREGIONALE FLM

1. Ogni Coordinamento/Settore/Comparto istituito nella struttura organizzativa Interregionale della FLM è retto da un/a Segretario/a (anche Coordinatore/trice).
2. Egli/Ella viene eletto/a tra tutti gli iscritti al Coordinamento Interregionale stesso ovvero tra tutti gli iscritti al Coordinamento regionale, provinciale e locale BECDR di Settore/Comparto, purché in regola con il pagamento della quota individuale associativa sindacale (delega stipendiale) e nei confronti dei/delle quali non sussistano cause d'impedimento, secondo le modalità di votazione espresse nel presente Statuto ovvero:
 - a maggioranza assoluta ovvero del 50%+1 (cinquanta%+uno) dei membri presenti in prima convocazione;

⁹³ Il Vice Segretario Generale Interregionale Vicario.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- a maggioranza di 1/3 (un/terzo) dei presenti dopo un'ora dalla prima convocazione.
- 3. La Segreteria Generale nazionale può nominare direttamente i/le Segretari/e Interregionali, sulla base di specifici obiettivi sindacali e statutari ovvero laddove non sia stato possibile eleggere, per qualunque motivo, un/a Segretario/a Interregionale di Coordinamento⁹⁴.
- 4. Il/la Segretario/a Interregionale è il punto di riferimento per tutte le richieste provenienti dagli iscritti al proprio specifico Coordinamento/Settore/Comparto FLM.
- 5. Nomina un/a Vice Segretario/a Interregionale che lo sostituisce nei casi di assenza/impedimento.
- 6. Coordina/pianifica/organizza e conduce, avvalendosi della Segretaria Generale Interregionale, le attività di competenza adottando i necessari provvedimenti, al fine di soddisfare tutte le richieste provenienti dai propri iscritti al Coordinamento/Settore/Comparto e l'assolvimento degli scopi statutari della FLM.
- 7. Può essere sfiduciato e obbligato/a alle dimissioni dalla carica, dal Consiglio Direttivo Interregionale ovvero dalla Segreteria Generale Interregionale, con decisione (a voto palese), adottata dalla maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei suoi componenti ovvero dalla maggioranza relativa degli iscritti al Coordinamento/Settore/Comparto di riferimento. In tal caso, il Consiglio Direttivo Interregionale, dovrà provvedere all'elezione del nuovo membro. La nomina del successore deve avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalle dimissioni ovvero dal giudizio inappellabile del Comitato di Garanzia Interregionale ovvero da quello emesso dal Collegio nazionale dei Probiviri.
- 8. Avverso il giudizio di sospensione/revoca/sfiducia, valgono le procedure previste per i ricorsi, stabiliti nel presente statuto ovvero al successivo comma 10.
- 9. Nel caso di instaurazione del processo di sfiducia, il Consiglio Direttivo Interregionale si avvale delle attività e compiti dell'Ufficio degli Ispettori Interregionali e del Consiglio Interregionale dei probiviri, al fine di garantire il raggiungimento di un giudizio imparziale e documentato per la rimozione dell'interessato dall'incarico.
- 10. Il/la Segretario/a Interregionale può fare ricorso avverso il giudizio emesso, con le modalità previste nel presente Statuto. Durante tutto il periodo di attività da parte degli Ispettori Interregionali ovvero fino alla delibera del Consiglio Interregionale dei Probiviri ovvero del Consiglio nazionale dei Probiviri ovvero del Comitato di Garanzia Interregionale, il/la Segretario/a Interregionale è sollevato dal proprio incarico che verrà svolto dal/la rispettivo/a Vice Segretario/a Interregionale di Coordinamento/Settore/Comparto, fino all'individuazione e nomina di un/a nuovo/a

⁹⁴ Nel periodo transitorio ovvero fino a quando non sarà possibile individuare/eleggere il/la previsto/a Segretario/a Interregionale (Esercito, Aeronautica, Marina, Guardia di Finanza, etc.) o altra carica statutaria, la Segreteria Generale nazionale ovvero il Consiglio Direttivo nazionale, procederà alla nomina di "reggenti", individuandoli tra gli iscritti Interregionali.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Segretario/a regionale da parte del Consiglio Direttivo Interregionale ovvero dalla Segretaria Generale nazionale ovvero fino alla riconferma del titolare, se a seguito del giudizio finale delle attività condotte a suo carico, non è confermata la decadenza/rimozione.

11. Il/la Segretario/a Interregionale resta in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto/a per un ulteriore mandato consecutivo di 5 (cinque) anni, ovvero più mandati laddove non diversamente disposto dal Congresso Nazionale.

ARTICOLO 85

VICE SEGRETARIO/A INTERREGIONALE

1. È individuato/a e nominato/a dal rispettivo Segretario Interregionale, tra tutti gli iscritti in servizio ed in ausiliaria della FLM Interregionale, purché in regola con il pagamento della quota individuale sindacale e nei confronti dei/delle quali non sussistano cause d'impedimento.
2. Coadiuvava il/la Segretario/a Interregionale in tutte le attività ad Egli/Ella devolute e lo sostituisce e rappresenta in caso di assenza o impedimento, quando munito di formale delega.
3. Possono essere sfiduciati e obbligati alle dimissioni.⁹⁵
4. Resta in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto/a per un ulteriore mandato consecutivo di 5 (cinque) anni, ovvero più mandati laddove non diversamente disposto dal Congresso Nazionale.

Articolo 86

SEGRETARIO/A GENERALE AMMINISTRATIVO/A INTERREGIONALE DI COORDINAMENTO/SETTORE/COMPARTO (TESORIERE INTERREGIONALE E TESORIERE GENERALE INTERREGIONALE)

1. La scrupolosa gestione amministrativa e finanziaria della FLM costituisce garanzia per la trasparenza della Federazione stessa.
2. Essa comprende tutte quelle norme statutarie e regolamentari che indirizzano il regolare svolgimento delle operazioni contabili. Per la FLM, a contatto con realtà militari, sociali e politiche, è indispensabile non lasciare nulla all'improvvisazione, attribuendo a Soci professionalmente preparati la responsabilità della Tesoreria ed evitare incertezze, confusione e superficialità e laddove non fosse possibile acquisire le predette

⁹⁵ Vale quanto previsto nei casi precedenti.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

professionalità in ambito associativo si ricorrerà all'individuazione di esperti/tecnici⁹⁶ regolarmente iscritti all'albo professionale, i cui compensi saranno totalmente a carico del livello organizzativo della FLM interessata.

3. Il/la Segretario/a Amministrativo interregionale di Comparto/Settore/Coordinamento, di seguito anche Tesoriere interregionale, viene nominato dal Consiglio Direttivo interregionale su proposta del Coordinamento/Settore/Comparto di riferimento.
4. Deve essere membro in servizio e/o ausiliaria ovvero professionista esterno e curare le attività amministrative e finanziarie della Coordinamento interregionale di riferimento (Esercito, Aeronautica, Marina, etc.), sotto la supervisione del rispettivo Segretario interregionale FLM, ovvero della Segreteria Generale interregionale, sotto la supervisione del Segretario Generale interregionale (per il Tesoriere Generale interregionale) e del Consiglio Direttivo interregionale.
5. I Tesorieri interregionali di Coordinamento/Settore/Comparto, 1 (uno/a) per ogni Forza Armata e Corpo di Polizia ad ordinamento militare, eleggono al loro interno il loro rappresentante (Tesoriere Generale interregionale⁹⁷), il quale curerà le attività amministrative della Segreteria Generale interregionale e coordinerà le attività dei Tesorieri interregionale di Settore/Coordinamento interregionale FLM, secondo le modalità di votazione espresse nel presente Statuto ovvero:
 - a maggioranza assoluta ovvero del 50%+1 (cinquanta%+uno) dei membri presenti in prima convocazione;
 - a maggioranza di 1/3 (un/terzo) dei presenti dopo un'ora dalla prima convocazione.
6. Il/la Tesoriere Generale interregionale, è responsabile del buon andamento dell'attività amministrativa interregionale e si occupa, oltre che di tutte le attività afferenti il proprio Coordinamento/Settore/Comparto, anche a quelle riferite alla Segreteria Generale interregionale, al Consiglio Direttivo interregionale ed al Segretario Generale interregionale.
7. I/le Tesorieri/e interregionali così come il/la Tesoriere Generale interregionale, devono compilare, all'atto dell'assunzione dell'incarico, un verbale di passaggio delle consegne con il precedente Tesoriere, per la consegna dei documenti e dei libri contabili, inoltre devono:
 - a) prendere in carico i crediti ed i debiti esistenti all'inizio del mandato;
 - b) essere responsabili in prima persona della solvibilità della struttura provinciale in cui opera e di tutti i documenti contabili da lui custoditi;

⁹⁶ L'individuazione deve avvenire nel pieno rispetto del principio di economicità e concorrenza, prediligendo professionisti noti e comunque solo dopo aver ricevuto 3 (tre) o più offerte da parte di diversi professionisti.

⁹⁷ Laddove non vi sia la possibilità di garantire la nomina di un Tesoriere per ogni Forza Armata e Corpo di Polizia ad ordinamento militare, le funzioni e i compiti previsti, verranno assolti dai Tesorieri esistenti ovvero dall'unico responsabile nominato (Tesoriere Generale).

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

8. Il/la Tesoriere interregionale e Tesoriere Generale interregionale devono inoltre effettuare due importanti verifiche riguardanti la struttura di appartenenza:
- a) controllare quanti sono gli iscritti e i soci e se sono tutti in regola con i pagamenti delle quote;
 - b) controllare e verificare se i dati degli organici corrispondono alla situazione del momento e se è regolare il pagamento delle quote ovvero se vi sono eventuali debiti pregressi;
9. Inoltre, i/le Tesorieri/e interregionale e Tesoriere Generale interregionale devono:
- a) partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo interregionale per programmare l'attività annuale, i servizi ed altro;
 - b) predisporre l'analisi delle spese relative al programma da svolgere, verificandone la copertura finanziaria e le eventuali entrate diverse;
 - c) predisporre quindi una proposta di Bilancio Preventivo, secondo le normative nazionali vigenti, che dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo interregionale e successivamente dal Congresso interregionale;
 - d) provvedere alla stesura del bilancio consuntivo di fine anno da presentare al Consiglio Direttivo interregionale nel mese di febbraio e quando previsto, il bilancio consuntivo del periodo tra un Congresso interregionale e l'altro;
 - e) all'atto di iscrizione/associazione/adesione/ammissione di un nuovo iscritto/socio/Associazione/Organizzazione militare il/la Tesoriere interregionale è tenuto a fornire la documentazione prevista per l'istituto del pagamento tramite delega stipendiale;
 - f) coordinarsi con la Segreteria Generale Nazionale al fine di ricevere la prevista quota percentuale dei propri iscritti⁹⁸, con le seguenti modalità:
 - 1) Accredito entro il 31 luglio dell'anno corrente del 5% (cinque%) della quota intera semestrale/annuale per le nuove iscrizioni/associazioni/adesioni/ammissioni avvenute dal 1 gennaio fino al 30 giugno;
 - 2) Accredito, entro il 31 gennaio dell'anno successivo del 5% (cinque%) della quota semestrale/annuale per le nuove iscrizioni/associazioni/adesioni/ammissioni avvenute dal 1 luglio fino al 31 dicembre;
 - g) aggiornare i registri contabili, effettuando i pagamenti per conto della struttura interregionale FLM solo su autorizzazione del Segretario Generale interregionale e/o del Consiglio Direttivo interregionale, accertandosi che tutti i pagamenti siano conformi alle voci di bilancio di previsione;
 - h) aggiornare i libri Sociali contabili previsti dalle leggi italiane;
 - i) fornire aggiornamenti al Consiglio Direttivo interregionale su entrate e uscite;

⁹⁸ I proventi derivanti dal finanziamento tramite l'istituto della delega stipendiale, vengono accreditati direttamente dalle Amministrazioni del personale iscritto, in favore della Segreteria Nazionale, la quale con le stesse modalità e tempistiche previste dai punti 1) e 2), provvederà al versamento sul c/c intestato alla Segreteria interregionale, della relativa quota percentuale spettante (5%).

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- j) preparare, in caso di progettazione di un servizio o spesa, il preventivo delle uscite;
 - k) riportare tutti i fondi di provenienza pubblica o privata su apposito registro contabile;
 - l) riservare una somma limitata e concordata con il Segretario Generale interregionale ed il Consiglio Direttivo interregionale, quale fondo per le piccole spese correnti della struttura interregionale;
 - m) effettuare eventuali rimborsi delle spese secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo interregionale;
 - n) rilasciare una ricevuta ogni qualvolta percepisce una somma a qualsiasi titolo, depositando la stessa con immediatezza sul c/c della struttura interregionale;
 - o) allertare il Segretario Generale interregionale ed il Consiglio Direttivo interregionale nel caso in cui eventuali spese siano superiori a quelle previste nel bilancio;
 - p) proporre in collaborazione con il Consiglio Direttivo interregionale l'importo delle quote annuali da presentare al Congresso interregionale ovvero al Congresso nazionale, per la conseguente approvazione;
 - q) gestire il conto corrente bancario intestato alla struttura interregionale, con la definizione di chi ha i poteri di firma e delle modalità per operarvi;
 - r) registrare puntualmente le ricevute emesse e le spese effettuate, presentando al Consiglio Direttivo interregionale mensilmente gli estratti conto dettagliati, illustrando i crediti e i debiti verso la Segreteria Generale Nazionale, il Settore/Comparto, e chiedendone l'approvazione;
 - s) coordinarsi organicamente con il/la Segretario/a interregionale ovvero Segretario/a Generale interregionale, in modo che non ci siano divergenze tra i dati sul numero dei soci trasmessi con i rapporti mensili e i dati numerici in base ai quali vengono calcolate le quote da versare agli Organi superiori. Particolare attenzione il Tesoriere dovrà porre alle disposizioni riguardanti le diverse categorie dei Soci;
 - t) tenere i contatti di comune prassi amministrativa con tutti gli organi della FLM interregionale;
10. Il Tesoriere Generale interregionale può essere delegato dal Segretario Generale interregionale alla firma di atti amministrativi ordinari;
11. Il Tesoriere interregionale ovvero il/la Tesoriere Generale interregionale può essere delegato dal Segretario Generale interregionale alle operazioni di incasso e di pagamento, sia a mezzo contanti che con l'utilizzo di conti correnti bancari e postali, carte di credito/debito o altri metodi tracciabili indicati dal Consiglio Direttivo;
12. Il/la Tesoriere interregionale ovvero il/la Tesoriere Generale interregionale è responsabile dei depositi in contanti e valori costituenti la cassa della FLM interregionale.
13. Per l'adempimento degli obblighi contabili e per la predisposizione e redazione di documenti e prospetti di sintesi, contabili, di bilancio, il tesoriere può avvalersi di

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

collaboratori o professionisti esterni regolarmente iscritti all'albo professionale, con il consenso e l'autorizzazione del Consiglio Direttivo interregionale. In questo caso, la professionalità assunta è da considerarsi a titolo oneroso per la struttura interregionale stessa.

14. Il/la Tesoriere interregionale ovvero Tesoriere Generale interregionale è responsabile in prima persona davanti a terzi e in giudizio del mancato rispetto degli obblighi previsti dalla sua carica e per comportamenti censurabili assunti per i quali si applicano le sanzioni previste dal presente Statuto, sempreché non siano ravvisabili le procedure per adire l'Autorità Giudiziaria, nel rispetto e tutela della Federazione Lavoratori Militari.
15. Può essere sfiduciato e rimosso dall'incarico. In questo caso valgono le stesse disposizioni relative alle altre cariche sancite nel presente Statuto.
16. Il/la Tesoriere interregionale di Settore/Coordinamento/Comparto ed il/la Tesoriere Generale interregionale, sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo, non possono assumere altre cariche statutarie all'interno dell'Organizzazione, e restano in carica per 5 (cinque) anni e possono essere rieletti/e per un ulteriore mandato consecutivo di 5 (cinque) anni ovvero più mandati laddove non previsto diversamente dal Congresso Nazionale.

Articolo 87

UFFICIO ISPETTORI INTERREGIONALI

1. Gli Ispettori sono organi istituiti nelle strutture interregionali della FLM.
2. Gli Ispettori sono tratti dal personale in servizio e/o ausiliaria regolarmente iscritti alla FLM interregionale con riconosciuta integrità morale ed etica e nei cui confronti non vi siano attività di incompatibilità o decadenza.
3. Gli Ispettori, sono eletti dal Consiglio Direttivo interregionale, in particolare, 1 (uno/a) per ogni Forza Armata e Corpo di Polizia ad ordinamento militare⁹⁹, eleggono il/la loro rappresentante Ispettore/trice Generale interregionale, più 1 (uno/a) Vice Ispettore/trice Generale interregionale con funzioni vicarie) secondo le modalità di votazione espresse nel presente Statuto ovvero:
 - a) a maggioranza assoluta ovvero del 50%+1 (cinquanta%+uno) dei membri presenti in prima convocazione;
 - b) a maggioranza di 1/3 (un/terzo) dei presenti dopo un'ora dalla prima convocazione.
4. Sono scelti fra le iscritte e gli iscritti alla FLM che, avendo i requisiti di competenza necessari e di indiscussa moralità, non possono ricoprire altri incarichi o funzioni di direzione sindacale o di carattere amministrativo. Nell'esercizio delle loro funzioni e per

⁹⁹ Nel periodo transitorio valgono le disposizioni individuate per i livelli organizzativi, regionali ovvero provinciali.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

l'espletamento degli incarichi di volta in volta assegnati, possono avvalersi di competenze professionali esterne¹⁰⁰, qualora non vi sia la possibilità di individuare personale competente a vari livelli organizzativi all'interno della FLM.

5. Gli Ispettori sono vincolati al massimo di riservatezza, nella fase istruttoria e fino alla relazione agli organismi competenti.
6. La violazione di tale comportamento ovvero l'impedimento alla loro funzione, determina un immediato intervento del Consiglio Direttivo interregionale ovvero degli organi preposti a livello ordinativo superiore, per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori che si riterranno opportuni adottare.
7. Essi hanno compiti ispettivi riferiti:
 - a) alla regolare canalizzazione delle risorse;
 - b) alla corretta applicazione dei Regolamenti del personale;
 - c) alla correttezza dei rapporti amministrativi con Enti, Istituti, Società, Associazioni, Fondazioni interregionali promosse dalle strutture di riferimento interregionali ovvero con Associazioni sindacali militari aderenti e/o appartenenti alla FLM;
 - d) al mandato loro assegnato dai rispettivi Consigli Direttivi interregionali;
 - e) al controllo del rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato nella compilazione dei bilanci e documenti amministrativi;
 - f) il controllo dei bilanci può riferirsi all'esercizio in corso o passato;
 - g) alla condotta di tutti i membri iscritti alla FLM interregionale, incluse le cariche statutarie;
8. La loro attività si svolge con ispezioni programmate nel tempo e si attivano anche su esplicito mandato conferito da organismi dirigenti o da strutture del livello interregionale.
9. Riferiscono i risultati delle ispezioni al Consiglio Direttivo interregionale o a quello che ha conferito il mandato (Coordinamento interregionale di Settore/Comparto), oltretutto, se del caso, agli Uffici interregionali competenti per le successive adozioni dei dovuti provvedimenti, ivi compreso il ricorso alle attività dell'Autorità giudiziaria preposta. Ad ogni buon conto, le relazioni finali delle attività ispettive condotte dovranno, in ogni caso, essere inviate agli Uffici Ispettivi sovraordinati per le valutazioni ovvero l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari e la doverosa informazione degli Organi statutari del proprio livello ordinativo. Il mancato rispetto a quanto previsto al presente comma configura grave inadempimento disciplinare e conseguente decadenza ovvero espulsione dalla FLM degli Ispettori inadempienti.
10. Nel caso le ispezioni riguardino tematiche che coinvolgono più strutture comunicano il loro programma di attività preventivamente e riferiscono i risultati delle ispezioni ai

¹⁰⁰ Professionisti e/o Agenzie investigative (spese a cura della Segreteria Generale interregionale per le cariche statutarie interregionale o del Coordinamento interregionale per gli iscritti ad esso afferenti.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

rispettivi Coordinamenti interregionali di Settore/Comparto ovvero ai Consigli Direttivi interregionali.

11. Qualora si ravvisino irregolarità, alla struttura sottoposta ad ispezione viene formalmente concesso dagli Ispettori un tempo ragionevole (non superiore a sessanta giorni), entro il quale regolarizzare la/le anomalia/e dandone informazione al Consiglio Direttivo interregionale o a quello che ha attivato l'ispezione.
12. Trascorso tale periodo, se la situazione non viene regolarizzata, gli Ispettori sono tenuti a riferire al relativo Consiglio Direttivo Interregionale e alla Segreteria Generale Nazionale, per le successive azioni di competenza.
13. L'attività degli Ispettori interregionali si sviluppa nei confronti dei rispettivi Consigli Direttivi e le loro Segreterie ivi compresi i Coordinamenti regionali, provinciali e le Segreterie Locali di BECDR.
14. Le modalità di procedura e di funzionamento degli Ispettori sono determinate da un apposito Regolamento¹⁰¹, valido per tutti i livelli ordinativi.
15. L'Ispettore/trice Generale interregionale e tutti i membri dell'Ufficio, sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo interregionale con parere consultivo.
16. Gli Ispettori interregionali possono essere sfiduciati e rimossi dall'incarico, da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo. In questo caso valgono le stesse disposizioni relative alle altre cariche sancite nel presente Statuto.
17. Tutti i componenti l'Ufficio restano in carica 5 (cinque) anni e non possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivo, né assumere altre cariche all'interno dell'Organizzazione FLM.

Articolo 88

COMITATO DI GARANZIA INTERREGIONALE

1. Il Comitato di garanzia è un organo collegiale della FLM interregionale e svolge funzioni di corretta applicazione dello Statuto, del Regolamento di Attuazione allo Statuto e del Codice Etico, nonché ai rapporti interni al Sindacato a livello interregionale. Ulteriori compiti del Comitato sono definiti nel Regolamento di attuazione allo Statuto.
2. È composto da 5 (cinque) componenti, 3 (tre) eletti e 2 (due) sorteggiati, rappresentanti in servizio e/o ausiliaria, in pari percentuali di strutture orizzontali e verticali, compreso il Presidente¹⁰².

¹⁰¹ Regolamento di attuazione allo Statuto.

¹⁰² Nel periodo transitorio valgono le disposizioni stabilite a livello regionale ovvero provinciale.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

3. I membri del Comitato, sono eletti dal Congresso Interregionale, con maggioranza qualificata di almeno i 2/3 (due-terzi) dei votanti, tra tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota sindacale e con un minimo di 5 anni¹⁰³ di anzianità d'iscrizione, con riconosciuta integrità morale ed etica e nei confronti dei quali non vi siano cause d'impedimento o decadenza.
4. Essi eleggono il/la loro rappresentante (Presidente) interregionale, più 1 (uno/a) Vice Presidente interregionale (con funzioni vicarie), cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Comitato stesso, secondo le modalità di votazione espresse nel presente Statuto ovvero:
 - a maggioranza assoluta ovvero del 50%+1 (cinquanta%+uno) dei membri presenti in prima convocazione;
 - a maggioranza di 1/3 (un/terzo) dei presenti dopo un'ora dalla prima convocazione.
5. L'incarico di componente della Comitato di Garanzia è incompatibile con altre cariche della FLM.
6. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti il Comitato di Garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Sindacato nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione s'intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.
7. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze, il numero dei componenti si riducesse a 2 (due), il Consiglio Direttivo Interregionale - a maggioranza dei 3/4 (tre/quarti) dei suoi componenti - può provvedere a sostituzioni.
8. Ogni componente del Comitato è vincolato al massimo di riservatezza sia nella fase istruttoria che a indagine conclusa, tranne che successivamente alle Delibere approvate e relativamente al solo contenuto delle delibere stesse.
9. Nel Comitato di Garanzia il soggetto cui compete l'istruttoria non può far parte del Collegio giudicante.
10. Analogamente sono incompatibili con la fase istruttoria e quella giudicante i componenti degli esecutivi delle strutture interessate.
11. Avverso le decisioni del Comitato è sempre ammesso il ricorso alla Comitato Nazionale.
12. Ogni intervento tendente a condizionare l'operato e il giudizio del Comitato di Garanzia, esercitato sia sull'intero Comitato che sui singoli componenti, è considerato violazione grave e lesiva dell'autonomia e dell'indipendenza di questa funzione. Esso comporta

¹⁰³ Deroa fino al compimento del 10° anno di vita della FLM, come per altre cariche di pari requisito.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

obbligatoriamente l'attivazione di un'indagine specifica promossa direttamente dal Comitato interessato o da quello superiore ovvero dagli Ispettori Regionali, Interregionali e Nazionali con conseguente adozione del provvedimento di espulsione dalla FLM nei confronti dei vessatori.

13. Il Presidente del Comitato di Garanzia interregionale e tutti i membri del Comitato, sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo interregionale della FLM con parere consultivo.
14. Il/la Presidente del Comitato di Garanzia interregionale e tutti i membri del Comitato restano in carica 5 (cinque) anni e non possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivo.

Articolo 89

COLLEGIO INTERREGIONALE DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio interregionale dei Sindaci Revisori dei Conti controlla l'amministrazione contabile e patrimoniale provinciale e verifica:
 - a) la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
 - b) la documentazione dello stato patrimoniale.
2. Esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale, dal quale deve risultare quanto emerso dalla verifica e che deve essere presentato al Consiglio Direttivo interregionale per l'approvazione.
3. Il Collegio interregionale dei Sindaci Revisori dei Conti è composto da 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento e appartengono al personale in servizio e/o ausiliaria¹⁰⁴.
4. Essi sono eletti dal Congresso interregionale tra gli iscritti interregionali in servizio e/o ausiliaria in regola con il tesseramento alla FLM, con riconosciuta integrità morale ed etica e che non si trovino in una delle condizioni di impedimento o decadenza.
5. I membri del Collegio, eleggono al loro interno il/la Presidente del Collegio secondo le modalità di votazione espresse nel presente Statuto ovvero:
 - a) a maggioranza assoluta ovvero del 50%+1 (cinquanta%+uno) dei membri presenti in prima convocazione;
 - b) a maggioranza di 1/3 (un/terzo) dei presenti dopo un'ora dalla prima convocazione.
6. In caso di assenza del/la Presidente le sue funzioni sono assunte dal componente effettivo più anziano di età.

¹⁰⁴ Nel caso non fosse possibile costituire il Collegio con personale in servizio e/o Ausiliaria, si farà ricorso a professionisti esterni regolarmente iscritti agli albi professionali. I compensi dei professionisti sono totalmente a carico della Segreteria Generale interessata.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

7. Le candidature ovvero le nomine dei membri del Collegio interregionale dei Sindaci Revisori dei Conti devono essere approvate dal rispettivo Consiglio Direttivo e dal Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti.
8. L'accettazione della carica deve essere comunicata per iscritto ed è subordinata all'accettazione in maniera certa e documentata da parte degli interessati.
9. Di ogni intervento del Collegio, i componenti hanno l'obbligo di redigere il verbale, di sottoscriverlo e inviare copia dello stesso ai Collegi sovraordinati.
10. Della conservazione dei verbali del Collegio è responsabile il Segretario Generale interregionale che vi provvede per mezzo della Segreteria Generale interregionale.
11. Il Collegio interregionale dei Sindaci Revisori dei Conti esercita, a norma del codice civile, il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite nell'ambito del rendiconto di gestione annuale presentato dalla Segreteria interregionale ovvero Consiglio Direttivo interregionale e ne riferisce alla Segreteria Nazionale ovvero al Consiglio Direttivo Nazionale ovvero al Congresso interregionale.
12. La carica di Sindaco Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altro/a incarico/carica negli Organi elettivi/statutari della Federazione.
13. Non possono essere eletti i soci che siano iscritti in altri sindacati, non aderenti alla Federazione e che operano nelle categorie rappresentate ovvero non in regola con il pagamento della quota sindacale.
14. In alternativa al Collegio interregionale dei Sindaci Revisori dei Conti, il Congresso interregionale può nominare un Revisore Contabile, iscritto nell'Albo professionale, che esercita le funzioni previste per il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti dalla normativa vigente e dura in carica fino al successivo Congresso interregionale. In questo caso il compenso del professionista nominato grava sulla quota budget distribuita dalla Segreteria Generale Nazionale per i livelli interregionale.
15. Il Collegio interregionale dei Sindaci Revisori dei Conti ha competenza di controllo e verifica sugli organismi interregionali (Tesorieri).
16. Esso è, inoltre, competente ad esaminare i rendiconti degli Enti e delle Associazioni/Organizzazioni interregionale aderenti o appartenenti alla FLM in caso di commissariamento.
17. Il/la Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo interregionale con parere consultivo e resta in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo di 5 (cinque) anni, ovvero più mandati, laddove non diversamente previsto dal Congresso Nazionale.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Articolo 90

COLLEGIO INTERREGIONALE DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio interregionale dei Probiviri è il massimo organo di giurisdizione interna a livello interregionale.
2. Essi sono eletti dal Congresso interregionale tra gli iscritti in servizio e/o ausiliaria in regola con il tesseramento alla FLM, con riconosciuta integrità morale ed etica e nei cui confronti non vi siano condizioni di impedimento o decadenza.
3. Il Collegio dei Probiviri interregionale è composto da 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dal Congresso interregionale.
4. I membri del Collegio eleggono al loro interno il/la Presidente secondo le modalità di votazione espresse nel presente Statuto ovvero:
 - a) a maggioranza assoluta ovvero del 50%+1 (cinquanta%+uno) dei membri presenti in prima convocazione;
 - b) a maggioranza di 1/3 (un/terzo) dei presenti dopo un'ora dalla prima convocazione.
5. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono assunte dal componente effettivo più anziano di iscrizione sindacale ed a pari iscrizione, dal più anziano di età.
6. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altro incarico/carica negli Organi elettivi/statutari della Federazione.
7. Le candidature ovvero le nomine dei membri del Collegio interregionale dei Probiviri devono essere approvate dal Consiglio Direttivo Interregionale e dal Collegio Nazionale dei Probiviri per la successiva elezione da parte del Congresso Interregionale.
8. L'accettazione della carica deve essere comunicata per iscritto ed è subordinata all'accettazione in maniera certa e documentata da parte degli interessati.
9. Non possono essere eletti i soci che siano iscritti in altri sindacati, non aderenti alla Federazione e che operano nelle categorie rappresentate.
10. Il Collegio decide in prima istanza su tutti i ricorsi che vengano presentati avverso qualsiasi provvedimento disciplinare adottato dagli organi interregionali.
11. Il Collegio adotta la propria decisione sentito l'interessato, nel termine massimo di 30 (trenta) giorni, prorogabile solo in caso di esigenze istruttorie ritenute indispensabili.
12. Il Collegio decide su richiesta degli organismi statutari anche su interpretazioni statutarie e regolamentari.
13. Al Collegio interregionale dei Probiviri vengono affidate, da parte del Consiglio Direttivo interregionale, tutte le questioni che determinano contrasto tra i componenti gli organi sociali, i rappresentanti locali degli Enti e delle Società collegate, tra le Federazioni interregionali, regionali, provinciali, locali e tra i singoli iscritti.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

14. In dipendenza della gravità dei fatti e delle circostanze denunciate, il Collegio può irrogare le sanzioni previste nel presente Statuto.
15. Le decisioni del Collegio interregionale dei Probiviri sono irrituali con lodo arbitrale, motivate e comunicate per iscritto agli interessati, entro 10 (dieci) giorni dalla adozione del provvedimento.
16. Il Collegio interregionale dei Probiviri decide in 1^a istanza in riferimento alle questioni allo stesso sottoposte dai Coordinamenti interregionali, 2^a istanza per quelli regionali, in 3^a istanza qualora sottoposte dai Coordinamenti Provinciali e Locali di BECDR; nonché dagli Enti, Associazioni e/o Organizzazioni aderenti o appartenenti alla FLM interregionale (1^a istanza), regionale (2^a istanza), provinciale e locale (3^a istanza), ovvero dal singolo iscritto o socio, indipendentemente dalla carica ricoperta.
17. In caso di inesistenza o sopraggiunta decadenza del Collegio interregionale dei Probiviri, il Collegio Nazionale dei Probiviri decide quale 1^a istanza sulle questioni disciplinari che gli vengano rimesse dalle Segreterie interregionali, 2^a istanza per quelle regionali e 3^a istanza per quelle provinciali e locali.
18. In caso di inesistenza o sopraggiunta decadenza del Collegio interregionale dei Probiviri delle Associazioni o Organizzazioni Sindacali aderenti o appartenenti alla FLM, a seconda del loro livello (locale, provinciale, regionale o interregionale) interviene il Collegio Nazionale dei Probiviri che decide in un'unica e definitiva istanza sulle questioni disciplinari che gli vengano rimesse dalle Segreterie interregionali (1^a istanza), regionali (2^a istanza), provinciali e locali (3^a istanza) delle citate Associazioni e Organizzazioni Sindacali inerenti gli iscritti dell'Associazione o Organizzazione di appartenenza.
19. In caso di sussistenza del Collegio interregionale delle Associazioni e Organizzazioni Sindacali militari aderenti o appartenenti e di violazione dei rispettivi Statuti delle stesse, il Collegio interregionale dei Probiviri decide in 1^a istanza in riferimento alle questioni dalle quali, a norma dei rispettivi Statuti delle medesime Associazioni o Organizzazioni, potrebbe derivare l'applicazione delle sanzioni disciplinari ivi previste nei confronti di qualunque iscritto indipendentemente dalla carica dallo/a stesso/a ricoperta.
20. Il Collegio interregionale esprime parere consultivo sulle domande di riammissione anticipata degli iscritti, Associazioni e Organizzazioni militari interregionale, nonché su quelle regionali, provinciali e locali, aderenti o appartenenti alla FLM.
21. Le sue determinazioni sono appellabili adendo l'Organo di disciplina sovraordinato, tranne nel caso di espulsione¹⁰⁵.

¹⁰⁵ Determinazione ratificata dal Collegio Nazionale dei Probiviri per il tramite dei Collegi sovraordinati

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

22. Il Collegio interregionale dei Probiviri ha competenza sugli organismi interregionali, regionali, provinciali e locali.
23. Il/la Presidente del Collegio dei Probiviri ed il Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo interregionale con parere consultivo e restano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivo di 5 (cinque) anni, ovvero più mandati, laddove non diversamente previsto dal Congresso Nazionale.

Articolo 91

TERMINI

1. Nel caso di sanzioni erogate, il Collegio interregionale dei Probiviri, ricevuti gli atti, provvede alla contestazione degli addebiti, convoca le parti, fissa i termini per la presentazione di documenti e memorie, assume i mezzi istruttori che ritiene più opportuni e decide entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni.
2. Detto termine può essere prorogato per una sola volta di ulteriori 10 (dieci) giorni, per motivi che devono essere comunicati alle parti.
3. La decisione del Collegio interregionale ha natura di lodo arbitrale irrituale, appellante ai successivi gradi di giudizio sovraordinati, da parte degli iscritti e associati, dagli Enti e dalle Associazioni e Organizzazioni militari aderenti o appartenenti alla FLM.
4. Il dispositivo, deve essere depositato nei termini di cui al primo comma presso la Segreteria interregionale che provvede a darne immediata comunicazione in forma certa e documentata alle parti.
5. La motivazione della decisione deve essere depositata presso la Segreteria interregionale ed inviata alla Segreteria Nazionale, entro 30 giorni dal deposito del dispositivo.
6. Decorso il termine di cui al primo comma, i componenti il Collegio interregionale dei Probiviri giudicante decadono automaticamente dalla carica ed il Consiglio Direttivo interregionale, nella sua prima riunione, integra il nuovo Collegio interregionale dei Probiviri come previsto al precedente art. 80 comma 21 lettera n) del presente Statuto. In tal caso, fino a quel momento, il giudizio viene emesso dal Collegio Nazionale dei Probiviri.
7. Resta salva la facoltà per le parti di adire le competenti autorità giudiziarie ordinarie.

Articolo 92

STRUTTURA CENTRALE FLM, CONGRESSO ED ORGANI

1. La struttura Centrale ovvero nazionale della Federazione Lavoratori Militari è così organizzata:
 - a) Congresso nazionale;

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- b) Consiglio Direttivo nazionale;
- c) Segreteria Generale nazionale;
- d) Segretario/a Generale nazionale;
- e) Vice Segretari/e Generali nazionale;
- f) Segretari nazionale;
- g) Segretario/a Amministrativo nazionale di Coordinamento/Settore/Comparto (Tesoriere nazionale e Tesoriere Generale nazionale);
- h) Ufficio Ispettori nazionale;
- i) Comitato di Garanzia nazionale;
- j) Collegio nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti;
- k) Collegio nazionale dei Probiviri (terza istanza);
- l) Coordinamenti nazionale di Settore/Comparto:
 - 1) Esercito;
 - 2) Aeronautica;
 - 3) Marina;
 - 4) Capitanerie di Porto;
 - 5) Guardia Costiera;
 - 6) Carabinieri;
 - 7) Carabinieri Forestali;
 - 8) Guardia di Finanza;
 - 9) Forze Speciali e Anfibia;
 - 10) Sanità Militare;
 - 11) Ordinariato Militare;
 - 12) Musicanti;
 - 13) Ruolo d'Onore;
 - 14) Magistratura militare e personale militare in servizio presso gli Istituti di pena militari;
 - 15) Personale in quiescenza;
 - 16) *Gender Equality*;
 - 17) Familiari del personale militare "*Family Support*".

Articolo 93

IL CONGRESSO NAZIONALE

1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo decisionale e deliberante della Federazione Lavoratori Militari (FLM) in ambito nazionale ed internazionale, ha tutti i poteri deliberativi e competenza in materia statutaria esamina e discute l'attività svolta dal

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Coordinamento Regionale tra un Congresso e l'altro e ne stabilisce gli indirizzi di politica sindacale in armonia con gli indirizzi degli Organi Centrali della FLM.

2. Il Congresso nazionale FLM deve essere tenuto secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale della FLM¹⁰⁶.
3. È indetto dalla Segreteria Generale Nazionale, in via ordinaria, ogni 5 (cinque)¹⁰⁷ anni; in via straordinaria si riunisce su convocazione della Segreteria Generale o su richiesta di almeno la metà più uno (50%+1) dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale. In quest'ultimo caso la richiesta, inviata alla Segreteria Generale nazionale, deve essere motivata e deve indicare gli argomenti di cui si propone la discussione.
4. Deve essere convocato, di norma, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento, riducibili a 30 (trenta) nei casi di comprovata urgenza autorizzati dalla Segreteria Generale nazionale, dal/la Segretario/a Generale nazionale ovvero Vice Segretario Generale nazionale Vicario ovvero in mancanza od in sostituzione e deve essere ampiamente pubblicizzato in tutte le strutture dove esistono iscritti e soci.
5. La richiesta di convocazione deve contenere gli argomenti e l'ordine dei lavori per i quali si intende convocare il Congresso. La convocazione, unitamente al materiale promozionale deve essere inviata, a cura della Segreteria Generale nazionale, a tutte le Segreterie Generali provinciali, Regionali, Interregionali ed internazionali.
6. Il Congresso è valido quando vi siano complessivamente rappresentati almeno il 50%+1 dei delegati aventi titolo a partecipare.
7. Il Congresso elegge direttamente: i Coordinatori Regionali di Settore/Comparto (Segretari nazionali), il Segretario Generale nazionale, il Consiglio Direttivo nazionale, il Collegio nazionale dei Probiviri, il Collegio nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti ed il Comitato di Garanzia nazionale, nel rispetto del principio di democraticità.
8. Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori, verifica i poteri dei delegati, esamina e approva, i rendiconti annuali conclusi e le previsioni future, propone i candidati a livello internazionale, delibera, inoltre, sull'indirizzo politico sindacale ed organizzativo della FLM.
9. Il Congresso si svolge secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento dello Statuto¹⁰⁸, nonché dal Regolamento elettorale congressuale¹⁰⁹ deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale che stabilisce anche il rapporto tra numero

¹⁰⁶ Regolamento Congressuale.

¹⁰⁷ Il Congresso nazionale deve sempre essere convocato solo dopo che tutti i congressi provinciali, regionali ed interregionali si sono conclusi.

¹⁰⁸ Elaborato a seguito della disciplina in materia di sindacati militari. Nel periodo transitorio viene disciplinato dal Consiglio Direttivo nazionale.

¹⁰⁹ Elaborato a seguito della disciplina in materia di sindacati militari. Nel periodo transitorio viene disciplinato dal Consiglio Direttivo nazionale.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

di iscritti e numero dei delegati da eleggere per ogni comparto o area negoziale di contrattazione.

10. Per ciascun comparto di contrattazione in cui è articolata la FLM non potrà essere eletto un numero di delegati superiore a 1/4 (un/quarto) del totale dei delegati al Congresso aventi diritto al voto.
11. Il Congresso deve, in ogni caso, garantire l'elezione di almeno un delegato (Segretario nazionale) per ogni Coordinamento nazionale di Settore, di Comparto e di Aree contrattuali organizzati e regolarmente costituiti prescindendo dal numero degli iscritti che vantano¹¹⁰.
12. Il Congresso Regionale è composto inoltre, da tutti gli iscritti in servizio e/o ausiliaria della FLM (senza diritto di voto). È invece riconosciuto il diritto di voto ai/alle Coordinatori/trici e ai/alle Delegati/e eletti/e nei Coordinamenti locali di BECDR FLM, al/la Segretario/a Generale provinciale e Vice Segretari/e Generali provinciale, ai/alle Segretari/e e Vice Segretari/e provinciali, ai/alle Segretari/e e Vice Segretari/e Regionali, nonché al/alla Segretario/a Generale regionale e ai/alle Vice Segretari Generali regionali, al Consiglio Direttivo Provinciale, Regionale, Interregionale, Nazionale ed internazionali, alla Segreteria Generale Provinciale, Regionale, Interregionale, Nazionale ed Internazionale, al Collegio Provinciale, Regionale, Interregionale, Nazionale ed Internazionale dei Sindaci Revisori dei Conti, al Collegio Provinciale, Regionale, Interregionale, Nazionale ed Internazionale dei Probiviri, al Comitato di Garanzia Provinciale, Regionale, Interregionale, Nazionale ed Internazionale, alla Segreteria Provinciale, Regionale, Interregionale, Nazionale ed Internazionale. Per ampliare al massimo la rappresentatività politico-sindacale del massimo organo deliberante della FLM, partecipano ai lavori del Congresso Regionale, senza diritto di voto, qualora non siano stati eletti come delegati dai Coordinamenti Provinciali, Regionali, Interregionali, Nazionali ed Internazionali di Settore/Comparto FLM, i/le responsabili delle Organizzazioni/Associazioni sindacali militari aderenti e i Coordinamenti, gli Enti e le Organizzazioni Provinciali, Regionali, Interregionali, Nazionali ed Internazionali, regolarmente costituiti dalla FLM. Tutti i partecipanti al Congresso devono essere in regola con il tesseramento FLM e non incorrenti in alcuna causa di impedimento/incompatibilità/esclusione.
13. Il numero complessivo dei componenti il Congresso viene stabilito all'inizio dello stesso.
14. Le Organizzazioni Sindacali militari aderenti partecipano alle spese necessarie allo svolgimento del Congresso in proporzione alla quantità di delegati cui hanno diritto nell'ambito del relativo Coordinamento Nazionale di Settore.

¹¹⁰ In deroga durante il periodo transitorio di costituzione e formazione della struttura ordinativa della FLM ai vari livelli.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

15. Tutti i soci/iscritti sono eleggibili inclusi i nominativi proposti dai Consigli Direttivi a tutti i livelli ordinativi della FLM). Non possono essere eletti ovvero concorrere ad elezione, coloro per cui è prevista causa d'impedimento/incompatibilità/esclusione.
16. Il Congresso nazionale è valido quando sono presenti almeno 1/3 (un/terzo) dei propri iscritti e ciò in prima convocazione. Nella seconda convocazione, che può avvenire dopo un'ora dalla prima, è sufficiente la partecipazione di almeno 1/6 (un/sesto) di coloro che hanno diritto a parteciparvi
17. In base a quanto stabilito al successivo art. 95 comma 14¹¹¹, nel caso che un Coordinamento Nazionale di Comparto o Settore in cui la FLM sia stata riconosciuta rappresentativa e/o firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro non avesse raggiunto il quorum per le elezioni con nessuno o solo con parte dei candidati del medesimo Coordinamento, entreranno di diritto nel Comitato Direttivo Nazionale i 7 (sette) candidati del medesimo Coordinamento che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
18. Ogni partecipante ha diritto ad 1 (uno) voto. È ammessa la facoltà di delegare un/a iscritto/a, che non può avere più di 1 (una) delega.
19. Nelle votazioni, in caso di parità, decide il Presidente del Congresso (Segretario Generale nazionale).
20. Durante lo svolgimento dei lavori Congressuali tutte le attribuzioni previste per i singoli organi della Federazione sono assunte dal Congresso.
21. Il Congresso può essere articolato su più giorni e più sedi e deve comunque aver luogo dopo il Congresso interregionale d'interesse e prima del congresso, interregionale e nazionale ovvero internazionale. La località e le date di svolgimento del Congresso nazionale vengono stabilite dal Consiglio Diretto nazionale ovvero Segreteria Generale nazionale. La Segreteria Generale nazionale si farà carico di darne massima diffusione pubblicitaria a tutti i livelli ordinativi della FLM.

Articolo 94

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO NAZIONALE

1. Hanno diritto a partecipare ai lavori del Congresso, oltre a coloro previsti al c.13 del precedente articolo, tutti gli iscritti in servizio e ausiliaria alla FLM, purchè in regola con il pagamento della quota sindacale prevista ovvero non si trovino nelle condizioni di esclusione o decadenza.
2. La partecipazione al Congresso è riconosciuta, inoltre, senza diritto di voto, a tutti gli iscritti delle singole Associazioni/Organizzazioni militari aderenti alla FLM ovvero

¹¹¹ Vale per tutti i Consigli Direttivi a qualunque livello organizzativo FLM discendente (interregionale, regionale, provinciale).

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

quelle Confederate, purché, nei loro confronti non esistano cause che ne determinino l'esclusione o la decadenza.

3. Ogni partecipante ha diritto ad 1 (un) voto. È ammessa la facoltà di delegare un iscritto, che non può comunque avere più di 1 (una) delega.
4. Partecipano al Congresso Regionale i delegati espressi dai Coordinamenti regionali in misura proporzionale al numero degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative che i Coordinamenti Regionali di Settore/Comparto vantano.

Articolo 95

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. È composto dal/la Segretario/a Generale nazionale con funzione di Legale Rappresentante, cui spetta il potere di firma, dal/la Vice Segretario/a Generale nazionale con funzioni vicarie, dal/la Tesoriere Generale nazionale, dal Responsabile del Comitato di Garanzia nazionale, dal Responsabile del Collegio nazionale dei Proviviri, dal Responsabile del Collegio nazionale dei Sindaci revisori dei Conti, dal Responsabile dell'Ufficio degli Ispettori nazionale, dal Responsabile dai/dalle Segretari/e/Coordinatori/trici nazionali di Coordinamento/Settore/Comparto, dai/dalle rappresentanti legali nazionali, delle Associazioni/Enti, affiliate/aderenti/appartenenti alla FLM nazionale.
2. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo nazionale, è costituito da tutti/e i/le Coordinatori/trici nazionali (Segretari/e nazionali) di Comparto/Settore di Forza Armata e Corpi di Polizia ad ordinamento militare esistenti nella Organizzazione della FLM nazionale, ai quali si aggiungono i responsabili dei Centri Studi, Enti o altra Organizzazione della FLM¹¹², regolarmente iscritti alla FLM.
3. Ad ogni Coordinamento Nazionale di Comparto o Settore in cui la FLM sia stata riconosciuta rappresentativa e/o firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro, presente nella porzione territoriale interessata, è garantita la presenza in Consiglio Direttivo nazionale con un numero di componenti variabile in relazione al numero totale dei componenti il Consiglio Direttivo nazionale stesso, di norma 1/6 (un/sesto).
4. Il Consiglio Direttivo nazionale è, tra un Congresso e l'altro, il massimo organo deliberante, di direzione politica, amministrativa, organizzativa e regolamentare della FLM.
5. Il Consiglio Direttivo nazionale si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno su convocazione del/la Segretario/a Generale Interregionale o del Vice Segretario Generale Interregionale (Vicario) ovvero quando lo richiedano almeno 1/3 (un/terzo) dei suoi componenti.

¹¹² Queste disposizioni valgono anche per i Consigli Direttivi Interregionali, Regionali e provinciali ovvero internazionali della FLM.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

6. La convocazione è effettuata per il tramite della Segreteria Generale nazionale a mezzo raccomandata ovvero Posta Elettronica Certificata, contenente l'ordine del giorno ed inviata di regola almeno 30 (trenta) giorni prima della data della riunione, riducibili a 15 (quindici) nei casi di comprovata urgenza, a tutti i Coordinatori e Vice Coordinatori (Segretari e Vice Segretari) nazionali di Settore/Comparto ed alle Segreterie delle Organizzazioni Sindacali nazionali aderenti e appartenenti alla FLM, alle quali compete l'obbligo della notifica della convocazione ai propri diretti rappresentanti.
7. È eletto dal Congresso nazionale ed è composto, da un numero di Coordinatori e Vice Coordinatori (Segretari e Vice Segretari) pari al numero dei Coordinamenti di Settore/Comparto esistenti in organigramma FLM, elevabile in caso di instaurazione di nuovo Settore/Comparto, oltre che dai membri rappresentanti le Organizzazioni sindacali nazionali aderenti e appartenenti alla FLM.
8. Copia dei verbali di riunione devono essere trasmessi a cura della Segreteria Generale Nazionale FLM, alle segreterie sovraordinate e subordinate.
9. Nel caso in cui un Coordinamento nazionale di Comparto/Settore nel quale la FLM sia stata riconosciuta rappresentativa e/o firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro non avesse raggiunto il quorum per le elezioni, negli organi previsti dal presente articolo, con nessuno dei candidati, in favore del medesimo coordinamento saranno nominati i propri candidati con il maggior numero di voti.
10. Non possono essere eletti i soci che siano iscritti in altri sindacati militari, non aderenti alla Federazione, che operano nelle categorie rappresentate.
11. Non possono essere eletti coloro che risultino iscritti anche in altri sindacati militari ovvero non aderenti e non appartenenti alla Federazione e che si trovino in condizione di impedimento o decadenza.
12. Il Consiglio Direttivo Nazionale, qualora siano stati eletti in sede Congressuale nazionale, un numero di componenti pari al numero massimo previsto, su proposta della Segreteria Generale nazionale, può cooptare ulteriori membri fino al raggiungimento del numero massimo previsto. Comunicazione dell'avvenuta cooptazione deve essere inviata alla Segreteria nazionale per il tramite delle segreterie sovraordinate.
13. Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta della Segreteria Generale Nazionale, può cooptare fino a 4 (quattro) nuovi membri oltre il limite massimo previsto.
14. In caso di ingresso nella Federazione di Organizzazioni Sindacali Nazionali militari o di rilevanti gruppi di iscritti di altri comparti o aree riconosciute rappresentative che non abbiano partecipato all'ultimo Congresso Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta della Segreteria Generale Nazionale, può cooptare, in aggiunta al limite

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

massimo previsto, nuovi componenti del Consiglio Direttivo Nazionale in misura di un componente ogni mille iscritti, fino ad un massimo di 7 (sette) componenti, garantendo comunque la partecipazione di un componente per ogni organizzazione rappresentativa.

15. Le riunioni del Consiglio Direttivo nazionale sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei membri (maggioranza assoluta). Le decisioni del Consiglio Direttivo nazionale sono adottate a maggioranza relativa dei presenti, tranne nei casi in cui siano richieste maggioranze più ampie dal presente Statuto (maggioranza qualificata).
16. La convocazione è effettuata dalla Segreteria Generale Nazionale a mezzo raccomandata o Posta Elettronica Certificata contenente l'ordine del giorno, inviata di regola almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, riducibili a 5 (cinque) nei casi di comprovata urgenza, presso i Coordinamenti Nazionali di Settore, di Comparto e alle Organizzazioni Sindacali aderenti ai quali compete l'obbligo della notifica della convocazione ai propri rappresentanti.
17. Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Segretario Generale Nazionale ovvero – in sua assenza – da uno dei/delle Vice Segretari/e Nazionali.
18. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale è ammessa la rappresentanza mediante delega, purché la stessa sia rilasciata in favore di altro componente del Consiglio Direttivo Nazionale e nella misura massima di una delega per ogni partecipante.
19. Le vacanze che si verificassero tra un congresso e l'altro possono essere colmate per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Coordinamento Nazionale di appartenenza del componente decaduto, e per sostituzione decisa dal Consiglio Direttivo Nazionale stesso di quei componenti la cui elezione spetta a detto organo. Comunicazione dell'avvenuta cooptazione deve essere inviata alle Segreterie subordinate ed internazionali.
20. Il Consiglio Direttivo Nazionale cura il conseguimento dei fini statutari nel rispetto delle mozioni congressuali cui è chiamato a dare attuazione.
21. Il componente assente a 3 (tre) riunioni consecutive senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sostituito, con delibera del Consiglio stesso, assunta a maggioranza assoluta dei presenti, mediante cooptazione tra i componenti del Consiglio Direttivo nazionale presente. Comunicazione dell'avvenuta cooptazione deve essere inviata alle subordinate ed internazionali.
22. La delibera di cooptazione deve essere comunicata per iscritto al soggetto cooptato, che nel termine di 8 (otto) giorni dalla ricezione della stessa, deve formalizzare la propria accettazione; decorso inutilmente detto termine, il soggetto cooptato decadrà dalla possibilità di accettazione e il Consiglio Direttivo Interregionale procederà ad una nuova

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

nomina, secondo le modalità precedentemente indicate. Copia della delibera di cooptazione deve essere inviata alle segreterie subordinate ed internazionali.

23. Compete al Consiglio Direttivo Nazionale:

- a) dare attuazione alle linee programmatiche indicate ed approvate dal Congresso Nazionale, Interregionale, regionale e provinciale ovvero internazionale ed impartire direttive per la regolare attuazione delle specifiche delibere;
- b) eleggere al proprio interno la Segreteria Generale nazionale, gli Ispettori nazionali ed i Tesorieri (Segretari amministrativi) nazionali di Coordinamento/Settore/Comparto ovvero nominare l'unico responsabile amministrativo nazionale anche ricorrendo a professionisti esterni (Commercialisti/Ragionieri) regolarmente iscritti all'albo;
- c) impartire direttive di indirizzo politico/sindacale alla Segreteria Generale nazionale;
- d) dibattere le relazioni e le proposte della Segreteria Generale nazionale;
- e) approvare il rendiconto di gestione predisposto dalla Segreteria Generale Nazionale;
- f) impartire direttive di indirizzo alla Segreteria Generale Nazionale;
- g) approvare la piattaforma contrattuale;
- h) curare la concertazione e la contrattazione nazionale;
- i) stabilire la ripartizione dei contributi sindacali ai vari livelli;
- j) esaminare e approvare i rendiconti annuali consuntivi ed i documenti programmatici e previsionali, predisposti anno per anno, dalla Segreteria Generale nazionale e da sottoporre all'approvazione del Congresso nazionale;
- k) osservare e far osservare i regolamenti di funzionamento ai vari livelli organizzativi della FLM, centrali e periferici;
- l) decidere l'ammontare di eventuali quote associative suppletive annuali;
- m) deliberare su tutte le altre materie attinenti lo svolgimento dell'attività dell'Associazione sindacale a livello nazionale e periferico;
- n) deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, i commissariamenti delle Organizzazioni Sindacali aderenti, proposti dalla Segreteria Generale Nazionale;
- o) approvare/ratificare/rifiutare le adesioni a tutti i livelli organizzativi della FLM, di Organizzazioni Sindacali militari, Associazioni no profit, Enti e società di beni e servizi alla Federazione ovvero della Federazione verso queste ultime;

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- p) approvare/ratificare/rifiutare le rescissioni¹¹³ a tutti i livelli organizzativi della FLM, delle adesioni delle Organizzazioni Sindacali militari, Associazioni no profit, Enti e società di beni e servizi alla Federazione ovvero della Federazione verso queste ultime;
- q) dichiarare decaduti i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale assenti per 3 (tre) volte consecutive alle riunioni deliberative senza giustificazioni;
- r) deliberare l'eventuale scioglimento della Federazione e la destinazione dei fondi;
- s) deliberare i commissariamenti delle strutture organizzative della FLM;
- t) esaminare le proposte della Segreteria Generale Nazionale ovvero delle Segreterie subordinate ovvero internazionali;
- u) deliberare sulle materie attribuitegli dal presente statuto oltre quelle espressamente elencate;
- v) predisporre i regolamenti di funzionamento, di Attuazione allo Statuto e Congressuali, codice etico ed ogni altro documento richiesto per il raggiungimento degli scopi statutari, organizzativi ed operativi della FLM;
- w) deliberare su tutte le altre materie attinenti il normale svolgimento dell'attività dell'Associazione a livello nazionale e periferico;
- x) utilizzare/impiegare ovvero far utilizzare/impiegare la percentuale delle quote associative/iscrizione nazionali da parte della Segreteria Generale nazionale, dal Segretario Generale nazionale, dai Segretari nazionali ovvero dai Tesorieri nazionali di Coordinamento/Settore ovvero dal Tesoriere Generale nazionale¹¹⁴;
- y) delibera/ratifica con proprio parere motivato, le richieste d'ingresso/uscita da parte di Associazioni/Organizzazioni aderenti/appartenenti alla FLM. Il parere deve essere fatto pervenire alla Segreteria Generale nazionale ovvero alle segreterie che lo hanno richiesto, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di adesione/disaffiliazione;
- z) delibera sentito il parere della Segreteria Generale Nazionale, sulle domande di iscrizione, associazione, ammissione e adesione dei nuovi iscritti, soci, Associazioni e/o Organizzazioni ai vari livelli organizzativi FLM;
- aa) istituisce, cura, ricerca e mantiene rapporti di relazione, collaborazione e cooperazione con gli Enti pubblici e privati, le Associazioni /Strutture di beni e servizi e le Organizzazioni pubbliche e private, inclusi gli E/D/R/C/S/B militari presenti sul territorio interregionale, regionale e provinciale ovvero internazionale;

¹¹³ Qualora ravvisati atteggiamenti, incongruenze economiche e patrimoniali, sofferenze, sopraggiunte incompatibilità statutarie, ovvero contrarie alla politica sindacale della FLM. Le disposizioni si applicano a tutti i livelli organizzativi FLM.

¹¹⁴ Procedura che dovrà essere osservata anche da parte dei Consigli Direttivi subordinato ovvero internazionali.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- bb) nel caso di instaurazione del processo di sfiducia, si avvale delle attività e compiti dell'Ufficio degli Ispettori Interregionali e del Consiglio Interregionale dei probiviri, al fine di garantire il raggiungimento di un giudizio imparziale e documentato per la rimozione dell'interessato dall'incarico
- cc) eleggere il Collegio Interregionale dei Probiviri decaduto dalla carica come previsto dal successivo **art. 108 comma 6** del presente Statuto.
24. Il Consiglio Direttivo Nazionale della FLM stabilisce i settori di iniziativa e di presenza nei quali operare con enti, istituti federali, società ed associazioni, ne decide la costituzione o la soppressione e, se del caso, lo Statuto, l'eventuale articolazione territoriale e la nomina degli organismi dirigenti.
25. La presidenza o la direzione degli Enti, degli istituti federali e delle associazioni partecipano, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo Nazionale della FLM; le stesse presentano annualmente al Consiglio Direttivo Nazionale della FLM la relazione sull'attività svolta, ivi compresa la situazione economica e patrimoniale.
26. Il Consiglio Direttivo Nazionale è competente ad emanare norme regolamentari per la esecuzione dei vari aspetti del presente Statuto e resta competente per il loro aggiornamento. Le relative decisioni sono prese con delibera adottata a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti in riunione a presenza qualificata di 2/3 (due terzi) dei componenti effettivi aventi diritto al voto.
27. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera sulle modalità e forme di rapporto con l'associazionismo militare democratico e sulla affiliazione con associazioni militari.
28. Oltre a quanto previsto e disciplinato da altri articoli del presente Statuto, qualora un organo della FLM assuma posizioni e comportamenti che siano incompatibili con l'appartenenza alla FLM, perché in contrasto con i principi fondamentali dello statuto e con le norme in esso fissate, con le norme amministrative, o perché rendono impossibile la corretta direzione della struttura al punto da ledere l'immagine della FLM, il Consiglio Direttivo Nazionale della FLM può decidere, con la maggioranza qualificata di almeno 2/3 (due/terzi) dei suoi componenti presenti, lo scioglimento di detto organo.
29. Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina, con analoga maggioranza, un commissario con i poteri dell'organismo disciolto che dovrà ristabilire le condizioni per una positiva direzione, oppure organizzare, entro 6 (sei) mesi dalla nomina, il Congresso straordinario dell'organizzazione interessata, con possibilità di una sola proroga per uguale periodo.
30. Nella delibera del Consiglio Direttivo Nazionale dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

31. Le riunioni del Consiglio Direttivo nazionale sono valide quando siano presenti la maggioranza assoluta dei componenti e le delibere sono approvate a maggioranza relativa ovvero assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Segretario Generale nazionale.
32. Resta in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato consecutivo di 5 (cinque) anni, ovvero più mandati, laddove non diversamente previsto in sede di Congresso nazionale.

Articolo 96

SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE

1. La Segreteria Generale Nazionale è l'organo esecutivo e di governo della Federazione a livello nazionale, attua le delibere/direttive del Consiglio Direttivo nazionale.
2. È composta dal/la Segretario/a Generale nazionale con funzione di Legale Rappresentante, cui spetta il potere di firma, dal/la Vice Segretario/a Generale nazionale con funzioni vicarie, dal/la Vice Segretario Generale nazionale Aggiunto, dal/la Tesoriere Generale nazionale, dai/dalle Tesorieri/e di Coordinamento nazionale, dai membri del Comitato di Garanzia nazionale, dai membri del Collegio nazionale dei Probiviri, dai membri del Collegio nazionale dei Sindaci revisori dei Conti, dai membri dell'Ufficio degli Ispettori nazionale, dai/dalle Segretari/e/Coordinatori/trici nazionale di Coordinamento/Settore/Comparto e loro Vice, dai/dalle rappresentative all'uopo individuate, delle Associazioni/Enti, affiliate/aderenti/appartenenti alla FLM nazionale.
3. Ad ogni Coordinamento nazionale di Comparto/Settore in cui la FLM sia stata riconosciuta rappresentativa e/o firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro è garantita la presenza nella Segreteria Generale nazionale, di almeno 2 (due) rappresentanti: 1 (uno/a) Coordinatore/trice/Segretario/a nazionale ed 1 (uno/a) Vice Coordinatore/trice/Segretario/a nazionale con funzioni vicarie.
4. I componenti la Segreteria Generale nazionale sono eletti dal Consiglio Direttivo nazionale FLM, fra i componenti in servizio e/o ausiliaria regolarmente iscritti¹¹⁵.
5. Su proposta del Segretario Generale nazionale, la Segreteria Generale nazionale nomina, 2 (due) Vice Segretari/e Generali nazionali, di cui 1 (uno) con funzioni vicarie ed 1 con funzioni di Aggiunto.
6. Per ciascun comparto o area dirigenziale di contrattazione in cui è articolata la FLM non potrà essere eletto un numero di Segretari Nazionali superiore a 3 (tre).

¹¹⁵ Per iscritti alla FLM, sono da intendersi anche quelli relativi alle Associazioni affiliate/aderenti/appartenenti alla FLM nazionale.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

7. Ogni componente della Segreteria Generale nazionale – sulla base dell’incarico operativo affidatogli dalla stessa e/o su proposta del Segretario Generale nazionale – risponde del suo operato all’organo esecutivo nazionale (Consiglio Direttivo nazionale).
8. La Segreteria Generale Interregionale, su proposta del Segretario Generale nazionale ovvero su esplicita richiesta avanzata dall’interessato, può revocare l’incarico operativo affidato, comunicando la decisione al Consiglio Direttivo nazionale.
9. La Segreteria Generale Interregionale si riunisce in via ordinaria su convocazione del Segretario Generale Interregionale e in via straordinaria, quando ne faccia richiesta motivata, da far pervenire al Segretario Generale Interregionale almeno 15 (quindici) giorni prima dell’adunanza, la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
10. La convocazione ordinaria o straordinaria è effettuata dal Segretario Generale Regionale a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata; deve contenere l’ordine del giorno ovvero le motivazioni della convocazione straordinaria e deve essere inviata a tutti i componenti la Segreteria, di regola almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, riducibili fino a 1 (uno) nei casi di comprovata urgenza.
11. La Segreteria Generale nazionale è presieduta dal Segretario Generale nazionale ovvero – in sua assenza – dal/la Segretario/a Generale/i nazionale Aggiunto/a con funzioni vicarie.
12. I componenti della Segreteria Generale nazionale non possono farsi rappresentare alle riunioni a mezzo delega.
13. Nel caso di assenza alla riunione senza giustificato motivo di 1 (un/a) membro, la Segreteria Generale nazionale può deliberare la decadenza del componente in carica; in tali casi, così come nel caso di decadenza, di dimissione o di impedimento permanente, la stessa Segreteria Generale nazionale propone al Consiglio Direttivo nazionale la sostituzione del componente; il Consiglio Direttivo nazionale delibera sulla integrazione della Segreteria Generale nazionale e sulla cooptazione (nomina) del componente di Segreteria.
14. Nei casi di necessità e/o urgenza la Segreteria Generale nazionale ha facoltà diretta di decisione, salvo successiva ratifica da parte dell’organo a cui la decisione competeva per statuto.
15. La Segreteria Generale nazionale amministra il patrimonio, il servizio di tesoreria e tutte le entrate ed uscite al proprio livello. Delibera, in via esclusiva, a maggioranza assoluta dei componenti, la destinazione di tutti i fondi. Gode di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
16. La Segreteria Generale nazionale redige annualmente un rendiconto di gestione che sottopone al Consiglio Direttivo nazionale per l’approvazione. Altresì redige il

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

rendiconto di gestione che il Consiglio Direttivo nazionale, una volta approvato, sottoporrà all'approvazione finale del Congresso nazionale. Tutti i rendiconti approvati, dovranno essere custoditi dalla Segreteria Generale nazionale, inclusi quelli dei livelli organizzativi subordinati.

17. La Segreteria Generale redige ed approva ovvero fa approvare dal Consiglio Direttivo nazionale, i regolamenti tipo inerenti i trattamenti normativi, economici e di rimborsi spese per i dirigenti e gli operatori sindacali.
18. La Segreteria Generale nazionale provvede alla organizzazione e al funzionamento della sede nazionale e ne coordina l'attività; nomina i funzionari e collaboratori tecnici esterni. Le nomine devono essere approvate dal Consiglio Direttivo nazionale.
19. La Segreteria Generale nazionale può avvalersi dell'ausilio di esperti per le contrattazioni, individuandoli anche tra esterni alla Federazione, previo ottenimento del parere favorevole da parte del Consiglio Direttivo nazionale.
20. Le deliberazioni della Segreteria Generale nazionale sono valide se assunte con maggioranza semplice dei presenti e alla presenza di almeno la metà più uno dei componenti, tranne nei casi in cui siano richieste maggioranze più ampie dal presente Statuto.
21. La Segreteria Generale nazionale può essere sfiduciata e obbligata alle dimissioni dal Consiglio Direttivo nazionale con decisione adottata a maggioranza di 2/3 (due/terzi) dei suoi componenti. Della predetta procedura dovrà essere informata le Segreterie subordinate ovvero internazionali.
22. La Segreteria Generale nazionale può istituire uno o più Centri Studio, nominandone i componenti con rispetto del principio di democraticità tra i sodalizi militari; può nominare altresì, ai fini organizzativi ed operativi della FLM nazionale, dei consulenti, funzionari e collaboratori tecnici, individuandoli anche tra professionisti esterni. I componenti dei Centri Studio così come i consulenti esterni, dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo nazionale.
23. La Segreteria Generale Nazionale decide la costituzione e la soppressione di Enti, società e associazioni finalizzati alla gestione economica delle attività finanziarie.
24. Poteri della Segreteria Generale Nazionale sono:
 - a) Elabora la politica sindacale nazionale, cura l'attività di propaganda e proselitismo e raccorda le attività sindacali con la Segreterie subordinate ovvero internazionali;
 - b) dare attuazione agli indirizzi di politica sindacale decisi dal Consiglio Direttivo Nazionale;

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- c) assicurare la direzione quotidiana delle attività sindacali e mantenere un contatto permanente con la confederazione, con le strutture territoriali e con gli Enti e le strutture di servizio;
- d) approvare le adesioni alla Federazione e le rescissioni dei rapporti associativi a tutti i livelli;
- e) provvedere alla costituzione, all'organizzazione e al funzionamento dei dipartimenti, coordinamenti e consulte professionali della FLM, e coordinarne l'attività nei vari campi;
- f) nominare i funzionari e collaboratori tecnici nazionali, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale;
- g) approvare/rifiutare le proposte pervenute dalla Segreteria nazionale di, costituzione, modifica o soppressione di Coordinamenti FLM di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree Professionali, nominandone i responsabili;
- h) deliberare, con la maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei presenti, i commissariamenti dei Coordinamenti Nazionali (di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree Professionali), dei Coordinamenti Territoriali e delle altre strutture della FLM inadempienti ai deliberati della FLM, alle norme del presente statuto e ai regolamenti della FLM, nonché alle regole di perfetta gestione amministrativa e contabile;
- i) designare, nel pieno rispetto del principio di democraticità, i dirigenti responsabili di specifiche attività sia organizzative che politiche che non vengano gestite direttamente dalla Segreteria Generale Nazionale, individuandoli tra i propri componenti o tra esperti esterni agli organi statutari della Federazione;
- j) fissare, per le Organizzazioni Sindacali militari aderenti, la misura dei contributi, ordinari e straordinari, che le stesse sono tenute a versare ai fini dell'adesione alla Federazione;
- k) fissare, per i Coordinamenti Nazionali di Settore, di Comparto, di Aree negoziali e di Aree Professionali l'entità della quota associativa e la misura dei contributi a cui gli stessi hanno diritto da parte della Federazione;
- l) condurre le contrattazioni di Comparto, di Aree negoziali contrattuali ed Intercompartimentali;
- m) coordinare le contrattazioni nazionali Intercompartimentali, di Comparto e le contrattazioni decentrate di amministrazione per i Coordinamenti Nazionali di Settore;
- n) predisporre la piattaforma contrattuale e concertativa;
- o) formulare le proposte di azione del sindacato in relazione ai problemi della contrattazione, della tutela e della assistenza degli iscritti;

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- p) ratificare le nomine degli organi statutari periferici e centrali della Federazione;
- q) gestire le materie ad essa delegate dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- r) definire la politica dei distacchi sindacali e gli indirizzi di attuazione della stessa, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione utile;
- s) gestire le prerogative e le libertà sindacali della Federazione;
- t) verificare il rendimento politico-sindacale delle risorse umane impiegate nei luoghi di lavoro e nei Coordinamenti territoriali ai vari livelli;
- u) designare i rappresentanti e i candidati della Federazione in relazione alla costituzione degli organi statutari dei suoi Enti, oltre a quelli spettanti in organismi pubblici nazionali ed internazionali;
- v) designare i rappresentanti e i candidati della Federazione in commissioni, consigli di amministrazione, comitati e organismi esterni in cui la legge, i contratti o qualunque altra fonte preveda una rappresentanza in tal senso;
- w) costituirsi eventualmente nei giudizi e nei ricorsi avanti al Collegio Nazionale dei Probiviri ovvero dinanzi la Magistratura ordinaria ovvero sedi di giudizio;
- x) nominare e revocare reggenti nazionali per la costituzione di Coordinamenti Nazionali di Settore, Comparto, Aree negoziali contrattuali e Professionali, ove inesistenti o in presenza di revoca dei responsabili, con l'incarico di pervenire al più presto al Congresso Nazionale di Settore, Comparto, Area negoziale contrattuale o Professionale;
- y) nominare e revocare reggenti territoriali per la costituzione delle FLM territoriali, ove inesistenti o in presenza di revoca dei responsabili, con l'incarico di pervenire al più presto ai Congressi territoriali ovvero internazionali;
- z) nominare e revocare i Coordinatori e i Vice Coordinatori internazionali, nazionali, Interregionali, regionali, Provinciali e locali di Base;
- aa) dare esecuzione alle delibere del Collegio Nazionale dei Probiviri;
- bb) con atto motivato, può prevedere l'istituzione e la composizione di commissioni i cui membri sono a tutti gli effetti dirigenti sindacali;
- cc) convocare Assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, di programma, etc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione;
- dd) gestire i distacchi sindacali, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo nazionale;
- ee) utilizzare e impiegare le risorse economiche a disposizione in coordinamento con il Consiglio Direttivo nazionale ed il Tesoriere Generale nazionale;

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- ff) definire/istituire/concordare con gli Enti/Associazioni/Organizzazioni internazionali, nazionali, interregionali, regionali, provinciali e locali, aderenti/afferenti/appartenenti e non alla FLM, ovvero tutte quelle presenti nella realtà di riferimento, ogni tipo di attività utile al raggiungimento degli scopi/obiettivi statuari della FLM, in particolar modo nel settore delle convenzioni, attività di supporto familiare (economico, legale, etc.) a favore degli iscritti alla FLM.
25. Essa è, inoltre, responsabile della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni di bilancio preventivo e delle norme vigenti in materia.
26. La Segreteria Generale nazionale, di norma, si riunisce, almeno una volta al mese ovvero almeno ogni quadrimestre, su convocazione del Segretario Generale nazionale o suo Vice Vicario o dai 2/3 (due/terzi) dei componenti la Segreteria stessa.
27. Nell'ambito di un più ampio decentramento, la Segreteria Generale nazionale cura, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale, un riparto interno delle risorse teso a valorizzare, attraverso lo sviluppo e la verifica di progetti, il ruolo e l'iniziativa dei Coordinamenti di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree professionali, e, ove costituiti, delle Consulte professionali e degli esecutivi.
28. La Segreteria Generale Nazionale promuove e coordina i Coordinamenti/Comparti/Settori professionali nazionali e territoriali.
29. La Segreteria Generale Nazionale si avvarrà di un ufficio studi e formazione che sarà dotato di un regolamento di funzionamento, deliberato dalla Segreteria Generale Nazionale stessa, e di un apposito budget che sarà inserito, con specifico capitolo, nel bilancio della FLM.
30. La Segreteria Generale Nazionale, su proposta del Segretario Generale Nazionale, può costituire un Esecutivo ristretto di cui fanno parte, oltre al Segretario Generale Nazionale, i Segretari Nazionali che abbiano avuto affidati formalmente incarichi operativi. Nei casi di necessità e urgenza l'Esecutivo ristretto esercita i poteri della Segreteria Generale Nazionale, salvo ratifica da parte dell'organo cui la decisione spetta per Statuto.
31. La Segreteria Generale Nazionale è competente ad approvare norme statuarie di eventuali Federazioni costituite unitariamente ad altre organizzazioni sindacali.
32. Sulla base di apposita delibera Congressuale la Segreteria Generale Nazionale può essere delegata a modificare lo Statuto FLM per adattarlo ad eventuali modifiche legislative e/o contrattuali o ad accordi di costituzione di Federazioni e Confederazioni sindacali militari.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

33. La Segreteria Generale Nazionale, su proposta del Segretario Generale Nazionale, provvederà a conferire incarichi operativi ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.
34. La Segreteria Interregionale inoltre provvede:
- a) all'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo nazionale;
 - b) preparare, per il Congresso Interregionale, la relazione ed il rendiconto consuntivo dall'ultimo Congresso, da sottoporre a quest'ultimo per l'approvazione;
 - c) tiene i rapporti con gli organi periferici e in ambito nazionale, dell'Amministrazione della Difesa e altri Enti/Associazioni/Organizzazioni internazionali, nazionali, Interregionali, Regionali, provinciali e locali, per avviare a soluzione, i problemi del personale militare, in sintonia con le esigenze dei cittadini, tenendo con essi vive le relazioni di solidarietà, giusto quanto previsto dal presente Statuto;
 - d) programma e realizza la propaganda sindacale della FLM nell'ambito internazionale, nazionale, Interregionale, Regionale, provinciale e locale;
 - e) indice, organizza, collabora e partecipa a convegni, dibattiti e seminari di studio per il miglior perseguimento delle finalità statutarie e della politica sindacale FLM;
 - f) gestisce i contributi ed i proventi vari spettanti al Sindacato nazionale, avendo cura di tutte le sue strutture e fornendo alle Segreterie internazionali, nazionali, interregionali, regionali, provinciali e locali il materiale di cui necessitano in relazione alle loro disponibilità;
 - g) verifica sull'osservanza e sugli adempimenti richiesti dalle norme statutarie, tenendo informata il Consiglio Direttivo Nazionale, delle proprie strutture ordinarie;
 - h) è responsabile della gestione finanziaria a livello nazionale nel rispetto del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Direttivo nazionale, a cui sottopone, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il rendiconto consuntivo proprio e quello delle strutture subordinate, che dovrà essere restituite entro 10 giorni dalla loro approvazione;
 - i) cura la formazione dei Quadri in servizio e/o ausiliaria in seno alla propria struttura ivi compresi i Coordinatori internazionali, interregionali, regionali, provinciali e locali di BECDR, in sinergia con le strutture locali, provinciali, regionali, interregionali ed internazionali e garantisce la circolazione dell'informazione;
 - j) cura il proselitismo della FLM in ambito internazionale, nazionale, Interregionale, Regionale, provinciale e locale;
 - k) raccorda la propria azione con il Consiglio Direttivo nazionale, rispondendone direttamente ad esso;
 - l) coordina e verifica su tutte le attività delle Segreterie sotto ordinate, definendone gli indirizzi di politica sindacale deliberati dai Congressi Internazionali, nazionale, Interregionale, regionale, provinciale e dalle direttive emanate dal Consiglio Direttivo nazionale;

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- m) alla Segreteria nazionale viene attribuita la percentuale del 50% (cinquanta%) delle quote derivanti dal tesseramento e dai proventi spettanti. Tali somme vengono gestite in autonomia dalla stessa Segreteria nazionale per le spese, i rimborsi e per le attività di competenza;
 - n) di eventuali impegni di spesa che eccedano dal bilancio preventivo annuale, senza preventiva approvazione di impegno e spesa da parte del Consiglio Direttivo nazionale, ne risponderanno, in ogni sede, esclusivamente coloro i quali li hanno assunti;
 - o) ricevere dalle segreterie subordinate ovvero internazionali, entro il 1 luglio e il 2 gennaio la situazione aggiornata relativa a iscrizione/associazione/adesione/ammissione al proprio livello degli iscritti in servizio e/o ausiliaria, dei soci, delle Associazioni e delle Organizzazioni militari.
35. La Segreteria nazionale resta in carica 5 (cinque) anni rieleggibile per un mandato di ulteriori 5 (cinque) anni massimi consecutivi ovvero più mandati, salvo se diversamente disposti dal Congresso Nazionale.

Articolo 97

SEGRETARIO/A GENERALE NAZIONALE

1. Il/la Segretario/a Generale nazionale è eletto in sede di Congresso nazionale, tra tutti i/le Segretari/e nazionali di Coordinamento/Settore/Comparto FLM¹¹⁶ regolarmente iscritti/e alla FLM, in regola con il pagamento della quota sindacale e nei cui confronti non vi siano causa di incompatibilità/impedimento, secondo le modalità di votazione espresse nel presente Statuto ovvero:
 - a) a maggioranza assoluta ovvero del 50%+1 (cinquanta%+uno) dei membri presenti in prima convocazione;
 - b) a maggioranza di 1/3 (un/terzo) dei presenti dopo un'ora dalla prima convocazione.
2. La Segreteria Generale nazionale può nominare direttamente il/la Segretario/a Generale nazionale, sulla base di specifici obiettivi sindacali e statutari ovvero laddove non sia stato possibile eleggere, per qualunque motivo, un/a Segretario/a Generale nazionale.
3. Egli/Ella è il/la rappresentante legale del Sindacato FLM a livello nazionale di fronte a terzi e in giudizio.
4. Spetta al/la Segretario/a Generale nazionale:
 - a) designare e proporre, nel rispetto del principio di democraticità, al Consiglio Direttivo Nazionale ovvero alla Segreteria Generale nazionale per le successive nomine¹¹⁷ (che dovranno essere formalizzate entro e non oltre 30 giorni dalla

¹¹⁶ Questo al fine di garantire la massima espressione di democraticità, evitando che il/la Segretario/a Generale nazionale sia tratto dal Coordinamento FLM avente il maggior numero di iscritti.

¹¹⁷ Le nomine dovranno essere comunicate alla Segreteria nazionale ed al Consiglio Direttivo nazionale per i relativi nulla osta di approvazione. Qualora durante l'iter di valutazione effettuata dai livelli sovraordinati si riscontrino giustificate motivazioni che rendano inconciliabile la

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- proposta), i nomi dei/delle 2 (due) Vice Segretari/e Generali nazionali , di cui 1 (uno/a) con funzioni Vicarie ed 1 (uno/a) con funzioni di Aggiunto/a, muniti di formale delega operativa, da individuarsi tra tutti i Segretari nazionali di Comparto/Settore/Coordinamento. Il Segretario Generale nazionale, il Vice Segretario Generale nazionale Vicario ed il Vice Segretario Generale nazionale Aggiunto, devono appartenere a Forza Armata e/o Corpo di Polizia militare diversi;
- b) amministrare le quota parte di risorse a disposizione per una corretta gestione, custodendo la documentazione contabile, garantendo un'amministrazione parsimoniosa, secondo le regole del buon padre di famiglia, evitando spese che non si palesino necessarie e predisponendo un resoconto annuale delle spese che dovrà essere approvato dal Direttivo nazionale;
 - c) gestire e amministrare la quota parte di permessi sindacali spettanti sul territorio;
 - d) curare la posta elettronica e la corrispondenza avvalendosi anche della collaborazione dei componenti la Segreteria Generale nazionale, ovvero dei/delle Vice Segretari/e Generali nazionali;
 - e) assicurare, su richiesta, il rapido scambio d'informazioni e di documenti con il Direttivo Nazionale attraverso i canali informatici, la posta elettronica e ogni altro mezzo di comunicazione esistente;
 - f) garantire la divulgazione diretta e tempestiva delle notizie rilevanti a livello, internazionale, nazionale, Interregionale, regionale, provinciale e locale di competenza avvalendosi prevalentemente dei canali social attraverso gruppi appositamente costituiti a tale scopo;
 - g) ha facoltà di delegare i propri poteri di rappresentanza legale della FLM Interregionale su specifiche materie ad altro soggetto anche esterno all'Organizzazione nazionale (purchè militare in servizio o ausiliaria ovvero altra posizione amministrativa qualora la Legge lo consenta);
 - h) in caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza legale è affidata al/la Vice Segretario/a Generale nazionale con funzioni vicarie, o in assenza o per impedimento di questi, ad altro componente la Segreteria Generale nazionale;
 - i) risponde del proprio operato direttamente alla Segreteria Interregionale FLM ovvero al Consiglio Direttivo Interregionale FLM;

nomina, il Segretario Generale nazionale sarà invitato ad individuare altri nominativi, entro 30 giorni dalla data di notifica del mancato accoglimento. Laddove, tale limite temporale, venga superato senza esito, il Consiglio Direttivo nazionale sentito il parere della Segreteria Generale nazionale, provvederà, di concerto con tutte le articolazioni organizzative interessate, all'individuazione e nomina del/dei/della/delle Vice Segretario/i/a/e Generale. (N.B. Il Segretario Generale nazionale non può avocarsi l'esclusiva titolarità delle competenze). In ragione del principio di democraticità, trasparenza e continuità, Egli, deve essere sempre coadiuvato da 2 (due) Vice Segretari/e Generale nazionale (Vicario e Aggiunto), individuati dagli altri Coordinamenti FLM nazionali (e.g. Se il Segretario Generale nazionale è Esercito, i 2 (due) Vice saranno 1 (uno/a) Aeronautica e 1 (uno/a) Marina – prediligendo i Coordinamenti con il numero di iscritti più elevato). Queste disposizioni si applicano a tutti i livelli ordinativi della FLM. Nel periodo transitorio ovvero fino al raggiungimento del numero sufficiente a garantire quanto previsto, I/le Vice Segretari/e possono coincidere con la stessa Forza Armata o Corpo di Polizia ad Ordinamento militare del Segretario Generale.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

5. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 472/97, la FLM si accolla l'onere relativo a tutte le violazioni commesse senza dolo o colpa grave da cui derivano sanzioni amministrative a carico del rappresentante legale della FLM nonché dei membri della Segreteria Generale Nazionale nell'esercizio delle rispettive funzioni.
6. È a carico della FLM nazionale la stipula di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per tutti coloro di cui al comma precedente. Sono altresì a carico, tutti gli oneri legali (e gli eventuali oneri patrimoniali conseguenti) che i summenzionati rappresentanti dovranno sostenere in eventuali procedimenti civili, penali o amministrativi avviati nei loro confronti e derivanti da atti o fatti commessi, senza dolo o colpa grave, nell'esercizio delle loro funzioni, anche dopo la cessazione del loro mandato.
7. Egli/Ella pianifica, coordina e definisce con i Segretari/e/Coordinatori nazionali di Comparto/Settore/Coordinamento FLM, della Segreteria nazionale, delle Segreterie interregionali, regionali, provinciali e locali di BECDR della FLM e delle Associazioni/Enti/Organizzazioni affiliate/aderenti/appartenenti alla FLM Interregionale, tutte le attività operative/organizzative della FLM.
8. Può essere sfiduciato e obbligato alle dimissioni dalla carica, dal Consiglio Direttivo nazionale ovvero dalla Segreteria Generale nazionale, con decisione (a voto palese) adottata dalla maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei suoi componenti. In tal caso, il Consiglio Direttivo nazionale ovvero la Segreteria Generale nazionale, eleggerà un/a nuovo/a Segretario/a Generale nazionale pro-tempore, che durerà in carica fino alla convocazione di un Congresso nazionale straordinario da tenersi entro il limite di 180 (cento-ottanta) giorni calendariali.
9. Avverso il giudizio di sospensione/revoca/sfiducia, valgono le procedure previste per i ricorsi, stabiliti nel presente statuto.
10. Durante tutto il periodo di attività afferenti il ricorso, il/la Segretario/a Generale nazionale è sollevato dal proprio incarico che verrà svolto dal/la rispettivo/a Vice Segretario/a nazionale con funzioni vicarie, fino alla nomina del/la nuovo/a Segretario/a Generale nazionale ovvero fino alla riconferma del titolare, se a seguito del giudizio finale delle attività condotte a suo carico, non è confermata la decadenza/rimozione.
11. Nel caso di instaurazione del processo di sfiducia, il Consiglio Direttivo nazionale si avvale delle attività e compiti dell'Ufficio degli Ispettori nazionale e del Consiglio nazionale dei probiviri, al fine di garantire il raggiungimento di un giudizio imparziale e documentato per la rimozione dell'interessato dall'incarico.
12. Le contestuali dimissioni del Segretario Generale nazionale ovvero della maggioranza dei suoi membri comportano la decadenza dell'intera Segreteria ed in tal caso, dovrà essere convocato il Congresso nazionale per il rinnovo di tutti gli organi nazionale.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

13. Il/la Segretario/a Generale nazionale resta in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato consecutivo di 5 (cinque) anni ovvero più mandati laddove non diversamente disposto dal Congresso Nazionale

Articolo 98

VICE SEGRETARI/E GENERALI NAZIONALI

1. Sono individuati e nominati dal Segretario Generale nazionali, tra tutti i Segretari nazionali di Coordinamento/Settore/Comparto FLM purché in regola con il pagamento della quota individuale sindacale e nei confronti dei/delle quali non sussistano cause di impedimento/incompatibilità.
2. Coadiuvano il/la Segretario/a Generale nazionale in tutte le attività ad Egli/Ella devolute e lo sostituiscono e rappresentano in caso di assenza o impedimento ovvero quando muniti di formale delega operativa¹¹⁸.
3. Come per il Segretario Generale nazionale, essi/esse possono essere sfiduciati/e e obbligati/e alle dimissioni dalla carica, dal Consiglio Direttivo nazionale ovvero dalla Segreteria Generale nazionale, con decisione (a voto palese), adottata dalla maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei suoi componenti. In tal caso, il Consiglio Direttivo nazionale ovvero la Segreteria Generale nazionale ovvero il Segretario Generale nazionale, dovrà provvedere all'elezione del nuovo membro. La nomina del successore deve avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalle dimissioni ovvero dal giudizio inappellabile del Comitato di Garanzia nazionale ovvero da quello emesso dal Collegio nazionale dei Probiviri.
4. Avverso il giudizio di sospensione/revoca/sfiducia, valgono le procedure previste per i ricorsi, stabiliti nel presente statuto.
5. Durante tutto il periodo di attività afferenti il ricorso, il/la Vice Segretario/a Generale nazionale sfiduciato, è sollevato/a dal proprio incarico che verrà svolto da un/a sostituto/a nominato *pro tempore* dal Consiglio Direttivo nazionale, ovvero dall'altro Vice Segretario Generale nazionale, fino alla nomina del/la nuovo/a Vice Segretario/a Generale nazionale ovvero fino alla riconferma del titolare, se a seguito del giudizio finale delle attività condotte a suo carico, non è confermata la decadenza/rimozione.
6. Restano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivo di 5 (cinque) anni, ovvero più mandati laddove non diversamente disposto dal Congresso Nazionale.

¹¹⁸ Il Vice Segretario Generale Interregionale Vicario.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Articolo 99

SEGRETARIO NAZIONALE FLM

1. Ogni Coordinamento/Settore/Comparto istituito nella struttura organizzativa nazionale della FLM è retto da un/a Segretario/a¹¹⁹ (anche Coordinatore/trice) il/la quale ha anche la rappresentanza legale del proprio Coordinamento¹²⁰.
2. Egli/Ella viene eletto/a tra tutti gli iscritti al Coordinamento nazionale stesso ovvero tra tutti gli iscritti ai Coordinamenti nazionali, interregionali, regionale, provinciale e locale BECDR di Settore/Comparto, purché in regola con il pagamento della quota individuale associativa sindacale (delega stipendiale) e nei confronti dei/delle quali non sussistano cause d'impedimento, secondo le modalità di votazione espresse nel presente Statuto ovvero:
 - a maggioranza assoluta ovvero del 50%+1 (cinquanta%+uno) dei membri presenti in prima convocazione;
 - a maggioranza di 1/3 (un/terzo) dei presenti dopo un'ora dalla prima convocazione.
3. La Segreteria Generale nazionale può nominare direttamente i/le Segretari/e nazionali, sulla base di specifici obiettivi sindacali e statutari ovvero laddove non sia stato possibile eleggere, per qualunque motivo, un/a Segretario/a nazionale di Coordinamento¹²¹.
4. Il/la Segretario/a nazionale è il punto di riferimento per tutte le richieste provenienti dagli iscritti al proprio specifico Coordinamento/Settore/Comparto FLM.
5. Nomina un/a Vice Segretario/a nazionale che lo sostituisce nei casi di assenza/impedimento.
6. Coordina/pianifica/organizza e conduce, avvalendosi della Segreteria Generale nazionale, le attività di competenza adottando i necessari provvedimenti, al fine di soddisfare tutte le richieste provenienti dai propri iscritti al Coordinamento/Settore/Comparto e l'assolvimento degli scopi statutari della FLM.
7. Può essere sfiduciato e obbligato/a alle dimissioni dalla carica, dal Consiglio Direttivo nazionale ovvero dalla Segreteria Generale nazionale, con decisione (a voto palese), adottata dalla maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei suoi componenti ovvero dalla maggioranza relativa degli iscritti al Coordinamento/Settore/Comparto di riferimento. In tal caso, il Consiglio Direttivo nazionale, dovrà provvedere all'elezione del nuovo membro. La nomina del successore deve avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni

¹¹⁹ Si applica quanto disciplinato per il Segretario Generale nazionale ma riferito al singolo Coordinamento/Settore/Comparto.

¹²⁰ Vale per tutti i livelli organizzativi della FLM (provinciale, regionale, interregionale, etc.)

¹²¹ Nel periodo transitorio ovvero fino a quando non sarà possibile individuare/eleggere il/la previsto/a Segretario/a nazionale (Esercito, Aeronautica, Marina, Guardia di Finanza, etc.) o altra carica statutaria, la Segreteria Generale nazionale ovvero il Consiglio Direttivo nazionale, procederà alla nomina di "reggenti", individuandoli tra gli iscritti nazionali, interregionali, regionali, provinciali e locali.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

dalle dimissioni ovvero dal giudizio inappellabile del Comitato di Garanzia nazionale ovvero da quello emesso dal Collegio nazionale dei Probiviri.

8. Avverso il giudizio di sospensione/revoca/sfiducia, valgono le procedure previste per i ricorsi, stabiliti nel presente statuto ovvero al successivo comma 10.
9. Nel caso di instaurazione del processo di sfiducia, il Consiglio Direttivo nazionale si avvale delle attività e compiti dell'Ufficio degli Ispettori nazionale e del Consiglio nazionale dei probiviri, al fine di garantire il raggiungimento di un giudizio imparziale e documentato per la rimozione dell'interessato dall'incarico.
10. Il/la Segretario/a nazionale può fare ricorso avverso il giudizio emesso, con le modalità previste nel presente Statuto. Durante tutto il periodo di attività da parte degli Ispettori nazionale ovvero fino alla delibera del Consiglio nazionale dei Probiviri ovvero del Comitato di Garanzia nazionale, il/la Segretario/a nazionale è sollevato dal proprio incarico che verrà svolto dal/la rispettivo/a Vice Segretario/a nazionale di Coordinamento/Settore/Comparto, fino all'individuazione e nomina di un/a nuovo/a Segretario/a nazionale da parte del Consiglio Direttivo nazionale ovvero dalla Segretaria Generale nazionale ovvero fino alla riconferma del titolare, se a seguito del giudizio finale delle attività condotte a suo carico, non è confermata la decadenza/rimozione.
11. Il/la Segretario/a nazionale resta in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto/a per un ulteriore mandato consecutivo di 5 (cinque) anni, ovvero più mandati laddove non diversamente disposto dal Congresso Nazionale.

Articolo 100

VICE SEGRETARIO/A NAZIONALE

1. È individuato/a e nominato/a dal rispettivo Segretario nazionale, tra tutti gli iscritti in servizio ed in ausiliaria della FLM nazionale, interregionale, regionale, provinciale e locale, purché in regola con il pagamento della quota individuale sindacale e nei confronti dei/delle quali non sussistano cause d'impedimento.
2. Coadiuvava il/la Segretario/a nazionale in tutte le attività ad Egli/Ella devolute e lo sostituisce e rappresenta in caso di assenza o impedimento, quando muniti di formale delega.
3. Possono essere sfiduciati e obbligati alle dimissioni.¹²²
4. Resta in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto/a per un ulteriore mandato consecutivo di 5 (cinque) anni, ovvero più mandati laddove non diversamente disposto dal Congresso Nazionale.

¹²² Vale quanto previsto nei casi precedenti.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Articolo 101

PRESIDENTE ONORARIO

1. Al/la Ai/alle Dirigenti della Federazione che nel corso degli anni abbiano dato prova di dedizione, il Consiglio Direttivo Nazionale può conferire, per acclamazione, la carica di Presidente onorario della Federazione.
2. Altresì il Consiglio può conferire, per acclamazione, la carica di Presidente Onorario che hanno dato lustro alle Forze Armate italiane, ai Corpi di Polizia ad ordinamento militare.
3. Il/i/la/le Presidente/i Onorario/i/e:
 - a) inviano messaggi alla Segreteria Generale della Federazione ed al Consiglio Direttivo Nazionale;
 - b) collabora/no con la Segreteria Generale e con il Segretario Generale Nazionale;
 - c) partecipano, senza diritto di voto, su invito della Segreteria Generale Nazionale, alle riunioni della stessa;
 - d) se non designato/a/e/i, interviene/intervengono, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Direttivo Nazionale.
4. Altre funzioni possono essere attribuite al/alla/ai/alle Presidente/i Onorario/e/i dalla Segreteria Generale della Federazione.
5. Nel caso di dimissioni, destituzione ovvero impedimento ad esercitare le proprie funzioni da parte del/dei/della/delle Presidente/i Onorario/i/e della Federazione, la Segreteria Generale Nazionale procederà alla convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale che procederà alla elezione del/dei /delle nuovo/i/e Presidente/i.
6. Il/la i/le Presidente/i Onorario/i/rie restano in carica a vita.

Articolo 102

LA CONSULTA

1. La Consulta è il massimo organo consultivo della FLM.
2. Vi fanno parte i responsabili (Segretari Generali provinciali, regionali, interregionali, nazionale) in servizio e/o ausiliaria, in aggiunta ai responsabili provinciali, regionali, interregionali (qualora esistenti) e nazionali delle Associazioni/Organizzazioni Sindacali militari aderenti (nella misura di 1 (uno/a) rappresentante per struttura ordinativa).
3. Essa si riunisce, su convocazione della Segreteria Generale Nazionale, con ordine del giorno scritto, di norma annualmente o, comunque, nei momenti più rilevanti della vita della FLM.
4. La Consulta è presieduta dal Segretario Generale Nazionale.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

5. La Consulta è convocata su iniziativa del Segretario Generale Nazionale o dei 2/3 (due/terzi) dei componenti.
6. Alle riunioni partecipa, con diritto di voto, la Segreteria Generale Nazionale.
7. Alla Consulta compete:
 - a) discutere sulla politica generale del Sindacato;
 - b) avanzare proposte al Consiglio Direttivo Nazionale ed alla Segreteria Generale Nazionale sulle politiche di intervento sul territorio da adottare;
 - c) predisporre iniziative comuni da realizzare nelle varie realtà territoriali;
 - d) esaminare le esigenze prioritarie delle varie realtà territoriali.
8. La Consulta esprime altresì, parere vincolante sulle delibere di commissariamento delle Associazioni/Organizzazioni Sindacali militari nazionali appartenenti o aderenti adottate dalla Segreteria Generale Nazionale.

Articolo 103

SEGRETARIO/A AMMINISTRATIVO/A NAZIONALE DI COORDINAMENTO/SETTORE/COMPARTO (TESORIERE NAZIONALE E TESORIERE GENERALE NAZIONALE)

1. Il/la Segretario/a Amministrativo Nazionale di Comparto/Settore/Coordinamento, di seguito anche Tesoriere Nazionale di Comparto/Settore/Coordinamento, viene nominato dal Consiglio Direttivo nazionale su proposta del relativo Coordinamento/Settore/Comparto.
2. Deve essere membro in servizio e/o ausiliaria ovvero professionista esterno e curare le attività amministrative e finanziarie della Coordinamento nazionale di riferimento (Esercito, Aeronautica, Marina, etc.), sotto la supervisione del rispettivo Segretario nazionale FLM, ovvero della Segreteria Generale nazionale, sotto la supervisione del Segretario Generale nazionale (per il Tesoriere Generale nazionale) e del Consiglio Direttivo nazionale.
3. I Tesorieri nazionali di Coordinamento/Settore/Comparto, 1 (uno/a) per ogni Forza Armata e Corpo di Polizia ad ordinamento militare, eleggono al loro interno il loro rappresentante (Tesoriere Generale nazionale¹²³), il quale curerà le attività amministrative della Segreteria Generale nazionale e coordinerà le attività dei Tesorieri nazionali di Settore/Coordinamento nazionale FLM, secondo le modalità di votazione espresse nel presente Statuto ovvero:

¹²³ Laddove non vi sia la possibilità di garantire la nomina di un Tesoriere per ogni Forza Armata e Corpo di Polizia ad ordinamento militare, le funzioni e i compiti previsti, verranno assolti dai Tesorieri esistenti ovvero dall'unico responsabile nominato (Tesoriere Generale).

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- a maggioranza assoluta ovvero del 50%+1 (cinquanta%+uno) dei membri presenti in prima convocazione;
 - a maggioranza di 1/3 (un/terzo) dei presenti dopo un'ora dalla prima convocazione.
4. I/le Tesorieri/e nazionali così come il/la Tesoriere Generale nazionale, devono compilare, all'atto dell'assunzione dell'incarico, un verbale di passaggio delle consegne con il precedente Tesoriere, per la consegna dei documenti e dei libri contabili, inoltre devono:
- a) prendere in carico i crediti ed i debiti esistenti all'inizio del mandato;
 - b) essere responsabili in prima persona della solvibilità della struttura provinciale in cui opera e di tutti i documenti contabili da lui custoditi.
5. Il/la Tesoriere nazionale e Tesoriere Generale nazionale devono inoltre effettuare due importanti verifiche riguardanti la struttura di appartenenza:
- a) controllare quanti sono gli iscritti e i Soci in servizio e/o ausiliaria e se sono tutti in regola con i pagamenti delle quote;
 - b) controllare e verificare se i dati degli organici corrispondono alla situazione del momento e se è regolare il pagamento delle quote ovvero se vi sono eventuali debiti pregressi;
6. Inoltre, i/le Tesorieri/e nazionale e Tesoriere Generale nazionale devono:
- a) partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale per programmare l'attività annuale, i servizi ed altro;
 - b) predisporre l'analisi delle spese relative al programma da svolgere, verificandone la copertura finanziaria e le eventuali entrate diverse;
 - c) predisporre quindi una proposta di Bilancio Preventivo, secondo le normative nazionali vigenti, che dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale e successivamente dal Congresso Nazionale;
 - d) provvedere alla stesura del bilancio consuntivo di fine anno da presentare al Consiglio Direttivo Nazionale nel mese di marzo;
 - e) ricevere dagli iscritti e dai Soci che non hanno optato per l'addebito o il prelievo diretto delle quote d'iscrizione e associative e provvedere sul conto corrente intestato alla Segreteria Generale Nazionale in persona del Segretario Generale Nazionale,
 - f) All'atto dell'iscrizione/associazione/adesione/ammissione di un/a nuovo iscritto/a, socio/a, Associazione e Organizzazione direttamente alla FLM, il Tesoriere Nazionale è tenuto a versare sul c/c intestato alla Segreteria Generale Nazionale, inoltre provvede a:
 - 1) versamento alle strutture provinciali entro il 31 luglio dell'anno corrente del 40% (quaranta%) della quota intera mensile per le nuove iscrizioni/associazioni/adesioni/ammissioni avvenute dal 1 gennaio fino al 30 giugno;

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- 2) versamento alle strutture provinciali entro il 31 gennaio dell'anno successivo del 40% (quaranta%) della quota semestrale/annuale per le nuove iscrizioni/associazioni/adesioni/ammissioni avvenute dal 1 luglio fino al 31 dicembre;
- 3) versamento alle strutture regionali entro il 31 luglio dell'anno corrente del 5% (cinque%) della quota intera mensile per le nuove iscrizioni/associazioni/adesioni/ammissioni avvenute dal 1 gennaio fino al 30 giugno;
- 4) versamento alle strutture regionali entro il 31 gennaio dell'anno successivo del 5% (cinque%) della quota semestrale/annuale per le nuove iscrizioni/associazioni/adesioni/ammissioni avvenute dal 1 luglio fino al 31 dicembre;
- 5) versamento alle strutture interregionali entro il 31 luglio dell'anno corrente del 5% (cinque%) della quota intera mensile per le nuove iscrizioni/associazioni/adesioni/ammissioni avvenute dal 1 gennaio fino al 30 giugno;
- 6) versamento alle strutture interregionali entro il 31 gennaio dell'anno successivo del 5% (cinque%) della quota semestrale/annuale per le nuove iscrizioni/associazioni/adesioni/ammissioni avvenute dal 1 luglio fino al 31 dicembre
- 7) trattenere e depositare sul conto corrente della FLM nazionale la differenza percentuale pari al 50% (cinquanta%) delle deleghe stipendiali degli iscritti alla FLM;
- 8) aggiornare i registri contabili, effettuando i pagamenti per conto della struttura nazionale FLM solo su autorizzazione dell/la Segretario/a nazionale ovvero Segretario/a Generale Nazionale e/o del Consiglio Direttivo Nazionale, accertandosi che tutti i pagamenti siano conformi alle voci di bilancio di previsione;
- 9) aggiornare i libri Sociali contabili previsti dalle leggi italiane;
- 10) fornire aggiornamenti al Consiglio Direttivo Nazionale su entrate e uscite;
- 11) preparare, in caso di progettazione di un servizio o spesa, il preventivo delle uscite;
- 12) riportare tutti i fondi di provenienza pubblica o privata su apposito registro contabile;
- 13) riservare una somma limitata e concordata con il/la Segretario/a nazionale ovvero Segretario/a Generale Nazionale ed il Consiglio Direttivo Nazionale, quale fondo per le piccole spese correnti della struttura Nazionale;
- 14) effettuare eventuali rimborsi delle spese secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo Nazionale;

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- 15) rilasciare una ricevuta ogni qualvolta percepisce una somma a qualsiasi titolo, depositando la stessa con immediatezza sul c/c della struttura Nazionale;
 - 16) allertare il/la Segretario/a nazionale ovvero Segretario/a Generale Nazionale ed il Consiglio Direttivo Nazionale nel caso in cui eventuali spese siano superiori a quelle previste nel bilancio;
 - 17) proporre in collaborazione con il Consiglio Direttivo Nazionale l'importo delle quote annuali da presentare al Congresso Nazionale;
 - 18) gestire il conto corrente bancario intestato alla struttura nazionale, con la definizione di chi ha i poteri di firma e delle modalità per operarvi;
 - 19) registrare puntualmente le ricevute emesse e le spese effettuate, presentando al Consiglio Direttivo Nazionale mensilmente gli estratti conto dettagliati, illustrando i crediti e i debiti verso la Segreteria Generale Nazionale, e chiedendone l'approvazione;
 - 20) coordinarsi organicamente con il/la Segretario/a nazionale ovvero Segretario/a Generale Nazionale in modo che non ci siano divergenze tra i dati sul numero dei soci trasmessi con i rapporti mensili e i dati numerici in base ai quali vengono calcolate le quote versate dagli Organi discendenti. Particolare attenzione il Tesoriere dovrà porre alle disposizioni riguardanti le diverse categorie dei Soci;
7. Tengono i contatti di comune prassi amministrativa con tutti gli organi amministrativi della Federazione.
 8. Possono essere delegati dal Segretario Generale Nazionale alla firma di atti amministrativi ordinari.
 9. Il/la Tesoriere Nazionale ed il/la Tesoriere Generale nazionale, può essere delegato dal Segretario Generale Nazionale alle operazioni di incasso e di pagamento, sia a mezzo contanti che con l'utilizzo di conti correnti bancari e postali, carte di credito/debito o altri metodi tracciabili indicati dal Consiglio Direttivo Nazionale;
 10. Sono responsabili dei depositi in contanti e valori costituenti la cassa della Federazione a livello Nazionale.
 11. Per l'adempimento degli obblighi contabili e per la predisposizione e redazione di documenti e prospetti di sintesi, contabili, di bilancio, il tesoriere può avvalersi di collaboratori o professionisti esterni regolarmente iscritti all'albo professionale, con il consenso e l'autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale. In questo caso, la professionalità assunta è da considerarsi a titolo oneroso per la Federazione
 12. Sono responsabili in prima persona davanti a terzi e in giudizio del mancato rispetto degli obblighi previsti dalla sua carica e per comportamenti censurabili assunti per i quali si applicano le sanzioni previste dal presente Statuto, sempreché non siano

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

ravvisabili le procedure per adire l'Autorità Giudiziaria, nel rispetto e tutela della Federazione Lavoratori Militari.

13. Può essere sfiduciato e rimosso dall'incarico. In questo caso valgono le stesse disposizioni relative alle altre cariche sancite nel presente Statuto.
14. Il/la Tesoriere nazionale di Settore/Coordinamento/Comparto ed il/la Tesoriere Generale nazionale, sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo, non possono assumere altre cariche statutarie all'interno dell'Organizzazione, e restano in carica per 5 (cinque) anni e possono essere rieletti/e per un ulteriore mandato consecutivo di 5 (cinque) anni ovvero più mandati laddove non previsto diversamente dal Congresso Nazionale.

Articolo 104

UFFICIO ISPETTORI NAZIONALI

1. Gli Ispettori sono organi istituiti anche nella struttura Nazionale della FLM.
2. Gli ispettori sono tratti dal personale in servizio e/o ausiliaria regolarmente iscritti alla FLM, con riconosciuta integrità morale ed etica e nei cui confronti non vi siano attività di incompatibilità o decadenza.
3. Gli Ispettori, sono eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale, in particolare, 1 (uno/a) per ogni Forza Armata e Corpo di Polizia ad ordinamento militare, eleggono il/la loro rappresentante Coordinatore/trice nazionale (Ispettore/trice Generale nazionale) più 1 (uno/a) Vice Coordinatore/trice (Vice Ispettore/trice Generale con funzioni vicarie) secondo le modalità di votazione espresse nel presente Statuto ovvero:
 - a maggioranza assoluta ovvero del 50%+1 (cinquanta%+uno) dei membri presenti in prima convocazione;
 - a maggioranza di 1/3 (un/terzo) dei presenti dopo un'ora dalla prima convocazione.
4. Sono scelti fra le iscritte e gli iscritti alla FLM che, avendo i requisiti di competenza necessari e di indiscussa moralità, non possono ricoprire altri incarichi o funzioni di direzione sindacale o di carattere amministrativo. Nell'esercizio delle loro funzioni e per l'espletamento degli incarichi di volta in volta assegnati, possono avvalersi di competenze professionali esterne¹²⁴, qualora non vi sia la possibilità di individuare personale competente a vari livelli organizzativi all'interno della FLM.
5. Gli Ispettori sono vincolati al massimo di riservatezza, nella fase istruttoria e fino alla relazione agli organismi competenti.

¹²⁴ Professionisti e/o Agenzie investigative (spese a cura della Segreteria Generale nazionale per le cariche statutarie nazionale o del Coordinamento nazionale per gli iscritti ad esso afferenti.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

6. La violazione di tale comportamento ovvero l'impedimento alla loro funzione, determina un immediato intervento del Consiglio Direttivo nazionale per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori che si riterranno opportuni adottare.
7. Essi hanno compiti ispettivi riferiti:
 - a) alla regolare canalizzazione delle risorse;
 - b) alla corretta applicazione dei Regolamenti del personale;
 - c) alla correttezza dei rapporti amministrativi con Enti, Istituti, Società, Associazioni, Fondazioni interregionali promosse dalle strutture di riferimento interregionali ovvero con Associazioni sindacali militari aderenti e/o appartenenti alla FLM;
 - d) al mandato loro assegnato dai rispettivi Consigli Direttivi interregionali;
 - e) al controllo del rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato nella compilazione dei bilanci e documenti amministrativi;
 - f) il controllo dei bilanci può riferirsi all'esercizio in corso o passato;
 - g) alla condotta di tutti i membri iscritti alla FLM interregionale, incluse le cariche statutarie;
8. La loro attività si svolge con ispezioni programmate nel tempo e si attivano anche su esplicito mandato conferito da organismi dirigenti o dalle strutture organizzative ovvero da parte degli Uffici Ispettori subordinati.
9. Riferiscono i risultati delle ispezioni al Consiglio Direttivo nazionale o a quello che ha conferito il mandato (Coordinamento nazionale di Settore/Comparto), oltretutto, se del caso, ai Consigli Direttivi competenti per le successive adozioni dei dovuti provvedimenti, ivi compreso il ricorso alle attività dell'Autorità giudiziaria preposta. Ad ogni buon conto, le relazioni finali delle attività ispettive condotte dovranno, in ogni caso, essere inviate al Consiglio Direttivo nazionale. Il mancato rispetto a quanto previsto al presente comma configura grave inadempimento disciplinare e conseguente decadenza ovvero espulsione dalla FLM degli Ispettori inadempienti.
10. Nel caso le ispezioni riguardino tematiche che coinvolgono più strutture comunicano il loro programma di attività preventivamente e riferiscono i risultati delle ispezioni ai rispettivi Consigli Direttivi Nazionale.
11. Qualora si ravvisino irregolarità, alla struttura sottoposta ad ispezione viene formalmente concesso dagli Ispettori un tempo ragionevole (non superiore a 60 giorni) entro il quale regolarizzare la/le anomalia/e dandone informazione al Consiglio Direttivo Nazionale o a quello che ha attivato l'ispezione.
12. Trascorso tale periodo, se la situazione non viene regolarizzata, gli Ispettori sono tenuti a riferire al relativo Consiglio Direttivo Nazionale e alla Segreteria Generale Nazionale per le successive azioni di competenza.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

13. L'attività degli Ispettori Nazionali si sviluppa nei confronti del rispettivo Consiglio Direttivo Nazionale, la Segreteria Generale Nazionale, dei Consigli Direttivi e le Segreterie discendenti ivi compresi i Coordinamenti e le Segreterie Locali di Base BECDR.
14. Le modalità di procedura e di funzionamento degli Ispettori sono determinate da un apposito Regolamento, valido per tutti i livelli, proposto dagli Ispettori stessi ed approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della FLM.
15. L'Ispettore/trice Generale nazionale e tutti i membri dell'Ufficio, sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo nazionale con parere consultivo.
16. Gli Ispettori interregionali possono essere sfiduciati e rimossi dall'incarico, da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo. In questo caso valgono le stesse disposizioni relative alle altre cariche sancite nel presente Statuto
17. Tutti i componenti l'Ufficio restano in carica 5 (cinque) anni e non possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivo, né assumere altre cariche all'interno dell'Organizzazione FLM.

Articolo 105

COMITATO DI GARANZIA NAZIONALE

1. Il Comitato di garanzia è un organo collegiale della FLM nazionale e svolge funzioni di corretta applicazione dello Statuto, del Regolamento di Attuazione allo Statuto e del Codice Etico, nonché ai rapporti interni al Sindacato a livello nazionale. Ulteriori compiti del Comitato sono definiti nel Regolamento di attuazione allo Statuto.
2. E' composto da 5 (cinque) componenti, 3 (tre) eletti e 2 (due) sorteggiati, rappresentanti in servizio e/o ausiliaria, in pari percentuali di strutture orizzontali e verticali, compreso il Presidente¹²⁵.
3. I membri del Comitato, sono eletti dal Congresso nazionale, con maggioranza qualificata di almeno i 2/3 (due-terzi) dei votanti, tra tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota sindacale e con un minimo di 5 anni¹²⁶ di anzianità d'iscrizione, con riconosciuta integrità morale ed etica e nei confronti dei quali non vi siano cause d'impedimento o decadenza.
4. Essi eleggono il/la loro rappresentante (Presidente) nazionale, più 1 (uno/a) Vice Presidente nazionale (con funzioni vicarie), cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Comitato stesso, secondo le modalità di votazione espresse nel presente Statuto ovvero:

¹²⁵ Nel periodo transitorio valgono le disposizioni stabilite per i livelli discendenti.

¹²⁶ Deroگا fino al compimento del 10° anno di vita della FLM, come per altre cariche di pari requisito.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- a maggioranza assoluta ovvero del 50%+1 (cinquanta%+uno) dei membri presenti in prima convocazione;
 - a maggioranza di 1/3 (un/terzo) dei presenti dopo un'ora dalla prima convocazione.
5. L'incarico di componente del Comitato di Garanzia è incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro organo della FLM.
 6. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti i Comitati di Garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Sindacato nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione s'intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.
 7. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze, il numero dei componenti si riducesse a 2 (due) il Consiglio Direttivo nazionale - a maggioranza dei 3/4 (tre/quarti) dei suoi componenti - può provvedere a sostituzioni.
 8. Ogni componente del Comitato è vincolato al massimo di riservatezza sia nella fase istruttoria che a indagine conclusa, tranne che successivamente alle Delibere approvate e relativamente al solo contenuto delle delibere stesse.
 9. Nel Comitato di Garanzia il soggetto cui compete l'istruttoria non può far parte del Collegio giudicante.
 10. Analogamente sono incompatibili con la fase istruttoria e quella giudicante i componenti degli esecutivi delle strutture interessate.
 11. Avverso le decisioni della Comitato è sempre ammesso il ricorso adendo la Giustizia Ordinaria.
 12. Ogni intervento tendente a condizionare l'operato e il giudizio del Comitato di Garanzia, esercitato sia sull'intero Comitato che sui singoli componenti, è considerato violazione grave e lesiva dell'autonomia e dell'indipendenza di questa funzione. Esso comporta obbligatoriamente l'attivazione di un'indagine specifica promossa direttamente dal Consiglio Direttivo nazionale ovvero dalle competenti Autorità giudiziarie, con conseguente adozione del provvedimento di espulsione dalla FLM nei confronti dei vessatori.
 13. Il Presidente del Comitato di Garanzia nazionale e tutti i membri del Comitato, sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo nazionale della FLM con parere consultivo.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

14. Il/la Presidente del Comitato di Garanzia nazionale e tutti i membri del Comitato restano in carica 5 (cinque) anni e non possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivo.

Articolo 106

COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti controlla l'amministrazione contabile e patrimoniale nazionale e verifica:
 - a) la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
 - b) la documentazione dello stato patrimoniale.
2. Esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale, dal quale deve risultare quanto emerso dalla verifica e che deve essere presentato al Consiglio Direttivo Nazionale per l'approvazione.
3. Il Collegio nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti è composto da 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento e appartengono al personale in servizio e/o ausiliaria¹²⁷
4. Essi sono eletti dal Congresso nazionale tra tutti gli iscritti in servizio e/o ausiliaria in regola con il tesseramento alla FLM, con riconosciuta integrità morale ed etica e che non si trovino in una delle condizioni di impedimento o decadenza.
5. I membri del Collegio, eleggono al loro interno il/la Presidente del Collegio secondo le modalità di votazione espresse nel presente Statuto ovvero:
 - a maggioranza assoluta ovvero del 50%+1 (cinquanta%+uno) dei membri presenti in prima convocazione;
 - a maggioranza di 1/3 (un/terzo) dei presenti dopo un'ora dalla prima convocazione.
6. In caso di assenza del/la Presidente le sue funzioni sono assunte dal componente effettivo più anziano di età.
7. Le candidature ovvero le nomine dei membri del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti devono essere approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
8. L'accettazione della carica deve essere comunicata per iscritto ed è subordinata all'accettazione in maniera certa e documentata da parte degli interessati.
9. Di ogni intervento del Collegio, i componenti hanno l'obbligo di redigere il verbale, di sottoscriverlo ed inviarlo al Consiglio Direttivo nazionale, nonché alla Segreteria Generale nazionale che lo sottoporrà all'attenzione del Congresso nazionale.

¹²⁷ Nel caso non fosse possibile costituire il Collegio con personale in servizio e/o Ausiliaria, si farà ricorso a professionisti esterni regolarmente iscritti agli albi professionali. I compensi dei professionisti sono totalmente a carico della Segreteria Generale interessata.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

10. Della conservazione dei verbali del Collegio è responsabile il Segretario Generale Nazionale che vi provvede per mezzo della Segreteria Nazionale.
11. Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti esercita, a norma del codice civile, il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite nell'ambito del rendiconto di gestione annuale presentato dalla Segreteria Nazionale ovvero Consiglio Direttivo Nazionale e ne riferisce alla Segreteria Nazionale ovvero al Congresso Nazionale.
12. La carica di Sindaco Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altro/a incarico/carica negli Organi elettivi/statutari della Federazione.
13. Non possono essere eletti i soci che siano iscritti in altri sindacati, non aderenti alla Federazione e che operano nelle categorie rappresentate ovvero non in regola con il pagamento della quota sindacale.
14. In alternativa al Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti, il Congresso Nazionale può nominare un Revisore Contabile, iscritto nell'Albo Nazionale dei Revisori Contabili, che esercita le funzioni previste per il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti dalla normativa vigente e dura in carica fino al successivo Congresso Nazionale. In questo caso il compenso del professionista nominato grava sulla quota budget della Segreteria Generale Nazionale.
15. Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti ha competenza di controllo e verifica sugli organismi Nazionali (Tesorieri).
16. Esso è, inoltre, competente ad esaminare i rendiconti degli Enti e delle Associazioni/Organizzazioni Nazionali aderenti o appartenenti alla FLM in caso di commissariamento.
17. Il/la Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo nazionale con parere consultivo e resta in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo di 5 (cinque) anni, ovvero più mandati, laddove non diversamente previsto dal Congresso Nazionale.

Articolo 107

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di giurisdizione interna della FLM.
2. Essi sono eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti in servizio e/o ausiliaria in regola con il tesseramento alla FLM, con riconosciuta integrità morale ed etica e nei cui confronti non vi siano condizioni di impedimento o decadenza.
3. Il Collegio dei Probiviri nazionale è composto da 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dal Congresso nazionale.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

4. I membri del Collegio eleggono al loro interno il/la Presidente secondo le modalità di votazione espresse nel presente Statuto ovvero:
 - a maggioranza assoluta ovvero del 50%+1 (cinquanta%+uno) dei membri presenti in prima convocazione;
 - a maggioranza di 1/3 (un/terzo) dei presenti dopo un'ora dalla prima convocazione.
5. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono assunte dal componente effettivo più anziano di iscrizione sindacale ed a pari iscrizione, dal più anziano di età.
6. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altro incarico/carica negli Organi elettivi/statutari della Federazione.
7. Le candidature ovvero le nomine dei membri del Collegio Nazionale dei Probiviri devono essere approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale e ratificate in sede di Congresso Nazionale per la successiva elezione.
8. L'accettazione della carica deve essere comunicata per iscritto ed è subordinata all'accettazione in maniera certa e documentata da parte degli interessati.
9. Non possono essere eletti i soci che siano iscritti in altri sindacati, non aderenti alla Federazione, che operano nelle categorie rappresentate.
10. Il Collegio decide:
 - a) in prima ed ultima istanza su tutti i ricorsi che vengano presentati avverso qualsiasi provvedimento disciplinare adottato dagli organi nazionali o quando sia stato dichiarato decaduto il Collegio Interregionale;
 - b) in seconda ed ultima istanza su tutti i ricorsi che vengano presentati avverso qualsiasi provvedimento disciplinare adottato dagli organi interregionali;
 - c) in terza ed ultima istanza su tutti i ricorsi che vengano presentati avverso qualsiasi provvedimento disciplinare adottato dagli organi regionali;
 - d) in quarta ed ultima istanza su tutti i ricorsi che vengano presentati avverso qualsiasi provvedimento disciplinare adottato dagli organi provinciali.
 - e) Il Collegio decide con le stesse modalità di cui ai punti precedenti in riferimento alle questioni allo stesso sottoposte dagli Enti, Associazioni e/o Organizzazioni aderenti o appartenenti alla FLM ovvero dal singolo iscritto o socio, indipendentemente dalla carica ricoperta a seconda del livello organizzativo di adesione alla FLM.
11. Il Collegio adotta la propria decisione, sentito l'interessato e lette le decisioni e le motivazioni dei Collegi discendenti già intervenuti, nel termine massimo di 30 (trenta) giorni, prorogabile solo in caso di esigenze istruttorie ritenute indispensabili.
12. Il Collegio decide su richiesta degli organismi statutari, anche su interpretazioni statutarie e regolamentari.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

13. Al Collegio Nazionale dei Probiviri vengono affidate, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, tutte le questioni che determinano contrasto tra i componenti gli organi sociali, i rappresentanti locali degli Enti e delle Associazioni collegate, tra le Federazioni Nazionali, interregionali, regionali e provinciali ovvero internazionali e tra i singoli iscritti.
14. In dipendenza della gravità dei fatti e delle circostanze denunciate, il Collegio può irrogare le sanzioni previste nel presente Statuto.
15. Le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri sono irrituali con lodo arbitrale, motivate e comunicate per iscritto agli interessati, entro 10 (dieci) giorni dalla adozione del provvedimento.
16. In caso di inesistenza o sopraggiunta decadenza del Collegio Nazionale dei Probiviri, il giudizio è sospeso fino all'insediamento del nuovo Collegio fatta salva la possibilità da parte del/degli interessato/i di adire l'Autorità Giudiziaria prevista dall'Ordinamento Civile.
17. In caso di inesistenza o sopraggiunta decadenza del Collegio Interregionale dei Probiviri delle Associazioni o Organizzazioni Sindacali aderenti o appartenenti alla FLM, interviene decidendo in un'unica e definitiva istanza sulle questioni disciplinari che gli vengano rimesse dalle Segreterie Interregionali delle citate Associazioni e Organizzazioni Sindacali inerenti gli iscritti dell'Associazione o Organizzazione di appartenenza.
18. In caso di sussistenza del Collegio Interregionale delle Associazioni e Organizzazioni Sindacali aderenti o appartenenti e di violazione dei rispettivi Statuti delle stesse, il Collegio Nazionale dei Probiviri decide in prima ed ultima istanza in riferimento alle questioni dalle quali, a norma dei rispettivi Statuti delle medesime Associazioni o Organizzazioni, potrebbe derivare l'applicazione delle sanzioni disciplinari ivi previste nei confronti di qualunque iscritto indipendentemente dalla carica dallo/a stesso/a ricoperta.
19. Il Collegio Nazionale dei Probiviri esprime parere consultivo sulle domande di riammissione anticipata degli iscritti, Associazioni e Organizzazioni militari, nazionali, Interregionali, regionali e provinciali ovvero internazionali aderenti o appartenenti alla FLM.
20. Le sue determinazioni sono appellabili adendo l'Autorità Giudiziaria prevista dall'Ordinamento Civile, tranne nel caso di espulsione.
21. Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha competenza sugli organismi Interregionali, Regionali, Provinciali e Locale BECDR, ovvero internazionali.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

22. Il/la Presidente del Collegio dei Probiviri ed il Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo nazionale con parere consultivo e restano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivo di 5 (cinque) anni, ovvero più mandati, laddove non diversamente previsto dal Congresso Nazionale.

Articolo 108

TERMINI

1. Nel caso di sanzioni erogate, il Collegio Nazionale dei Probiviri, ricevuti gli atti, provvede alla contestazione degli addebiti, convoca le parti, fissa i termini per la presentazione di documenti e memorie, assume i mezzi istruttori che ritiene più opportuni e decide entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni.
2. Detto termine può essere prorogato per una sola volta di ulteriori 10 (dieci) giorni, per motivi che devono essere comunicati alle parti.
3. La decisione del Collegio Nazionale dei Probiviri ha natura di lodo arbitrale irrituale di ultima istanza, pertanto così accettata da parte degli iscritti e associati in servizio e/o ausiliaria, dagli Enti e dalle Associazioni e Organizzazioni aderenti o appartenenti alla FLM.
4. Il dispositivo, deve essere depositato nei termini di cui al primo comma presso la Segreteria Nazionale che provvede a darne immediata comunicazione in forma certa e documentata alle parti.
5. La motivazione della decisione deve essere depositata presso la Segreteria Nazionale entro 30 (trenta) giorni dal deposito del dispositivo.
6. Decorso il termine di cui al primo comma, i componenti il Collegio Nazionale dei Probiviri giudicante decadono automaticamente dalla carica ed il Consiglio Direttivo Nazionale, nella sua prima riunione, integra il nuovo Collegio Nazionale dei Probiviri come previsto al precedente art. 95 comma 23 lettera cc). In tal caso, fino a quel momento, il giudizio viene sospeso fino all'insediamento del nuovo Collegio Nazionale dei Probiviri.
7. Resta salva la facoltà per le parti di adire le competenti autorità giudiziarie ordinarie.

Articolo 109

COORDINAMENTI FLM DI SETTORE/COMPARTO¹²⁸

1. I Coordinamenti sono strutture/organismi deputati alla cura di funzioni di natura politica, amministrativa e organizzativa che la Federazione vuole gestire in modo

¹²⁸ Tutti i Coordinamenti sono retti e diretti esclusivamente da personale militare in servizio e/o ausiliaria a mente di quanto previsto dalle vigenti circolari del Ministro della Difesa, in attesa dell'intervento del Legislatore in materia di Legge sui sindacati militari.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

omogeneo per tutti i settori, comparti, categorie, specialità, specializzazioni, Forza armata, Corpo di Polizia ad ordinamento militare ovvero del mondo professionale lavorativo militare, in tutte le sue estensioni ed accezioni.

2. I Coordinamenti sono istituiti dalla Segreteria Generale Nazionale ovvero dal Consiglio Direttivo nazionale, quando ricorrano esigenze organizzative, di studio, o di programmazione della politica sindacale, concernenti settori omogenei del lavoro militare ovvero specifiche branche di politica sociale, economica, fiscale, ai vari livelli relazionali ed organizzativi, da quello locale fino a quello nazionale ed internazionale.
3. I Coordinamenti FLM, godono della piena autonomia amministrativa, costituiscono il riferimento unitario della Federazione nei confronti delle strutture locali, provinciali, regionali, interregionali, nazionali ed internazionali presenti sul territorio di competenza.
4. I Coordinamenti FLM sono disciplinati dal Regolamento di attuazione allo Statuto che ne definisce l'organizzazione ed il funzionamento e può prevedere ulteriori o diverse articolazioni territoriali.
5. I Coordinamenti si confrontano/coordinano l'un l'altro a tutti i livelli della FLM, ivi compresi Enti/Associazioni/Organizzazioni presenti sul territorio locale, provinciale, regionale, interregionale, nazionale ed internazionale, per il raggiungimento degli scopi statutari, in particolar modo nel settore delle convenzioni
6. Le relative norme di istituzione, di composizione e di funzionamento sono stabilite dalla Segreteria Generale Nazionale che ne informa il Consiglio Direttivo Nazionale.
7. I Coordinamenti FLM, a qualunque livello, dipendono dalla Segreteria Generale nazionale e devono operare in stretta collaborazione con la stessa, la quale provvederà a riferirne periodicamente il Consiglio Direttivo nazionale.
8. I Coordinamenti di Settore/Comparto della FLM, hanno il compito di raccogliere, assistere, agevolare, rappresentare ed evadere, tutte le richieste avanzate dal personale¹²⁹ regolarmente iscritto ed afferente alla specifica struttura e promuoverle per il soddisfacimento delle stesse, nelle sedi lavorative, istituzionali, sociali e politiche, ritenute opportune e laddove necessario richiedendo anche l'intervento dei Coordinamenti FLM sovraordinati (Coordinamenti periferici/territoriali).
9. I Coordinamenti FLM sono retti dai rispettivi Segretari, detti anche Coordinatori, i quali sostengono i rispettivi Segretari ai livelli discendenti della FLM, in tutte le attività riconducibili alla politica sindacale e alla rappresentanza della FLM ed operano nell'ambito di proprie competenze nell'elaborazione e conduzione dell'azione sindacale,

¹²⁹ Per il personale militare non in servizio e/o ausiliaria e loro familiari, sono istituiti dei Coordinamenti FLM *ad hoc* retti da personale militare in servizio e/o ausiliaria, attraverso i quali la Federazione intende assicurare ogni più ampia forma di tutela, assistenza e rappresentatività in forma gratuita, in attesa del previsto pronunciamento da parte del Legislatore in materia di Legge sui sindacati militari.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

in attuazione delle delibere dei propri organi, in aderenza alle finalità ed all'ordinamento statutario ed in armonia con gli indirizzi degli organi nazionali.

10. Tutti i Coordinamenti FLM di Settore/Comparto, distinti per tutti i livelli ordinativi ed organizzativi, vengono accreditati presso le amministrazioni di competenza dalla Segreteria Generale nazionale ed esercitano le proprie prerogative congiuntamente alla stessa.
11. I Coordinamenti locali, provinciali, regionali ed interregionali FLM di Settore/Comparto, sono strutture periferiche/territoriali nonché organismi di coordinamento ed organizzazione della FLM, e come tali rappresentano la Federazione, al proprio livello.
12. I Coordinamenti Nazionali di Settore/Comparto FLM sono strutture centrali nonché organismi di coordinamento ed organizzazione della FLM, e come tali rappresentano la Federazione a tale livello.
13. Le strutture periferiche/territoriali e quelle nazionali ovvero internazionali (Coordinamenti) di Settore/Comparto FLM sono disciplinate dal Regolamento di attuazione allo Statuto che ne definisce l'organizzazione e il funzionamento e può prevedere ulteriori o diverse articolazioni territoriali.
14. Il numero dei componenti è variabile in relazione alla complessità del territorio ed al numero degli Enti, Basi, Comandi, Reparti, Stazioni, ovvero dei luoghi di servizio ove vi sia la presenza di personale militare. Il numero dei componenti è deciso in sede congressuale e comunque in numero non inferiore ad 1 (uno/a) per ogni Forza Armata, Corpo di Polizia ad ordinamento militare ovvero per ogni Settore/Coordinamento/Comparto organizzativo della Federazione.
15. Operano nell'ambito di proprie competenze nell'elaborazione e conduzione dell'azione sindacale, in attuazione delle delibere dei propri organi, in aderenza alle finalità ed all'ordinamento statutario ed in armonia con gli indirizzi di politica sindacale della Federazione.
16. Hanno compiti di coordinamento organizzativo nei confronti dei Coordinamenti dipendenti di Settore/Comparto (Esercito, Aeronautica, Marina, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) e curano le iniziative di politica organizzativa che si renderanno necessarie anche ai fini dell'azione sociale sul territorio.
17. Gli iscritti in servizio e/o ausiliaria alla FLM di ciascun Coordinamento/Settore/Comparto, appartenenti alle aree negoziali contrattuali eleggono per ciascuna Area negoziale contrattuale un proprio rappresentante che opererà con la Segreteria Nazionale del Coordinamento Nazionale di Settore/Comparto/Coordinamento per le problematiche della specifica Area negoziale contrattuale.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

18. I Coordinamenti FLM sono convocati dal/la rispettivo/a Coordinatore/trice/Segretario/a, in ragione delle necessità e comunque almeno 2 (due) volte all'anno; sono altresì convocati su richiesta di almeno 1/3 (un/terzo) dei componenti effettivi del rispettivo Coordinamento.
19. Tutti/e i/le Coordinatori/trice (Segretari/e) restano in carica per 5 anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivi di 5 anni ovvero più mandati laddove non diversamente previsto in sede di Congresso nazionale.

Articolo 110

COORDINAMENTO FLM ESERCITO

1. La qualità di socio/iscritto/dirigente al/del Coordinamento FLM Esercito è conferita al personale dell'Esercito in servizio e/o ausiliaria.
2. Il Coordinamento, sostenuto dalle attività condotte dai vari livelli organizzativi paritetici della FLM, tutela gli interessi e raccoglie, soddisfa, evade e promuove, nelle sedi delle Istituzioni militari, politiche e sociali, tutte le richieste del personale appartenente alla Forza Armata e regolarmente iscritto alla FLM.
3. La FLM assume, attraverso i Coordinamenti FLM Esercito ai vari livelli organizzativi (territoriali e centrale), la rappresentanza del personale di cui al precedente comma e riconosce ai problemi connessi alla loro condizione, un carattere integrante rispetto ai diritti del lavoro e di cittadinanza più tradizionalmente tutelati.
4. La FLM coinvolge il Coordinamento – anche attribuendo il diritto di proposta nell'elaborazione delle proprie politiche sullo Stato sociale – e in ogni caso verifica, con il suo stesso concorso, le implicazioni delle azioni rivendicative autonomamente esercitate dal Coordinamento e riferite alla tutela dei diritti, della tutela e della condizione lavorativa, nelle forme previste dalla normativa di legge, alle politiche sociali e dei servizi e, conseguentemente, all'assetto del territorio ad esse collegate, alla promozione e allo sviluppo dei rapporti di comunità, al fine di tutelare, specie all'interno di progetti di integrazione sociale, la condizione e il ruolo del personale militare. In questo senso, il Coordinamento FLM Esercito con le sue strutture territoriali e centrale promuovono e/o integrano le attività vertenziali della FLM sul territorio, rivolte alle condizioni di vita e di riproduzione sociale dei cittadini.
5. Ai vari livelli della Federazione, i Coordinamenti partecipano alle negoziazioni, concertazioni e contrattazioni, agli aspetti retributivi, il trattamento economico, la previdenza, l'assistenza sanitaria, la condizione lavorativa, la difesa e il rafforzamento e riconoscimento delle diverse specificità e specializzazioni all'interno del Corpo, tutela e assistenza legale, di sicurezza e protezione sociale e al funzionamento delle relative strutture, il Coordinamento fa parte delle delegazioni federali trattanti.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

6. La FLM promuove il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra Federazioni/Associazioni/Enti/Organizzazioni di categoria e il Coordinamento FLM Esercito ai vari livelli, definendone, in accordo, forme e modalità.
7. In aggiunta a quanto riportato nel presente articolo si dovrà fare riferimento a quanto esplicitamente riportato per i Segretari e Vice Segretari di Coordinamento riportati nel presente Statuto.
8. I membri del Coordinamento restano in carica per 5 anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivo di 5 anni ovvero più mandati laddove non diversamente stabilito dal Congresso nazionale.

Articolo 111

COORDINAMENTO FLM AERONAUTICA

1. La qualità di socio/iscritto/dirigente al/del Coordinamento FLM Aeronautica è conferita al personale dell'Aeronautica in servizio e/o ausiliaria.
2. Il Coordinamento, sostenuto dalle attività condotte dai vari livelli organizzativi paritetici della FLM, tutela gli interessi e raccoglie, soddisfa, evade e promuove, nelle sedi delle Istituzioni militari, politiche e sociali, tutte le richieste del personale appartenente alla Forza Armata e regolarmente iscritto alla FLM.
3. La FLM assume, attraverso i Coordinamenti FLM Aeronautica ai vari livelli organizzativi (territoriali e centrale), la rappresentanza del personale di cui al precedente comma e riconosce ai problemi connessi alla loro condizione, un carattere integrante rispetto ai diritti del lavoro e di cittadinanza più tradizionalmente tutelati.
4. La FLM coinvolge il Coordinamento – anche attribuendo il diritto di proposta nell'elaborazione delle proprie politiche sullo Stato sociale – e in ogni caso verifica, con il suo stesso concorso, le implicazioni delle azioni rivendicative autonomamente esercitate dal Coordinamento e riferite alla tutela dei diritti, della tutela e della condizione lavorativa, nelle forme previste dalla normativa di legge, alle politiche sociali e dei servizi e, conseguentemente, all'assetto del territorio ad esse collegate, alla promozione e allo sviluppo dei rapporti di comunità, al fine di tutelare, specie all'interno di progetti di integrazione sociale, la condizione e il ruolo del personale militare. In questo senso, il Coordinamento FLM Aeronautica con le sue strutture territoriali e centrale promuovono e/o integrano le attività vertenziali della FLM sul territorio, rivolte alle condizioni di vita e di riproduzione sociale dei cittadini.
5. Ai vari livelli della Federazione, i Coordinamenti partecipano alle negoziazioni, concertazioni e contrattazioni, agli aspetti retributivi, il trattamento economico, la previdenza, l'assistenza sanitaria, la condizione lavorativa, la difesa e il rafforzamento e riconoscimento delle diverse specificità e specializzazioni all'interno del Corpo, tutela e

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

assistenza legale, di sicurezza e protezione sociale e al funzionamento delle relative strutture, il Coordinamento fa parte delle delegazioni federali trattanti.

6. La FLM promuove il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra Federazioni/Associazioni/Enti/Organizzazioni di categoria e il Coordinamento FLM Aeronautica ai vari livelli, definendone, in accordo, forme e modalità.
7. In aggiunta a quanto riportato nel presente articolo si dovrà fare riferimento a quanto esplicitamente riportato per i Segretari e Vice Segretari di Coordinamento riportati nel presente Statuto.
8. I membri del Coordinamento restano in carica per 5 anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivo di 5 anni ovvero più mandati laddove non diversamente stabilito dal Congresso nazionale.

Articolo 112

COORDINAMENTO FLM MARINA

1. La qualità di socio/iscritto/dirigente al/del Coordinamento FLM Marina è conferita al personale della Marina in servizio e/o ausiliaria.
2. Il Coordinamento, sostenuto dalle attività condotte dai vari livelli organizzativi paritetici della FLM, tutela gli interessi e raccoglie, soddisfa, evade e promuove, nelle sedi delle Istituzioni militari, politiche e sociali, tutte le richieste del personale appartenente alla Forza Armata e regolarmente iscritto alla FLM.
3. La FLM assume, attraverso i Coordinamenti FLM Marina ai vari livelli organizzativi (territoriali e centrale), la rappresentanza del personale di cui al precedente comma e riconosce ai problemi connessi alla loro condizione, un carattere integrante rispetto ai diritti del lavoro e di cittadinanza più tradizionalmente tutelati.
4. La FLM coinvolge il Coordinamento – anche attribuendo il diritto di proposta nell’elaborazione delle proprie politiche sullo Stato sociale – e in ogni caso verifica, con il suo stesso concorso, le implicazioni delle azioni rivendicative autonomamente esercitate dal Coordinamento e riferite alla tutela dei diritti, della tutela e della condizione lavorativa, nelle forme previste dalla normativa di legge, alle politiche sociali e dei servizi e, conseguentemente, all’assetto del territorio ad esse collegate, alla promozione e allo sviluppo dei rapporti di comunità, al fine di tutelare, specie all’interno di progetti di integrazione sociale, la condizione e il ruolo del personale militare. In questo senso, il Coordinamento FLM Marina con le sue strutture territoriali e centrale promuovono e/o integrano le attività vertenziali della FLM sul territorio, rivolte alle condizioni di vita e di riproduzione sociale dei cittadini.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

5. Ai vari livelli della Federazione, i Coordinamenti partecipano alle negoziazioni, concertazioni e contrattazioni, agli aspetti retributivi, il trattamento economico, la previdenza, l'assistenza sanitaria, la condizione lavorativa, la difesa e il rafforzamento e riconoscimento delle diverse specificità e specializzazioni all'interno del Corpo, tutela e assistenza legale, di sicurezza e protezione sociale e al funzionamento delle relative strutture, il Coordinamento fa parte delle delegazioni federali trattanti.
6. La FLM promuove il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra Federazioni/Associazioni/Enti/Organizzazioni di categoria e il Coordinamento FLM Marina ai vari livelli, definendone, in accordo, forme e modalità.
7. In aggiunta a quanto riportato nel presente articolo si dovrà fare riferimento a quanto esplicitamente riportato per i Segretari e Vice Segretari di Coordinamento riportati nel presente Statuto.
8. I membri del Coordinamento restano in carica per 5 anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivo di 5 anni ovvero più mandati laddove non diversamente stabilito dal Congresso nazionale.

Articolo 113

COORDINAMENTO FLM CAPITANERIE DI PORTO

1. La qualità di socio/iscritto/dirigente al/del Coordinamento Capitanerie di Porto è conferita al personale delle Capitanerie di Porto in servizio e/o ausiliaria.
2. Il Coordinamento, sostenuto dalle attività condotte dai vari livelli organizzativi paritetici della FLM, tutela gli interessi e raccoglie, soddisfa, evade e promuove, nelle sedi delle Istituzioni militari, politiche e sociali, tutte le richieste del personale appartenente alla Forza Armata e regolarmente iscritto alla FLM.
3. La FLM assume, attraverso i Coordinamenti FLM delle Capitanerie di Porto ai vari livelli organizzativi (territoriali e centrale), la rappresentanza del personale di cui al precedente comma e riconosce ai problemi connessi alla loro condizione, un carattere integrante rispetto ai diritti del lavoro e di cittadinanza più tradizionalmente tutelati.
4. La FLM coinvolge il Coordinamento – anche attribuendo il diritto di proposta nell'elaborazione delle proprie politiche sullo Stato sociale – e in ogni caso verifica, con il suo stesso concorso, le implicazioni delle azioni rivendicative autonomamente esercitate dal Coordinamento e riferite alla tutela dei diritti, della tutela e della condizione lavorativa, nelle forme previste dalla normativa di legge, alle politiche sociali e dei servizi e, conseguentemente, all'assetto del territorio ad esse collegate, alla promozione e allo sviluppo dei rapporti di comunità, al fine di tutelare, specie all'interno di progetti di integrazione sociale, la condizione e il ruolo del personale militare. In questo senso, il Coordinamento FLM Capitanerie di Porto con le sue strutture territoriali

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

e centrale promuovono e/o integrano le attività vertenziali della FLM sul territorio, rivolte alle condizioni di vita e di riproduzione sociale dei cittadini.

5. Ai vari livelli della Federazione, i Coordinamenti partecipano alle negoziazioni, concertazioni e contrattazioni, agli aspetti retributivi, il trattamento economico, la previdenza, l'assistenza sanitaria, la condizione lavorativa, la difesa e il rafforzamento e riconoscimento delle diverse specificità e specializzazioni all'interno del Corpo, tutela e assistenza legale, di sicurezza e protezione sociale e al funzionamento delle relative strutture, il Coordinamento fa parte delle delegazioni federali trattanti.
6. La FLM promuove il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra Federazioni/Associazioni/Enti/Organizzazioni di categoria e il Coordinamento FLM Capitanerie di Porto ai vari livelli, definendone, in accordo, forme e modalità.
7. In aggiunta a quanto riportato nel presente articolo si dovrà fare riferimento a quanto esplicitamente riportato per i Segretari e Vice Segretari di Coordinamento riportati nel presente Statuto.
8. I membri del Coordinamento restano in carica per 5 anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivo di 5 anni ovvero più mandati laddove non diversamente stabilito dal Congresso nazionale.

Articolo 114

COORDINAMENTO FLM GUARDIA COSTIERA

1. La qualità di socio/iscritto/dirigente al/del Coordinamento FLM Guardia Costiera è conferita al personale della Guardia Costiera in servizio e/o ausiliaria.
2. Il Coordinamento, sostenuto dalle attività condotte dai vari livelli organizzativi paritetici della FLM, tutela gli interessi e raccoglie, soddisfa, evade e promuove, nelle sedi delle Istituzioni militari, politiche e sociali, tutte le richieste del personale appartenente alla Forza Armata e regolarmente iscritto alla FLM.
3. La FLM assume, attraverso i Coordinamenti FLM delle Guardie Costiere ai vari livelli organizzativi (territoriali e centrale), la rappresentanza del personale di cui al precedente comma e riconosce ai problemi connessi alla loro condizione, un carattere integrante rispetto ai diritti del lavoro e di cittadinanza più tradizionalmente tutelati.
4. La FLM coinvolge il Coordinamento – anche attribuendo il diritto di proposta nell'elaborazione delle proprie politiche sullo Stato sociale – e in ogni caso verifica, con il suo stesso concorso, le implicazioni delle azioni rivendicative autonomamente esercitate dal Coordinamento e riferite alla tutela dei diritti, della tutela e della condizione lavorativa, nelle forme previste dalla normativa di legge, alle politiche sociali e dei servizi e, conseguentemente, all'assetto del territorio ad esse collegate, alla

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

promozione e allo sviluppo dei rapporti di comunità, al fine di tutelare, specie all'interno di progetti di integrazione sociale, la condizione e il ruolo del personale militare. In questo senso, il Coordinamento FLM della Guardia Costiera con le sue strutture territoriali e centrale promuovono e/o integrano le attività vertenziali della FLM sul territorio, rivolte alle condizioni di vita e di riproduzione sociale dei cittadini.

5. Ai vari livelli della Federazione, i Coordinamenti partecipano alle negoziazioni, concertazioni e contrattazioni, agli aspetti retributivi, il trattamento economico, la previdenza, l'assistenza sanitaria, la condizione lavorativa, la difesa e il rafforzamento e riconoscimento delle diverse specificità e specializzazioni all'interno del Corpo, tutela e assistenza legale, di sicurezza e protezione sociale e al funzionamento delle relative strutture, il Coordinamento fa parte delle delegazioni federali trattanti.
6. La FLM promuove il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra Federazioni/Associazioni/Enti/Organizzazioni di categoria e il Coordinamento FLM Guardia Costiera ai vari livelli, definendone, in accordo, forme e modalità.
7. In aggiunta a quanto riportato nel presente articolo si dovrà fare riferimento a quanto esplicitamente riportato per i Segretari e Vice Segretari di Coordinamento riportati nel presente Statuto.
8. I membri del Coordinamento restano in carica per 5 anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivo di 5 anni ovvero più mandati laddove non diversamente stabilito dal Congresso nazionale.

Articolo 115

COORDINAMENTO FLM CARABINIERI

1. La qualità di socio/iscritto/dirigente al/del Coordinamento FLM Carabinieri è conferita al personale dei Carabinieri in servizio e/o ausiliaria.
2. Il Coordinamento, sostenuto dalle attività condotte dai vari livelli organizzativi paritetici della FLM, tutela gli interessi e raccoglie, soddisfa, evade e promuove, nelle sedi delle Istituzioni militari, politiche e sociali, tutte le richieste del personale appartenente alla Forza Armata e regolarmente iscritto alla FLM.
3. La FLM assume, attraverso i Coordinamenti FLM Carabinieri ai vari livelli organizzativi (territoriali e centrale), la rappresentanza del personale di cui al precedente comma e riconosce ai problemi connessi alla loro condizione, un carattere integrante rispetto ai diritti del lavoro e di cittadinanza più tradizionalmente tutelati.
4. La FLM coinvolge il Coordinamento – anche attribuendo il diritto di proposta nell'elaborazione delle proprie politiche sullo Stato sociale – e in ogni caso verifica, con il suo stesso concorso, le implicazioni delle azioni rivendicative autonomamente

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

esercitate dal Coordinamento e riferite alla tutela dei diritti, della tutela e della condizione lavorativa, nelle forme previste dalla normativa di legge, alle politiche sociali e dei servizi e, conseguentemente, all'assetto del territorio ad esse collegate, alla promozione e allo sviluppo dei rapporti di comunità, al fine di tutelare, specie all'interno di progetti di integrazione sociale, la condizione e il ruolo del personale militare. In questo senso, il Coordinamento FLM Carabinieri con le sue strutture territoriali e centrale promuovono e/o integrano le attività vertenziali della FLM sul territorio, rivolte alle condizioni di vita e di riproduzione sociale dei cittadini.

5. Ai vari livelli della Federazione, i Coordinamenti partecipano alle negoziazioni, concertazioni e contrattazioni, agli aspetti retributivi, il trattamento economico, la previdenza, l'assistenza sanitaria, la condizione lavorativa, la difesa e il rafforzamento e riconoscimento delle diverse specificità e specializzazioni all'interno della Forza Armata, tutela e assistenza legale, di sicurezza e protezione sociale e al funzionamento delle relative strutture, il Coordinamento fa parte delle delegazioni federali trattanti.
6. La FLM promuove il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra Federazioni/Associazioni/Enti/Organizzazioni di categoria e il Coordinamento FLM Carabinieri ai vari livelli, definendone, in accordo, forme e modalità.
7. In aggiunta a quanto riportato nel presente articolo si dovrà fare riferimento a quanto esplicitamente riportato per i Segretari e Vice Segretari di Coordinamento riportati nel presente Statuto.
8. I membri del Coordinamento restano in carica per 5 anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivi di 5 anni ovvero più mandati laddove non diversamente stabilito dal Congresso nazionale.

Articolo 116

COORDINAMENTO FLM CARABINIERI FORESTALI

1. La qualità di socio/iscritto/dirigente al/del Coordinamento FLM Carabinieri Forestali è conferita al personale dei Carabinieri Forestali (ex Guardia Forestale) in servizio e/o ausiliaria.
2. Il Coordinamento, sostenuto dalle attività condotte dai vari livelli organizzativi paritetici della FLM, tutela gli interessi e raccoglie, soddisfa, evade e promuove, nelle sedi delle Istituzioni militari, politiche e sociali, tutte le richieste del personale appartenente alla Forza Armata e regolarmente iscritto alla FLM.
3. La FLM assume, attraverso i Coordinamenti FLM Carabinieri Forestali ai vari livelli organizzativi (territoriali e centrale), la rappresentanza del personale di cui al precedente comma e riconosce ai problemi connessi alla loro condizione, un carattere integrante rispetto ai diritti del lavoro e di cittadinanza più tradizionalmente tutelati.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

4. La FLM coinvolge il Coordinamento – anche attribuendo il diritto di proposta nell’elaborazione delle proprie politiche sullo Stato sociale – e in ogni caso verifica, con il suo stesso concorso, le implicazioni delle azioni rivendicative autonomamente esercitate dal Coordinamento e riferite alla tutela dei diritti, della tutela e della condizione lavorativa, nelle forme previste dalla normativa di legge, alle politiche sociali e dei servizi e, conseguentemente, all’assetto del territorio ad esse collegate, alla promozione e allo sviluppo dei rapporti di comunità, al fine di tutelare, specie all’interno di progetti di integrazione sociale, la condizione e il ruolo del personale militare. In questo senso, il Coordinamento FLM Carabinieri con le sue strutture territoriali e centrale promuovono e/o integrano le attività vertenziali della FLM sul territorio, rivolte alle condizioni di vita e di riproduzione sociale dei cittadini.
5. Ai vari livelli della Federazione, i Coordinamenti partecipano alle negoziazioni, concertazioni e contrattazioni, agli aspetti retributivi, il trattamento economico, la previdenza, l’assistenza sanitaria, la condizione lavorativa, la difesa e il rafforzamento e riconoscimento delle diverse specificità e specializzazioni (anche in considerazione di un ripristino del disciolto Corpo della Guardia Forestale), tutela e assistenza legale, di sicurezza e protezione sociale e al funzionamento delle relative strutture, il Coordinamento fa parte delle delegazioni federali trattanti.
6. La FLM promuove il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra Federazioni/Associazioni/Enti/Organizzazioni di categoria e il Coordinamento FLM Carabinieri Forestali ai vari livelli, definendone, in accordo, forme e modalità.
7. In aggiunta a quanto riportato nel presente articolo si dovrà fare riferimento a quanto esplicitamente riportato per i Segretari e Vice Segretari di Coordinamento riportati nel presente Statuto.
8. I membri del Coordinamento restano in carica per 5 anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivi di 5 anni ovvero più mandati laddove non diversamente stabilito dal Congresso nazionale.

Articolo 117

COORDINAMENTO FLM GUARDIA DI FINANZA

1. La qualità di socio/iscritto/dirigente al/del Coordinamento FLM Guardia di Finanza è conferita al personale della Guardia di Finanza in servizio e/o ausiliaria.
2. Il Coordinamento, sostenuto dalle attività condotte dai vari livelli organizzativi paritetici della FLM, tutela gli interessi e raccoglie, soddisfa, evade e promuove, nelle sedi delle Istituzioni militari, politiche e sociali, tutte le richieste del personale appartenente alla Forza Armata e regolarmente iscritto alla FLM.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

3. La FLM assume, attraverso i Coordinamenti FLM Guardia di Finanza ai vari livelli organizzativi (territoriali e centrale), la rappresentanza del personale di cui al precedente comma e riconosce ai problemi connessi alla loro condizione, un carattere integrante rispetto ai diritti del lavoro e di cittadinanza più tradizionalmente tutelati.
4. La FLM coinvolge il Coordinamento – anche attribuendo il diritto di proposta nell’elaborazione delle proprie politiche sullo Stato sociale – e in ogni caso verifica, con il suo stesso concorso, le implicazioni delle azioni rivendicative autonomamente esercitate dal Coordinamento e riferite alla tutela dei diritti, della tutela e della condizione lavorativa, nelle forme previste dalla normativa di legge, alle politiche sociali e dei servizi e, conseguentemente, all’assetto del territorio ad esse collegate, alla promozione e allo sviluppo dei rapporti di comunità, al fine di tutelare, specie all’interno di progetti di integrazione sociale, la condizione e il ruolo del personale militare. In questo senso, il Coordinamento FLM Guardia di Finanza con le sue strutture territoriali e centrale promuovono e/o integrano le attività vertenziali della FLM sul territorio, rivolte alle condizioni di vita e di riproduzione sociale dei cittadini.
5. Ai vari livelli della Federazione, i Coordinamenti partecipano alle negoziazioni, concertazioni e contrattazioni, agli aspetti retributivi, il trattamento economico, la previdenza, l’assistenza sanitaria, la condizione lavorativa, la difesa e il rafforzamento e riconoscimento delle diverse specificità e specializzazioni all’interno del Corpo di Polizia ad Ordinamento militare, tutela e assistenza legale, di sicurezza e protezione sociale e al funzionamento delle relative strutture, il Coordinamento fa parte delle delegazioni federali trattanti.
6. La FLM promuove il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra Federazioni/Associazioni/Enti/Organizzazioni di categoria e il Coordinamento FLM Guardia di Finanza ai vari livelli, definendone, in accordo, forme e modalità.
7. In aggiunta a quanto riportato nel presente articolo si dovrà fare riferimento a quanto esplicitamente riportato per i Segretari e Vice Segretari di Coordinamento riportati nel presente Statuto.
8. I membri del Coordinamento restano in carica per 5 anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivi di 5 anni ovvero più mandati laddove non diversamente stabilito dal Congresso nazionale.

Articolo 118

COORDINAMENTO FLM FORZE SPECIALI E ANFIBIE

1. La qualità di socio/iscritto/dirigente al/del Coordinamento FLM Forze Speciali e Anfibia è conferita al personale delle Forze Speciali e Anfibia in servizio e/o ausiliaria di tutte le Forze Armate e Corpi di Polizia ad ordinamento militare.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

2. Il Coordinamento, sostenuto dalle attività condotte dai vari livelli organizzativi paritetici della FLM, tutela gli interessi e raccoglie, soddisfa, evade e promuove, nelle sedi delle Istituzioni militari, politiche e sociali, tutte le richieste del personale appartenente alla Forza Armata e regolarmente iscritto alla FLM.
3. La FLM assume, attraverso i Coordinamenti FLM Forze Speciali e Anfibie ai vari livelli organizzativi (territoriali e centrale), la rappresentanza del personale di cui al precedente comma e riconosce ai problemi connessi alla loro condizione, un carattere integrante rispetto ai diritti del lavoro e di cittadinanza più tradizionalmente tutelati.
4. La FLM coinvolge il Coordinamento – anche attribuendo il diritto di proposta nell’elaborazione delle proprie politiche sullo Stato sociale – e in ogni caso verifica, con il suo stesso concorso, le implicazioni delle azioni rivendicative autonomamente esercitate dal Coordinamento e riferite alla tutela dei diritti, della tutela e della condizione lavorativa, nelle forme previste dalla normativa di legge, alle politiche sociali e dei servizi e, conseguentemente, all’assetto del territorio ad esse collegate, alla promozione e allo sviluppo dei rapporti di comunità, al fine di tutelare, specie all’interno di progetti di integrazione sociale, la condizione e il ruolo del personale militare. In questo senso, il Coordinamento FLM Forze Speciali e Anfibie con le sue strutture territoriali e centrale promuovono e/o integrano le attività vertenziali della FLM sul territorio, rivolte alle condizioni di vita e di riproduzione sociale dei cittadini.
5. Ai vari livelli della Federazione, i Coordinamenti partecipano alle negoziazioni, concertazioni e contrattazioni, agli aspetti retributivi, il trattamento economico, la previdenza, l’assistenza sanitaria, la condizione lavorativa, la difesa e il rafforzamento e riconoscimento delle diverse specificità e specializzazioni delle Forze Speciali e Anfibie, tutela e assistenza legale, di sicurezza e protezione sociale e al funzionamento delle relative strutture, il Coordinamento fa parte delle delegazioni federali trattanti.
6. La FLM promuove il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra Federazioni/Associazioni/Enti/Organizzazioni di categoria e il Coordinamento FLM Forze Speciali e Anfibie ai vari livelli, definendone, in accordo, forme e modalità.
7. In aggiunta a quanto riportato nel presente articolo si dovrà fare riferimento a quanto esplicitamente riportato per i Segretari e Vice Segretari di Coordinamento riportati nel presente Statuto.
8. I membri del Coordinamento restano in carica per 5 anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivi di 5 anni ovvero più mandati laddove non diversamente stabilito dal Congresso nazionale.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Articolo 119

COORDINAMENTO FLM SANITÀ MILITARE

1. La qualità di socio/iscritto/dirigente al/del Coordinamento FLM Sanità militare è conferita al personale appartenente alla Sanità militare in servizio e/o ausiliaria.
2. Il Coordinamento, sostenuto dalle attività condotte dai vari livelli organizzativi paritetici della FLM, tutela gli interessi e raccoglie, soddisfa, evade e promuove, nelle sedi delle Istituzioni militari, politiche e sociali, tutte le richieste del personale appartenente alla Forza Armata e regolarmente iscritto alla FLM.
3. La FLM assume, attraverso i Coordinamenti FLM Sanità militare ai vari livelli organizzativi (territoriali e centrale), la rappresentanza del personale di cui al precedente comma e riconosce ai problemi connessi alla loro condizione, un carattere integrante rispetto ai diritti del lavoro e di cittadinanza più tradizionalmente tutelati.
4. La FLM coinvolge il Coordinamento – anche attribuendo il diritto di proposta nell’elaborazione delle proprie politiche sullo Stato sociale – e in ogni caso verifica, con il suo stesso concorso, le implicazioni delle azioni rivendicative autonomamente esercitate dal Coordinamento e riferite alla tutela dei diritti, della tutela e della condizione lavorativa, nelle forme previste dalla normativa di legge, alle politiche sociali e dei servizi e, conseguentemente, all’assetto del territorio ad esse collegate, alla promozione e allo sviluppo dei rapporti di comunità, al fine di tutelare, specie all’interno di progetti di integrazione sociale, la condizione e il ruolo del personale militare. In questo senso, il Coordinamento FLM Sanità militare con le sue strutture territoriali e centrale promuovono e/o integrano le attività vertenziali della FLM sul territorio, rivolte alle condizioni di vita e di riproduzione sociale dei cittadini.
5. Ai vari livelli della Federazione, i Coordinamenti partecipano alle negoziazioni, concertazioni e contrattazioni, agli aspetti retributivi, il trattamento economico, la previdenza, l’assistenza sanitaria, la condizione lavorativa, la difesa e il rafforzamento e riconoscimento delle diverse specificità e specializzazioni all’interno del Corpo della Sanità militare, tutela e assistenza legale, di sicurezza e protezione sociale e al funzionamento delle relative strutture, il Coordinamento fa parte delle delegazioni federali trattanti.
6. La FLM promuove il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra Federazioni/Associazioni/Enti/Organizzazioni di categoria e il Coordinamento FLM Sanità militare ai vari livelli, definendone, in accordo, forme e modalità.
7. In aggiunta a quanto riportato nel presente articolo si dovrà fare riferimento a quanto esplicitamente riportato per i Segretari e Vice Segretari di Coordinamento riportati nel presente Statuto.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

8. I membri del Coordinamento restano in carica per 5 anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivo di 5 anni ovvero più mandati laddove non diversamente stabilito dal Congresso nazionale.

Articolo 120

COORDINAMENTO FLM ORDINARIATO MILITARE

1. La qualità di socio/iscritto/dirigente al/del Coordinamento FLM Ordinariato militare è conferita al personale appartenente al Corpo dell'Ordinariato militare in servizio e/o ausiliaria.
2. Il Coordinamento, sostenuto dalle attività condotte dai vari livelli organizzativi paritetici della FLM, tutela gli interessi e raccoglie, soddisfa, evade e promuove, nelle sedi delle Istituzioni militari, politiche e sociali, tutte le richieste del personale appartenente alla Forza Armata e regolarmente iscritto alla FLM.
3. La FLM assume, attraverso i Coordinamenti FLM Ordinariato militare ai vari livelli organizzativi (territoriali e centrale), la rappresentanza del personale di cui al precedente comma e riconosce ai problemi connessi alla loro condizione, un carattere integrante rispetto ai diritti del lavoro e di cittadinanza più tradizionalmente tutelati.
4. La FLM coinvolge il Coordinamento – anche attribuendo il diritto di proposta nell'elaborazione delle proprie politiche sullo Stato sociale – e in ogni caso verifica, con il suo stesso concorso, le implicazioni delle azioni rivendicative autonomamente esercitate dal Coordinamento e riferite alla tutela dei diritti, della tutela e della condizione lavorativa, nelle forme previste dalla normativa di legge, alle politiche sociali e dei servizi e, conseguentemente, all'assetto del territorio ad esse collegate, alla promozione e allo sviluppo dei rapporti di comunità, al fine di tutelare, specie all'interno di progetti di integrazione sociale, la condizione e il ruolo del personale militare. In questo senso, il Coordinamento FLM Ordinariato militare con le sue strutture territoriali e centrale promuovono e/o integrano le attività vertenziali della FLM sul territorio, rivolte alle condizioni di vita e di riproduzione sociale dei cittadini.
5. Ai vari livelli della Federazione, i Coordinamenti partecipano alle negoziazioni, concertazioni e contrattazioni, agli aspetti retributivi, il trattamento economico, la previdenza, l'assistenza sanitaria, la condizione lavorativa, la difesa e il rafforzamento e riconoscimento delle diverse specificità e specializzazioni all'interno del Corpo dell'Ordinariato militare, tutela e assistenza legale, di sicurezza e protezione sociale e al funzionamento delle relative strutture, il Coordinamento fa parte delle delegazioni federali trattanti.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

6. La FLM promuove il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra Federazioni/Associazioni/Enti/Organizzazioni di categoria e il Coordinamento FLM Ordinariato militare ai vari livelli, definendone, in accordo, forme e modalità.
7. In aggiunta a quanto riportato nel presente articolo si dovrà fare riferimento a quanto esplicitamente riportato per i Segretari e Vice Segretari di Coordinamento riportati nel presente Statuto.
8. I membri del Coordinamento restano in carica per 5 anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivo di 5 anni ovvero più mandati laddove non diversamente stabilito dal Congresso nazionale.

Articolo 121

COORDINAMENTO FLM MUSICANTI

1. La qualità di socio/iscritto/dirigente al/del Coordinamento FLM Musicanti è conferita al personale musicante militare in servizio e/o ausiliaria.
2. Il Coordinamento, sostenuto dalle attività condotte dai vari livelli organizzativi paritetici della FLM, tutela gli interessi e raccoglie, soddisfa, evade e promuove, nelle sedi delle Istituzioni militari, politiche e sociali, tutte le richieste del personale appartenente alla Forza Armata e regolarmente iscritto alla FLM.
3. La FLM assume, attraverso i Coordinamenti FLM Musicanti ai vari livelli organizzativi (territoriali e centrale), la rappresentanza del personale di cui al precedente comma e riconosce ai problemi connessi alla loro condizione, un carattere integrante rispetto ai diritti del lavoro e di cittadinanza più tradizionalmente tutelati.
4. La FLM coinvolge il Coordinamento – anche attribuendo il diritto di proposta nell’elaborazione delle proprie politiche sullo Stato sociale – e in ogni caso verifica, con il suo stesso concorso, le implicazioni delle azioni rivendicative autonomamente esercitate dal Coordinamento e riferite alla tutela dei diritti, della tutela e della condizione lavorativa, nelle forme previste dalla normativa di legge, alle politiche sociali e dei servizi e, conseguentemente, all’assetto del territorio ad esse collegate, alla promozione e allo sviluppo dei rapporti di comunità, al fine di tutelare, specie all’interno di progetti di integrazione sociale, la condizione e il ruolo del personale militare. In questo senso, il Coordinamento FLM Musicanti con le sue strutture territoriali e centrale promuovono e/o integrano le attività vertenziali della FLM sul territorio, rivolte alle condizioni di vita e di riproduzione sociale dei cittadini.
5. Ai vari livelli della Federazione, i Coordinamenti partecipano alle negoziazioni, concertazioni e contrattazioni, agli aspetti retributivi, il trattamento economico, la previdenza, l’assistenza sanitaria, la condizione lavorativa, la difesa e il rafforzamento e riconoscimento delle diverse specificità e specializzazioni all’interno dei Musicanti

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

militari, tutela e assistenza legale, di sicurezza e protezione sociale e al funzionamento delle relative strutture, il Coordinamento fa parte delle delegazioni federali trattanti.

6. La FLM promuove il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra Federazioni/Associazioni/Enti/Organizzazioni di categoria e il Coordinamento FLM Musicanti ai vari livelli, definendone, in accordo, forme e modalità.
7. In aggiunta a quanto riportato nel presente articolo si dovrà fare riferimento a quanto esplicitamente riportato per i Segretari e Vice Segretari di Coordinamento riportati nel presente Statuto.
8. I membri del Coordinamento restano in carica per 5 anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivo di 5 anni ovvero più mandati laddove non diversamente stabilito dal Congresso nazionale.

Articolo 122

COORDINAMENTO FLM RUOLO D'ONORE

1. La qualità di socio/iscritto/dirigente al/del Coordinamento FLM Ruolo d'Onore è conferita al personale del Ruolo d'onore militare in servizio e/o ausiliaria¹³⁰.
2. Il Coordinamento, sostenuto dalle attività condotte dai vari livelli organizzativi paritetici della FLM, tutela gli interessi e raccoglie, soddisfa, evade e promuove, nelle sedi delle Istituzioni militari, politiche e sociali, tutte le richieste del personale appartenente alla Forza Armata e regolarmente iscritto alla FLM.
3. La FLM assume, attraverso i Coordinamenti FLM Ruolo d'Onore ai vari livelli organizzativi (territoriali e centrale), la rappresentanza del personale di cui al precedente comma e riconosce ai problemi connessi alla loro condizione, un carattere integrante rispetto ai diritti del lavoro e di cittadinanza più tradizionalmente tutelati.
4. La FLM coinvolge il Coordinamento – anche attribuendo il diritto di proposta nell'elaborazione delle proprie politiche sullo Stato sociale – e in ogni caso verifica, con il suo stesso concorso, le implicazioni delle azioni rivendicative autonomamente esercitate dal Coordinamento e riferite alla tutela dei diritti, della tutela e della condizione lavorativa, nelle forme previste dalla normativa di legge, alle politiche sociali e dei servizi e, conseguentemente, all'assetto del territorio ad esse collegate, alla promozione e allo sviluppo dei rapporti di comunità, al fine di tutelare, specie all'interno di progetti di integrazione sociale, la condizione e il ruolo del personale militare. In questo senso, il Coordinamento FLM Ruolo d'Onore con le sue strutture territoriali e centrale promuovono e/o integrano le attività vertenziali della FLM sul territorio, rivolte alle condizioni di vita e di riproduzione sociale dei cittadini.

¹³⁰ Ovvero altra posizione amministrativa qualora previsto dalla Legge sui Sindacati militari.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

5. Ai vari livelli della Federazione, i Coordinamenti partecipano alle negoziazioni, concertazioni e contrattazioni, agli aspetti retributivi, il trattamento economico, la previdenza, l'assistenza sanitaria, la condizione lavorativa, la difesa e il rafforzamento e riconoscimento del Ruolo d'Onore militare, tutela e assistenza legale, di sicurezza e protezione sociale e al funzionamento delle relative strutture, il Coordinamento fa parte delle delegazioni federali trattanti.
6. La FLM promuove il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra Federazioni/Associazioni/Enti/Organizzazioni di categoria e il Coordinamento FLM Ruolo d'Onore ai vari livelli, definendone, in accordo, forme e modalità.
7. In aggiunta a quanto riportato nel presente articolo si dovrà fare riferimento a quanto esplicitamente riportato per i Segretari e Vice Segretari di Coordinamento riportati nel presente Statuto.
8. I membri del Coordinamento restano in carica per 5 anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivo di 5 anni ovvero più mandati laddove non diversamente stabilito dal Congresso nazionale.

Articolo 123

COORDINAMENTO FLM MAGISTRATURA MILITARE E PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO PRESSO GLI ISTITUTI DI PENA MILITARI

1. La qualità di socio/iscritto/dirigente al/del Coordinamento FLM Magistratura militare e personale militare in servizio presso gli istituti di pena militari è conferita al personale militare appartenente alla Magistratura militare e personale militare in servizio presso gli istituti di pena militari in servizio e/o ausiliaria.
2. Il Coordinamento, sostenuto dalle attività condotte dai vari livelli organizzativi paritetici della FLM, tutela gli interessi e raccoglie, soddisfa, evade e promuove, nelle sedi delle Istituzioni militari, politiche e sociali, tutte le richieste del personale appartenente alla Forza Armata e regolarmente iscritto alla FLM.
3. La FLM assume, attraverso i Coordinamenti FLM Magistratura militare e personale militare in servizio presso gli istituti di pena militari ai vari livelli organizzativi (territoriali e centrale), la rappresentanza del personale di cui al precedente comma e riconosce ai problemi connessi alla loro condizione, un carattere integrante rispetto ai diritti del lavoro e di cittadinanza più tradizionalmente tutelati.
4. La FLM coinvolge il Coordinamento – anche attribuendo il diritto di proposta nell'elaborazione delle proprie politiche sullo Stato sociale – e in ogni caso verifica, con il suo stesso concorso, le implicazioni delle azioni rivendicative autonomamente esercitate dal Coordinamento e riferite alla tutela dei diritti, della tutela e della condizione lavorativa, nelle forme previste dalla normativa di legge, alle politiche

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

sociali e dei servizi e, conseguentemente, all'assetto del territorio ad esse collegate, alla promozione e allo sviluppo dei rapporti di comunità, al fine di tutelare, specie all'interno di progetti di integrazione sociale, la condizione e il ruolo del personale militare. In questo senso, il Coordinamento FLM Magistratura militare e personale militare in servizio presso gli istituti di pena militari con le sue strutture territoriali e centrale promuovono e/o integrano le attività vertenziali della FLM sul territorio, rivolte alle condizioni di vita e di riproduzione sociale dei cittadini.

5. Ai vari livelli della Federazione, i Coordinamenti partecipano alle negoziazioni, concertazioni e contrattazioni, agli aspetti retributivi, il trattamento economico, la previdenza, l'assistenza sanitaria, la condizione lavorativa, la difesa e il rafforzamento e riconoscimento delle diverse specificità e specializzazioni all'interno della Magistratura militare e personale militare in servizio presso gli istituti di pena militari, tutela e assistenza legale, di sicurezza e protezione sociale e al funzionamento delle relative strutture, il Coordinamento fa parte delle delegazioni federali trattanti.
6. La FLM promuove il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra Federazioni/Associazioni/Enti/Organizzazioni di categoria e il Coordinamento FLM Magistratura militare e personale militare in servizio presso gli istituti di pena militari ai vari livelli, definendone, in accordo, forme e modalità.
7. In aggiunta a quanto riportato nel presente articolo si dovrà fare riferimento a quanto esplicitamente riportato per i Segretari e Vice Segretari di Coordinamento riportati nel presente Statuto.
8. I membri del Coordinamento restano in carica per 5 anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivo di 5 anni ovvero più mandati laddove non diversamente stabilito dal Congresso nazionale.

Articolo 124

COORDINAMENTO FLM PERSONALE IN QUIESCENZA

1. La qualità di dirigente del Coordinamento FLM Personale in quiescenza è conferita al personale militare in servizio e/o ausiliaria¹³¹.
2. Il Coordinamento FLM del Personale in quiescenza, sostenuto dalle attività condotte dai vari livelli organizzativi paritetici della FLM, tutela gli interessi e raccoglie, soddisfa, evade e promuove, nelle sedi delle Istituzioni militari, politiche e sociali, tutte le richieste del personale militare pensionato, ex lavoratori militari di ogni ruolo, ordine e grado le categorie e, in relazione ad ogni regime pensionistico o di cessato servizio (es. riserva, riforma, congedo, etc.).

¹³¹ Ovvero diversa posizione amministrativa qualora consentito dalla Legge sui Sindacati militari.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

3. La FLM assume, attraverso i Coordinamenti FLM del personale in quiescenza ai vari livelli organizzativi (territoriali e centrale), la rappresentanza del personale di cui al precedente comma e riconosce ai problemi connessi alla loro condizione, un carattere integrante rispetto ai diritti del lavoro e di cittadinanza più tradizionalmente tutelati.
4. La FLM coinvolge il Coordinamento FLM del personale in quiescenza – anche attribuendo il diritto di proposta nell’elaborazione delle proprie politiche sullo Stato sociale – e in ogni caso verifica, con il suo stesso concorso, le implicazioni delle azioni rivendicative autonomamente esercitate dal Coordinamento e riferite alla tutela del reddito pensionistico e tutela degli interessi e diritti, nelle forme previste dalla normativa di legge, alle politiche sociali e dei servizi e, conseguentemente, all’assetto del territorio ad esse collegate, alla promozione e allo sviluppo dei rapporti di comunità, al fine di tutelare, specie all’interno di progetti di integrazione sociale, la condizione e il ruolo dei pensionati e degli anziani. In questo senso, il Coordinamento FLM del personale in quiescenza con le sue strutture territoriali e centrale promuovono e/o integrano le attività vertenziali della FLM sul territorio, rivolte alle condizioni di vita e di riproduzione sociale dei cittadini.
5. Ai vari livelli della Federazione, i Coordinamenti partecipano alle negoziazioni, concertazioni e contrattazioni, agli aspetti retributivi, il trattamento economico, la previdenza, l’assistenza sanitaria, la condizione lavorativa, la difesa e il rafforzamento e riconoscimento delle diverse esigenze e richieste da parte del personale militare in quiescenza, tutela e assistenza legale, di sicurezza e protezione sociale e al funzionamento delle relative strutture, il Coordinamento fa parte delle delegazioni federali trattanti.
6. La FLM promuove il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra Federazioni/Associazioni/Enti/Organizzazioni di categoria e il Coordinamento FLM del personale in quiescenza ai vari livelli, definendone, in accordo, forme e modalità.
7. In aggiunta a quanto riportato nel presente articolo si dovrà fare riferimento a quanto esplicitamente riportato per i Segretari e Vice Segretari di Coordinamento riportati nel presente Statuto.
8. I membri del Coordinamento restano in carica per 5 anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivi di 5 anni ovvero più mandati laddove non diversamente stabilito dal Congresso nazionale.

Articolo 125

COORDINAMENTO FLM *GENDER EQUALITY*

1. La qualità di socio/iscritto/dirigente al/del Coordinamento FLM *Gender Equality* è conferita esclusivamente al personale femminile militare in servizio e/o ausiliaria.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

2. Il Coordinamento, sostenuto dalle attività condotte dai vari livelli organizzativi paritetici della FLM, tutela gli interessi e raccoglie, soddisfa, evade e promuove, nelle sedi delle Istituzioni militari, politiche e sociali, tutte le richieste del personale femminile militare, regolarmente iscritto alla FLM.
3. La FLM assume, attraverso i Coordinamenti FLM *Gender Equality* ai vari livelli organizzativi (territoriali e centrale), la rappresentanza del personale di cui al precedente comma e riconosce ai problemi connessi alla loro condizione, un carattere integrante rispetto ai diritti del lavoro, della parità di genere e di cittadinanza più tradizionalmente tutelati.
4. La FLM coinvolge il Coordinamento – anche attribuendo il diritto di proposta nell’elaborazione delle proprie politiche sullo Stato sociale – e in ogni caso verifica, con il suo stesso concorso, le implicazioni delle azioni rivendicative autonomamente esercitate dal Coordinamento e riferite alla tutela dei diritti, della tutela e della condizione lavorativa, nelle forme previste dalla normativa di legge, alle politiche sociali e dei servizi e, conseguentemente, all’assetto del territorio ad esse collegate, alla promozione e allo sviluppo dei rapporti di comunità, al fine di tutelare, specie all’interno di progetti di integrazione sociale, la condizione e il ruolo del personale femminile militare. In questo senso, il Coordinamento FLM *Gender Equality* con le sue strutture territoriali e centrale promuovono e/o integrano le attività vertenziali della FLM sul territorio, rivolte alle condizioni di vita e di riproduzione sociale dei cittadini.
5. Ai vari livelli della Federazione, i Coordinamenti partecipano alle negoziazioni, concertazioni e contrattazioni, agli aspetti retributivi, il trattamento economico, la previdenza, l’assistenza sanitaria, la condizione lavorativa, la difesa e il rafforzamento e riconoscimento delle diverse specificità e specializzazioni all’interno della parità di genere, tutela e assistenza legale, di sicurezza e protezione sociale e al funzionamento delle relative strutture, il Coordinamento fa parte delle delegazioni federali trattanti.
6. La FLM promuove il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra Federazioni/Associazioni/Enti/Organizzazioni di categoria e il Coordinamento FLM *Gender Equality* ai vari livelli, definendone, in accordo, forme e modalità.
7. I Coordinamenti FLM *Gender Equality*, hanno lo scopo di promuovere, a tutti i livelli organizzativi FLM, dal locale al nazionale ovvero internazionale, in tutte le sedi politiche e sociali, attraverso specifiche attività, il raggiungimento dell’obiettivo delle pari opportunità, fornendo adeguata assistenza al personale militare e all’Amministrazione Difesa, per la giusta esaltazione, lo sviluppo culturale e della consapevolezza, sulle tematiche afferenti il (*Gender Equality*)¹³², attraverso lo studio, la promozione e l’adozione di specifici piani di uguaglianza di genere (*Gender Equality*

¹³² Dove, si badi bene, per parità di genere non si intende che uomini e donne debbano essere uguali ma che abbiano accesso alle stesse opportunità pur conservando le loro peculiarità.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

*Plans*¹³³), tramite adeguati progetti strategici di promozione (*Gender Mainstreaming*¹³⁴) sulla “prospettiva di genere” (*Gender Perspective*¹³⁵) in tutti gli ambienti di lavoro, delle Forze Armate, Corpi di Polizia ad Ordinamento Militari, (*Gender Equality*) nelle Forze Armate, Corpi di Polizia ad Ordinamento Militare, ovvero:

- a) tramite un approccio il quale assicuri che nessuna iniziativa di programmazione possa considerarsi neutra rispetto al genere, vista l’influenza che il genere come costrutto sociale ha nel condizionare i comportamenti di cittadini e cittadine;
- b) con l’obiettivo di rendere le politiche capaci di tener conto delle differenze di genere che sono le differenze fondamentali all’interno della nostra società perché trasversali a tutte le altre (disabilità, età, religione, etnia...) partendo dalla consapevolezza che la realtà sociale è più complessa di quella che si considera usualmente e si tenta di offrirne una rappresentazione più fedele dando conto delle differenze nei comportamenti degli uomini e delle donne, e si utilizza tale rappresentazione come punto di partenza per tutte le politiche con l’obiettivo di trasformare le strutture e le organizzazioni istituzionali e sociali nella direzione di una maggior equità per gli uomini e per le donne.
- c) attraverso la promozione, la redazione e l’adozione di specifici *Gender Equality Plans* (piani di uguaglianza di genere¹³⁶) che si presentano come degli strumenti strategici, operativi e su misura che consentono di definire il quadro legale, organizzativo, economico e sociale e le condizioni operative per implementare nella pratica il *Gender Mainstreaming*;
- d) l’implementazione di specifici corsi di formazione sulle competenze di genere per le persone coinvolte, per assicurare un’adeguata esecuzione del piano;
- e) condurre una valutazione di impatto per identificare le dimensioni della discriminazione di genere nell’organizzazione;
- f) a identificare e implementare strategie innovative per correggere qualsiasi tipo di disparità;
- g) a fissare degli obiettivi e monitorare i progressi attraverso degli indicatori;

¹³³ Piani e obiettivi strategici per favorire l’inserimento delle donne nelle realtà militari.

¹³⁴ Costituisce da tempo la principale strategia europea per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne. Si tratta, come è noto, di un approccio di sistema che prevede l’integrazione della prospettiva di genere nella progettazione, implementazione, nel monitoraggio e nella valutazione delle politiche, delle misure attuative e dei programmi di spesa, con la prospettiva di favorire l’uguaglianza tra donne e uomini e combattere la discriminazione.

¹³⁵ Con riferimento alla risoluzione ONU n.1325 “*Women, Peace and Security*” approvata all’unanimità il 31 ottobre 2000.

¹³⁶ Individuati e redatti dal **Centro Studi** della Federazione Lavoratori Militari. I *Gender Equality Plans* possono avere forme differenti – leggi regionali o nazionali, piani organizzativi, accordi collettivi – e diversi ambiti d’azione – settore pubblico o privato; possono applicarsi al livello locale, regionale o nazionale, a livello di organizzazione o di settore e sono caratterizzati dall’identificazione di un ventaglio di azioni strategiche volte a raggiungere in un determinato lasso di tempo i risultati attesi in termini di parità di genere, a partire da un’analisi preliminare delle disuguaglianze di genere nel contesto di riferimento.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- h) influenzare il cambiamento istituzionale sistematico attraverso l'individuazione di strategie di sviluppo delle risorse umane, della *Governance* istituzionale, dell'allocazione di finanziamento per la ricerca, della leadership istituzionale e dei programmi di *Decision-Making* e di ricerca;
- i) definizione e attuazione dei piani prevedendo un processo di monitoraggio, autovalutazione e valutazione che passa per l'individuazione di indicatori quantitativi, utili per misurare il livello di miglioramento della condizione delle donne e degli uomini nell'organizzazione rispetto alla fotografia iniziale;
- j) previsione di indicatori qualitativi che monitorano l'impatto strategico del piano. Si tratta di indicatori specifici per ciascun piano ma che, in generale, si propongono di valutare i cambiamenti strategici dell'organizzazione, ad esempio:
 - 1) l'inclusione di riferimenti al *Gender Mainstreaming* nella *Mission/Vision* dell'Organizzazione;
 - 2) l'adozione permanente di iniziative volte alla promozione della parità di genere;
 - 3) l'adozione di programmi a lungo termine (*mentoring, women leadership*);
 - 4) l'adozione permanente di programmi di *work life balance* (equilibrio nella vita lavorativa);
 - 5) la costituzione di Comitati di pari opportunità.
- k) il riconoscimento del fondamentale ruolo che le donne possono giocare nella prevenzione e risoluzione dei conflitti;
- l) l'adozione di una "prospettiva di genere" nell'approcciare le questioni legate agli effetti dei conflitti e alla definizione di soluzioni pacifiche degli stessi;
- m) una maggiore partecipazione delle donne, in virtù del ruolo a cui si faceva cenno sopra, ai tavoli tesi a prevenire o a risolvere i conflitti e le situazioni di crisi;
- n) la formazione sulle tematiche afferenti alle questioni di genere, in particolare del personale che si trova a operare in zone di guerra/crisi;
- o) valutare le implicazioni per donne, uomini, ragazzi e ragazze di ogni azione pianificata e adottata con l'intento di assicurare che le situazioni e le esperienze degli uomini e delle donne siano presi in considerazione nella pianificazione, implementazione, monitoraggio e valutazione delle politiche e dei programmi da mettere in pratica";
- p) comprendere l'importanza fondamentale nel campo militare, nella fase di pianificazione di una missione, i differenti bisogni degli uomini e delle donne e dei ragazzi e delle ragazze in termini di sicurezza nell'area d'operazione nonché delle relazioni di potere tra di loro, ad esempio, per ciò che riguarda l'accesso all'assistenza umanitaria che viene fornita dai contingenti militari.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

8. In aggiunta a quanto riportato nel presente articolo si dovrà fare riferimento a quanto esplicitamente riportato per i Segretari e Vice Segretari di Coordinamento riportati nel presente Statuto.
9. I membri del Coordinamento restano in carica per 5 anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivo di 5 anni ovvero più mandati laddove non diversamente stabilito dal Congresso nazionale.

Articolo 126

COORDINAMENTO FLM FAMILIARI DEL PERSONALE MILITARE

“FAMILY SUPPORT”

1. La carica di componente del Coordinamento FLM dei Familiari del Personale Militare *“Family Support”* è conferita al personale in servizio e/o ausiliaria, e si occupa delle richieste di assistenza provenienti dai vari livelli organizzativi, promosse da, coniugi, conviventi, vedove/i, figlie/i orfane/i del personale delle Forze Armate, Corpi di Polizia ad Ordinamento Militare.
2. Il Coordinamento, sostenuto dalle attività condotte dai vari livelli organizzativi paritetici della FLM, tutela gli interessi e raccoglie, soddisfa, evade e promuove, nelle sedi delle Istituzioni militari, politiche e sociali, tutte le richieste provenienti dal personale di cui al comma precedente.
3. La FLM assume, attraverso i Coordinamenti FLM dei Familiari del Personale Militare *“Family Support”* ai vari livelli organizzativi (territoriali e centrale), la rappresentanza del personale di cui al precedente comma e riconosce ai problemi connessi alla loro condizione, un carattere integrante rispetto ai diritti del lavoro e di cittadinanza più tradizionalmente tutelati.
4. La FLM coinvolge il Coordinamento – anche attribuendo il diritto di proposta nell’elaborazione delle proprie politiche sullo Stato sociale – e in ogni caso verifica, con il suo stesso concorso, le implicazioni delle azioni rivendicative autonomamente esercitate dal Coordinamento e riferite alla tutela dei diritti, della tutela e della condizione lavorativa, nelle forme previste dalla normativa di legge, alle politiche sociali e dei servizi e, conseguentemente, all’assetto del territorio ad esse collegate, alla promozione e allo sviluppo dei rapporti di comunità, al fine di tutelare, specie all’interno di progetti di integrazione sociale, la condizione e il ruolo del personale militare. In questo senso, il Coordinamento FLM Magistratura militare e personale militare in servizio presso gli istituti di pena militari con le sue strutture territoriali e centrale promuovono e/o integrano le attività vertenziali della FLM sul territorio, rivolte alle condizioni di vita e di riproduzione sociale dei cittadini.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

5. Ai vari livelli della Federazione, i Coordinamenti partecipano alle negoziazioni, concertazioni e contrattazioni, agli aspetti retributivi, il trattamento economico, la previdenza, l'assistenza sanitaria, la condizione lavorativa, la difesa, il rafforzamento ed il riconoscimento da parte delle istituzioni civili e militari, della categoria dei Familiari del personale militare e del "*Family Support*" quale organismo da tutelare e difendere, tutela e assistenza legale, di sicurezza e protezione sociale e al funzionamento delle relative strutture, il Coordinamento fa parte delle delegazioni federali trattanti.
6. La FLM promuove il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra Federazioni/Associazioni/Enti/Organizzazioni di categoria e il Coordinamento FLM Familiari del personale militare e del "*Family Support*" ai vari livelli, definendone, in accordo, forme e modalità.
7. In aggiunta a quanto riportato nel presente articolo si dovrà fare riferimento a quanto esplicitamente riportato per i Segretari e Vice Segretari di Coordinamento riportati nel presente Statuto.
8. I membri del Coordinamento restano in carica per 5 anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivo di 5 anni ovvero più mandati laddove non diversamente stabilito dal Congresso nazionale.

Articolo 127

UFFICIO INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E TECNOLOGIA (ICT)

1. È istituito in seno alla Segreteria Nazionale l'Ufficio denominato "Ufficio Informazione, Comunicazione e Tecnologia", il cui responsabile e i componenti sono nominati tra gli iscritti in servizio e ausiliaria ovvero professionisti esterni al mondo militare, alla Federazione, in regola con il tesseramento (i professionisti sono a titolo oneroso a carico della FLM nazionale).
2. Il/la Responsabile dell'Ufficio è coadiuvato da un Responsabile Aggiunto e da un numero di componenti che va da minimo 5 (cinque) a un massimo definito dalla Segreteria Generale Nazionale sulla base delle attività di Informazione, Comunicazione e Tecnologia a cui sarà sottoposta l'attività sindacale della Federazione.
3. Essi hanno il compito della gestione della rete tecnologica, informatica e dei dati prodotti in ambito nazionale e locale, ai fini di supportare le finalità di cui all'art. 5 del presente Statuto.
4. Qualora non fosse possibile reperire le specifiche professionalità previste per l'Ufficio, fra gli iscritti, i soci e loro familiari, esse saranno acquisite attraverso specifico bando di concorso pubblico ovvero tramite i Centri per l'impiego.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Articolo 128 CENTRO STUDI

1. Il Centro Studi FLM è l'Ufficio di consulenza della Federazione.
2. È composto da un numero variabile di membri, secondo deliberazione del Collegio Direttivo Nazionale e possono identificarsi in professionalità anche esterne alla Federazione.
3. Sono compiti del Centro Studi Sindacali FLM:
 - a) approfondire i problemi di politica sindacale ed economica nazionale o, più limitatamente per aree geografiche o per settori di attività, su incarico della Federazione, con conseguente predisposizione di relazioni e risposte concrete;
 - b) sviluppare attività di ricerca, studio e documentazione, in particolare fornendo alla Segreteria Federale brevi e frequenti relazioni sui principali argomenti in discussione al momento;
 - c) organizzare corsi permanenti di formazione dei Quadri sindacali della FLM nonché seminari di studio per l'aggiornamento dei Quadri stessi;
 - d) promuovere convegni di studio, ricerche e monitoraggi su problemi ed argomenti di particolare rilievo sociale e di politica sindacale secondo gli indirizzi della FLM;
 - e) stilare studi scientifici e redigere pubblicazioni nelle aree tematiche individuate dal Collegio Direttivo Nazionale;
 - f) individuare ed elaborare idee progettuali e tematiche di studio e di ricerca che siano coerenti e funzionali alle linee strategiche definite dalla Federazione;
 - g) definire l'analisi costi-benefici delle iniziative selezionate nonché tempi e metodi per la loro realizzazione;
4. I rappresentanti del Centro Studi si rendono disponibili a valutare, nello svolgimento delle rispettive attività professionali, eventuali opportunità di sinergie che potrebbero realizzarsi con la realtà associativa della Federazione, sempre nell'ottica di favorire sviluppo e competitività del sistema associativo e più in generale di quello economico e produttivo del Ministero della Difesa ovvero del Paese.
5. L'eventuale trattamento economico dei membri del Centro Studi è fissato dal Collegio Direttivo Nazionale e comunque in accordo con quanto in vigore a livello di trattamento economico nazionale. Ai componenti del Centro Studi possono essere rimborsate le spese di viaggio.
6. Per lo svolgimento dei suddetti compiti il Centro Studi può avvalersi di risorse sia interne che esterne alla Federazione nei limiti delle disponibilità finanziarie programmate su decisione della Segreteria Federale.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Articolo 129

ENTI DELLA FEDERAZIONE

1. Gli Enti della Federazione sono:
 - a) **ASSOLEX** – Ente Federale per l’assistenza e la rappresentanza legale.
 - b) **ASSOMIL** – Ente Federale Turistico, Ricreativo e Assistenziale per l’organizzazione del turismo sociale, dell’attività nel tempo libero e dell’assistenza in materia fiscale e previdenziale e servizi/convezioni per il personale in servizio e/o ausiliaria in regola con il tesseramento alla FLM.
 - c) **MILFORM** – Ente Federale di Promozione e Formazione Professionale;
 - d) **GEQUAL** – Ente Federale di promozione del *Gender Equality* (Parità di Genere).
 - e) **FEDSHIELD** – Ente Federale di protezione sociale
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale è competente all’istituzione di nuovi Enti.
3. Le cariche direttive dei predetti Enti restano in carica 5 anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato consecutivo di 5 anni ovvero più mandati laddove non diversamente previsti dal Congresso nazionale.

Articolo 130

ISTITUZIONE E SCOPI DEGLI ENTI DELLA FEDERAZIONE

1. Ogni Ente della FLM, in base alla sua struttura ed alla tipologia giuridica, alle norme di legge e statutarie che lo regolano, è autonomo nella specificità della sua attività e ne risponde alla Segreteria Generale Nazionale, che può dare ad esso direttive di tipo organizzativo-strategico quando la sua attività negoziale o territoriale influenzi notevolmente quella della Federazione.
2. Le nomine elettive e le revoche dei componenti dei Consigli di Amministrazione e del Collegi dei Sindaci Revisori dei Conti nel numero, alle condizioni e per la durata previsti dai rispettivi statuti, sono effettuate con delibera della Segreteria Generale Nazionale, con successiva ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.
3. L’istituzione di Ente in seno alla FLM o la sua soppressione, sono effettuate con delibera della Segreteria Generale Nazionale, con successiva ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.
4. L’organigramma di ciascun Ente della FLM deve essere inviato, entro il mese di febbraio di ciascun anno, alla Segreteria Generale Nazionale ed ogni variazione deve essere comunicata alla stessa entro 10 (dieci) giorno dalla sua effettuazione.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

5. Parimenti i bilanci consultivi e preventivi o i rendiconti annuali finanziari e i preventivi annuali finanziari devono essere inviati alla Segreteria Generale Nazionale entro 1 (uno) mese dalla loro approvazione.
6. Tutti gli Enti della FLM, sono obbligati ad assicurare servizi efficienti alla totalità degli iscritti e degli associati alla FLM.
7. Tutti i servizi offerti dagli Enti della FLM non possono essere svolti in concorrenza dalle Organizzazioni/Associazioni Sindacali militari nazionali aderenti.
8. Le stesse Associazioni/Organizzazioni Sindacali militari nazionali non possono, in alcun modo, rivolgersi per gli stessi servizi, neppure per singole aree territoriali, ad Enti che non siano della FLM, tranne il caso che in quell'area non esistano sedi degli stessi.
9. I dirigenti sindacali FLM o Dirigenti di Associazioni o Organizzazioni militari, aderenti o appartenenti, devono promuovere tra tutti i propri iscritti il ricorso ai servizi offerti dagli Enti della FLM.
10. La Segreteria Generale Nazionale, al fine di consentire quanto sopra previsto, si adopererà per la creazione e diffusione sull'intero territorio nazionale, delle strutture degli Enti laddove sono presenti avvalendosi della stretta collaborazione dei Coordinamenti Locali, Provinciali, Regionali e Interregionali.

Articolo 131

LE STRUTTURE DI SERVIZIO DELLA FLM

1. La FLM e le sue strutture, al fine di realizzare un'efficace tutela dei diritti individuali degli iscritti e dei lavoratori, in servizio, in pensione, congedo e dei familiari del personale militare, promuove la costituzione di specifiche strutture (Istituti, Enti, Società) per l'erogazione di servizi di assistenza e tutela.
2. La FLM considera la tutela e i servizi alla persona complementari alla rappresentanza collettiva del sindacato militare e, in questo contesto, la finalità della politica dei servizi della FLM consiste nel contribuire, con pari dignità, alla realizzazione della strategia dei diritti e della solidarietà, ponendo al centro la dimensione della persona.
3. Il Sistema dei Servizi rappresenta una funzione strategica del sindacato e uno strumento indispensabile per realizzare le finalità istituzionali della Federazione.
4. La qualità del servizio e della tutela espressa dal Sistema dei Servizi è il risultato di una politica di qualificazione delle competenze tecniche, professionali e gestionali di ciascun servizio, dell'integrazione fra gli stessi e di un utilizzo razionale ed efficiente dell'insieme delle risorse (umane, strumentali, logistiche e finanziarie) impiegate secondo il valore della trasparenza nell'intero complesso delle attività di servizio, nel pieno rispetto delle normative di riferimento, dei vincoli legislativi e statutari esistenti.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

5. Il Sistema dei Servizi, al di là delle specifiche articolazioni, opera in una dimensione unitaria fra Enti, Istituti e Società a tutti i livelli con l'obiettivo di raggiungere il massimo di integrazione e condivisione sulle scelte politiche, organizzative e formative.
6. L'esercizio dell'indirizzo e del controllo delle rispettive attività, nonché di altre decisioni relative alle proprie competenze, spettano al Consiglio Direttivo Nazionale della FLM, ai Consigli Direttivi Interregionali, Regionali e Provinciali della Federazione.

Articolo 132

STRUTTURE SINDACALI ALL'ESTERO

1. La FLM nazionale, costituisce, organizza, dirige e coordina anche le strutture all'estero che organizzano i lavoratori militari, ivi compresi quelli presso le rappresentanze diplomatiche all'estero.
2. Nei paesi europei ed extraeuropei di più intensa attività di servizio sono costituite le Sezioni nazionali.
3. Le Sezioni nazionali europee ed extraeuropee, eleggono un Coordinamento europeo/extraeuropeo con personale militare in servizio e/o ausiliaria con i seguenti compiti:
 - a) coordinamento delle politiche sindacali delle sezioni FLM in riferimento alla situazione complessiva del personale militare italiano all'estero;
 - b) ricerca e coordinamento delle politiche sociali, economiche, fiscali e scolastiche in collegamento con la FLM nazionale e con i sindacati dei paesi ospitanti;
 - c) progettazione ed elaborazione di attività di formazione e ricerca nel settore dell'interculturalismo.
4. Per il funzionamento del Coordinamento europeo ed extraeuropeo il Consiglio Direttivo Nazionale voterà, uno specifico modello di funzionamento.
5. Il Coordinamento europeo ed extraeuropeo sarà presieduto da un Segretario Generale (assumerà la denominazione di Segretario Generale FLM seguito dal nome del Paese dove è presente), nominato dalla Segreteria Generale Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale. Egli sarà coadiuvato da 1 (uno/a) Vice Segretario/a Generale FLM (+ Paese) con funzioni vicarie e da 1 (uno/a) Vice Segretario/a Generale FLM (+ Paese) Aggiunto/a.
6. Il Segretario Generale della sede estera partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo nazionale (anche tramite video-conferenza) con parere consultivo.
7. I componenti il Coordinamento restano in carica per 5 anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivi di 5 anni ovvero più mandati laddove non diversamente previsto dal Congresso nazionale.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Articolo 133

RAPPORTO CON I COORDINAMENTI DI SETTORE, I COORDINAMENTI DI COMPARTO, I COORDINAMENTI DI AREA NEGOZIALE, I COORDINAMENTI DI AREE PROFESSIONALI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI ADERENTI.

1. Nella gestione dell'attività contrattuale, la Segreteria Generale Nazionale agisce tenendo in considerazione il parere espresso dai Coordinamenti Nazionali di Settore, di Comparto, di Area negoziale (Dirigenza, Professionisti, ecc.) e di Aree professionali interessati al contratto nazionale o decentrato di amministrazione; in base a tale principio, i Coordinamenti di Settore, di Comparto, di area negoziale contrattuale e di Area professionale nei cui riguardi esplica efficacia un Contratto partecipano alla stesura della relativa piattaforma, possono intervenire con una propria rappresentanza in sede negoziale ed esprimono parere motivato non vincolante relativamente alla firma o al rigetto dei contratti collettivi decentrati di amministrazione o comunque aventi ambito di efficacia circoscritta al comparto e al settore.
2. La Segreteria Generale Nazionale provvede a coordinare la partecipazione e gli interventi dei Coordinamenti Nazionali.
3. Con decisione motivata la Segreteria Generale Nazionale può commissariare i Coordinamenti Nazionali di Settore, di Comparto, di Area negoziale e di Area Professionale o revocare le nomine agli stessi attinenti.
4. La Segreteria Generale Nazionale può proporre, con decisione motivata adottata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, al Consiglio Direttivo Nazionale il commissariamento delle Organizzazioni Sindacali aderenti.
5. Il Commissariamento può avvenire: per gravi inadempimenti nei confronti dello Statuto della Federazione, per grave inattività e stasi politica e sindacale, in caso di inosservanza delle direttive politiche e sindacali eventualmente impartite dalla Federazione, in caso di contrasti all'interno del Coordinamento di Settore, di Comparto, di Area negoziale e di Area professionale che ne compromettano l'immagine e l'operatività. Nei confronti delle Organizzazioni Sindacali militari aderenti il Commissariamento può avvenire, inoltre, qualora il sindacato sia inadempiente rispetto al proprio statuto e agli obblighi sanciti dal presente statuto.
6. Il periodo di commissariamento adottato nei confronti degli organismi previsti nei commi precedenti può avere durata massima di sei mesi con possibilità di una sola proroga per uguale periodo.
7. Le Organizzazioni Sindacali militari aderenti, pur mantenendo piena autonomia organizzativa e amministrativa, sono vincolate agli indirizzi politici della Federazione espressi dal Consiglio Direttivo Nazionale e dalla Segreteria Generale Nazionale.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

8. Le Organizzazioni Sindacali militari aderenti hanno l'obbligo di aggiornare la Federazione con regolarità almeno annuale relativamente a:
 - a) Statuto vigente;
 - b) composizione degli organi statutari;
 - c) consistenza degli iscritti.
9. Le Organizzazioni Sindacali militari aderenti hanno l'obbligo di corrispondere, secondo le modalità indicate dalla Segreteria Generale, i contributi per il tesseramento alla Federazione.
10. L'inosservanza di tali obblighi, così come la violazione di quelli stabiliti nei precedenti articoli dello statuto, può essere causa di rescissione del vincolo di adesione oltretutto, ovviamente, di commissariamento.
11. Oltre alle ipotesi di cui al precedente articolo, è comunque riconosciuta alla Federazione la facoltà di recedere dal vincolo di adesione con le singole Organizzazioni Sindacali militari aderenti.
12. Tale facoltà è esercitata, con decisione motivata dalla Segreteria Generale Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti e ratificata, con la stessa maggioranza, dal Consiglio Direttivo Nazionale.
13. Nel periodo intercorrente tra la deliberazione della Segreteria Generale Nazionale e la ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, la decisione della Segreteria Generale Nazionale ha valore di sospensione del vincolo associativo federale a tutti gli effetti nel solo caso in cui l'Organizzazione Sindacale militare interessata non abbia presentato ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento adottato dalla Segreteria Generale.
14. Analogamente è riconosciuta facoltà alle Organizzazioni Sindacali militari aderenti di rescindere il vincolo di adesione nel rispetto delle proprie norme statutarie, fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi per l'intero anno solare. Essa dovrà essere notificata con raccomandata A.R. alla Segreteria Generale Nazionale della F.L.M., almeno 6 (sei) mesi prima della data fissata dalle scadenze contrattuali quadriennali, data da cui decorreranno gli effetti. Gli effetti di notifiche avvenute in ritardo rispetto alla data avanti indicata ma prima della scadenza contrattuale, decorreranno quando siano trascorsi altri 2 (due) anni.
15. Le deleghe per le ritenute sindacali/quote associative, sono rilasciate dagli associati alle singole Organizzazioni militari aderenti su modello unico di tesseramento.
16. Agli associati in servizio e/o ausiliaria verrà rilasciata dalla Segreteria Generale Nazionale della FLM la rispettiva tessera.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

17. I dirigenti delle OO.SS. aderenti che notificano il recesso, così come previsto dal presente articolo, decadono dalle cariche previste e regolamentate con il presente Statuto.
18. La Segreteria Generale Nazionale, salvo quanto previsto dai precedenti articoli, può sospendere per morosità il vincolo di adesione con le Organizzazioni Sindacali militari aderenti, con decisione assunta a maggioranza assoluta, dopo 3 (tre) mesi di mancato pagamento delle quote associative che devono essere corrisposte entro i termini stabiliti dagli organi statutari della FLM. In tal caso i dirigenti delle Organizzazioni Sindacali militari aderenti vengono automaticamente sospesi dalle cariche previste e regolamentate dal presente Statuto.
19. Le Organizzazioni Sindacali militari aderenti e gli iscritti in servizio e/o ausiliaria delle stesse non in regola con il pagamento delle quote sono esclusi dal diritto di voto nelle assemblee e dall'elettorato attivo e passivo. Vi potranno essere ammessi solo dopo il pagamento degli arretrati, a meno che non siano stati dichiarati decaduti per morosità.
20. Le Organizzazioni Sindacali militari aderenti rimangono debtrici per le quote arretrate.
21. Indipendentemente da quanto previsto di commi precedenti, in caso di mancato versamento delle somme spettanti alla Federazione oltre 3 (tre) mesi rispetto ai termini stabiliti dagli organi statutari della FLM, la Segreteria Generale Nazionale può sospendere tutte le prerogative sindacali e può disporre le azioni per il recupero delle somme dovute.
22. Le Associazioni/Organizzazioni Sindacali militari aderenti e gli iscritti alle stesse che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alla Federazione sindacale non conservano alcun diritto nei confronti della Federazione stessa.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 134

COLLEGIALITÀ DELLE SCELTE E DELLE DECISIONI

1. Tutte le decisioni che coinvolgono a vario titolo un elevato numero di dipendenti, ovvero decisioni che riguardano le linee generali di indirizzo della politica sindacale nazionale, nonché decisioni aventi il carattere di misura “straordinaria”, sono deliberate dal Congresso Nazionale.
2. Il Congresso Nazionale stabilisce le priorità dei punti da sostenere in sede negoziale, in ordine al rinnovo del contratto collettivo e dell'accordo nazionale quadro.
3. In linea generale il Consiglio Direttivo Nazionale si confronta e condivide le questioni particolarmente complesse afferenti l'attività sindacale con la globalità degli iscritti, mediante il ricorso ad assemblee generali, prima di deliberare formalmente sulle questioni. a tal fine il confronto può avvenire mediante pareri e sondaggi online interni dei cui esiti il direttivo ha l'obbligo di tenere conto.
4. I congressi della FLM (territoriali e centrali) sono regolati¹³⁷ e disciplinati dall'art. 48-63-78-93 del presente statuto.
5. Resta fermo che la direzione e la gestione amministrativa, contabile, contrattuale, economica, patrimoniale dell'organizzazione, rimane appannaggio esclusivo della Segreteria Generale Nazionale e del Segretario Generale in qualità di rappresentante legale.

Articolo 135

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

1. Qualora, per particolari eventi, dovesse essere deliberato all'unanimità dal Congresso Nazionale lo scioglimento del Sindacato, tutti i rapporti associativi inclusi quelli di affiliazione, federazione, confederazione si intenderanno risolti a far data della delibera del Congresso Nazionale.
2. In caso di scioglimento di una struttura della FLM, il patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della FLM designata dal Consiglio Direttivo Nazionale sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190, della Legge 662/96.

¹³⁷ Regolamento Congressuale che sarà emanato a cura del 1° Congresso nazionale.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

3. In caso di scioglimento della FLM nazionale, il suo patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto in base a quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. 460/'97.
4. Il Congresso Nazionale procede altresì alla nomina di 3 (tre) liquidatori con attribuzioni conformi alle disposizioni legislative vigenti in materia nonché sulla destinazione delle risorse finanziarie eventualmente risultanti in eccedenza a liquidazione avvenuta. Essi hanno l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe a quelle della Federazione Lavoratori Militari o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 136

GESTIONE STRAORDINARIA

1. Nel caso di grave violazione dello statuto, di mancato rispetto delle decisioni di organi statutari del Sindacato su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme di ripartizione dei contributi da parte delle strutture provinciali e regionali e di mancato rispetto delle norme di cui al presente Statuto, il Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei presenti può, con provvedimento motivato decretare lo scioglimento di qualsiasi organo e la nomina di Commissario reggente.

Articolo 137

COMMISSARIO STRAORDINARIO (*AD ACTA*)

1. Il Commissario Straordinario deve provvedere all'ordinaria gestione e a promuovere i provvedimenti per la ricostruzione degli organi democratici entro il termine fissato dalla Direzione Nazionale che non può comunque superare i 6 (sei) mesi.
2. Quando non siano venute meno le cause o non sia possibile provvedere alla ricostruzione della struttura, il Commissario può chiedere una proroga del mandato che non potrà comunque protrarsi oltre ulteriori 3 (tre) mesi.
3. Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'art. precedente può essere nominato un Commissario *ad acta* per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.
4. L'intervento per le gestioni straordinarie ai vari livelli deve essere deciso, a maggioranza qualificata dei 2/3 (due/terzi) dei presenti, dall'Esecutivo della struttura di livello immediatamente superiore allorché si verificano i seguenti casi:
 - a) assenza di un organo dirigente;
 - b) non funzionamento degli organi dirigenti;

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

- c) incapacità di esprimere la Segreteria;
 - d) accertate gravi irregolarità amministrative e/o nel tesseramento;
 - e) esistenza di un'azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dagli organi statutari della Segreteria Locale, Provinciale, Regionale, Interregionale e Nazionale, tale da provocare disorientamento, disgregazione e/o danneggiare il prestigio e l'immagine dell'Organizzazione;
 - f) convocazione del Congresso senza il rispetto delle norme statutarie;
 - g) mancata conformazione alle norme previste nel presente Statuto.
5. L'Esecutivo Federale Nazionale ha potere di intervento statutario diretto sulle Strutture periferiche, ferma restando la responsabilità prevista dal precedente comma 2, su tutte le altre strutture di qualsiasi livello.
 6. L'intervento per la gestione straordinaria si concretizza mediante lo scioglimento degli organi di voto, di gestione e di controllo della Struttura verso la quale l'intervento viene adottato e la nomina di un Commissario straordinario che risponde del suo operato all'istanza che lo ha nominato.
 7. La gestione straordinaria ha una durata massima di 6 (sei) mesi e, salvo casi eccezionali, è rinnovabile una sola volta.
 8. L'intervento per la gestione amministrativa straordinaria *ad acta* di una struttura, di qualsiasi livello, si concretizza mediante la nomina di un Commissario straordinario per la sola gestione amministrativa della struttura.
 9. Al Commissario *ad acta* sono attribuiti pieni poteri amministrativi e risponde del suo operato all'Organo di voto della struttura stessa e all'istanza che lo ha nominato.

Articolo 138

COSTITUZIONE NUOVA STRUTTURA

1. La Segreteria Generale Nazionale, le Segreterie Interregionali, Regionali e quelle Provinciali, nei rispettivi ambiti e ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, designano i propri rappresentanti sindacali in servizio e/o ausiliaria della FLM, in modo da assicurarne:
 - a) la rappresentatività e la funzionalità;
 - b) la competenza nelle materie da trattare;
 - c) l'assoluta indipendenza del Sindacato.
2. L'organo designante impartisce le istruzioni necessarie per svolgere l'incarico. I designati devono dare tempestiva comunicazione a detto organo a riguardo dei problemi che possono interessare il Sindacato e relazionare, senza ritardo, su quanto emerso dall'attività svolta.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

3. Dopo essersi tenuti i previsti Congressi per la nomina dei componenti gli organi statuari del Sindacato, nei casi in cui si debba procedere alla costituzione di una nuova struttura, il provvedimento viene adottato dalla Segreteria Generale Nazionale.
4. Dell'adozione del provvedimento è data comunicazione a tutte le strutture territoriali ed al Congresso Nazionale che è chiamato a ratificarlo nella prima riunione utile.
5. Se la costituzione riguarda una Segreteria di Sezione il provvedimento è assunto dalla Segreteria Provinciale e ratificato dal Congresso Provinciale nella prima riunione utile. La Segreteria Provinciale invia copia del provvedimento alla Segreteria Regionale, Interregionale e Nazionale.

Articolo 139

NORME DI COMPORTAMENTO DEI DIRIGENTI SINDACALI

1. Ogni dirigente sindacale è tenuto a svolgere la propria attività sindacale nel rispetto delle leggi e dei regolamenti/circolari/disposizioni (Codice etico) emanate allo stato attuale dal Gabinetto del Ministro della Difesa ovvero in seguito, all'osservanza di quanto verrà disciplinato dal Legislatore in materia di Sindacati militari, dal Codice Civile e dallo Statuto dei Lavoratori ovvero norme e leggi internazionali sui diritti dell'uomo, della donna e dei lavoratori, mantenendo nei confronti della dirigenza rapporti Istituzionali deontologicamente corretti, improntati al massimo rispetto e educazione.
2. È vietato avere rapporti strettamente confidenziali con la dirigenza datoriale, in particolar modo con i superiori gerarchici funzionali.
3. Vanno evitate richieste improprie e inopportune.
4. È vietato avanzare richieste di tipo personale o personalistico individuale.
5. Il mancato rispetto di queste norme comportamentali costituisce violazione dei principi fondamentali dello statuto e comporta la sospensione immediata dalla FLM, disposta dal Segretario Generale Nazionale.
6. Ogni comportamento o atto non conforme alle norme del presente statuto comporta la sospensione.
7. La successiva espulsione sarà effettiva e avverrà solo se questa sarà convalidata dal Congresso Nazionale a maggioranza assoluta, previa garanzia di legittimo contraddittorio.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Articolo 140 CUMULO DI CARICHE

1. È consentito nell'ambito della Federazione il cumulo di cariche sindacali escluse le seguenti:
 - a) Segretario Generale Nazionale con Segretario Nazionale di Coordinamento/Comparto, Segretario Interregionale, Segretario Regionale e Segretario Provinciale;
 - b) Cariche direttive ed organizzative della FLM con membro del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti a qualunque livello organizzativo;
 - c) Tesorieri;
 - d) Comitati di Garanzia
 - e) Ispettori.

Articolo 141 INCOMPATIBILITÀ

1. La FLM ispira il suo comportamento rivendicativo e contrattuale e le decisioni di ricorrere – quando è necessario – alla pressione sindacale, all'obiettivo primario di realizzare la massima solidarietà fra gli interessi e i diritti delle donne e degli uomini in divisa in servizio e/o ausiliaria e di salvaguardare la massima unità nell'elaborazione e nell'azione, nel rispetto delle scelte adottate democraticamente dalla Federazione nel suo insieme.
2. Il principio della solidarietà contrappone la FLM a ogni logica di tipo corporativo o aziendalistico.
3. La FLM considera incompatibile con l'appartenenza alla Federazione, iniziative di singoli e di gruppi, i quali, mentre ribadiscono la loro adesione formale alla FLM, promuovono la costituzione di organizzazioni parasindacali militari, in competizione con la rappresentatività generale alla quale tende la FLM, ovvero promuovono azioni organizzate che, di fronte alle controparti del sindacato, rompono l'unità della FLM come soggetto contrattuale.
4. L'adesione alla FLM è incompatibile con l'appartenenza ad altre associazioni militari, comunque denominate, che perseguano obiettivi e svolgano ruoli e funzioni sindacali non militari, mentre non lo è con associazioni professionali militari che non svolgano tale ruolo, ovvero per le quali i Consigli direttivi delle Associazioni o Sindacati militari nazionali, prevedano espressamente la doppia affiliazione e vengano definiti patti di unità d'azione e/o convenzioni per regolare, nella salvaguardia della reciproca autonomia, le modalità di partecipazione alle diverse fasi negoziali.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

5. L'autonomia della FLM si realizza anche fissando le seguenti incompatibilità con cariche elettive dell'organizzazione ai vari livelli:
 - a) appartenenza a Consigli di amministrazione (ad esclusione di quelli di società promosse dalla FLM), di istituti ed enti pubblici di ogni tipo e organi di gestione in genere; eventuali deroghe, riferite a cooperative di assistenza, volontariato, servizi sociali e di abitazione, devono essere autorizzate dal Consiglio Direttivo competente per territorio ovvero dalla Segreteria Generale Nazionale;
 - b) appartenenza a organi direttivi di partiti, associazioni/organizzazioni sindacali diverse da quelle militari e di altre formazioni politiche, nonché di organi esecutivi degli stessi;
 - c) qualità di componente delle assemblee elettive della Comunità europea e di quelle dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali;
 - d) la candidatura a tali assemblee, o a primarie di coalizione o di partito, comporta l'automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale;
 - e) assunzione di incarichi di governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali;
 - f) l'incompatibilità scatta dall'accettazione dell'indicazione a far parte di un esecutivo anche se precedente all'appuntamento elettorale.
 - g) nel caso in cui i Dirigenti sindacali si candidino ad elezioni quali membri di partiti, movimenti o liste di qualsiasi parte politica e per qualsiasi carica o incarico interno, hanno l'obbligo di informare tempestivamente il Segretario Generale Nazionale, l'inosservanza comporterà l'immediata espulsione.
 - h) il Segretario Generale Nazionale, per casi analoghi, ha l'obbligo di informare tempestivamente il Consiglio Direttivo Nazionale ed i membri della Segreteria Generale Nazionale;
 - i) nel caso in cui la competizione porti all'elezione, il dirigente sindacale sarà sospeso dall'incarico sindacale per tutto il tempo in cui manterrà tale carica esterna al sindacato.
6. Dal cessare delle condizioni che danno luogo ad incompatibilità, l'iscritto sospeso rientra negli organismi direttivi dei quali faceva parte dopo 12 (dodici) mesi.
7. Analogamente, si prevede che l'iscritta/iscritto che provenga da esperienze politiche di natura esecutiva o da assemblee elettive, non possa far parte di organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che sia trascorso un periodo di 12 (dodici) mesi.
8. Dà luogo ad incompatibilità anche l'assunzione di incarico di difensore civico.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

9. L'incompatibilità con l'appartenenza ad assemblee elettive di circoscrizione o di comune o con cariche di governo locale è limitata al territorio amministrativo del comune in cui è collocato il luogo di lavoro o dei comuni facenti capo alla Segreteria locale.
10. L'appartenenza ad organi esecutivi della FLM a qualsiasi livello è inoltre incompatibile con la qualità di componente di commissioni per il personale, commissioni concorsuali e simili.
11. Le decadenze previste nel presente articolo sono automatiche.
12. È responsabilità della Segreteria della struttura interessata garantirne la concreta attuazione.
13. A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della struttura interessata risponde della violazione presso l'organismo sovraordinato ovvero nazionale.
14. Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale della FLM, a maggioranza dei 3/4 (tre/quarti) dei suoi componenti, stabilire eventuali altre forme di incompatibilità che si rendano necessarie.
15. Non sono compatibili inoltre cariche sindacali direttive, esecutive ed organizzative della FLM con l'appartenenza o l'iscrizione ad associazioni segrete che praticino principi contrari al presente Statuto ed ai principi della Costituzione italiana, della Carta Sociale Europea, della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU).
16. È inoltre incompatibile l'iscrizione ad altre Organizzazioni Sindacali militari se si ricoprono incarichi negli Organismi Statutari della FLM a tutti i livelli.

Articolo 142

DECADENZA PER GRAVI MOTIVI

L'iscritto alla FLM sia esso anche dirigente sindacale, condannato per gravi delitti o che si renda moralmente indegno e/o deontologicamente scorretto secondo quanto stabilito dal presente statuto, è dichiarato decaduto dalla qualità di iscritto e dalla eventuale carica, con giudizio da emettere da parte del collegio dei probiviri.

Articolo 143

IMPEDIMENTO

In caso di impedimento, dimissioni o espulsione di un membro della Segreteria Generale Nazionale, escluso il Segretario Generale Nazionale, provvisoriamente, considerato che la sua elezione è demandata al Congresso Nazionale, questi sarà sostituito da un membro della Consiglio Direttivo Nazionale su delibera del medesimo organo.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

Articolo 144

STAMPA

1. La Federazione Lavoratori Militari intende dotarsi di un organo ufficiale di stampa denominato “**FLM DIFESA**” che verrà inviato gratuitamente a tutti gli iscritti e ai Soci della Federazione.
2. La rivista avrà cadenza mensile salvo diversamente disposto dalla Segreteria Generale Nazionale.
3. L’incarico di Direttore responsabile dell’organo di stampa sarà compatibile con qualsiasi carica all’interno del Sindacato e in mancanza, potrà essere ricoperto anche da un professionista esterno al Sindacato.
4. Egli sarà tenuto a pubblicare ogni notizia inviata dal Segretario Generale Nazionale ovvero per il tramite della Segreteria Generale Nazionale.
5. I limiti della stampa saranno fissati dal Regolamento che disciplinerà anche le funzioni ed i compiti del personale addetto.
6. L’Addetto stampa collaborerà direttamente con il Segretario Generale Nazionale.

Articolo 145

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE ONLINE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

1. Tutte le assemblee generali, sia quelle deliberanti sia quelle che vengono indette per richiedere pareri, si svolgono esclusivamente in modalità online, mediante accreditamento nell’area riservata del sito web.
2. La votazione avviene attraverso un sistema *e-voting* certificato.
3. Quando si procede all’indizione dell’Assemblea e/o Congresso, la Segreteria competente invia un avviso ad ogni iscritto mediante messaggi di posta elettronica massivi recapitati sugli indirizzi *e-mail* di ogni singolo iscritto.
4. Un primo avviso deve essere inviato almeno 15 (quindici) giorni prima della votazione e un secondo avviso dovrà essere inviato, con le stesse modalità, almeno 3 (tre) giorni prima della votazione.
5. L’avviso indica la data e l’orario della votazione, riporta i punti che saranno messi all’ordine del giorno nonché allega la documentazione necessaria per permettere agli iscritti di votare con coscienza facendo una scelta compiuta.
6. L’avviso indica altresì un tempo massimo per procedere al voto. Il tempo è comunque proporzionato all’importanza della votazione.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

7. Qualora si tratti di modifiche statutarie o questioni particolarmente rilevanti è stabilito un tempo non inferiore a 6 (sei) ore.
8. Trascorso il termine indicato la votazione è considerata chiusa;
9. L'assemblea non può comunque protrarsi oltre le 12 (dodici) ore.
10. Il giorno dell'assemblea, l'iscritto si accredita nell'area riservata del sito, portandosi successivamente nella sezione dedicata, denominata "assemblee/sondaggi" dove troverà un quesito, o più quesiti con le relative possibili risposte.
11. I quesiti sono formulati in maniera chiara e precisa con l'indicazione delle due risposte contrapposte o comunque tutte le opzioni possibili per consentire agli iscritti di esprimere una scelta compiuta e deliberare senza equivoci su ogni determinato argomento.
12. Ogni iscritto può esprimere solo una preferenza su ogni argomento trattato. In particolari casi o su particolari questioni può essere consentito esprimere più preferenze.
13. Una volta espresso il voto, questo non potrà più essere modificato.
14. Al termine della votazione il presidente redige verbale di delibera con gli esiti delle votazioni. Il Verbale è consultabile nella sezione "atti interni" del sito web.

Articolo 146

NULLITÀ DEL CONGRESSO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI ADERENTI O APPARTENENTI

1. Il Congresso Nazionale delle Associazioni e Organizzazioni Sindacali militari Nazionali aderenti o appartenenti e/o dei Comparti/Coordinamenti, ove sia previsto, è nullo quando:
 - a) approvi o modifichi uno Statuto che neghi l'autonomia sindacale, o le prerogative federali, violando in modo insanabile il vincolo associativo federale;
 - b) sia dimostrato che le elezioni alle cariche sindacali siano state viziate da brogli elettorali o da errori o che siano state effettuate con procedure di votazione diverse da quelle previste statutariamente;
 - c) sia stata esercitata nei confronti di aventi diritto al voto, violenza fisica o morale;
 - d) non siano stati eletti tutti gli organi statutariamente previsti;
 - e) abbiano comunque votato persone sprovviste di diritto di voto;
 - f) sia stato convocato con procedure contrastanti con lo Statuto della singola Associazione o Organizzazione Sindacale militare o con il presente Statuto Federale.
2. In tutti i casi suddetti, l'efficacia della delibera eventualmente adottata dal Congresso Nazionale, è sospesa con apposita delibera declaratoria adottata dalla Segreteria Generale Nazionale.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

3. A seguito della declaratoria di inefficacia, le singole Associazioni e Organizzazioni Sindacali militari potranno, alternativamente, effettuare una nuova convocazione del Congresso Nazionale rispettando le disposizioni violate, oppure instaurare la procedura arbitrale secondo le modalità e i tempi delle norme che precedono.
4. La declaratoria di nullità è pronunciata dalla Segreteria Generale Nazionale entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta che chiunque abbia interesse può rivolgerle entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione del Congresso.
5. Nella stessa delibera la Segreteria Generale Nazionale procede al commissariamento dell'Organizzazione.

Articolo 147

DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI SINDACALI (TUTOR)

1. La Segreteria Generale Nazionale, ove non siano stati svolti i Congressi Interregionali, Regionali e Provinciali e nell'attesa che vi siano le condizioni per procedere all'elezione dei dirigenti sindacali, può nominare, con propria delibera, dei Segretari, incaricati di assicurare alla FLM ed ai suoi iscritti rappresentatività e tutele.
2. In tal caso la Segreteria Generale Nazionale nomina un "*Tutor*" chiamato a sovrintendere l'attività della struttura e procedere all'indizione di un Congresso.
3. Di questa attività il *Tutor* riferisce alla Segreteria Generale Nazionale.

Articolo 148

CARICHE SINDACALI

1. Tutte le cariche previste dal presente Statuto, sono assunte dagli iscritti e dai soci in servizio e/o ausiliaria della FLM, per acclamazione della maggioranza ovvero mediante libere elezioni ispirate ai principi democratici e comunque nominate dal Consiglio nazionale reggente.
2. Le cariche previste dal presente Statuto non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione dei rimborsi spese effettivamente sostenute e documentate.
3. Nel caso di impegni di carattere permanente può essere assunto quale dipendente dell'Associazione o deliberata una indennità di carica.

Articolo 149

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALLO STATUTO

Il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà, nel rispetto della sostanza delle norme approvate, a collazionare ed emendare il testo statutario provvedendo ad emanare il Regolamento di attuazione allo Statuto, rettificando eventuali errori, imprecisioni

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

terminologiche o improprietà che dovessero risultare dalla più attenta lettura del testo medesimo ovvero modificarlo in ossequio al quadro normativo che verrà a delinearsi successivamente all'emanazione della sentenza n. 120/2018 della Corte costituzionale ovvero della Legge in materia di disciplina dei sindacati militari.

Articolo 150

REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA FEDERAZIONE

Alla Segreteria Generale Nazionale, è demandato il compito di emanare il Regolamento Organico del Personale (definizione del numero delle cariche direttive a tutti i livelli ordinativi) per la Federazione Lavoratori Militari.

Articolo 151

TUTELA LEGALE

Sono assolte dal Sindacato FLM le eventuali spese di difesa e di giudizio conseguenti a procedimenti giudiziari civili, penali o amministrativi instaurati nei confronti di componenti della Segreteria Nazionale in ragione delle attività sindacali da essi svolte, anche qualora gli stessi siano cessati dall'incarico ma il procedimento sia inerente a fatti pregressi compiuti in costanza di carica sindacale nazionale.

Articolo 152

CLAUSOLA ARBITRALE

1. Gli associati, le strutture nazionali e periferiche, nonché i loro organi hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti predisposti ed approvati in conformità dello stesso e ogni altro provvedimento assunto in conformità dell'uno e degli altri;
2. Gli iscritti e i soci in ragione della loro appartenenza all'organizzazione sindacale e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento organizzativo, sanzionatorio e disciplinare adottato in conformità dello Statuto e dei Regolamenti dagli organi competenti.
3. A tal fine sino alla definitiva conclusione dei provvedimenti di cui al comma precedente, pena la decadenza da iscritto alla FLM, non faranno ricorso ad organi di giustizia diversi da quelli previsti dal presente Statuto;
4. Le controversie sulla corretta applicazione delle norme statutarie, fatte salve quelle di natura disciplinare, per le quali vige la disciplina, sono devolute, su istanza della parte interessata ed in via esclusiva, alla Segreteria Generale Nazionale e/o al Collegio Direttivo Nazionale.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

5. Qualora l'istanza dovesse comportare pronunce su materie di principi fondamentali e fondanti le norme dello Statuto stesso, e per le quali i precedenti organismi non hanno trovato una soluzione adeguata alle controversie proposte, tra un congresso e l'altro, l'organismo deputato a dirimerle rimane il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Articolo 153

EFFICACIA DELLE NORME

1. Nell'atto costitutivo sono nominati i componenti del primo Consiglio Direttivo Nazionale, che dureranno in carica fino alla celebrazione del 1° Congresso Nazionale, che dovrà tenersi entro 2 (due) anni e 6 (sei) mesi ove nel caso verranno ratificate ovvero sostituite le cariche a seguito di elezione.
2. Tale periodo è da considerarsi, a tutti gli effetti, per espressa volontà dei soci fondatori, quale "periodo transitorio", finalizzato allo sviluppo iniziale, all'organizzazione, alla diffusione, all'affermazione ed al consolidamento dell'immagine della Federazione Lavoratori Militari nel mondo sindacale militare.
3. In deroga di quanto esposto al precedente comma, il Congresso Nazionale si terrà durante tale periodo transitorio solo ed esclusivamente per la costituzione dei Coordinamenti Nazionali, Interregionali, Regionali, Provinciali e Locali, con la nomina dei rispettivi Segretari, la costituzione delle Segreterie, degli organismi statutari (Collegi dei Sindaci Revisori dei Conti e dei Probiviri, Tesorieri e Comitati di Garanzia, ai vari livelli) e degli Enti previsti nel presente Statuto in qualità di reggenti.
4. In caso di dimissioni o provvedimenti di sospensione e/o espulsione emessi nei loro confronti dal Collegio Nazionale dei Probiviri, verranno sostituiti con apposita delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.
5. I sostituti dureranno in carica per il restante periodo transitorio.
6. È riconosciuta al primo Consiglio Direttivo Nazionale la facoltà di prolungare il "periodo transitorio", per una sola volta e per una durata non superiore a 2 (due) anni e 6 (sei) mesi e di svolgere le funzioni e i compiti delle Segreteria Nazionale *pro tempore*.
7. Al termine dei 5 (cinque) anni, o del maggior termine deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale, ovvero in anticipo qualora approvato dalla maggioranza 50%+1 ovvero all'unanimità del Consiglio Direttivo Nazionale, dovranno, necessariamente tenersi i vari Congressi e, successivamente, il Congresso Nazionale.
8. Le norme del presente Statuto sono immediatamente efficaci e vincolanti.
9. Il presente Statuto potrà essere modificato ovvero confermato in occasione della celebrazione del 1° Congresso Nazionale.

STATUTO FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI

10. In attesa dell'intervento del Legislatore nell'emanazione della Legge sui sindacati militari la FLM osserva e farà osservare quanto segue:
 - a) Adesione al solo militare in servizio e/o ausiliaria;
 - b) Divieto di aderire o federarsi ad altre associazioni sindacali non militari;
 - c) Divieto di estendibilità del mandato per tutte le cariche direttive¹³⁸;
 - d) Completa estraneità alle competizioni politiche/amministrative;
 - e) Esclusività, quale fonte di finanziamento, attraverso i contributi associativi con modalità previste dalla delega stipendiale;
 - f) Rispetto del principio di democraticità dei sodalizi tra militari, anche in relazione alla elettività delle cariche.

Articolo 154

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso Nazionale con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei delegati aventi diritto al voto.
2. Può, altresì, essere modificato dal Comitato Direttivo Nazionale con delibera adottata con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti effettivi aventi diritto al voto, con successiva ratifica del primo Congresso Nazionale successivo.
3. Possono essere effettuate modifiche regolamentari con delibera di Comitato Direttivo Nazionale adottata a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti in riunione a presenza qualificata di 2/3 (due terzi) dei componenti effettivi aventi diritto al voto.
4. Il presente statuto è vincolante per le organizzazioni aderenti che mantengono i propri statuti compatibili con quanto definito dal presente statuto e con il conseguente regolamento. Le norme adottate, ovvero quelle già vigenti, che fossero contrarie e/o contrastanti con i dettami del presente statuto e con il conseguente regolamento sono nulle o comunque inefficaci e/o soccombenti nei rapporti disciplinati dal presente statuto e dal conseguente regolamento.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni vigenti del Codice Civile.
6. Qualunque modifica al presente Statuto prevede l'obbligo di inoltrare al Ministro della Difesa per le valutazioni del caso ovvero per la richiesta di rilascio del nuovo assenso da parte del Ministro, in attesa degli opportuni interventi legislativi in materia di sindacati militari.

¹³⁸ Da non confondersi con la possibilità di rielezione.